




Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di San Michele al Tagliamento

P.I.
Piano degli Interventi
Variante n.7

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE Verifica di Assoggettabilità a VAS



Progettisti

urb. Francesco Finotto
arch. Valter Granzotto

Il Sindaco

Flavio Maurutto

Elaborato redatto da

dott. Leonardo Ronchiadin

Ufficio Tecnico

dott.ssa Tamara Plozzer

Adottato

Approvato



PROTECO engineering s.r.l. - Via Cesare Battisti n.39 | 30027 San Dona' di Piave (VE) |
Cod. Fisc. e Part. IVA 03952490278 | tel 0421-54589 | fax 0421 54532 | mail: protecoeng@protecoeng.com |
Pec:protecoengineering srl@legalmail.it

Luglio 2023

INDICE

1	PREMESSA.....	3
1.1	Riferimenti normativi per la VAS.....	3
1.2	La Verifica di Assoggettabilità.....	4
1.3	Metodologia	5
2	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	6
3	LA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.....	8
3.1	Descrizione dello stato di fatto della pianificazione	8
3.2	La Variante Generale al Piano degli Interventi	8
3.2.1	I principali temi della Variante n. 7 al PI	8
3.2.2	Il processo di partecipazione e concertazione.....	10
3.3	La nuova disciplina del PI.....	10
3.3.1	Le modalità di attuazione del PI.....	10
3.3.2	Il sistema ambientale	11
3.3.3	Tutela del Paesaggio (art. 20 NTO).....	12
3.3.4	Tutela dell'ambiente (art. 22 NTO)	15
3.3.5	Fasce di rispetto (art. 23 NTO)	16
3.3.6	Zone Territoriali Omogenee	16
3.3.7	Servizi ed impianti di interesse comune	25
4	DESCRIZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE	27
4.1	Atmosfera e qualità dell'aria	27
4.1.1	Qualità dell'aria nel 2022 (Relazione regionale).....	28
4.2	Ambiente idrico	37
4.2.1	Idrografia.....	37
4.2.2	Acque superficiali.....	41
4.2.3	Acque di transizione	43
4.2.4	Acque marino costiere	46
4.2.5	Acque sotterranee	46
4.3	Suolo e sottosuolo	50
4.3.1	Sottosuolo	50
4.3.2	Suolo.....	52
4.3.3	Uso del suolo	53
4.3.4	Rischio sismico	55
4.4	Biodiversità	56
4.4.1	Vegetazione e flora	56
4.4.2	Fauna.....	57
4.4.3	Siti naturalistici	58
4.5	Paesaggio.....	60
4.5.1	Cenni storici	63
4.5.2	Patrimonio archeologico	65
4.5.3	Patrimonio architettonico	67
4.6	Inquinanti fisici	70
4.6.1	Rumore	70
4.6.2	Emissioni luminose	70
4.6.3	Radiazioni ionizzanti	71
4.6.4	Radiazioni non ionizzanti	71
4.7	Aspetti socioeconomici	72
4.7.1	Popolazione	72
4.7.2	Turismo	74
4.7.3	Trasporti e viabilità.....	75
4.8	Rifiuti	76
4.8.1	Gestione dei rifiuti a San Michele al Tagliamento	78
5	QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE	80
5.1	Pianificazione di area vasta	80
5.1.1	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)	80
5.1.2	Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto (da PTRC).....	84
5.1.3	Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM – ex PTCP)	84

5.2	Pianificazione ambientale e tutele	92
5.2.1	Rete Natura 2000	92
5.2.2	Piano di Tutela delle Acque (PTA)	93
5.2.3	Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGR).....	95
5.3	Pianificazione locale	99
5.3.1	Piano di Assetto del territorio (PAT)	99
5.3.2	Piano degli Interventi (PI)	99
5.3.3	Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA)	100
5.3.4	Piano Comunale di Classificazione Acustica.....	101
5.3.5	Piano delle Acque	101
5.3.6	Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.....	105
6	VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	106
6.1	Verifica di coerenza con il dimensionamento	106
6.2	Metodologia di valutazione	110
6.3	Valutazione alle modifiche della zonizzazione	111
6.4	Valutazione alle modifiche agli ambiti dei Piani Urbanistici Attuativi	112
6.5	Valutazione della retrocessione di previsioni insediative non compatibili con il PAT in Zona agricola, in Zona F1 e Idrografia	112
6.6	Valutazione della localizzazione di previsioni insediative.....	114
6.7	Valutazione delle modifiche alle previsioni della viabilità	116
6.8	Ulteriori modifiche cartografiche	116
6.9	Valutazione delle modifiche alle NTO.....	117
	“Art. 11. Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni”	118
	“Art. 12. Aree esondabili o a ristagno idrico”	118
6.10	Schede di valutazione.....	119
6.10.1	Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 1 e 2.....	121
6.10.2	Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante 3.....	124
6.10.3	Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 4 e 5.....	127
6.10.4	Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 6, 7, 8, 9 e 10.....	129
6.10.5	Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante 11.....	131
6.10.6	Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante 12.....	133
6.10.7	Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 13, 14 e 15.....	135
6.10.8	Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22	139
6.10.9	Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante 23.....	142
6.10.10	Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 24 e 25.....	144
6.10.11	Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante – Secondo accesso di Bibione	149
7	ANALISI DI COERENZA	158
7.1	Strategia comunitaria in materia di Sviluppo Sostenibile	158
7.2	Strategia nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030)	159
8	ELENCO DELLE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE	162
9	CONCLUSIONI.....	163
10	LEGENDE.....	164
11	ALLEGATI.....	170

1 PREMESSA

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato alla Verifica di Assoggettabilità VAS viene redatto in osservanza del quadro legislativo vigente, al fine di verificare se le modifiche introdotte dalla Variante n. 7 al PI del Comune di San Michele al Tagliamento possano comportare impatti negativi significativi sull'ambiente.

Il documento è redatto in osservanza dell'art. 12 del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, quale dispositivo correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base della sopraccitata norma, si sviluppa da un primo atto formale, la Verifica di Assoggettabilità, che costituisce la procedura da applicare nel caso di modifiche minori di piani o programmi, o comunque per piani o programmi che determinano l'uso di porzioni limitate di territorio. Il quadro legislativo vigente prevede inoltre di procedere alla Verifica di Assoggettabilità anche per quelle trasformazioni previste localmente, che non hanno avuto valutazione specifica e di dettaglio all'interno del piano generale che li contiene, e che costituiscono attuazione di strumenti non già sottoposti a valutazione. Tale atto è finalizzato alla verifica dell'instaurarsi di particolari condizioni capaci di alterare significativamente l'assetto del territorio e alla conseguente attivazione della procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica.

La valutazione è funzionale alla verifica di compatibilità e coerenza della variante proposta rispetto alle strategie di sviluppo previste dal quadro della pianificazione vigente, anche in considerazione degli elementi, delle dinamiche e degli equilibri ambientali esistenti. L'analisi, infatti, è funzionale a verificare, sulla base delle destinazioni d'uso previste, parametri dimensionali e indicazioni di attuazione, se possano sussistere impatti negativi significativi ed eventuali situazioni di rischio o incompatibilità ambientale.

1.1 Riferimenti normativi per la VAS

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base della sopraccitata norma, si sviluppa da un primo atto formale, la Verifica di Assoggettabilità, che costituisce la procedura da applicare nel caso di modifiche minori di piani o programmi, o comunque per piani o programmi che determinano l'uso di porzioni limitate di territorio. Il quadro legislativo vigente prevede inoltre di procedere alla Verifica di Assoggettabilità anche per quelle trasformazioni previste localmente, che non hanno avuto valutazione specifica e di dettaglio all'interno del piano generale che li contiene, e che costituiscono attuazione di strumenti non già sottoposti a valutazione. Tale atto è finalizzato alla verifica dell'instaurarsi di particolari condizioni capaci di alterare significativamente l'assetto del territorio e alla conseguente attivazione della procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica.

La valutazione è funzionale alla verifica di compatibilità e coerenza della Variante al PI proposta rispetto alle strategie di sviluppo delineate dalla pianificazione vigente, anche in considerazione degli elementi, delle dinamiche e degli equilibri ambientali esistenti.

La Direttiva 2001/42/CE allarga il campo d'azione della valutazione ambientale, trovando la sua efficacia all'interno «di piani e programmi che possano avere un impatto significativo sull'ambiente», al fine di garantire un'efficace protezione per l'ambiente e al contempo determinare un buon grado di integrazione con le scelte di piano.

A livello nazionale, la Direttiva è recepita all'interno del D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale – Codice dell'Ambiente, con alcune specificazioni e approfondimenti di carattere

metodologico e procedurale, integrato del successivo D.Lgs. 4/2008. Ulteriore specificazione normativa è rappresentata dalla legislazione regionale.

La Regione Veneto, con DGR 3262/2006, individuava la procedura per la stesura della documentazione necessaria alla VAS, tenendo conto di particolari situazioni presenti nello scenario attuale. La stessa è stata poi aggiornata con la DGR 791/2009, a recepire le modifiche nazionali, e nella quale erano indicate procedure e metodologie nell'ambito della valutazione ambientale (Allegato F per la Verifica di Assoggettabilità).

A seguito del D.Lgs. 70/2011, convertito in legge dalla L. 106 del 12 luglio 2012, la Regione del Veneto ha provveduto a definire indirizzi specifici in relazione alle categorie di interventi da escludere dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità. Tali indicazioni sono contenute all'interno del Parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione Regionale VAS, ufficializzata con presa d'atto contenuta all'interno della DGR 1646/2012, ulteriormente approfondite e confermate dal Parere della Commissione Regionale VAS n. 73 del 02/07/2013, di cui alla DGR 1717/2013.

La DGR 545 del 09/05/2022 (pubblicata nel BUR n. 78 del 08/07/2022) ha revocato la DGR 791/2009 e le successive Delibere regionali nelle parti richiamanti le ipotesi di esclusione già previste in quella (DGR 791/2009) adeguando le procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 apportata dalla Legge n. 108 del 29/07/2021 e dal Decreto Legge n. 152 del 06/11/2021 convertito con la Legge n. 233 del 29/12/2021.

1.2 La Verifica di Assoggettabilità

Finalità della Verifica di Assoggettabilità è quella di definire la sussistenza di condizioni di alterazione del contesto all'interno del quale l'intervento si inserisce, indicando, sulla base del grado di alterazione delle caratteristiche di sviluppo ambientale, in senso lato, la necessità di provvedere a specifica Valutazione Ambientale Strategica. Tale valutazione deve tenere conto di quale sia l'attuale stato dell'ambiente e delle sue dinamiche di sviluppo, in riferimento alle tendenze evolutive locali e agli indirizzi di sviluppo del territorio all'interno del quale va affrontata la questione della compatibilità dell'intervento sotto il profilo della sostenibilità ambientale e coerenza con gli indirizzi di sviluppo che il territorio si è dato.

La natura di tale strumento è legata a una valutazione preliminare di verifica di coerenza tra l'intervento proposto e il grado di alterazione degli elementi sopra considerati. La valutazione deve evidenziare se le trasformazioni e le azioni conseguenti alla proposta d'intervento siano tali da produrre effetti negativi significativi, in relazione alle componenti ambientali, e in particolare anche agli elementi più sensibili, sulle quali si interferisce in modo diretto o indiretto.

Dal punto di vista normativo e procedurale tale atto rappresenta una prima valutazione della capacità di modificare le dinamiche del territorio, e se, pur intervenendo in modo locale e circoscritto, sussistono fattori capaci di produrre alterazioni di porzioni di territorio più ampie, in modo da dover riconsiderare la sostenibilità dell'assetto complessivo. Nel caso sussistano tali elementi si dovrà approfondire l'analisi sviluppando un'appropriata procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Scopo dello studio sarà quello di evidenziare il grado d'influenza che l'attuazione dell'intervento comporterà, in senso di trasformazione dell'assetto locale e territoriale.

Al fine di affrontare in modo completo e coerente la valutazione, il presente documento è stato sviluppato in osservanza dell'Allegato I al D.Lgs. 4/2008, riorganizzando i contenuti dell'atto in modo da rendere maggiormente chiara ed esplicita la procedura logica di valutazione strutturata su:

- presentazione dell'oggetto di valutazione;
- definizione del contesto territoriale e indirizzi di programmazione;
- analisi del quadro di riferimento ambientale;
- individuazione delle problematiche esistenti;
- analisi di coerenza;
- valutazione dei possibili effetti dovuti alla realizzazione del programma.

1.3 Metodologia

Dal punto di vista concettuale, la valutazione si articola su alcune fasi specifiche, necessarie per definire il quadro di riferimento locale e territoriale, considerando sia lo stato dell'ambiente sia le linee di sviluppo previste. Si analizza quindi l'intervento, evidenziando quali siano gli ambiti e gli elementi con i quali la sua entrata in esercizio possa interferire, considerandone gli effetti e il peso delle ricadute, in particolare in relazione all'alterazione, in senso peggiorativo, sulle componenti interessate ed eventuali ripercussioni su altri elementi.

La struttura dell'analisi, e del presente documento, si sviluppa secondo i contenuti metodologici di indirizzo espressi all'interno dell'Allegato C alla DGR 545/2022 del 09/05/2022.

L'analisi dei potenziali effetti si articola analizzando quelle singole componenti ambientali che possono risentire di detti effetti dall'attuazione delle modifiche urbanistiche avanzate con la Variante n. 7 al PI, in quanto correlate in una certa misura agli obiettivi e agli interventi delineati nello stesso.

Sono pertanto analizzate le seguenti componenti ambientali:

- atmosfera e qualità dell'aria;
- l'ambiente idrico (superficiale e sotterraneo);
- il suolo e sottosuolo;
- la biodiversità;
- il paesaggio;
- società ed economia.

Il processo di valutazione permetterà di incrociare gli aspetti di valore e le criticità esistenti con gli assetti derivanti dall'attuazione del Piano, definendo quali siano gli eventuali possibili effetti sull'ambiente e per i medesimi porvi rimedio.

I dati e i riferimenti utilizzati per sviluppare le analisi e le valutazioni contenute all'interno del Rapporto Ambientale Preliminare sono stati reperiti all'interno del Quadro Conoscitivo Regionale e dagli Enti aventi competenza ambientale rispetto al territorio indagato, nonché in riferimento agli strumenti vigenti di programmazione e gestione del territorio.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE


Il Comune di San Michele al Tagliamento si trova all'estremità nord-orientale della Città Metropolitana di Venezia e occupa un'area pianeggiante con un'impercettibile pendenza (12 m di dislivello spalmati su uno sviluppo lineare di 25 km).

Il Comune, che ha un'estensione di 112,3 kmq e si presenta con una forma allungata con direzione circa nord-sud, confina a est con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (da nord a sud: Morsano al Tagliamento [PN], Varmo, Ronchis, Latisana e Lignano Sabbiadoro [UD]); a nord-ovest confina con Fossalta di Portogruaro, a ovest con Portogruaro e a sud-ovest con il Comune di Caorle; il lato sud è prospiciente al mare Adriatico.

Il Comune è strutturato sulla base di uno schema infrastrutturale semplice: un grande asse di relazione est-ovest, che interessa il capoluogo comunale, i cui vettori sono l'Autostrada A4 "Venezia-Trieste", la Strada Statale SS14 "Triestina" e la linea ferroviaria Venezia-Trieste e un unico asse di accesso alla località balneare di Bibione con direzione nord-sud (la SR74).

La conformazione morfologica attuale è molto recente e si configura come il frutto delle imponenti opere di bonifica del vasto territorio, allora in larga parte paludoso, che il Consorzio di Bonifica di San Michele al Tagliamento ha compiuto a partire dagli anni Venti.

Ad opere ultimate, metà anni '60, risultarono recuperati allo sfruttamento agricolo intensivo oltre 2.000 ettari di campagna, furono eseguiti scavi per canalizzazioni pari a 162 km di lunghezza complessiva, vennero costruiti 95 km di arginature e 70 km di strade poderali e campestri in terra battuta. Furono altresì poste in opera otto idrovore ed altrettante pompe ausiliarie, nonché un centinaio di chiaviche per gestire il deflusso delle acque.



Inquadramento territoriale del Comune di San Michele al Tagliamento (fonte: Bing Map)

In generale, il Comune può essere diviso in tre diverse macro-aree geografiche:

- la zona settentrionale si distingue per la produzione agricola varia e per la presenza di numerosi boschi planiziali ed elementi paesaggistici;
- la zona centrale, dove si trova il capoluogo comunale, è quasi completamente bonificata e adatta all'agricoltura;
- la zona meridionale di Bibione, a contatto con il Mare Adriatico, è caratterizzata dalla coesistenza di due aspetti diversi, da un lato quello del turismo e della ricettività e dall'altro quello ambientale ad elevata valenza ecologica in cui si avvicendano diversi habitat (come la vasta pineta marittima, le dune costiere, le aree lagunari e i terreni agricoli bonificati).

Il territorio comunale comprende una serie di località e frazioni diffuse: Villanova della Cartera, Malafesta, San Mauro, Pozzi, San Giorgio, San Filippo, Cesarolo, Pradis, Prati Nuovi, Terzo Bacino, Marinella, Bevazzana e Bibione.

In particolare, la frazione di Bibione rappresenta il punto di maggior interesse dal punto di vista sociale ed economico di tutto il Comune, in quanto importante meta di turismo estivo a livello nazionale. Questa località è inoltre nota per la diffusa presenza di siti termali, riconosciuti dal Ministero della Sanità e convenzionate con Il Servizio Sanitario Nazionale. Tra i punti di maggior interesse di Bibione, rientra il Faro di Punta Tagliamento, raggiungibile via litorale oppure attraverso percorsi panoramici ciclopeditoni.

Bibione ha ottenuto per ventotto volte la Bandiera Blu istituita dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ed è stato il primo sito turistico in Europa ad aver ottenuto la Certificazione Ambientale EMAS.



*Inquadramento territoriale su ortofoto con individuazione dei centri di S. Michele al Tagliamento e Bibione
(fonte Bing Satellite)*

3 LA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

3.1 Descrizione dello stato di fatto della pianificazione

Il Comune di San Michele al Tagliamento è dotato del Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato dalla Conferenza di Servizi il 03.06.2016, il cui verbale è stato ratificato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 26/2016 del 07.06.2016 pubblicato sul BUR n. 61 del 24.06.2016.

Ai sensi dell'articolo 48 della LR 11/2004 e ss.mm.ii., il Piano Regolatore Generale vigente ha acquistato il valore e l'efficacia del Piano degli Interventi (PI), per le sole parti compatibili con il PAT.

Il PAT ha definito la strategia per rafforzare la presenza di San Michele al Tagliamento e di Bibione nel sistema produttivo e logistico dell'entroterra e nel distretto turistico della Venezia Orientale, definendo, per ciascuno dei tre ambiti territoriali omogenei in cui è stato suddiviso il territorio comunale, gli obiettivi strategici da perseguire e le condizioni di sostenibilità da assicurare.

Successivamente, il Sindaco ha comunicato al Consiglio Comunale gli indirizzi del PI, in recepimento degli obiettivi strategici del PAT ed evidenziando le seguenti priorità:

- Allineamento e semplificazione del quadro normativo dell'intero territorio comunale;
- Disciplina delle aree individuate nella Carta della non compatibilità del PAT;
- Disciplina delle Zone agricole;
- Avvio della riqualificazione di Bibione.

Trattandosi di un insieme articolato di temi, riguardanti sia la definizione del quadro di riferimento normativo e cartografico generale, sia la specifica definizione degli elementi puntuali, è stata prevista l'adozione delle corrispondenti Varianti anche con provvedimenti separati del Consiglio Comunale.

Di seguito, in conformità a quanto previsto dall'art 18 della LR 11/2004, sono state approvate le seguenti Varianti al PI:

- Variante n. 1: Allineamento fronti commerciali Bibione;
- Variante n. 2: Rettifica errore cartografico Malatesta, Acquedotto;
- Variante n. 3: Variante all'art. 6 comma 2 delle NTO - "Zone D";
- Variante n. 4: Variante alle NTO - zona dei residenti stabili;
- Variante n. 5: Localizzazione rotatoria Cesarolo SP-Via Malamocco;
- Variante n. 6: Localizzazione dell'Ecocentro entro l'ambito PIP del Capoluogo.

3.2 La Variante Generale al Piano degli Interventi

3.2.1 I principali temi della Variante n. 7 al PI

Prima di passare in rassegna analiticamente tutti i temi affrontati dalla Variante n. 7 al PI, occorre fissare i punti principali di novità introdotti:

- a) Allineamento delle definizioni edilizie ed urbanistiche al Regolamento Edilizio Tipo predisposto dalla Conferenza Stato Regioni e recepimento del Regolamento Edilizio Tipo, ai sensi dell'art. 48 ter della LR 11/2004. Sono state disapplicate dalle NTO tutte le disposizioni che contenute nel RET: tipi di intervento, disciplina degli interventi, destinazioni d'uso.
- b) Allineamento delle NTO con la nuova disciplina della perequazione urbanistica e del Credito Edilizio e con quella dei Vincoli, delle Fasce di rispetto, delle Fragilità e delle

Invarianti, recependo la Legge sul commercio (LR 20/2012) e la Procedura SUAP per le attività produttive (LR 55/2012).

- c) Nuova disciplina urbanistica per le Aree di Urbanizzazione Consolidata, classificando i tessuti edilizi in relazione al loro stato di attuazione e ai parametri definiti dal DM 1444/1968, all'interno dei quali si distinguono:
- i Lotti ancora da realizzare,
 - gli ambiti in cui sono ancora vigenti strumenti urbanistici,
 - quelli dove sono state realizzate le opere di urbanizzazione con interventi edilizi da completare.

In particolare, nelle Zone Territoriali Omogenee B, C1, D3.1-4 e D3.2 l'indice fondiario è distinto in primario e perequato, e si stabilisce un termine di validità delle previsioni relative ai "Lotti con Superficie Complessiva predefinita" di ulteriori cinque anni dall'entrata in vigore del presente Piano degli Interventi, decorsi i quali si applica la disciplina di zona. I termini temporali di validità si rendono necessari poiché si tratta di lotti localizzati da varianti urbanistiche precedenti in cui non sono state applicate né le misure di perequazione urbanistica, né quelle relative al contributo straordinario, e tale condizione non può essere illimitata nel tempo.

- d) Nuova disciplina delle zone agricole, recependo sia le Direttive e le Prescrizioni del PAT in conformità agli artt. 41-44 della LR 11/2004, sia quelle relative alle Fragilità, alle principali Invarianti ambientali, paesaggistiche e storico-monumentali.

Inoltre, sono state introdotte limitate modifiche al sistema insediativo, prevalentemente costituite da:

1. Riclassificazione come zona agricola di aree le cui previsioni urbanistiche sono state dichiarate non compatibili dal PAT, ovvero di aree già destinate alla trasformazione ma con un carico insediativo aggiuntivo non compatibile con gli attuali trend demografici e con i limiti al consumo di suolo introdotti dalla LR 14/2017, ovvero destinate alla realizzazione di impianti pubblici o aree a servizi che non trovano conferma nella programmazione comunale, anche a seguito di specifiche richieste (Varianti verdi);
2. Riclassificazione di modeste porzioni di aree edificabili con tipologie insediative o destinazioni d'uso diverse, anche recependo specifiche richieste pervenute durante la fase di concertazione;
3. Individuazione di nuove aree appartenenti al sistema insediativo sia come nuovi lotti edificabili, sia come aree a servizi (il nuovo *Campus* a San Michele al Tagliamento) o a verde privato;
4. Modifiche di alcune indicazioni puntuali: semplificazione delle tipologie di intervento in Zona A, individuazione di alcune opere incongrue, modifiche al grado di protezione di alcuni edifici di valore storico testimoniale; stralcio di un vincolo alberghiero a Bibione, in conformità alle disposizioni delle NTA del PAT;
5. Localizzazione di nuove previsioni viarie.

La Variante n. 7 al PI comporta una riduzione del carico insediativo del PI di 351.181 mc, derivante dalla differenza tra la volumetria residua certificata dal PAT (1.346.000 mc) e quella localizzata dalla Variante medesima (994.819 mc).

Sostanzialmente, mentre negli Ambiti Territoriali Omogenei dell'entroterra (ATO 1 e 2), la Variante si limita a rilocalizzare entro le Aree di Urbanizzazione Consolidata il carico insediativo prima

localizzato in molte aree di espansione non più confermate, entro l'ambito di Bibione restano a disposizione di ulteriori azioni (anche mediante accordi di pianificazione) circa 349.170 mc.

ATO	Popolazione insediata			Abitanti teorici aggiuntivi Variante 7 al PI		Abitanti e turisti teorici totali			Mc PRG vigente certificato da PAT	Mc previsti dalla variante 5 al PI	Mc aggiuntivi residui
	Residenti	Turisti equivalenti	Totale	Abitanti teorici aggiuntivi Variante 7 al PI	Turisti equivalenti aggiuntivi	Residenti teorici totali	Turisti equivalenti totali	Totale			
1	6.706	-	6.706	1.806	-	8.512	-	8.512	365.000	361.233	3.767
2	2.594	-	2.594	1.234	-	3.828	-	3.828	245.000	246.756	1.756
3	2.829	80.291	83.120	82	3.705	2.911	83.996	86.906	736.000	386.830	349.170
Totale	12.129	80.291	92.420	3.121	3.705	15.250	83.996	99.246	1.346.000	994.819	351.181

Il carico insediativo del PI corrisponde a circa 3.121 abitanti teorici aggiuntivi e 3.705 turisti equivalenti aggiuntivi (15.250 abitanti teorici complessivi e 83.996 turisti equivalenti complessivi, corrispondenti ad un carico insediativo complessivo di 99.246 unità). La dotazione degli Standard urbanistici considerando solo gli abitanti teorici ammonta 44,5 mq abitante (circa una volta e mezza il minimo di 30 mq/abitante fissato dall'art. 31 della LR 11/2004) mentre la dotazione aggiuntiva relativa al turismo ammonta a 17,4 mq/abitante (maggiore della dotazione minima di 15 mq/abitante fissata dall'art. 31 della LR 11/2004).

Complessivamente, con la Variante n. 7 al PI si restituiscono a Zona agricola circa 14,4 ettari.

Nei successivi capitoli sono descritte le principali modifiche introdotte, a partire dalla descrizione delle nuove Norme Tecniche Operative. Seguirà la descrizione delle modifiche cartografiche generali in tutto il territorio comunale, ed infine l'illustrazione delle modifiche puntuali in ambiti specifici entro le zone urbane anche in recepimento di alcuni Accordi di pianificazione.

3.2.2 Il processo di partecipazione e concertazione

Nell'ambito della redazione della Variante n. 7 al PI è stata avviata una fase di consultazione e concertazione con altri Enti pubblici, associazioni economiche, sociali, professionali e culturali interessate, nonché con tutta la cittadinanza, al fine di garantire che le scelte siano operate secondo principi di condivisione e trasparenza dell'operato dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine si è svolto un incontro con tutti i professionisti operanti nel Comune presso il Municipio, in data 11/11/2016.

3.3 La nuova disciplina del PI

3.3.1 Le modalità di attuazione del PI

Il Titolo II (artt. 4-9 delle NTO) contiene le modalità e gli strumenti di attuazione, definiti ai sensi del DPR 380/2001 (Interventi diretti) e della LR 11/2004 (Piani Urbanistici Attuativi).

Relativamente ai PUA si confermano i limiti di flessibilità già definiti dalle NTA del PAT e riprese anche nella recente LR 29/2019 (art. 8): 10% della superficie territoriale e 15% dei parametri planivolumetrici.

Rispetto alle previsioni originarie del PUA la norma prevede che se, entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani medesimi, sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste, secondo le modalità contenute nella convenzione allegata, ma gli interventi edilizi sui lotti non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo in parte, l'edificazione all'interno dei lotti potrà essere attuata attraverso intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire, SCIA, DIA, CIL, CILA, eccetera) secondo l'edificabilità e le disposizioni planivolumetriche previste dal PUA originario

(anche se decaduto), qualora nella cartografia del PI sia riportato il perimetro del PUA a conferma delle originarie previsioni, ovvero secondo i parametri urbanistici definiti da idonea Variante al PI. In caso contrario, gli interventi di nuova edificazione, nella parte rimasta inattuata, sono subordinati all'approvazione di un nuovo Piano Urbanistico Attuativo.

La norma della Perequazione edilizia riprende in toto le disposizioni delle NTA del PAT, mentre la disciplina del Credito Edilizio è stata adeguata alle disposizioni contenute nella LR 14/2019 che, oltre ai Crediti Edilizi per miglioramento della qualità ambientale ed urbana o per compensazione urbanistica, prevede i Crediti Edilizi per Rinaturalizzazione, previa demolizione dei manufatti incongrui. La regolamentazione delle modalità di definizione del credito edilizio è affidata ad uno specifico regolamento mentre gli stessi dovranno essere annotati nel "Registro dei Crediti Edilizi."

Il valore convenzionale del Credito Edilizio varia in relazione alle Zone OMI di riferimento; la mappa delle Zone OMI è allegata al regolamento dei crediti edilizi. Quello base è stato attribuito in relazione alla Zona OMI Zona OMI E3 suburbana/Cesarolo. L'utilizzo dei crediti edilizi da "rinaturalizzazione" è ammesso secondo le modalità previste dalla LR 14/2019 (Veneto 2050) mentre i restanti Crediti Edilizi potranno essere utilizzati all'interno delle ZTO mediante l'utilizzo dell'indice fondiario perequato, in aggiunta a quello primario.

3.3.2 Il sistema ambientale

3.3.2.1 Le Fragilità (artt. 10-16 NTO)

Tutta la disciplina delle Fragilità, che comprende le penalità ai fini edificatori, le aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI, le aree esondabili o a ristagno idrico, le aree con subsidenza di rilevanza molto alta, le aree soggette ad erosione, le ex cave ripristinate con materiale di riporto, i paleoalvei, l'allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali, è definita rinviando o riprendendo le NTA del PAT.

Per rendere immediatamente evidenti le condizioni di fragilità è stata redatta una specifica cartografia in scala 1:5000.

3.3.2.2 Ambiti degli spazi acquei e pertinenze a terra (art. 17 NTO)

Sono compresi i seguenti ambiti di intervento:

- Ambiti di localizzazione, riorganizzazione e/o ampliamento cavane (CAV);
- Ambiti di localizzazione, riorganizzazione e/o ampliamento dei nuclei di attracchi e ormeggi (OR).

L'esatta definizione di tali ambiti, la tipologia e la disciplina degli interventi necessari al potenziamento e allo sviluppo della navigazione da diporto, di pesca professionale e commerciale sono definiti mediante la redazione del *Piano di Gestione del Demanio della Navigazione* ai sensi della DGR n. 251 del 6 marzo 2018, in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato 3 alle NTO: *Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni e sulle infrastrutture fluviali. Parte Prima: disciplina degli Interventi; Parte Seconda: repertorio degli elementi geometrici e costruttivi.* L'attuazione degli interventi, come disciplinati nel *Piano di Gestione del Demanio della Navigazione*, dovrà essere conforme alle procedure di assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione delle infrastrutture fluviali definite mediante idoneo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

3.3.2.3 Ambiti dei casoni lagunari (art. 18 NTO)

Il PI ha individuato gli ambiti dei Casoni lagunari nei quali è prevalente la presenza di Casoni in forma singola o aggregata che, con gli altri manufatti legati all'esercizio della pesca in laguna, costituiscono uno straordinario patrimonio demo-etno-antropologico. Ai sensi dell'art. 18 delle NTO è stata prevista una specifica disciplina contenuta nell'Allegato 3 alle NTO: *Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni e sulle infrastrutture fluviali. Parte Prima: disciplina degli Interventi; Parte Seconda: repertorio degli elementi geometrici e costruttivi*. L'attuazione degli interventi sui casoni e sulle infrastrutture fluviali, quando interessi spazi pubblici dovrà essere conforme al *Piano di Gestione del Demanio della Navigazione* ai sensi della DGR n. 251 del 6 marzo 2018 e alle procedure di assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione delle infrastrutture fluviali definite mediante idoneo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

3.3.2.4 Ambiti delle valli da pesca (art. 19 NTO)

Sono state individuate le aree destinate alle attività di acquacoltura e itticoltura, corrispondenti agli ambiti di Valgrande e Vallesina. Ai fini della classificazione di zona, gli ambiti delle valli da pesca sono equiparati alle zone agricole. Sono ammesse le attività di ittiturismo. Ciascuna valle da pesca costituisce "Ambito naturale" ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Allegato C alla DGR n. 993 del 6 luglio 2018 - Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "Alloggi galleggianti". Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il Comune, approvata dal Consiglio Comunale, che regoli l'accessibilità pubblica ai percorsi di visitazione naturalistica e alla fruizione dei beni paesaggistici, archeologici ed ambientali, assicurando che l'affluenza e la permanenza dei visitatori non arrechi danno, disturbo o alterazione all'habitat vegetazionale e faunistico.

3.3.3 Tutela del Paesaggio (art. 20 NTO)

3.3.3.1 Vincoli paesaggistici

Il PI recepisce i seguenti vincoli paesaggistici (art. 20 NTO del PI):

- a) Immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004: Villa Mocenigo, ora Ivancich-Biaggini con vasto parco-annessi e connessi – DM 09/04/1960 e DM 12/11/1984; viale prospettico di pioppi cipressini di Villa Mocenigo ora Ivancich-Biaggini; Villa de Buoi – DM 07/08/2009; resti di una villa romana – «Villa marittima» – DM 12/03/1994;
- b) Immobili con più di 70 anni ai sensi delle modifiche all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, introdotte dalla Legge 106/2011 art. 4 comma 1 lettera r): Villa de Buoi (bene già soggetto a vincolo – DM 07/08/2009); Cimitero di Villanova; Chiesetta San Tommaso; Chiesa Villanova; Ex scuole elementari Malafesta; Chiesa di Malafesta – Oratorio S. Antonio; Chiesa SS. Bellino e Mauretto; Cimitero di San Giorgio al Tagliamento; Chiesa S. Giorgio; Chiesetta Santa Sabbata; Cimitero San Michele con chiesetta Dell'Agnolina; Oratorio S. Filippo Neri; Chiesa di San Nicolò Vescovo; Chiesa di Bevazzana; Chiesa di Baseleghe;
- c) Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. 42/2004. Comprendono le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;
- d) Aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004: Zona della foce del Tagliamento;

- e) Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:
- Territori costieri. Sono individuati i territori costieri e lacuali, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, primo comma, lettere a) e b).
 - Corsi d'acqua. I corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella DGR 2186/2004, e il corrispondente elenco degli idronimi: 27109 - Cao Mozzo (Taglio); 27110 - Rio Lugugnana; 27113 - Fiume Tagliamento; 27116 - Roggia di Villanova. Si definisce come origine del vincolo l'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, il limite dell'area demaniale. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
 - Territori coperti da foreste e da boschi. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i territori coperti da foreste e da boschi, vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, primo comma, lettera g), nonché ai sensi della LR 52/1978: Aree boscate site all'interno degli argini del Fiume Tagliamento, Aree boscate nell'ambito della Foce Tagliamento, Aree boscate nelle Valli di Bibione, Pineta di Bibione. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. È vietata qualsiasi riduzione di superficie forestale, salvo espressa preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 15 della LR 52/1978.
- f) Ville Venete. Negli elaborati grafici di progetto sono individuate le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della LR 11/2004 la cui disciplina di tutela è definita dai gradi di protezione attribuiti, di cui all'art. 21 delle NTO:
- Villa De Buoi - IRVV 00001820;
 - Villa Braida - IRVV 00001821;
 - Barchesse di Villa Mocenigo-Ivancich Biaggini - IRVV 00001824.

3.3.3.2 Ambiti di tutela del paesaggio (art. 20 comma 2 NTO)

In conformità al PAT sono riportati inoltre i seguenti ambiti di tutela del paesaggio:

- a) Contesti figurativi: Costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche e dei beni tutelati, concorrendo a definire quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità condivisa, valenza simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione. Sono vietati tutti gli interventi che possono alterare la percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti;
- b) Coni visuali: è prescritta la conservazione dei singoli elementi strutturali e decorativi superstiti che compongono la vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e percettivo della vista medesima. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla rimozione degli elementi incongrui e di disturbo percettivo e d'integrazione con la struttura sintattica della vista secondo il principio della limitazione delle interferenze visive;
- c) Filari e viali alberati. Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità dei filari e dei viali alberati;

- d) Grandi alberi. Sono vietati per un raggio di 10 m dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli;
- e) Pertinenze scoperte da tutelare. Entro tali aree è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo e arbustivo. È ammessa la demolizione e ricostruzione con ricomposizione dei volumi accessori e delle superfetazioni legittime in posizione diversa;
- f) Edifici di valore storico testimoniale. Gli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale dovranno essere conformi alle destinazioni d'uso e ai gradi di protezione assegnati dal PI;
- g) Manufatti dell'archeologia industriale: È prescritta conservazione unitaria degli elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, costituenti un rapporto organico, dei manufatti nonché la conservazione dei singoli elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori tipologici e strutturali dei manufatti medesimi;
- h) Siti archeologici: sono indicati quelli compresi nella Carta Archeologica del Veneto, Malafesta (materiale sporadico) e Baseleghe (resti di villa romana).

3.3.3.3 *Pertinenze delle strutture ricettive alberghiere (art. 20 comma 3 NTO)*

In conformità all'art. 12, comma 4 delle NTA del PAT sono individuati i perimetri delle *pertinenze delle strutture ricettive alberghiere* che comprendono le strutture ed attrezzature alberghiere e le loro pertinenze fondiari, localizzate nell'ambito territoriale di Bibione, classificate dal PAT come Invarianti di natura architettonica e ambientale, al fine di contrastare i processi di dismissione e cambio di destinazione d'uso che comportano l'impovertimento del tessuto produttivo, edilizio e sociale della costa turistica, riducendo l'attività di manutenzione degli spazi e del territorio, con il degrado complessivo dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio architettonico. Entro gli ambiti delle attrezzature e strutture alberghiere e loro pertinenze fondiari sono ammesse unicamente le *Strutture ricettive alberghiere*, come definite e disciplinate dall'art. 24 della LR 14 giugno 2013 n. 11 e successive modificazioni.

3.3.3.4 *Aree attrezzate per le strutture ricettive (art. 20 comma 4 NTO)*

In conformità all'art. 15, comma 18 delle NTA del PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 1 sono riportati i perimetri delle *Aree attrezzate per le strutture ricettive* entro le quali è ammessa la localizzazione di strutture e funzioni ricreative sportive di servizio alle strutture ricettive e all'arenile e di parcheggi esclusivamente interrati.

3.3.3.5 *Gradi di protezione (art. 21 NTO)*

Gli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale sono stati disciplinati secondo due modelli di intervento, in cui sono raggruppati i sei gradi di protezione:

- a) *un modello restaurativo*, volto alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze del tessuto storico (gradi di protezione 1, 2, 3);
- b) *un modello innovativo*, inteso alla trasformazione organica del tessuto storico attraverso interventi di correzione, restituzione di organismi ed elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unità immobiliari o fabbricati divenuti estranei al contesto del centro storico (gradi 4, 5 e 6).

Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiori escludono obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori. I gradi di protezione inferiori ammettono tutti gli interventi relativi ai gradi di protezione superiori. Gli interventi di ampliamento e demolizione con ricostruzione, laddove ammessi dal grado di protezione, devono rispettare la disciplina di zona in relazione alle distanze minima dalle strade, dagli edifici e dai confini.

In particolare è stato introdotto il grado di protezione n. 6, che riguarda edifici sostanzialmente modificati ovvero il cui avanzato stato di degrado sia tale da configurarli come manufatti incongrui. Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione. Nel caso di demolizione senza ricostruzione è ammesso il recupero del volume corrispondente come Credito Edilizio, in conformità ai parametri definiti nel Regolamento del Credito Edilizio ovvero in conformità all'art. 4 della LR 14/2014 previa idonea procedura di individuazione come manufatti incongrui.

È stata attribuita al Consiglio Comunale la facoltà di aumentare o diminuire di un grado la disciplina di protezione attribuita a ciascun edificio, con idonea Deliberazione, previa richiesta presentata dall'avente titolo corredata da specifica relazione tecnica che certifichi oltre alle caratteristiche storiche, tipologiche e documentali, lo stato di conservazione e l'idoneità statica dell'edificio medesimo.

3.3.4 Tutela dell'ambiente (art. 22 NTO)

Sono stati individuati i seguenti vincoli ambientali:

- a) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del RD 3267/1923, in cui vanno rispettate le prescrizioni di cui al decreto di vincolo;
- b) Siti di Interesse Comunitario (ora Zone Speciali di Conservazione): «Laguna di Caorle – foce del Tagliamento», «Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe»;
- c) Zone di Protezione Speciale: «Foce del Tagliamento» e «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione».

Inoltre sono stati riportati i seguenti ambiti di tutela dell'ambiente:

- a) Aree nucleo. Aree appartenenti alla rete ecologica regionale e localizzate all'interno del territorio comunale, costituite dagli habitat compresi nei siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- b) Biotopi. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate comprese entro gli ambiti dei biotopi. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Entro l'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile è ammessa la localizzazione di attività ricreative e sportive di servizio all'arenile;
- c) Zone di tutela relative all'idrografia principale. All'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione in conformità al PAT è individuata una zona di tutela relativa all'idrografia principale, ai sensi dell'art. 41 comma 1 della LR 11/2004, per una profondità di:
 - 100 ml dal limite demaniale del fiume Tagliamento;
 - 50 ml dal limite demaniale dei seguenti corsi d'acqua: Cao Mozzo (Taglio), Rio Lugugnana, Roggia di Villanova;
 - 30 ml dal limite demaniale di tutti i seguenti canali: Canale di arrivo Impianto Nuovo VI Bacino, di Macchina Imp. San Mauro, di Raccordo, Fanghetto, di Scarico VI Bacino, Fossadello, Gorizia, Gradisca, Loregolo, Lugugnana,

Lugugnana Abbandonato, Lugugnana Vecchia tr. 3, Lugugnana Vecchia tr. 4, Monfalcone, Principale, Principale Terreni Alti, Quarto, Reganazzo, Ricostruzione, San Filippo, Stroili, Taglio, Trasversale Quinto, Trieste, Vallesina, Zumelle.

3.3.5 Fasce di rispetto (art. 23 NTO)

Sono state individuate le seguenti fasce di rispetto:

- Fasce di rispetto stradali. Sono individuate all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione nella misura indicata dall'art. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR 495/1992 così come modificato del DPR 147/1993. All'interno dei centri abitati le fasce di rispetto stradale individuate negli elaborati di progetto di cui al primo comma, lettera g) del precedente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** definiscono la distanza minima dalla strada da rispettare negli interventi nuova costruzione;
- Fasce di rispetto ferroviarie: per una profondità di 30 ml dai binari, ai sensi del DPR 753/1980;
- Fasce di rispetto dai cimiteri: per una profondità massima di 200 ml; eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla base del parere dell'ULSS competente per il territorio;
- Fasce di rispetto dai depuratori: per una profondità di 100 ml dagli impianti di depurazione, ai sensi della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, GU 21/02/1977;
- Fasce di rispetto dagli elettrodotti. Le fasce di rispetto dagli elettrodotti sono individuate in conformità alla metodologia di calcolo definita dal Decreto 29 maggio 2008, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 160 alla GU n. 156 del 5 luglio 2008 in attuazione della Legge Quadro 36/2001 sull'elettrosmog e del DPCM 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- Fasce di rispetto dai metanodotti: per una profondità di 10 ml a partire dall'asse della condotta;
- Fasce di servitù idraulica.

3.3.6 Zone Territoriali Omogenee

3.3.6.1 Norme comuni per le zone residenziali omogenee A, B, C1 e C2 (art. 24 NTO)

Sono state definite le destinazioni d'uso per le ZTO residenziali, allineate alle definizioni contenute nel nuovo Regolamento Edilizio: *residenziale, strutture ricettive alberghiere, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1:500 mq, attività direzionali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi), attività artigianale artistica e di servizio, attività artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici, nel limite di 1000 mc e/o 250 mq, attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative, attività di gioco soggette alle disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati di cui all'art. 54 della LR 30/2016 e ss.mm.ii., servizi e attività di interesse comune, opere di urbanizzazione secondaria in genere.*

Poiché con l'utilizzo delle definizioni uniformi è cambiato il modo di computare lo *jus ædificandi*, considerando come Superficie Complessiva anche specifiche superfici prima non computate ai fini degli indici di edificabilità fondiaria, al fine di garantire l'invarianza del dimensionamento, è stato previsto che, in aggiunta agli indici di edificabilità previsti per le singole zone, allo *jus ædificandi* assegnato per i lotti a superficie complessiva predefinita, è ammessa la realizzazione di autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative nella misura di 1 mq di Superficie Accessoria per ogni 10 mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa; oltre sono computate come Superficie Accessoria per la parte aggiuntiva.

3.3.6.2 Zone A - Centri Storici (art. 25 NTO)

Nelle Zone A, ferma restando la salvaguardia degli edifici di valore storico testimoniale, per alcuni dei quali è stata rivista la specifica tutela, confermando il tessuto morfologico esistente, è stata semplificata la disciplina degli interventi stralciando i comparti attuavi e confermando per cinque anni lo *jus ædificandi* localizzato in alcuni lotti non edificati, distinti in lotti di tipo A (fino ad un massimo di 260 mq di SC per lotto) e di tipo B (fino ad un massimo di 200 mq di SC per lotto).

3.3.6.3 Zone B (art. 26 NTO)

Ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968 sono state classificate come Zone B tutte le aree di urbanizzazione consolidata in cui la superficie coperta degli edifici esistenti è risultata superiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale superiore ad 1,5 mc/mq.

Nelle Zone B sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 (Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona. Inoltre è ammessa la nuova costruzione utilizzando l'indice di edificabilità fondiaria, distinto in due parti: *Indice di edificabilità fondiaria primario*, pari a 0,25 mq/mq di SC, con possibilità di incremento fino al 100% qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in Classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione (non cumulabile con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019); *indice di edificabilità fondiaria perequato*, pari a 0,25 mq/mq di SC, con utilizzo del Credito Edilizio.

Per le Zone B-RS già disciplinate dal PP per i "Residenti stabili a Bibione" entro le quali non sono ammessi alloggi con Superficie Utile residenziale inferiore a 70 mq.

3.3.6.4 Zone C1 (art. 27 NTO)

Sono state classificate come Zone C1 tutte le aree di urbanizzazione consolidata in cui la superficie coperta degli edifici esistenti è risultata compresa tra il 7,5% e il 12,5% della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale compresa tra 0,50 e 1,50 mc/mq.

Nelle Zone C1 sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 (Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona. Inoltre è ammessa la nuova costruzione utilizzando l'indice di edificabilità fondiaria, distinto in due parti: *Indice di edificabilità fondiaria primario*, pari a 0,167 mq/mq di SC, con possibilità di incremento fino al 100% qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione (non cumulabile con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019); *indice di edificabilità fondiaria perequato*, pari a 0,167 mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio.

Inoltre sono stati individuati dei lotti con superficie complessiva predefinita, in cui ai fini dell'edificabilità per cinque anni dall'entrata in vigore della Variante n. 7 al PI non si applicano gli indici di edificabilità primario e perequato, ma la quantità di *jus ædificandi* assegnata in relazione alla tipologia del lotto:

- lotto di tipo A, fino ad un massimo di 260 mq di SC mc per lotto;
- lotto di tipo B, fino ad un massimo di 200 mq di SC per lotto.

Per le Zone C1-RS già disciplinate dal PP per i "Residenti stabili a Bibione" entro le quali non sono ammessi alloggi con Superficie Utile residenziale inferiore a 70 mq.

Infine sono stati individuati i perimetri dei Piani Urbanistici vigenti entro i quali si continuano ad applicare le disposizioni planivolumetriche dei PUA vigenti.

3.3.6.5 Zone C2 (art. 28 NTO)

Sono state classificate come Zone C2 le parti di territorio inedificate o dove la superficie coperta degli edifici esistenti è inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale è inferiore a 0,50 mc/mq.

Sono stati individuati i perimetri dei Piani Urbanistici vigenti entro i quali si continuano ad applicare le disposizioni planivolumetriche dei PUA vigenti.

Per ciascuna delle Zone C2 in cui non sono ancora stati approvati i PUA è stata redatta una specifica Scheda con i parametri urbanistici prescrittivi di cui alla sottostante *Tabella 1 - Parametri urbanistici prescrittivi delle Zone C2*.

Tabella 1 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone C2								
Scheda urbanistica n.	Superficie territoriale mq	Superficie fondiaria mq	Superficie viaria mq	Superficie minima a verde pubblico attrezzato mq	Superficie minima a parcheggio pubblico mq	Superficie Complessiva massima mq	Volume totale corrispondente mc	Abitanti teorici corrispondenti n.
1	6.107,00	4.217,00	900,00	500,00	490,00	1.629,00	4.886,00	33,00
2	16.042,00	12.322,00	1.140,00	1.926,00	654,00	4.278,00	12.834,00	86,00
3	12.202,00	9.030,80	1.220,20	1.463,00	488,00	3.254,00	9.762,00	65,00
4	6.666,00	4.919,40	666,60	810,00	270,00	1.778,00	5.333,00	36,00
5	16.865,00	10.985,00	3.180,00	2.025,00	675,00	4.497,00	13.492,00	90,00
6	101.375,00	60.000,00	13.375,00	25.000,00	3.000,00	20.000,00	60.000,00	400,00
7	7.126,00	5.225,00	761,00	855,00	285,00	1.900,00	5.701,00	38,00
8	21.956,00	14.615,00	2.961,00	2.596,00	1.784,00	7.319,00	21.956,00	146,00

3.3.6.6 Zone D1.1 (art. 29 NTO)

Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti assimilati a quelli produttivi. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: attività produttive, attività direzionali e terziario diffuso. È ammessa l'abitazione del personale di custodia o degli imprenditori e per un massimo di 200 mq di SC per ogni lotto di intervento. Sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 (Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona. Inoltre è ammessa la nuova costruzione con un indice di copertura massimo del 60%. Tutti gli interventi, sia quelli diretti, sia quelli soggetti a PUA, devono rispettare le prescrizioni relative alla dotazione dei Servizi pubblici (parcheggi e verde primario) definite dalle NTO del PI all'art. 51.

3.3.6.7 Zone D1.2 (art. 30 NTO)

Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti di nuova formazione assimilati a quelli produttivi. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: attività produttive, attività commerciali legate alla nautica. È ammessa una sola abitazione per ciascun lotto, con una superficie strettamente necessaria alla conduzione dell'attività economica, a uso del personale di custodia o del titolare dell'impresa, non superiore a 200 mq di SC.

Entro gli ambiti soggetti a PUA gli interventi sono subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla sottostante *Tabella 2- Parametri urbanistici prescrittivi delle Zone D1.2.*

Tabella 2 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone D1.2							
Scheda urbanistica n.	Superficie territoriale mq	Superficie fondiaria mq	Superficie viaria mq	Superficie minima a verde pubblico attrezzato ed area boscata pubblica mq	Superficie minima a parcheggio pubblico mq	verde pubblico attrezzato ed area boscata pubblica %	parcheggio pubblico %
9	83.776,00	45.357,00	8.647,00	27.681,00	2.091,00	33,04%	2,50%
10	55.400,00	30.059,00	1.200,00	22.395,00	1.746,00	40,42%	3,15%
11	169.322,00	80.173,00	5.121,00	80.469,00	3.559,00	47,52%	2,10%

3.3.6.8 Zone D2 (art. 31 NTO)

Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti commerciali esistenti o di nuova formazione in conformità a quanto previsto dalla LR 50/2012. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, medi centri commerciali, grandi strutture di vendita, attività direzionali, attività artigianale artistica e di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative. Sono altresì consentiti edifici adibiti ad uffici direttivi, a mense, l'assistenza ed il ristoro degli addetti in relazione alle esigenze delle attività, nonché i locali per la permanenza del personale di sorveglianza con una cubatura massima di 200 mq di SC per ogni lotto.

Sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 (Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona. Inoltre è ammessa la nuova costruzione con un indice di copertura massimo del 40%. Tutti gli interventi, sia quelli diretti, sia quelli soggetti a PUA, devono rispettare delle prescrizioni relative alla dotazione dei Servizi pubblici (parcheggi e verde primario) definite dalle NTO del PI all'art. 51.

3.3.6.9 Zone D3.1 (artt. 32-36 NTO)

Sono state classificate come Zone D3.1 le parti significative delle aree di urbanizzazione consolidata di Bibione, in cui sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: *residenziale, strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive complementari, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1:500 mq, attività direzionali, attività artigianale artistica e di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative, attività di gioco soggette alle disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati di cui all'art. 54 della LR 30/2016 e ss.mm.ii., servizi e attività di interesse comune, opere di urbanizzazione secondaria in genere.*

Entro le Zone D3.1 sono riportati i perimetri delle strutture ed attrezzature alberghiere vincolate e le loro pertinenze fondiari. Inoltre, nelle superfici fondiari vincolate con apposita convenzione a "case-albergo" è ammessa esclusivamente la destinazione d'uso a Residenza Turistico Alberghiera, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della LR 11/2013; in alternativa sono ammesse tutte le destinazioni di zona previo atto di svincolo approvato con delibera di consiglio comunale e corresponsione del contributo straordinario, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001, come modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 16.

Anche per le Zone D3.1, in aggiunta agli indici di edificabilità previsti per le singole zone, è ammessa la realizzazione di autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative o delle strutture ricettive nella misura di 1 mq di Superficie Accessoria per ogni 10 mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa o camera; oltre sono computate come SA per la parte aggiuntiva.

Le Zone D3.1 sono state suddivise in sottozone in relazione alle diverse densità fondiari e alle tipologie edilizie esistenti e di progetto, in cui sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 (Veneto 2050), nel rispetto della disciplina di zona, nonché la nuova costruzione a saturazione degli indici di zona secondo i seguenti parametri:

ZTO	Indice di edificabilità fondiaria primario	Indice di edificabilità fondiaria perequato	Indice di copertura massimo	Altezza massima dei fabbricati
D3.1.1	0,667 mq/mq di SC	0,667 mq/mq di SC	40%	25,0 ml
D3.1.2	0,333 mq/mq di SC	0,333 mq/mq di SC	35%	25,0 ml
D3.1.3	0,222 mq/mq di SC	0,222 mq/mq di SC	35%	12,5 ml
D3.1.4	0,167 mq/mq di SC	0,167 mq/mq di SC	30%	6,00 ml

3.3.6.10 Zone D3.2 (art. 37 NTO)

Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente alle strutture ricettive in ambiti di urbanizzazione consolidata a densità elevata con tipologie edilizie intensive, in cui sono ammesse le strutture ricettive alberghiere. Sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 (Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona. Inoltre è ammessa la nuova costruzione utilizzando l'indice di edificabilità fondiaria, distinto in due parti: *Indice di edificabilità fondiaria primario*, pari a 0,667 mq/mq di SC, con possibilità di incremento fino al 100% qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione (non cumulabile con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019); *indice di edificabilità fondiaria perequato*, pari a 0,667 mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio.

Anche per le Zone D3.2 è ammessa la realizzazione di autorimesse o posti auto coperti a servizio delle attività ricettive alberghiere nella misura di 1 mq di Superficie Accessoria per ogni 10 mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per camera; oltre sono computate come SA per la parte aggiuntiva.

3.3.6.11 Zone D3.3 (art. 38 NTO)

Sono le parti di territorio destinate alle strutture ricettive all'aperto, come definite dall'art. 26, commi 3 e 4 della LR 11/2013. Sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui al DPR 380/2001 (art. 3) e l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 (Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona. Inoltre è ammessa la nuova costruzione con utilizzo dell'*indice di utilizzo territoriale* per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale.

Si richiamano le disposizioni di cui all'Allegato A alla DGR 1001/2014 relativamente alla disciplina delle superfici e delle cubature delle unità minime abitative fisse e degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili.

3.3.6.12 Zone D3.4 (art. 39 NTO)

Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente alla riqualificazione urbanistica delle strutture esistenti. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale, strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive complementari, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale artistica e di servizio, attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative, servizi e attività di interesse comune, opere di urbanizzazione secondaria in genere.

Sono individuati gli ambiti disciplinati con Scheda urbanistica, in cui ai fini dell'edificabilità si applicano i parametri riportati nella successiva *Tabella 3 - Parametri urbanistici prescrittivi delle Zone D3.4*.

Scheda urbanistica n.	Superficie territoriale mq	Superficie fondiaria mq	Superficie viaria mq	Superficie minima a verde pubblico attrezzato mq	Superficie minima a parcheggio pubblico mq	Superficie Complessiva massima mq	Volume totale corrispondente mc	Abitanti teorici corrispondenti n.
12	41.830,00	3.000,00	-	38.500,00	330,00	2.200,00	6.600,00	44,00
13	31.840,00	24.040,00	-	6.000,00	1.800,00	7.960,00	23.880,00	239,00

Entro i perimetri dei Piani Urbanistici, degli Accordi di pianificazione e di programma vigenti si applicano i parametri urbanistici e le disposizioni planivolumetriche ivi contenute.

Anche nelle Zone D3.4, in aggiunta agli indici di edificabilità previsti per le singole zone, è ammessa la realizzazione di autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative o delle strutture ricettive nella misura di 1 mq di Superficie Accessoria per ogni 10 mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa o camera; oltre sono computate come SA per la parte aggiuntiva.

3.3.6.13 Zone D3.5 (art. 40 NTO)

Sono le parti di territorio destinate alle case per vacanze, ai sensi dell'art. 27, comma 2 lettera b) della LR 11/2013, esclusivamente nella forma di case per ferie, centro vacanze per ragazzi, ostello della gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, case per vacanze sociali, come definite nell'art. 2, comma 3, secondo alinea, dell'Allegato A alla DGR 419/2015 - *Disposizioni*

attuative generali e comuni a alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, Bed & Breakfast. Sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui al DPR 380/2001 (art. 3) e l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 (Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona.

3.3.6.14 Zone D3.6 (art. 41 NTO)

Sono le parti di territorio destinate alle strutture termali ed attrezzature annesse e strutture ricettive complementari. Sono previsti tutti gli interventi edilizi diretti di cui al DPR 380/2001 (art. 3) e l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 (Veneto 2050) nel rispetto della disciplina di zona.

3.3.6.15 Insediamenti produttivi in zona impropria (art. 42 NTO)

Sono stati individuati degli insediamenti produttivi esterni alle Zone omogenee di tipo D, classificati come Insediamenti produttivi in zona impropria per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni dell'art. 4 della LR 55/2012, fatto salvo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della medesima LR 55/2012.

3.3.6.16 Manufatti incongrui ed elementi di degrado (art. 43 NTO)

Sono stati individuati alcuni manufatti incongrui di cui all'art. 4 della LR 14/2019 ed alcuni elementi di degrado che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del territorio. La demolizione dei manufatti incongrui e la rinaturalizzazione del suolo determina la formazione di Credito Edilizio secondo i parametri definiti dal Regolamento del Credito Edilizio, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della LR 14/2019.

Per gli elementi di degrado non sono ammissibili interventi edilizi specifici, se non finalizzati alla rimozione degli stessi elementi di degrado e alla riqualificazione dei siti. È ammessa la trasformazione in Credito Edilizio dei volumi legittimi demoliti.

3.3.6.17 Zone a verde agricolo periurbano (art. 44 NTO)

Le zone a verde agricolo periurbano individuate dal PI sono aree che pur appartenenti al sistema insediativo, come definito dal PAT, non rientrano tra le zone di espansione residenziale o produttiva. Tali aree, per la loro prossimità agli insediamenti residenziali, produttivi e alle infrastrutture, costituiscono ambiti di transizione e interconnessione tra le aree rurali, utilizzate ai fini della produzione agricola e le aree più intensamente urbanizzate. Sono prive di edificabilità e possono essere utilizzate attrezzate a parco, per il gioco e lo sport.

3.3.6.18 Disciplina delle zone agricole (art. 45 NTO)

Tutto il territorio rurale è stato classificato come Zona agricola, in conformità all'art. 44 della LR 11/2004. Inoltre, in adeguamento delle NTA del PAT sono state individuate sia le aree di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale, sia le pertinenze scoperte da tutelare, entrambe soggette a disciplina di specifica tutela.

– Compensazione ambientale

Nelle zone agricole sia gli interventi edilizi, sia gli interventi di miglioria fondiaria compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, devono assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il rizezionamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero creando nuovi volumi d'invaso (vasche, stagni, eccetera) e devono

assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie boscate, non inferiore alla superficie delle scoline sopresse, ovvero pari a **tre** volte la superficie coperta oggetto d'intervento nel caso di interventi edilizi, e fino al raggiungimento della soglia minima del 5% della superficie territoriale (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro, considerando 50 mq per unità arborea) considerando anche le dotazioni esistenti, secondo i parametri definiti nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale* compresi nell'Allegato 2 alle NTO.

Relativamente all'edificabilità sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dall'art. 44 della LR 11/2004 e quelli ammessi ai sensi della LR 28/2012 – *Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario*, e ss.mm.ii. nonché quelli di cui all'art. 8 della LR 14/2019.

Le NTO del PI forniscono alcuni elementi tipologici e costruttivi per le nuove abitazioni e per le strutture agricolo-produttive.

– Allevamenti Zootecnici Intensivi

Sono stati individuati gli allevamenti zootecnico intensivi e disciplinati in conformità alla DGR 856/2012. In via ricognitiva, nell'Allegato alla Relazione sul settore primario agrario, sono indicate le distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici intensivi.

– Serre fisse e serre tunnel a campata singola o multipla

È stata predisposta la disciplina delle serre e insediamenti orto-floricoli in conformità all'articolo 44 comma 6 della LR 11/2004, secondo le regole costruttive definite dalla DGR 172/2010 e dai corrispondenti allegati, nonché dalla DGR 315/2014 - *Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione.*

– Manufatti per il ricovero di piccoli animali

È stata regolata la realizzazione di modesti manufatti in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, nella quantità massima di un edificio per lotto di proprietà anche se composto da più mappali, di Superficie lorda non superiore a 20,00 mq e di altezza massima non superiore a 2,50 m.

– Box e di recinzioni per il ricovero di equidi

È stata prevista la disciplina per la realizzazione di recinzioni e di box per il ricovero di equidi (con un massimo di otto), non destinati alla produzione alimentare. Tali strutture, comprese le eventuali tensostrutture, non devono configurarsi come allevamento e devono essere prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale.

3.3.6.19 Strutture agricolo produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola (art. 46 NTO)

Il PI ha disciplinato il riutilizzo delle strutture agricole produttive esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola in conformità a specifiche condizioni:

- a) all'interno del sedime esistente nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione avvenga senza demolizione o con demolizione parziale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
- b) all'esterno del sedime esistente entro un raggio di 200 ml dagli edifici esistenti, nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione preveda la demolizione totale delle strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola presenti e tali strutture siano localizzate entro fasce di rispetto o zone di tutela;
- c) le costruzioni riutilizzate a fini residenziali, con un massimo di 200 mq di SC, non potranno essere oggetto di successivi ampliamenti residenziali finché permane la destinazione d'uso agricola della zona di appartenenza;
- d) per l'intervento di recupero è prescritto un progetto unitario per ogni unità edilizia che potrà essere realizzato per stralci funzionali che dovranno essere espressamente individuati negli elaborati progettuali; dovrà far parte integrante di tali elaborati anche il progetto di definitiva sistemazione dell'area di pertinenza.

Non è ammessa l'edificazione di nuove strutture agricole produttive se non vi è variazione della consistenza del fondo stesso, del tipo o dell'entità delle colture praticate nell'azienda agricola nonché del tipo di conduzione della stessa; il tutto andrà opportunamente documentato a seguito di relazione agronomica. È ammesso altresì il loro utilizzo per attività agrituristiche e per strutture ricettive complementari, ai sensi dell'art. 27 della LR 11/2013. È inoltre ammesso il cambio d'uso in servizi alla persona, magazzini e depositi di materiale e attrezzature, anche di uso non agricolo. Sono escluse le destinazioni produttive e commerciali.

3.3.6.20 Edificabilità negli ambiti di Edificazione Diffusa (art. 47 NTO)

Sono stati perimetrati gli ambiti di Edificazione Diffusa, in conformità al PAT. Tali ambiti comprendono le aggregazioni edilizie in contesto periurbano e rurale. Le destinazioni d'uso previste sono: residenza, terziario diffuso, con esclusione delle medie strutture di vendita. Entro gli ambiti di edificazione diffusa sono stati individuati dei "Lotti con Superficie complessiva predefinita" di tipo B, in cui sono consentiti interventi di nuova edificazione fino ad un massimo di 200 mq di SC per lotto.

Sono state inoltre individuate delle "Aree agricole di pertinenza" comprese entro gli ambiti di Edificazione Diffusa ma esterne ai Nuclei Residenziali; Tali aree sono utili al riordino delle zone agricole e alla ricomposizione degli edifici localizzati in ambiti sensibili o tutelati, pertanto in tali aree è ammessa l'eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni d'uso, degli edifici oggetto di demolizione localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle golene e nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi, negli ambiti dei con visuali, negli ambiti territoriali di importanza paesaggistica e ambientale e nei corridoi ecologici, che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica, nella misura di 200 mq di SC per ogni superficie fondiaria corrispondente ad un lotto minimo di 800 mq.

Entro gli ambiti di Edificazione diffusa, in aggiunta agli indici di edificabilità previsti è ammessa la realizzazione di autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative nella misura di 1 mq di Superficie Accessoria per ogni 10 mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa; oltre sono computate come SA per la parte aggiuntiva.

3.3.7 Servizi ed impianti di interesse comune

3.3.7.1 Zone F (art. 48 NTO)

Le Zone F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, sono state distinte nei seguenti ambiti:

- F1.1 – Ambito naturale del parco di Vallesina;
- F1.2 – Ambito naturale di Valgrande;
- F1.3 – Ambito naturale della Foce del Tagliamento.

Ciascuna delle sottozone F1 costituisce “Ambito naturale” ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Allegato C alla DGR 128/2018 - Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi. Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017.

Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il Comune, approvata dal Consiglio Comunale, che regoli l’accessibilità pubblica ai percorsi di visitazione naturalistica e alla fruizione dei beni paesaggistici, archeologici ed ambientali, assicurando che l’affluenza e la permanenza dei visitatori non arrechi danno, disturbo o alterazione all’habitat vegetazionale e faunistico.

- F2 – Attrezzature sportive e ricreative

Si tratta di un ambito destinato alla realizzazione di attrezzature sportive e ricreative a Bibione.

- F3 – Ambito del parco litoraneo

Si tratta in gran parte delle aree appartenenti al demanio marittimo retrostanti l’arenile, non funzionali alla balneazione in cui è prescritta la tutela dei biotopi e dei residui dunali esistenti mediante interventi di conservazione, consolidamento e stabilizzazione mediante idonei impianti vegetazionali. È ammessa la localizzazione di attività ricreative e sportive di servizio all’arenile e di strutture a supporto della balneazione in misura non superiore al 10% della superficie territoriale di intervento e un *Indice di fabbricabilità territoriale massimo* di 0,0015 mq/mq di SC.

- F4 – Ambito del Campus

Si tratta di un ambito localizzato nel Capoluogo e destinato alla realizzazione di strutture e servizi per l’istruzione.

- F5 – Ambito deposito di sabbia

Localizzato in adiacenza all’arenile, e destinato alle attività di accumulo temporaneo di biomasse spiagiate rimosse dall’arenile e di deposito temporaneo della sabbia durante interventi di manutenzione e ripascimento della spiaggia.

3.3.7.2 Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive (art. 49 NTO)

Il PI ha localizzato gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In relazione alla loro utilizzazione sono così classificati:

- Fa) Aree per l’istruzione;
- Fb) Aree per attrezzature di interesse comune;
- Fc) Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport;
- P) Aree per parcheggi.

In particolare, va evidenziato che tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico possono venire realizzate e gestiti:

- A) come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente;
- B) come impianto in uso pubblico; tale fattispecie si configura quando il Comune non procedendo direttamente all'acquisizione ed utilizzazione dell'area, affida la loro realizzazione e/o gestione, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano, ad associazioni sportive o simili o a privati, a condizione che venga stipulata con il Comune una convenzione nella quale siano definiti:
 - a) le modalità tecniche di utilizzo dell'area, con particolare riferimento alla organizzazione delle attività, comprensive delle eventuali attività complementari di ristorazione;
 - b) le modalità di esercizio degli impianti, con particolare riferimento all'accessibilità da parte dei cittadini;
 - c) la durata della convenzione;
 - d) le garanzie reali o finanziarie.

La distinzione tra Aree per l'istruzione (Fa), Aree per attrezzature di interesse comune (Fb), Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport (Fc) e parcheggi (P) è indicativa, come la definizione delle singole destinazioni d'uso all'interno delle rispettive classi, sarà determinata precisamente in sede di attuazione mediante l'approvazione del progetto definitivo.

3.3.7.3 Standard urbanistici, parcheggi pubblici e privati e servizi pubblici (art. 50 NTO)

Le NTO recepiscono le quantità minime di aree a servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso previste dall'art. 31 della LR 11/2004 e dalle NTA del PAT.

Per i PUA esterni agli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata le aree a standard non devono essere inferiori a 30 mq/abitante, mentre entro tali ambiti devono essere garantite le seguenti quantità minime:

- 5 mq/abitante per le aree destinate a parcheggio, con un minimo di 250 mq;
- 15 mq/abitante per le aree destinate a verde attrezzato, con un minimo di 1000 mq.

Sono recepite le quantità di aree a servizi previste per le attività commerciali, ai sensi della LR 50/2012 con la precisazione che entro la Zona A la dotazione di parcheggi per gli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 250 mq non è richiesta.

Relativamente alle dotazioni di spazi a parcheggio ad uso privato è previsto che negli interventi su edifici residenziali almeno il 30% dell'area a parcheggio ad uso privato dev'essere destinata a posto auto coperto o garage, con un minimo di 15,00 mq per ogni nuovo alloggio, fermo restando che la superficie corrispondente è considerata aggiuntiva rispetto agli indici fondiari di zona.

4 DESCRIZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Il presente Capitolo ha la finalità di analizzare le varie componenti ambientali interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante n. 7 al PI sulla base dei dati disponibili più recenti.

Le principali fonti dei dati funzionali alla redazione del Rapporto Ambientale Preliminare sono:

- Quadro Conoscitivo della Regione Veneto, contenente dati e informazioni appartenenti al sistema informativo comunale, provinciale e regionale nonché dei soggetti pubblici e privati che si occupano di raccogliere, elaborare e aggiornare dati conoscitivi su territorio e ambiente;
- ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;
- SISTRAR, Sistema Statistico Regionale;
- ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica;
- Province e Comuni;
- Autorità di Bacino;
- Consorzi di Bonifica.


4.1 Atmosfera e qualità dell'aria

Nel Comune di San Michele al Tagliamento i fattori di maggior impatto per la qualità dell'aria riguardano situazioni di criticità episodiche, legate a fenomeni di concentrazione di sostanze inquinanti originate principalmente dal traffico stradale come conseguenza delle dinamiche turistiche dell'area costiera. I momenti maggiormente critici riguardano quindi gli assi di adduzione principali e i nodi di accesso stradali, durante i periodi di maggior afflusso turistico.

Per la sua caratteristica di meta del turismo balneare, il territorio di Bibione deve sopportare, soprattutto durante periodo estivo, un intenso traffico automobilistico, sia rispetto a ingresso e uscita dalla località, sia per gli spostamenti interni.

Il principale riferimento della programmazione regionale in materia di inquinamento atmosferico della Regione Veneto è il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che identifica le zone caratterizzate da diversi livelli di inquinamento atmosferico e fornisce le linee guida per l'elaborazione dei Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento a cura dei comuni, coordinati dai Tavoli Tecnici Zonali (uno per Provincia), sotto la guida e verifica del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza. Approvato nel 2004, è stato più volte aggiornato; l'ultimo aggiornamento è quello approvato con DGR 1855/2020. L'intento del Piano è quello di identificare e adottare un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, di concerto con le linee guida nazionali e le misure concordate a livello di bacino padano, al fine di rispettare gli standard di qualità imposti dalla legislazione, articolando un sistema di obiettivi generali, specifici, operativi e trasversali misurabili attraverso un complesso di indicatori.

Il Comune di San Michele al Tagliamento ricade nella zona "IT0522 – Pianura" ai sensi della zonizzazione regionale approvata con DGR 1855/2020 e rappresentata nella figura sotto (con riferimento alla zonizzazione precedente il Comune rientrava nella zona IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa pianura").



La normativa di riferimento in materia di qualità dell'aria è costituita dal D.Lgs. 155/2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE. Tale decreto regola i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO₂), biossido di azoto (NO₂), ossidi di azoto (NO_x), monossido di carbonio (CO), ozono (O₃), benzene (C₆H₆), particolato (PM₁₀ e PM_{2.5}) e i livelli di piombo (Pb), cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP) presenti nella frazione PM₁₀ del materiale particolato. Il Decreto stabilisce:

- i valori limite per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM₁₀;
- i livelli critici per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
- le soglie di allarme per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
- il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni in aria ambiente di PM_{2.5};
- i valori obiettivo per le concentrazioni in aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

Il D.Lgs. 155/2010 è stato poi aggiornato dal D.Lgs. 250/2012 che ha fissato il margine di tolleranza (MDT) da applicare, ogni anno, al valore limite annuale per il PM_{2.5} (25 µg/m³, in vigore dal 1° gennaio 2015).

4.1.1 Qualità dell'aria nel 2022 (Relazione regionale)

Non esistono dati sulla qualità dell'aria circoscritti all'area di progetto; i dati citati a seguire sono stati raccolti negli anni dalle più vicine stazioni di rilevamento predisposte per le varie campagne di monitoraggio condotte da ARPAV. Pertanto, i dati si possono considerare come indicativi della qualità dell'aria riferita all'ambito complessivo della pianura trevigiana.

Nella fattispecie, i dati sono desunti dalla relazione Regionale annuale sulla qualità dell'aria, redatta da ARPAV, Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente, Unità Organizzativa Qualità dell'Aria, in ottemperanza all'art. 81 della Legge Regionale n. 11/2001, relativa all'anno 2022 (Relazione pubblicata nel maggio 2023). I dati di monitoraggio della qualità dell'aria sono stati misurati

con centraline fisse dislocate sul territorio regionale attraverso il raffronto con i limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente. Nella Relazione sono inoltre riassunti i dati di monitoraggio rilevati presso le stazioni gestite in convenzione con enti pubblici o privati e, in forma sintetica, gli indicatori di qualità dell'aria per il 2022 riferiti alle stazioni e campionatori rilocabili, collocati in diversi punti del territorio regionale al fine di valutare la qualità dell'aria anche in aree diverse rispetto a quelle in cui sono già presenti le stazioni fisse.

Dal momento che la Relazione del 2022 copre l'intero territorio regionale, di seguito si riporteranno le considerazioni conclusive e si evidenzieranno i dati raccolti dalle stazioni di monitoraggio ARPAV più vicine all'area di progetto o comunque da quelle situate all'interno della Provincia di Venezia.

La relazione fornisce, ove la serie storica delle centraline lo consenta, l'analisi dei trend degli inquinanti per stazione dal 2018 al 2022 e su base regionale dal 2005 al 2022. Tali analisi pluriennali sono utili a comprendere le variazioni dei livelli degli inquinanti nel medio e lungo termine, evidenziando possibili criticità o miglioramenti che non sono immediatamente visibili dai dati riferiti ad un singolo anno.

Occorre sottolineare che, nel corso degli ultimi cinque anni, la rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Veneto ha subito un processo di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Nel processo di adeguamento, sono state privilegiate le stazioni con le serie storiche più lunghe, cercando di ottimizzarne il numero, tenendo conto degli aspetti peculiari del territorio e, al contempo, dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

- Biossido di zolfo e Monossido di carbonio

Per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO₂) non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 µg/m³, né superamenti del valore limite orario (350 µg/m³) e del valore limite giornaliero (125 µg/m³). Il biossido di zolfo si conferma, come già evidenziato nelle precedenti edizioni della Relazione, un inquinante primario (cioè emesso direttamente in atmosfera tal quale) non critico; ciò è stato determinato in gran parte grazie alle sostanziali modifiche dei combustibili avvenute negli ultimi decenni (da gasolio a metano, oltre alla riduzione del tenore di zolfo in tutti i combustibili, in particolare nei combustibili diesel).


Analogamente, non destano preoccupazione le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) rilevate a livello regionale: in tutti i punti di campionamento non si sono osservati superamenti del limite di 10 mg/m³, calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore.

Considerati i livelli di SO₂ e di CO, si sono gradualmente ridotti nel tempo i punti di campionamento per questi due inquinanti, dal momento che le concentrazioni rilevate sono risultate più basse delle soglie di valutazione inferiori previste all'Allegato II del D.Lgs. 155/2010 (rispettivamente di 5 mg/m³ per CO e di 8 µg/m³ per SO₂, tenendo in considerazione, per quest'ultimo, il calcolo della soglia a partire dal valore limite per la protezione della vegetazione).

- Biossido di azoto

Considerando i valori registrati nelle stazioni di fondo e nelle stazioni di traffico e di tipo industriale, si può osservare che il valore limite annuale del biossido di azoto (NO₂) di 40 µg/m³ non è mai stato superato in nessuna centralina della rete. Si evidenzia che le concentrazioni medie annuali sono state inferiori, in tutte le stazioni, di circa 10 µg/m³ rispetto al valore limite annuale.

Per il biossido di azoto è stato verificato anche il numero dei superamenti del valore limite orario di $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$: tale soglia non dovrebbe essere superata più di 18 volte l'anno. Nel 2022 nessuna stazione ha rilevato alcun superamento del valore limite orario. Di conseguenza, non vi sono stati casi di superamento della soglia di allarme di $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$.



Medie annuali di biossido di azoto rilevate dalle stazioni "di fondo" nel 2022 (fonte: ARPAV, 2023)

o Ozono

L'analisi dei dati di ozono (O_3) parte dall'esame della valutazione dei superamenti della soglia di informazione ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$), definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve durata, per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. Durante il semestre estivo 2022 la rete di monitoraggio ARPAV della qualità dell'aria ha rilevato complessivamente 133 episodi di superamento della soglia di informazione. Le ore totali di superamento della soglia di informazione sono state 338.

Per quanto detto, si può affermare che l'estate 2022 ha fatto registrare molte più ore totali di superamento della soglia di informazione rispetto al semestre estivo 2021, che ne aveva fatte registrare 55 (in 28 episodi di superamento); si consideri che l'anno 2021 aveva mostrato il più basso numero di superamenti della soglia di informazione dell'ultimo decennio. Nel 2022 gli episodi di criticità più prolungati (9 o 10 ore) si sono verificati rispettivamente il 17 giugno e il 15 luglio.

Il D.Lgs. 155/2010, oltre alle soglie di informazione e allarme, fissa anche gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione. Tali obiettivi rappresentano la concentrazione di O_3 al di sotto della quale si ritengono improbabili effetti nocivi diretti sulla salute umana o sulla vegetazione e devono essere conseguiti nel lungo periodo, al fine di fornire un'efficace protezione della popolazione e dell'ambiente. L'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana si considera superato quando la massima media mobile giornaliera su otto ore supera $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$; il conteggio è effettuato su base annuale.


L'obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione è stabilito in $6000 \mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$, elaborato come AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 ppb); tale parametro si calcola utilizzando la somma delle concentrazioni orarie eccedenti i 40 ppb (circa $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ottenuta considerando i valori orari di O_3 registrati dalle 8.00 alle 20.00 (ora solare) nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio. L'AOT40 deve essere calcolato esclusivamente per le stazioni finalizzate alla valutazione dell'esposizione della vegetazione, assimilabili in Veneto alle stazioni di tipologia

“fondo rurale”. L’obiettivo a lungo termine di $6000 \mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ non è stato rispettato in nessuna delle stazioni considerate.

o Particolato PM10

Per quanto riguarda le stazioni di fondo, nel 2022, solo 7 stazioni su 20 hanno rispettato il valore limite giornaliero; tra queste rientra anche la stazione di monitoraggio di Mansuè. Invece per le stazioni di traffico e industriali, una sola centralina rispetta il valore limite giornaliero, confermando la situazione di maggiore criticità dei livelli di PM10 in pianura. Tutte le altre stazioni, ad eccezione infatti di quella di Belluno-La Cerva, registrano un numero di superamenti superiore a 35 giorni.

Come per gli anni precedenti, nel 2021, questo indicatore della qualità dell’aria resta il più critico tra quelli normati. Tuttavia, il valore limite medio annuale di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ è stato rispettato sia nelle stazioni di fondo che in quelle di traffico e industriali della rete.




Medie annuali registrate per il particolato PM10 confrontate con il valore limite per la protezione della salute umana nelle stazioni di tipologia “fondo” (fonte: ARPAV, 2023)

Per inquadrare le valutazioni sul particolato PM10, si rammenta che la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha dichiarato che l’Italia, con specifico riferimento al PM10, è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della Direttiva 2008/50 nonché all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, in esecuzione della suddetta sentenza, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie che intervengono nei settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico quali l’agricoltura, i trasporti, l’ambiente e l’energia per le zone interessate dalla procedura di infrazione la quale riguarda anche la zona di “Bassa Pianura e Colli”, cui il Comune di San Michele al Tagliamento faceva parte prima della nuova classificazione approvata.

○ Particolato PM2.5

Il particolato PM2.5 è costituito dalla frazione delle polveri di diametro aerodinamico inferiore a 2.5 µm. Tale parametro ha acquisito, negli ultimi anni, una notevole importanza nella valutazione della qualità dell'aria, soprattutto in relazione agli aspetti sanitari legati a questa frazione di aerosol, in grado di giungere fino al tratto inferiore dell'apparato respiratorio (trachea e polmoni). Il valore limite medio annuale di 25 µg/m³ è stato rispettato in tutte le centraline nell'anno 2022.




Concentrazioni medie annuali registrate per il particolato PM2.5 nell'anno 2022 (fonte: ARPAV, 2023)

○ Benzene

Le concentrazioni medie annuali di benzene (C₆H₆) sono risultate di molto inferiori al valore limite medio annuale fissato in 5.0 µg/m³ e sono anche al di sotto della soglia di valutazione inferiore (2.0 µg/m³) in tutti i punti di campionamento.

○ Benzo(a)pirene

Le concentrazioni medie annuali di Benzo(a)pirene determinato sul PM10, registrate nel 2022 nelle diverse tipologie di stazioni, hanno mostrato superamenti del valore obiettivo di 1.0 ng/m³ nella stazione di Area Feltrina (1.9 ng/m³), di Alta Padovana (1.6 ng/m³), di TV-via Lancieri (1.2 ng/m³), di San Donà di Piave, PD-Mandria e VE-Malcontenta (1.1 ng/m³). Si conferma la criticità di questo inquinante per la qualità dell'aria in Veneto.



Concentrazioni medie annuali registrate nelle stazioni di monitoraggio nel 2022 (fonte: ARPAV, 2023)

○ Elementi in tracce

Gli elementi in tracce analizzati per la definizione della qualità dell'aria sono piombo, arsenico, cadmio e nichel e vengono determinati sulla base del particolato PM10.

Non sono state riscontrate criticità relative agli elementi in tracce considerati.


○ Analisi delle variazioni annuali nel periodo 2018-2022

Di seguito si riportano i grafici relativi all'andamento delle concentrazioni rilevate negli ultimi anni (secondo il periodo di rilevamento) per ciascuno degli inquinanti trattati in precedenza.

○ Variazioni annuali per gli ossidi di azoto

Rispetto alle stazioni di fondo, negli ultimi cinque anni le concentrazioni misurate sono sempre risultate inferiori al limite stabilito dalla normativa vigente. Le concentrazioni nel 2022 rispetto al quadriennio precedente sono state tendenzialmente in diminuzione.

Per quanto riguarda le soglie di valutazione, 20 stazioni su 22, per almeno tre dei cinque anni considerati, sono state al di sotto della soglia di valutazione inferiore, 2 tra la soglia di valutazione inferiore e superiore e nessuna al di sopra della soglia di valutazione superiore.




Concentrazioni medie annuali di biossido di azoto nel periodo 2018-2022 (fonte: ARPAV, 2023)

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto sugli ecosistemi, è stato analizzato l'andamento degli NO_x in relazione al valore limite per la protezione della vegetazione, pari a 30 µg/m³ e calcolato come media delle concentrazioni orarie di NO₂ e NO dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per la valutazione dello standard per la protezione della vegetazione sono state prese in considerazione le stazioni di fondo rurale.

Il grafico evidenzia come questo parametro nel 2022 risulti nei limiti di legge in 6 delle 7 stazioni considerate: presso la stazione di Alta Padovana (S. Giustina in Colle) permangono infatti valori elevati di NO_x. Si nota che in molte stazioni le concentrazioni medie 2022 di ossidi di azoto si sono ridotte rispetto al quadriennio precedente.



o Variazioni annuali di ozono


La valutazione della qualità dell'aria rispetto al parametro ozono si effettua mediante il confronto con gli indicatori stabiliti dalla normativa:

- per la protezione della salute umana:
 - o soglia di allarme;
 - o soglia di informazione;
 - o valore obiettivo;
 - o obiettivo a lungo termine.
- per la protezione della vegetazione:
 - o valore obiettivo;
 - o obiettivo a lungo termine.

La soglia di allarme per la protezione della salute umana ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$) è il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata. Se il superamento è misurato o previsto per 3 ore consecutive devono essere adottate le misure previste dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 155/2010.

Durante l'estate del 2022 non si sono verificati superamenti della soglia di allarme, fenomeno riscontrato anche nel 2021 e nel 2020, ma che in precedenza accadeva più raramente. La soglia di informazione per la protezione della salute umana ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$) è il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. Si può osservare, come tendenza sul quinquennio, che nella zona pedemontana e montana del Veneto occidentale si registrano generalmente più superamenti della soglia di informazione dell'ozono. Tale fatto è legato alla maggiore stagnazione delle masse d'aria nella zona più continentale del Veneto, che limita la dispersione dell'ozono, più efficace invece vicino alle coste. Nel complesso la stagione 2022 è stata tendenzialmente peggiore rispetto al 2021, che invece aveva visto un miglioramento significativo rispetto agli anni precedenti.

Il valore obiettivo viene calcolato rispetto alla soglia dei $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$, da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni. Il valore obiettivo è stato rispettato in 4 stazioni su 26, cioè nelle stazioni di fondo di San Donà di Piave e Adria e nelle stazioni di traffico di VE-Rio Novo e RO-Largo Martiri. Tale dato indica che, in generale, le concentrazioni medie di fondo dell'ozono su scala regionale sono più elevate rispetto agli standard imposti dalla Comunità Europea. Si considera però che le concentrazioni di ozono nelle stazioni di traffico devono essere prese come indicative, in quanto la reale concentrazione dell'ozono in atmosfera dipende anche da altri cicli fotochimici, come il ciclo degli ossidi di azoto, la cui concentrazione in siti di traffico è in grado di modificare il bilancio dell'ozono.




Verifica del rispetto del valore obiettivo per la protezione della salute umana nel triennio 2020-2022 (fonte: ARPAV, 2023)

Il valore obiettivo per la protezione della vegetazione ($18000 \mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$) è calcolato solo per le stazioni di tipologia “fondo rurale”. La verifica del rispetto del valore obiettivo è effettuata sulla base della media dei valori calcolati nei cinque anni precedenti. Il valore obiettivo non è rispettato in nessuna delle stazioni considerate.

○ Variazioni annuali di particolato PM10

A differenza del biossido di azoto, nell’anno 2020 non si è risentito dell’effetto delle misure di limitazione della circolazione determinate dalle restrizioni per l’emergenza sanitaria. Nel 2021 le concentrazioni di PM10 sono state spesso inferiori a quelle dell’anno precedente e in calo rispetto al quadriennio precedente, ma nel 2022 sono leggermente aumentate, pur mantenendosi complessivamente piuttosto stabili nell’arco del quinquennio.

Si è osservato che tutte le stazioni di fondo si trovano al di sopra della soglia di valutazione inferiore ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$), ad eccezione di quelle poste in zona montana. Si osserva che solo 6 stazioni di fondo su 20 hanno rispettato i 35 superamenti annuali consentiti durante tutto il quinquennio: Boscochiesanuova, Area Feltrina, BL-Parco Città di Bologna, Pieve d’Alpago, Conegliano e Schio. In generale, per le stazioni di fondo, si registra nel 2022 un tendenziale incremento del numero dei superamenti rispetto all’anno precedente.



Concentrazioni medie annuali di particolato PM10 nelle stazioni di fondo registrate nel periodo 2018-2022 (fonte: ARPAV, 2023)

L'andamento delle concentrazioni medie annuali per il PM10 nelle stazioni di traffico o industriali conferma pienamente l'andamento osservato per le stazioni di fondo, con livelli di PM10 in lieve incremento rispetto al 2021 ma tendenzialmente stabili rispetto al quadriennio precedente. Tutte le stazioni di traffico o industriali sono al di sopra della soglia di valutazione inferiore, anche se BL-La Cerva, superando di poco i $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, conferma la migliore situazione di concentrazione del particolato PM10 al di fuori della Pianura Padana, anche in siti non di fondo.


Nelle stazioni di monitoraggio della Provincia di Venezia nell'ultimo quinquennio sono sempre stati registrati superamenti del valore limite giornaliero. In generale, per le stazioni di fondo, si registra nel 2022 un aumento del numero dei superamenti rispetto all'anno precedente.

o Variazioni annuali di particolato PM2.5

Tutte le stazioni hanno mostrato valori eccedenti la soglia di valutazione superiore, ad eccezione della stazione di Belluno-Parco Città di Bologna e di Bassano. Le stazioni che hanno fatto registrare superamenti del valore limite annuale di $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nell'ultimo quinquennio sono PD-Mandria, VI-Quartiere Italia e VE-Malcontenta.

Nel 2022 si osservano livelli di PM2.5 generalmente superiori a quelli del 2021, tuttavia nel 2022, come nel 2021, non si sono verificati superamenti del valore limite annuale di $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a differenza dei primi tre anni del quinquennio in esame. Date le concentrazioni tipiche di questo inquinante che mostrano livelli vicini al limite, il particolato PM2.5 deve essere tenuto sotto stretto controllo, soprattutto negli agglomerati urbani.

Il monitoraggio di questo inquinante è stato potenziato al fine di ottenere un'informazione più omogenea dei livelli di PM2.5 su tutto il territorio regionale.



Concentrazioni medie annuali di particolato PM2.5 nel periodo 2018-2022 (fonte: ARPAV, 2023)

o Variazioni annuali di benzene, benzo(a)pirene ed elementi in tracce

L'analisi degli andamenti pluriennali di benzene, benzo(a)pirene ed elementi in tracce (piombo, arsenico, cadmio, nichel), è stata condotta valutando gli andamenti per singola stazione, poiché il numero di campioni effettuati non sempre risulta omogeneo tra le diverse Province del Veneto e la misurazione di questi parametri è meno diffusa.

Tra gli inquinanti dell'aria sopra menzionati, il benzo(a)pirene rappresenta una situazione di criticità in quanto la sua concentrazione media annuale registrata a Treviso-via Lancieri è sempre risultata

superiore al limite di valore obiettivo definito dalla normativa vigente nel periodo 2018-2022. In generale, questo composto presenta criticità diffuse in tutta la Regione.

o Conclusioni della Relazione regionale

I risultati ottenuti dal monitoraggio della qualità dell'aria evidenziano che nel 2022, analogamente agli anni precedenti, le principali criticità in Veneto sono state rappresentate dal superamento diffuso sul territorio regionale del valore limite giornaliero per il PM10 e dal superamento generalizzato dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana dell'ozono. Il valore limite annuale per il PM10 invece, come accade dal 2018, non è stato superato in alcuna stazione della rete. Anche il PM2.5, nell'ultimo biennio, non ha fatto registrare superamenti del valore limite annuale, a differenza degli anni precedenti.

In sintesi, l'anno 2022 è comunque stato caratterizzato da una riduzione delle concentrazioni medie di PM10 e dall'aumento degli episodi di superamento delle soglie per l'ozono rispetto all'anno precedente in larga parte imputabili alle condizioni meteorologiche che hanno contraddistinto l'anno.

Le concentrazioni di benzo(a)pirene sono rimaste sostanzialmente stazionarie nel 2022; a tal proposito occorre rammentare che la sorgente emissiva principale di tale inquinante è costituita dalla combustione di biomassa per il riscaldamento domestico che, come evidenziato dall'indagine sulla legna condotta da ARPAV, nell'ambito del progetto PREPAIR, risulta essere una pratica piuttosto diffusa a livello regionale.

4.2 Ambiente idrico

4.2.1 Idrografia

La rete idrografica del territorio comunale di San Michele al Tagliamento comprende una fitta rete di canali e fossi che compongono una maglia caratteristica del territorio di bonifica: sono tutti canali che scolano direttamente in laguna, regolati per la maggior parte da scolo meccanico, facendo capo all'idrovora localizzata a nord di Bibione, in prossimità della strozzatura situata tra il Tagliamento e Valle Grande.

Corso d'acqua principale rimane comunque il fiume Tagliamento, il quale costituisce il limite fisico che divide il Veneto dal Friuli Venezia Giulia.

Dal punto di vista prettamente amministrativo, la rete idrografica risultava suddivisa sotto la competenza di due Autorità di Bacino differenti: fino al canale Cavrato la rete idrografica comunale rientrava nel Bacino Interregionale del fiume Lemene, mentre la porzione di territorio che dal Cavrato si estende verso il mare e verso il confine regionale rientrava invece all'interno del bacino del fiume Tagliamento, la cui autorità preposta era l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Con le disposizioni del Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006) il territorio italiano è stato ripartito in otto distretti idrografici. In ciascun distretto idrografico è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, che per il territorio del Triveneto (semplificando, dal fiume Adige all'Isonzo) è l'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

La gestione del sistema delle acque è condotta dal Consorzio di bonifica della Pianura tra Livenza e Tagliamento che all'oggi, accorpato al Consorzio di bonifica Basso Piave, rappresenta il Consorzio di bonifica del Veneto Orientale.

Il drenaggio del territorio è frutto dell'interazione tra corsi d'acqua di diversi livelli: la rete fognaria drena l'ambito urbano mentre i fossati privati drenano le campagne; di qui le portate raggiungono i capifosso e i canali consortili, per defluire verso corsi d'acqua più importanti quali il canale Taglio, o verso gli impianti idrovori del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

o Fiume Tagliamento

È naturale aprire la descrizione dell'idrografia con un inquadramento del fiume Tagliamento, per un duplice motivo: infatti, lambendone il territorio comunale, ne determina sia la pericolosità idraulica, sia influenza le modalità di deflusso dei corsi d'acqua locali.

Il fiume ha origine a quota 1195 m s.l.m., a nord-ovest dell'abitato di Forni di Sopra. Riceve le acque provenienti dal suo bacino imbrifero localizzato in Friuli Venezia Giulia comprendente le Alpi Carniche e le Alpi Giulie, fino alla stretta di Pinzano, che rappresenta lo sbocco del Tagliamento nell'alta pianura friulana.


Nel suo successivo tratto fino alla foce, il Tagliamento riceve l'apporto del torrente Cosa circa 5 km a sud di Spilimbergo. Tale torrente rappresenta l'unico affluente di origine pedemontana.

Dalla stretta di Pinzano fino a Ronchis il Tagliamento prosegue nella pianura con il tipico andamento a canali intrecciati. Per questo suo aspetto è considerato l'unico dell'intero arco alpino ed uno dei pochi in Europa a conservare l'originaria morfologia a canali intrecciati, per questa caratteristica di elevata qualità idromorfologica, nonché per l'unicità dell'ecosistema fluviale nel suo complesso.

Da Ronchis assume la conformazione monocursale meandriforme fino alla foce. Qui, il Tagliamento forma un delta che delimita la laguna di Marano e la separando dal sistema delle Valli di Bibione.

A partire da Latisana, il corso del Tagliamento è completamente arginato e di fatto il fiume risulta pensile rispetto alla pianura circostante.

Gli argini presentano una discontinuità nei pressi del ponte ferroviario tra il capoluogo di San Michele e Latisana; costruito prima degli ultimi lavori di sopraelevazione arginale, il ponte ferroviario è stato a sua volta oggetto di intervento di sopraelevazione per rendere le sue strutture compatibili con le sommità arginali. La tratta più critica è tuttavia individuabile più a valle, ad iniziare dall'abitato di Cesarolo, nel punto in cui cioè si diparte lo scolmatore Cavrato, in quanto la conformazione meandriforme del Tagliamento in questo punto è tale per cui il corso del fiume risulta in contropendenza. A ciò si aggiunge che sebbene la porzione compresa tra l'incile del Cavrato e Latisana sia stata nel recente passato oggetto di notevoli lavori di rinforzo arginale e di sistemazione dell'alveo in modo da renderlo atto a contenere la portata di 4500 m³/s, la sezione a valle di questo tratto riesce attualmente a smaltire circa 3500 m³/s: la portata massima attualmente contenibile nell'alveo è infatti dell'ordine di 1500 m³/s, mentre il canale Cavrato può ricevere con opportune modifiche 2000 m³/s circa. Se ne deduce che, a fronte dei massimi valori di portata in arrivo da monte, si potrebbe verificare a Cesarolo il superamento della massima capacità di portata, rispetto a quella massima smaltibile, dell'ordine di 1500 m³/s.



*Bacino idrografico del fiume Tagliamento; in arancione il Comune di San Michele al Tagliamento
(fonte: Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Bing Satellite)*

○ Canale scolmatore Cavrato

Il canale scolmatore Cavrato, di competenza regionale, ha il suo incile poco a monte dell'abitato di Cesarolo ed entra nella sua funzione di intercettore delle acque di piena del Tagliamento quando queste superano la portata di circa 1000 m³/s. Ciò consente di abbattere le portate di piena nel tratto terminale del Tagliamento la cui sezione attuale di deflusso non risulta sufficiente a far transitare piene superiori ai 1500-1600 m³/s. Nelle due piene del 1965 e 1966, come pure in più recenti piene, il Cavrato è entrato regolarmente in funzione come scolmatore dell'onda di piena, ma ha dimostrato alcune criticità nelle opere arginali che ne delimitano la sezione d'invaso. Di conseguenza diviene fondamentale, per le massime portate, la corretta entrata in funzione del canale scolmatore Cavrato al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio. Attualmente lo scolmatore entra in funzione per portate misurate a Latisana pari a circa 900-1.000 m³/s a cui corrisponde un intervallo medio di occorrenza inferiore all'anno. Se da un lato l'entrata in funzione del diversivo è necessaria al fine di limitare le massime portate lungo il tratto terminale del Tagliamento, dall'altro, qualora tale scolmatore intervenisse troppo frequentemente, si verificherebbe un eccessivo flusso di materiale solido verso la laguna di Baseleghe, con rilevanti conseguenze negative nel tempo, in termini di equilibrio idraulico e morfologico sia dei due corsi d'acqua, sia del litorale marittimo-costiero direttamente interessato.

Dagli studi elaborati dalle varie Commissioni istituite per la sistemazione del bacino del fiume Tagliamento emerge l'indirizzo che il canale scolmatore Cavrato dovrebbe assumere una specifica e predominante funzione nell'abbattimento delle portate di piena in quanto, dagli attuali 1500-1800 m³/s di portata previsti, il suo dimensionamento dovrebbe, in futuro, essere tale da consentire un deflusso massimo di circa 2000 m³/s.

o Canale Lugugnana Vecchio

Il Lugugnana Vecchio rappresenta un canale lagunare di competenza regionale, afferente alla foce di Baseleghe, ricettore dei sollevamenti idrovori di Cesarolo e Bevazzana. Per il tratto più interno esso è affidato in gestione al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

o Corsi d'acqua di gestione consortile e delegazione amministrativa

La delegazione amministrativa rappresenta un affidamento da parte della Regione Veneto al Consorzio di Bonifica dell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione per alcuni corsi d'acqua demaniali. Segue, per i principali tra questi corsi d'acqua che interessano il territorio di San Michele al Tagliamento, una descrizione delle principali caratteristiche ideologiche-idrauliche.

- Roggia Vidimana: delimita il comprensorio verso ponente, ha origine in territorio friulano e drena terreni al di fuori del perimetro della bonifica, pur non assumendo di per sé quote di piena superiori al livello dei terreni attraversati. Sfocia nel Tagliamento tramite un manufatto con porte vinciane, ne consegue che nei periodi in concomitanza delle piene del fiume con quelle della Roggia in questione, questa veniva ad assumere, precedentemente ai lavori dell'anno 2008, un profilo di rigurgito.
- Roggia del Mulino e Roggia Roiada: la loro interconnessione idraulica fa sì che i rispettivi regimi idraulici ne risultino collegati. La Roggia del Mulino, corso d'acqua perenne con scarico a Tagliamento, raccoglie un ingente bacino in area extra comprensoriale. La Roggia Roiada, invece, raccoglie i deflussi dell'estremità settentrionale del territorio sanmichelino, defluendo verso il Tagliamento con scarico naturale, coadiuvato dall'idrovora di Villanova della Cartera per garantire i deflussi nelle fasi di piena del ricettore.

Il territorio comunale è suddiviso in diversi bacini funzionali alla gestione dei territori di bonifica; la nomenclatura è quella tradizionalmente in uso nell'ambito dell'ex Consorzio di bonifica S. Michele.

NOME BACINO	MODALITA' DI SCOLO
Roggia del Mulino	alternato: prevalentemente naturale a Tagliamento + idrovora Villanova della Cartera di supporto
S. Giorgio (I Bacino)	alternato: naturale a Tagliamento + naturale a sistema Taglio + idrovora S. Mauro a Tagliamento + idrovora S. Giorgio
Cesarolo (II Bacino)	alternato: naturale a Ghebbo Argine + idrovora Fossadello + idrovore Cesarolo
Baseleghe (III Bacino)	meccanico idrovora Baseleghe
Bevazzana (IV Bacino)	meccanico idrovora Bevazzana
Pradis (V Bacino)	meccanico idrovora Pradis
Bibione (VI Bacino)	meccanico idrovora Bibione
Prati Nuovi (VII Bacino)	meccanico idrovora Prati Nuovi

Suddivisione del territorio di S. Michele in bacini sottobacini idraulici consortili

Questi possono essere ulteriormente suddivisi a scala locale in Sottobacini di dettaglio, giungendo alla definizione della modalità di scolo di ogni porzione del territorio comunale.

4.2.2 Acque superficiali

La qualità delle acque superficiali viene rilevata dalle stazioni della rete di monitoraggio ARPAV distribuite in tutto il territorio regionale. Con cadenza annuale l'ARPAV pubblica il Rapporto relativo alla qualità delle acque; l'ultima edizione è quella riguardante l'anno 2021, dalla quale sono estratti i dati presentati di seguito (Rapporto ARPAV "Stato delle acque superficiali del Veneto – corsi d'acqua e laghi – anno 2021", pubblicazione di ottobre 2022).

Per quanto riguarda la qualità delle acque, la rete di monitoraggio delle acque superficiali, attivata da ARPAV a partire dall'anno 2000 e sottoposta a periodiche revisioni o integrazioni, è stata recentemente ridefinita nel 2010, attraverso il DM 260/2010, con nuovi principi, sulla base dei criteri tecnici previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2000/60/CE. La valutazione della qualità ambientale utilizza, al momento, sia la vecchia normativa (D.Lgs. 152/1999) sia la nuova, ricorrendo alla prima laddove la seconda non fornisca ancora elementi sufficienti per giungere a una valutazione completa della qualità delle acque.

I parametri rilevati dal monitoraggio ARPAV hanno permesso di definire:

- il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMEco) ai sensi del D.Lgs. 152/2006, integrato dal successivo DM 260/2010, è un descrittore che considera i nutrienti e lo stato di ossigenazione;
- lo Stato chimico, che valuta la conformità agli standard di qualità ambientale delle sostanze prioritarie.

I corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di San Michele al Tagliamento recapitano le acque nel Mare Adriatico interessando due bacini idrografici diversi: Lemene (Regione Veneto) e Tagliamento (Regione Friuli Venezia Giulia).

Di seguito, si riportano in sintesi i valori di LIMEco registrati nel 2021 e nel periodo precedente 2010-2020 (per quanto possibile rispetto agli anni di monitoraggio effettivamente svolti).

Le stazioni considerate sono dislocate entro il territorio di San Michele al Tagliamento o a monte nei Comuni limitrofi e riportano i risultati monitorati da ARPAV; questi stessi risultati rappresentano i valori ultimi di qualità delle acque prima che queste vengano recapitate nel Mare Adriatico.

Nel territorio comunale la rete idrografica che dal canale Cavrato si estende verso il mare e verso il confine regionale rientra all'interno del bacino del fiume Tagliamento, la cui autorità preposta è ora l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

La gestione del sistema delle acque è di competenza del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale.

Il corso d'acqua principale è il fiume Tagliamento, che costituisce il confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, lungo il quale il comune si sviluppa con i suoi numerosi centri e località. Il territorio è poi caratterizzato da una fitta rete di canali e fossi che compongono una maglia caratteristica del territorio di bonifica: sono tutti canali che scolano direttamente in laguna, regolati per la maggior parte da scolo meccanico, facendo capo all'idrovora localizzata a nord di Bibione, in prossimità della strozzatura situata tra il fiume e Valle Grande.

Al fine di comprendere lo stato qualitativo delle acque che caratterizzano il contesto analizzato, si prendono a riferimento i dati del sistema di monitoraggio della qualità delle acque di ARPAV.

Le stazioni di monitoraggio ARPAV prese come riferimento per la definizione della qualità delle acque superficiali interne sono: 1268 Roggia Lugugnana e 70 Canale Taglio Nuovo.

A queste si aggiunge anche la stazione 1113 sul Canale Lugugnana, localizzata però più a nord in Comune di Fossalta di Portogruaro (loc. Fratta), in modo da avere una serie di dati più lunga rispetto a quella data dal solo monitoraggio del Canale Taglio Nuovo (la stazione 1268, infatti, pur essendo più vicina al territorio comunale, copre con il monitoraggio solamente gli ultimi due anni).

I dati più aggiornati sono ricavati dal "Rapporto sullo stato delle acque del Veneto – anno 2022". I punti di monitoraggio presenti nel territorio di Bibione rientrano all'interno del bacino del Lemene.

Viene riportato l'andamento annuale dell'indice LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico) dal 2010 al 2021 in ciascun sito monitorato nel bacino del Lemene

Bacino idrografico	Codice Stazione	Corpo idrico della stazione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lemene	70	Canale Taglio Nuovo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1268	Roggia Lugugnana	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1113	Canale Lugugnana	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Valutazione dell'indice LIMeco – periodo 2010-2021 – per le stazioni di monitoraggio di interesse (fonte: ARPAV 2021)

Per completezza, è stato considerato anche il bacino del Tagliamento, di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, prendendo in considerazione il punto di monitoraggio più vicino al Comune di San Michele al Tagliamento, ossia a Latisana, il cui codice è IT0606AS5F2.

La Regione FVG, durante il sessennio 2014-2019, ha effettuato il monitoraggio del corpo idrico fluviale elaborando i risultati ottenuti trami il valore LIMeco per ciascuno dei due trienni del periodo. È emerso che la qualità delle acque del Tagliamento è passata dallo stato elevato allo stato buono nell'ultimo triennio (2017-2019).

STATO ECOLOGICO			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
			I TRIENNIO I TRIENNIO
FOB	DIATOMEE	ELEVATO	ELEVATO N.D.
	MACROFITE	N.A.	N.A. N.D.
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE SUFFICIENTE
	FANOFITIA	N.D.	N.D. N.D.
EO	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO BUONO
	CHIMICO/STRECO (L/B)	N.D.	ELEVATO BUONO

TREND ↔ OBIETTIVO ☹

Estratto dello "Stato ecologico" per il Fiume Tagliamento – stazione 06AS5F2 (fonte: ARPA FVG)

Per quanto riguarda il monitoraggio degli inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico, ai sensi del D.Lgs. 172/2015 (Tab. 1/B), si segnalano i seguenti inquinanti specifici monitorati nell'anno 2021, selezionati sulla base della presenza di pressioni potenzialmente significative, per i quali sono state registrate concentrazioni rilevate al di sopra del limite di quantificazione [LOQ].

Codice stazione	2021		
1268	<ul style="list-style-type: none"> - Arsenico disciolto - Azoxystrobin - Dimetomorf 	<ul style="list-style-type: none"> - Imidacloprid - Metolachlor - Metolachlor ESA - Nicosolfuron 	<ul style="list-style-type: none"> - Propizamide - Tebuconazolo - Terbutilazina (incluso metabolita) - Pesticidi totali
70	<ul style="list-style-type: none"> - Arsenico disciolto - Bentazone - Metolachlor 	<ul style="list-style-type: none"> - Metolachlor ESA - Propizamide - Tebuconazolo 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbutilazina (incluso metabolita) - Pesticidi totali

Legenda: LOQ < [conc] < 30% SQA < [conc] < SQA; [conc] > SQA

Sostanze dell'elenco di Tab. 1/B D.Lgs. 172/2015 monitorate nel 2021 che hanno mostrato concentrazioni superiori al limite di quantificazione strumentale (fonte: ARPAV, 2022)

Analogamente, sono stati visionati anche i valori relativi alle sostanze contenute nell'elenco di priorità, ai sensi del D.Lgs. 172/2015 (Tab. 1/A), per la quantificazione dello Stato Chimico. Le sostanze monitorate sono state selezionate sulla base della presenza di pressioni potenzialmente significative e del tipo di controllo previsto.

Codice stazione	2021
1268	Nessuna sostanza ricercata è risultata superiore al Limite di Quantificazione
70	Percloroetilene

Legenda: LOQ < [conco] < 30% SQA < [conco] < SQA; [conco] > SQA

Sostanze dell'elenco di Tab. 1/A D.Lgs. 172/2015 monitorate nel 2021 che hanno mostrato concentrazioni superiori al limite di quantificazione strumentale (fonte: ARPAV, 2022)

Le analisi delle sostanze prioritarie del fiume Tagliamento, monitorato a Latisana nell'ultimo triennio, hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.

STATO CHIMICO			
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
	N.D.	BUONO	BUONO

TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
-------	---	------------	---

Estratto dello "Stato chimico" per il Fiume Tagliamento – stazione 06AS5F2 (fonte: ARPA FVG)


4.2.3 Acque di transizione

Le acque di transizione vengono definite, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, come "i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce".

La descrizione dello stato di fatto per le acque di transizione deriva dal Rapporto tecnico ARPAV "Monitoraggio delle acque di transizione della Regione Veneto – Analisi dei dati osservati nell'anno 2021" (pubblicato nel dicembre 2022) nel quale sono riportati i risultati dell'attività di monitoraggio svolta durante l'anno 2021 per la valutazione della qualità ambientale delle acque di transizione del Veneto ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (esclusa la laguna di Venezia), nonché la valutazione della conformità delle stesse alla vita dei molluschi secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'articolo 79 (Acque a specifica destinazione).

Nello specifico sono riportati i risultati delle elaborazioni dei seguenti dati: parametri fisico-chimici e nutrienti disciolti in acqua, elemento di qualità biologica fitoplancton, analisi chimiche su acqua e biota (molluschi e pesci).

L'analisi complessiva riconferma ancora una volta l'evidenza dell'estrema variabilità e complessità degli ambienti lagunari, aspetti riconducibili all'influenza di diversi fattori, tra cui le specifiche condizioni di marea, l'estrema variabilità degli apporti fluviali e degli scambi con il mare, le condizioni meteorologiche e la collocazione geografica delle stazioni in relazione alle pressioni del territorio circostante.



Localizzazione dei punti di monitoraggio delle acque di transizione entro il territorio comunale (fonte: ARPAV)

Il Rapporto tecnico ARPAV contiene i risultati ottenuti dal monitoraggio della Laguna di Caorle, della Laguna di Baseleghe e dei corpi idrici (considerati come fortemente modificati) afferenti alle due lagune citate, monitoraggio operato grazie a 13 stazioni dedicate appartenenti alla Rete Regionale di monitoraggio delle Acque di Transizione. A queste si sono aggiunte nel 2020 ulteriori tre stazioni per la Laguna di Caorle e due per quella di Baseleghe.

Le misure dei parametri fisico-chimici della colonna d'acqua e idromorfologici del sedimento rientrano propriamente fra gli elementi a supporto dei parametri biologici. Il monitoraggio degli elementi di qualità fisico-chimica relativi alle acque va eseguito, con frequenza trimestrale, negli habitat monitorati per gli elementi di qualità biologica Macrofite e Fitoplancton; il campionamento di acqua va effettuato sullo strato superficiale (0,2 – 0,5 metri di profondità).

Dall'analisi dei dati raccolti si è osservato quanto segue:

- gli ambienti di transizione si confermano ambienti ad elevata variabilità spazio-temporale di tutti i parametri ambientali, poiché influenzati dalle specifiche condizioni di marea, dall'estrema variabilità degli apporti fluviali e degli scambi con il mare, dalle condizioni meteorologiche;
- le lagune monitorate, in particolar modo quelle di Caleri, Barbamarco e Scardovari, mostrano, soprattutto nel periodo estivo e in particolare nelle zone più confinate, situazioni più o meno critiche in relazione alle concentrazioni di ossigeno disciolto. Tali eventi comunque risultano poco frequenti se paragonati a quelli rilevati negli anni passati. I rami del delta del Po invece evidenziano una generale omogeneità dei parametri fisico-chimici tra di loro, senza particolari criticità;

- i nutrienti presentano concentrazioni relativamente elevate, in particolare di azoto nitrico e prevalentemente nei campionamenti autunnali e invernali. Le lagune di Baseleghe e Caorle sono quelle che presentano le maggiori concentrazioni di azoto nitrico, la laguna di Vallona quelle di ammoniaca e ortofosfato. Rispetto al 2020, le concentrazioni mediane di nutrienti nel 2021 si mantengono su valori del tutto paragonabili, sia nelle lagune che nelle foci a delta. Come già evidenziato in passato le foci a delta presentano concentrazioni comparabili a quelle delle lagune per l'azoto ammoniacale e nitroso, ma superiori relativamente all'azoto nitrico e al fosforo reattivo. Lo stato dei nutrienti, determinato sulla base delle concentrazioni di azoto inorganico disciolto e fosforo reattivo, risulta buono esclusivamente nelle lagune di Caleri e Scardovari, sufficiente in tutti gli altri corpi idrici;
- le analisi di solfuri volatili e ferro labile non evidenziano situazioni riconducibili a fenomeni di anossia da frequente a persistente, mentre si rileva un caso di ipossia frequente e/o anossia episodica in Laguna di Baseleghe a giugno;
- le densità fitoplanctoniche misurate nei diversi corpi idrici risultano in linea o superiori, come successo per le foci a delta, a quelle rilevate negli anni precedenti. Le classi prevalenti sono le Bacillariofitee, le Criptofitee e le Prasinofitee. Le caratteristiche delle popolazioni fitoplanctoniche risultano diversificate da corpo idrico a corpo idrico; come prevedibile i rami, assieme alla Laguna di Caorle, sono maggiormente caratterizzati dalla presenza di specie dulciacquicole. L'indice MPI classifica le lagune di Caorle e di Vallona in stato elevato, tutte le altre in stato buono;
- la presenza di specie potenzialmente tossiche è stata sempre piuttosto contenuta; mai sono stati superati, nelle analisi fitoplanctoniche programmate o straordinarie, i limiti indicati per la balneazione e la molluschicoltura dalle relative normative. Il genere più frequentemente ritrovato è rappresentato da *Pseudonitzschia*, che raggiunge in Sacca di Scardovari densità superiori a 370'000 cellule/l. Di tutti i taxa ricercati, tre (*Gymnodinium catenatum*, *Protoceratium reticulatum* e *Ostreopsis* sp.) non sono mai stati rinvenuti;
- lo stato chimico dell'acqua, con l'introduzione di nuovi criteri di classificazione (D.Lgs. 172/2015), si presenta non buono in tutti i corpi idrici per il superamento dello standard per il parametro PFOS - isomero lineare. Si rileva inoltre, anche se in bassa concentrazione, la presenza quasi ubiquitaria di metalli, di alcuni pesticidi come ad esempio Azoxystrobina, Aerbutilazina, Desetilatrastina, Desetilterbutilazina, Metolachlor, Nicosulfuron e Di-2-etilesilftalato;
- lo stato chimico del biota (molluschi e pesci), infine, risulta influenzato negativamente dalle concentrazioni superiori ai limiti per il mercurio nei molluschi (in tutte le lagune), mercurio e difeniletero bromato (PBDE) nei pesci (in tutte le lagune eccetto Scardovari per il mercurio); altri inquinanti presenti con concentrazioni inferiori agli standard sono: metalli, PCB, Diossine e furani, composti perfluoroalchilici e DD's;
- dall'analisi dei risultati del monitoraggio eseguito per la valutazione della conformità delle acque lagunari alla vita dei molluschi (Allegato 2 Sezione C alla parte 3 del D.Lgs. 152/2006) emerge come, su sette lagune monitorate, tutte siano risultate conformi.

4.2.4 Acque marino costiere

A completare la trattazione delle acque superficiali, si prende ora in esame la qualità delle acque marino costiere nel tratto interessante il Comune di San Michele al Tagliamento, vale a dire la spiaggia di Bibione.

Viene utilizzato l'Indice di stato trofico TRIX, individuato dal D.Lgs. 152/99 e ss.m.ii., per definire lo stato di qualità delle acque marino costiere. Il suo valore è dato da una combinazione di quattro variabili (ossigeno disciolto, Clorofilla "a", Fosforo totale e Azoto inorganico disciolto).

I valori sono raggruppati in 4 fasce alle quali corrispondono 4 livelli di qualità.

L'Indice TRIX viene elaborato a partire dai parametri registrati lungo il Transetto 008 localizzato di fronte alla spiaggia di Brussa (Comune di Caorle).




Qualità delle acque marino-costiere nel 2021 espressa con i valori del TRIX;
le acque rientrano complessivamente nella classe "buono" (fonte: ARPAV geomap)

4.2.5 Acque sotterranee

Il D.Lgs. 30/2009 definisce i criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei (GWB, dall'inglese Groundwater Body). Il corpo idrico è l'unità base di gestione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. Ogni corpo idrico rappresenta infatti l'unità di riferimento per l'analisi del rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la classificazione dello stato quali-quantitativo e l'applicazione delle misure di tutela. In Veneto, nell'ambito della redazione del primo piano di gestione del Distretto Alpi Orientali, sono stati individuati 33 corpi idrici sotterranei.

Il territorio del Comune di San Michele al Tagliamento rientra nel Corpo idrico sotterraneo superficiale n. 32 "BPST – Bassa Pianura Settore Tagliamento" e in quello degli acquiferi in pressione della Bassa Pianura Veneta (n. 33 BPV, evidenziato con il retino nella figura sottostante).



LEGENDA

27 MPPM = Media Pianura tra Piave e Monticano

28 MPML = Media Pianura Monticano Livenza

31 BPSP = Bassa Pianura Settore Piave

32 BPST = Bassa Pianura Settore Tagliamento

33 BPV (retinato) = Bassa Pianura Veneta

Corpi idrici sotterranei con particolare dettaglio sul Comune di San Michele al Tagliamento (fonte: ARPAV)

I dati raccolti sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee nel Comune di San Michele al Tagliamento derivano dal Rapporto ARPAV “Qualità delle acque sotterranee – 2022” pubblicato nel giugno del 2023.

Nel 2022, il monitoraggio quantitativo ha interessato 220 punti, mentre quello qualitativo 292, il 68% dei quali non presenta alcun superamento degli standard numerici individuati dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e sono per questo stati classificati con qualità buona; il restante 32% mostra almeno una non conformità ed è stato classificato con qualità scadente. Il maggior numero di sforamenti è dovuto alla presenza di inquinanti inorganici (80 superamenti) e di arsenico (27 superamenti), prevalentemente di origine naturale. Per le sostanze di sicura origine antropica le contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente sono quelle dovute ai pesticidi (18). Gli altri superamenti degli standard di qualità sono causati da nitrati (6), composti organoalogenati (5) e composti perfluorurati (4).

In tutti i punti devono essere ricercati i cinque parametri obbligatori previsti dalla Direttiva 2000/60/CE (ossigeno disciolto, pH, conduttività elettrica, nitrati e ione ammonio), gli ioni maggiori e i metalli, che costituiscono il Profilo analitico standard.

In più, in base alla conoscenza della realtà locale e delle criticità presenti sul territorio, i diversi profili analitici possono essere integrati con altre sostanze, indicate sotto secondo la suddivisione per Profili analitico più specifico.

Osservando la distribuzione dei superamenti nel territorio regionale si nota una netta distinzione tra le tipologie di inquinanti presenti a monte ed a valle del limite superiore della fascia delle risorgive: nell’acquifero indifferenziato di alta pianura la scarsa qualità è dovuta soprattutto a pesticidi, nitrati e composti organo alogenati; negli acquiferi differenziati di media e bassa pianura a sostanze inorganiche e metalli.

A seguito del ritrovamento di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque superficiali, sotterranee e potabili della Provincia di Vicenza, ARPAV ha inserito le sostanze perfluoroalchiliche all’interno del pannello analitico dei parametri da ricercare anche nei punti di monitoraggio della rete regionale delle acque sotterranee.

Due dei tre punti con superamento del valore soglia per almeno un composto perfluorurato si trovano nell’area del pennacchio di contaminazione con origine a Trissino, il terzo a Villafranca di Verona.

Nel Comune di San Michele al Tagliamento sono presenti due punti di monitoraggio entrambi per il corpo idrico delle Acque Confiniate della Bassa Pianura. I due punti si differenziano per il loro posizionamento, infatti il primo dei due si trova più vicino alla superficie, a soli 55 metri, mentre il secondo si trova più in profondità, a 380 metri.

Prov. - Comune	cod	tipo	prof.	Q	P	GWB
VE - San Michele al Tagliamento	305	C	55	•	•	BPV
VE - San Michele al Tagliamento	310	C	380	•	•	BPV


Elenco dei punti monitorati. [cod, codice identificativo del punto di monitoraggio; tipo, tipologia di punto: C=falda confinata, L=falda libera; SC=falda semiconfinata; S=sorgente; prof, profondità del pozzo in metri; Q=punto di misura per parametri chimici e fisici; P=punto di misura piezometrica; GWB=sigla del corpo idrico sotterraneo] (fonte: ARPAV)

Il punto codificato 310 è risultato “Scadente” dal punto di vista qualitativo, in quanto la concentrazione dello ione ammonio ha superato i limiti definiti dallo standard di qualità utilizzato come riferimento. Nessuna criticità invece è stata registrata per il punto 305.

Prov. - Comune	Cod	Q	NO ₃	Pest	VOC	Me	Ino	Ar	CIB	Pfas	Sostanze
VE - S. Michele al Tagliamento	305	B	o			o	o				
VE - S. Michele al Tagliamento	310	S	o			o	•				ione ammonio


Legenda: o = ricercate, ma entro standard di qualità (SQ)/VS; • = superamento SQ/VS; Q = qualità; NO₃=nitrati; pest = pesticidi; VOC= composti organici volatili; Me = metalli; Ino= inquinanti inorganici; Ar=composti organici aromatici; CIB= clorobenzeni; Pfas=composti perfluorurati, sostanze = nome/sigla delle sostanze con superamento SQ/VS (fonte: ARPAV)

Il monitoraggio quantitativo dei corpi idrici è stato condotto registrando il livello piezometrico a partire dal 1999 fino al 2022. Nel caso del punto di monitoraggio n. 305 il livello medio della soggiacenza della falda in pressione risulta leggermente in diminuzione.



Andamento del livello piezometrico dell'acquifero confinato di Bassa Pianura per il punto di monitoraggio ARPAV n. 305 (fonte: ARPAV, elaborazione Proteco)

Per quanto riguarda il punto numero 310, invece, l'andamento è quello di un incremento del volume della falda, essendosi la soggiacenza media innalzata di circa una trentina di centimetri.



Andamento dei livelli piezometrici dell'acquifero confinato di bassa pianura per il punto di monitoraggio ARPAV n. 310 (fonte: ARPAV, elaborazione Proteco)

Nel territorio di Bibione, aspetto non trascurabile è quello delle acque termali. La perforazione di pozzi di emungimento d'acqua a profondità sempre maggiori ha rilevato infatti, all'interno del territorio comunale, la presenza di un bacino termale: a profondità di circa 500-550 metri, falde in pressione con una temperatura superiore ai 50° e pressione superiore a 2 bar. Tali acquiferi appartengono a un bacino termale che si estende tra Cavanella a ovest e Lignano Sabbiadoro a est, con particolare consistenza nei dintorni di Cesarolo.

Si suppone, al proposito, l'esistenza di un livello sedimentario argilloso-marnoso situato tra quota -300 m e quota -400 m che funge sia da sigillante sia da isolante termico, al di sotto del quale le temperature subiscono un brusco aumento della temperatura delle acque che porta ai valori segnalati di oltre 50°. Le acque sono classificabili come bicarbonato-sodiche a bassa salinità, con residuo fisso a 180° tra 276 e 440 mg/l e durezza tra 1.6 e 7.11 °F.

In quanto ai consumi di acqua termale, è possibile avere un quadro della quantità degli stessi, come esaustivamente documentato all'interno della Dichiarazione Ambientale del Polo Turistico di Bibione.

Anno	Consumi [mc]	Numero Utenti	Indicatore chiave [Consumi acqua termale mc / n°utenti]
2016	125.113	17.550	7,13
2017	153.462	16.910	9,08
2018	212.150	17.061	12,44
2019	226.793	16.982	13,35
2020	214.420	10.232	20,96
2021	215.556	16.174	13,33
2022*	52.800	1.016	-

*Dati relativi al primo trimestre

Andamento dei consumi di acqua termale e Indicatore chiave per l'aspetto "Ciclo dell'Acqua" (fonte: Bibione Thermae ricavato da Dichiarazione ambientale nell'ambito del sistema di Gestione Ambientale EMAS 2022)

Come si evince dai dati, i consumi di acqua termale dal 2016 in poi risultano in progressivo aumento in termini di consumi totali (mc) pur mantenendo un numero pressochè costante di utenti. La netta diminuzione di fruitori durante l'anno 2020, è imputabile all'emergenza Covid-19; tuttavia già dal 2021, si nota una netta ripresa, in linea con lo standard pre pandemico, come dimostra l'indicatore chiave [consumo d'acqua termale / numero di utenti]: 13,35 per il 2019 e 13,33 per il 2021.

4.3 Suolo e sottosuolo

4.3.1 Sottosuolo

Il quadro geologico complessivo in cui è inserito il territorio comunale è stato influenzato dal sistema geomorfologico del grande *megafan* del Tagliamento, attraverso le sue numerose divagazioni. In alcuni percorsi relitti del fiume si sono impostati i corsi d'acqua di risorgiva. I fiumi minori di risorgiva sfociavano fino a metà del 1800 in lagune costiere collegate al sistema di lagune di Caorle.

Il territorio è costituito, nei primi quattro/cinque metri di profondità, da sedimenti di origine alluvionale, depositati dal sistema del Tagliamento, e da sedimenti di ambiente lagunare e costiero. I primi affiorano nella metà settentrionale del territorio e lungo il dosso del Tagliamento attuale: sono rappresentati da sedimenti limoso-argillosi prevalenti, di piana distale e aree d'intradosso, cui sono affiancati o alternati - spesso con limite inferiore erosivo - corpi canalizzati sabbiosi e sabbioso-limosi, con la presenza non trascurabile di ghiaie. Infatti, nell'estremità settentrionale, tali canali hanno inciso la pianura pleistocenica e sono stati riempiti successivamente da sedimenti ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi.

I sedimenti lagunari affiorano nella parte centro-meridionale del territorio comunale, dove appunto erano presenti fino alla metà del 1800 paludi e lagune; sono rappresentati da limi argillosi, argille e limi sabbiosi, talora organici. Infine i depositi costieri costituiscono sistemi di dune, sia fossili sia attive e che separano le residue lagune costiere dal mare, prevalentemente sabbiosi e limosi-argillosi nelle lame interdunali.

Il litorale del territorio di San Michele al Tagliamento, in località Bibione, ha un'estensione di circa 10 km ed è delimitato dal Porto di Baseleghe a ovest e dalla foce del Tagliamento a est.

Esso è costituito da spiagge ampie a bassa pendenza, formatosi nel tempo attraverso la giustapposizione di fasci di cordoni sabbiosi avvenuta attraverso fasi stadiali e secondo un accrescimento intermittente. Tali fasi sono state rifornite dai sedimenti del delta del Tagliamento di cui il litorale costituisce l'ala destra, e il cui trasporto solido a mare è prevalentemente veicolato dalle correnti in direzione ovest e rielaborato dal moto ondoso.

In prossimità del delta si possono osservare cospicui residui dell'antico bosco che, nei secoli passati, orlava tutta la fascia costiera dell'Adriatico settentrionale; al suo interno sono ancora riconoscibili gli antichi cordoni di dune, la cui presenza è legata alle fasi di costruzione del delta. I cordoni litorali sono rilevati, ben definiti e continui nelle porzioni più interne del litorale e alle estremità; più discontinui o spianati nella porzione centrale. Nella parte centro-orientale è presente un'ampia e lunga bassura, all'incirca parallela al mare e separata da questo da una striscia di arenile e di dune embrionali, detta "Lama del Revellino", che riceve acqua marina sia durante le mareggiate invernali sia attraverso aperture della spiaggia, collegamento diretto con il mare.

La spiaggia è una morfologia particolarmente dinamica, soggetta a continue evoluzioni, anche piuttosto brusche, indotte dall'equilibrio fra l'azione erosiva del moto ondoso e la deposizione da parte delle correnti litoranee cariche di sedimenti di origine fluviale. La variabilità evolutiva del litorale di Bibione è piuttosto controversa soprattutto in prossimità della foce, dove si esplicano maggiormente le attività erosive e di trasporto fluviale.

La tendenza evolutiva attuale del litorale può essere sintetizzata con una forte tendenza erosiva nella parte orientale e centro-orientale, il cui materiale, seguendo il verso della corrente di deriva principale, subisce trasporto verso ovest. Una parte di esso va a depositarsi nella porzione centrale

del lobo deltizio, esattamente sul fronte della parte maggiormente urbanizzata del litorale di Bibione mentre l'altra concorre all'accrescimento verso ovest dell'apice del sistema sedimentario situato nella zona di Baseleghe, comportando l'interramento di una porzione orientale del canale di Baseleghe che deve essere sottoposto a continui dragaggi.

Il litorale è interessato da insediamenti urbani e turistici protetti da un continuo susseguirsi di opere di difesa. Tali opere hanno sostituito i cordoni sabbiosi litoranei che fino a qualche decennio fa caratterizzavano il litorale di Bibione e ne costituivano l'unica difesa.

L'intrusione di acqua salata nelle falde in aree in prossimità della costa rappresenta un problema attuale, correlato soprattutto al tema dello sfruttamento delle acque sotterranee e della qualità dei suoli.

Nel territorio comunale si rileva una bassa contaminazione salina del sottosuolo. La tematica è stata affrontata dal PTCP della Provincia di Venezia nell'analisi della salinità dei suoli: nelle zone topograficamente più depresse della porzione orientale e meridionale del territorio comunale sono rilevate zone con contaminazione salina moderatamente bassa con aree dove la salinità è in aumento sotto 1 m dal piano campagna.

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, il PAT evidenzia le "Aree esondabili o soggette a ristagno d'acqua" che nel tempo sono state interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d'acqua appartenenti alla rete di bonifica o di allagamento durante eventi di precipitazione intensa. Le perimetrazioni sono ricavate da analisi ed elaborati prodotti negli anni dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.





Fig. 2.2. Schema dei sistemi deposizionali tardo quaternari della pianura veneto-friulana (modificato da Fontana et al., 2008). Nel riquadro in basso a destra uno schizzo semplificato dei conoidi e megafan. Simboli: 1) limite superiore delle risorgive; 2) orlo di terrazzo fluviale; 3) aree montuose e collinari; 4) principali valli alpine; 5) terrazzi tettonici; 6) cordoni morenici; 7) depositi di interconoide e delle zone intermontane; 8) depositi dei principali fiumi di risorgiva; 9) sistemi costieri e deltizi. Lettere: (A) pianura dell'Adige, (B) megafan del Brenta, (C) conoide dell'Astico, (D) megafan di Montebelluna, (E) megafan di Nervesa, (F) conoide del Monticano-Cervada-Meschio, (G) conoide del Cellina, (H) conoide del Meduna, (I) megafan del Tagliamento, (L) conoide del Corno, (M) megafan del Torre, (O) megafan dell'Isonzo, (P) conoide del Natisone.

Schema deposizionale della Pianura veneto – friulana
(fonte: Fontana A. in *Le Unità geologiche della Provincia di Venezia*, 2008)

4.3.2 Suolo

Nella Carta dei Suoli della Provincia di Venezia, redatta da ARPAV, il Comune di San Michele al Tagliamento si può suddividere in tre parti.

- Una prima parte settentrionale e centrale rientra nelle Unità Cartografiche FOS1/CAO1 e FOS1/CNS1 (ovvero Dossi fluviali, costituiti prevalentemente da sabbie e limi) e MRN1/GIU1 (ovvero Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi).
 - FOS1: Suoli a profilo Ap-Bw-Cg, profondi, tessitura media, estremamente calcarei, alcalini, drenaggio mediocre, falda da profonda a molto profonda.
 - CAO1: Suoli Ap-Bw-C-Cg, profondi, tessitura media, estremamente calcarei, alcalini, drenaggio buono, falda molto profonda.
 - CNS1: Suoli a profilo Ap-Bg-Cg, moderatamente profondi, tessitura media, fortemente calcarei, moderatamente calcarei nel substrato, alcalini, drenaggio lento, falda profonda.
 - MR1: Suoli a profilo Ap-Bg-Ha-Cg, moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine, estremamente calcarei, alcalini, spesso con orizzonti organici in profondità, drenaggio lento, falda profonda.
 - GIU1: Suoli a profilo Ap-Bg-Cg, moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine, estremamente calcarei, alcalini, drenaggio lento, falda profonda.
- Una seconda parte centrale e meridionale che rientra nelle Unità Cartografiche BIB1/CAB1 ovvero Bacini lagunari e paludi costiere bonificate, sede di apporti sedimentari fluviali, costituiti prevalentemente da limi e sabbie.
 - BIB1: Suoli a profilo Ap-Bg-Cg, moderatamente profondi, tessitura media, estremamente calcarei, alcalini, leggermente salini in superficie, moderatamente salini in profondità, drenaggio lento, falda profonda.
 - CAB1: Suoli a profilo Ap-Bg-Cg-Ha, moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine, da fortemente a estremamente calcarei, alcalini, da non salini a molto salini nel substrato, con orizzonti organici in profondità, drenaggio lento, falda profonda.
- Infine la parte più meridionale relativa all'arenile litoraneo rientra nelle Unità Cartografiche CVL1/JES1 ossia i sistemi di dune, spesso spianate dall'attività antropica, costituiti prevalentemente da sabbie. Tale U.C. appartiene alla Pianura costiera sabbiosa attuale con suoli non decarbonatati.
 - JES1: suoli a profilo Ap-C, profondi, tessitura grossolana, estremamente calcarei, alcalini in superficie e fortemente alcalini nel substrato, non salini, drenaggio rapido, falda profonda.
 - CVL1: Suoli a profilo Ap-C-Cg, moderatamente profondi, tessitura grossolana, estremamente calcarei, alcalini in superficie, non salini in superficie, moderatamente salini in profondità, drenaggio mediocre, falda da moderatamente profonda a profonda.



Estratto della Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della Provincia di Venezia (Fonte ARPAV)

4.3.3 Uso del suolo


L'uso del suolo del Comune di San Michele al Tagliamento è stato classificato secondo il sistema Corine Land Cover (aggiornamento 2020) con un dettaglio di 2° livello.

Si nota il nucleo centrale del capoluogo dove è predominante l'urbanizzazione di tipo residenziale. Da qui si dipartono le vie di comunicazione che rappresentano l'ossatura infrastrutturale del Comune

e lungo le quali si sono sviluppati i centri urbani minori e le frazioni (tra cui San Giorgio al Tagliamento e Pozzi – a nord – Cesarolo, Marinella e Bevazzana – verso sud).

Bibione rappresenta un unicum in quanto, pur essendo una frazione del Comune, rappresenta un elemento importantissimo per il territorio, soprattutto per la vocazione turistica e balneare.

La restante parte del territorio è occupata da zone ad alto valore naturalistico (anche sotto la tutela della Rete Natura 2000) e da zone agricole occupate da seminativi e colture permanenti tipiche del paesaggio di bonifica.




Uso del suolo di San Michele al Tagliamento secondo il sistema Corine Land Cover 2020

4.3.4 Rischio sismico

La zonazione sismica del 2003 classifica il Comune di San Michele al Tagliamento nella zona 3, nella quale il territorio può essere soggetto a scuotimenti modesti, pertanto non è necessario uno specifico studio di compatibilità sismica che fornisca una valutazione della pericolosità sismica di base e locale all'interno del PAT.

I valori di pericolosità sismica, espressi in termini di accelerazione massima del suolo, per i nodi più vicini al territorio di San Michele, definiti secondo l'OPCM del 28 aprile 2006, appartengono alle classi comprese fra 0,050-0,125 g.

Gli annali storici relativi agli eventi sismici registrati nel territorio non segnalano un'importante attività sismica. Infatti, sono stati registrati sporadici eventi sismici e tutti di modesta intensità a causa della rilevante distanza degli epicentri. I livelli di sismicità che si possono risentire nell'area di interesse sono dovuti all'attività proveniente da zone sismicamente più attive situate nell'Alto Trevigiano, nel Bellunese e in Friuli.



Valori di pericolosità sismica del territorio nazionale espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (fonte: INGV)

4.4 Biodiversità

4.4.1 Vegetazione e flora

Il Comune di San Michele al Tagliamento, estendendosi per 25 chilometri dall'entroterra al mare, è caratterizzato da un'ampia diversità di habitat, la quale si rispecchia in altrettanta biodiversità faunistica e floristica.

Per comodità di trattazione, si descrivono le caratteristiche naturali-ecologiche riferite a ciascuna macrocategoria entro cui può essere suddivisa la biodiversità del territorio.

▪ Ambiente fluviale

L'ambiente fluviale si connota per la vegetazione ripariale sviluppata lungo il corso del fiume Tagliamento e nelle sue golene. La vegetazione è ascrivibile alla foresta alluvionale fluviale, condizionata dal regime delle acque e dall'umidità dei terreni: le specie che la compongono sono tipicamente igrofile, come salici a portamento arboreo o arbustivo (*Salix alba*, *Salix purpurea*, *Salix triandra*), pioppi (*Populus nigra*, *Populus alba*) e ontani (*Alnus glutinosa*); sono presenti anche olmi campestri (*Ulmus minor*) e platani (*Platanus hybrida*).

Nella componente arbustiva prevalgono elementi lianosi e abbarbicanti, come il caprifoglio giapponese (*Lonicera japonica*), la vite americana (*Vitis labrusca*), edera (*Hedera helix*), luppolo comune (*Humulus lupulus*) alternati ad arbusti autoctoni come il già ricordato salice rosso (*Salix purpurea*) e nocciolo comune (*Corylus avellana*) e a elementi alloctoni come gelso comune (*Morus alba*) e canna domestica (*Arundo donax*).

Nei tratti di alveo si trovano folte ed estese formazioni di lisca a foglie strette (*Typha angustifolia*) e cannuccia di palude (*Phragmites australis*).

Altre specie alloctone da segnalare sono la robinia (*Robinia pseudoacacia*), la falsa acacia (*Amorpha fruticosa*).

▪ Ambiente agrario

Il paesaggio agrario presenta una scarsa biodiversità a causa della mancanza di elementi ecologici di maggior rilevanza rispetto alle coltivazioni. Mancano infatti gli elementi ecologici di maggior rilevanza in tale contesto come le siepi alberate o le macchie boscate. Anche la rete consortile di bonifica non ospita vegetazioni particolari a causa degli interventi di manutenzione di fossi, canali e scoline.

▪ Ambiente costiero

L'ambito della pineta litoranea, definito da un progetto di rimboschimento della fascia costiera degli anni Trenta, è costituito in percentuale maggiore da pino nero (*Pinus nigra*), pino domestico (*Pinus pinea*), pino marittimo (*Pinus pinaster*) oltre che qualche unità di pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) e pino bruzio (*Pinus brutia*), particolarmente sofferenti per bora e gelo. Si segnala inoltre la presenza di specie quali ornello (*Fraxinus ornus*), robinia (*Robinia pseudoacacia*) e roverella (*Quercus pubescens*); arbusti quali rovo (*Rubus fruticosus*), erica (*Erica carnea*), ginepro (*Juniperus communis*), ligustro (*Ligustrum vulgare*), asparago (*Asparagus acutifolius*), biancospino (*Crataegus monogyna*) e scotano (*Cotynus coggygria*). L'area più vicina alla foce si connota anche per la presenza di prugnolo (*Prunus spinosa*), olmo campestre (*Ulmus minor*), giuncheto (*Juncus litoralis*) e canneto (*Phragmites communis*).

Ancora differente è la vegetazione caratteristica delle dune della spiaggia, in cui riescono a sopravvivere solo alcune specie pioniere quali la gramigna delle spiagge (*Agropyron junceum*), il vilucchio marittimo (*Calystegia soldanella*), lo zigolo delle sabbie (*Cyperus calli*); il finocchio litoraneo (*Echinophora spinosa*), l'erba medica marina (*Medicago marina*), la fumana (*Fumana procumbens*) oltre che l'olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*), il ginepro (*Juniperus communis*), la fillirea (*Phillyrea angustifolia*), il caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*), la canna del Po (*Erianthus ravennae*), il giunco nero (*Schoenus nigricans*), il gladiolo palustre (*Gladiolus palustris*), il salice a foglie di rosmarino (*Salix rosmarinifolia*).

Le due grandi valli da pesca del comune di San Michele al Tagliamento, Val Grande e Vallesina, costituiscono un importante complesso artificiale che però mantiene un elevato livello di naturalità. La vegetazione è quella tipica delle barene, caratterizzata da specie quali salicornia (*Salicornia fruticosa*), limonio (*Limonium serotinum*), giunco (*Juncus maritimus*), puccinellia (*Puccinellia festuciformis*).

È in oltre da segnalare la presenza di alberi secolari sparsi sul territorio comunale di grande valore paesaggistico e monumentale quali un gruppo di lecci dell'età di 150 anni presso il giardino del ristorante "Ai Lecci"; un gruppo di frassini (*Fraxinus excelsior*) di circa 100 anni in località Bevazzana; una sequoia (*Sequoia sempervirens*) di 100 anni, quattro tigli (*Tilia platyphyllos*) anch'essi centenari e un platano (*Platanus hybrida*) di 120 anni nel parco di Villa De Buoi-Vizzani.

4.4.2 Fauna

Le peculiarità ambientali di San Michele al Tagliamento hanno permesso il mantenimento di caratteristiche faunistiche che fanno del territorio un hotspot di biodiversità; in particolare, il contesto ambientale presso Bibione è oggi oggetto di tutela e salvaguardia grazie all'istituzione di quattro siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Tra i Vertebrati, la Classe degli Uccelli occupa un posto di rilievo, sia per quanto riguarda le specie nidificanti sia per quelle migratrici. Tra le specie di interesse comunitario che si riproducono nella zona ricordiamo il tarabusino (*Ixobrychus minutus*), l'albanella minore (*Circus pygargus*), il fratino (*Charadrius alexandrinus*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), l'averla piccola (*Lanius collurio*); vi nidificano, inoltre, specie scarsamente diffuse in questo ambito provinciale, come lo strillozzo (*Miliaria calandra*).

Tra le specie migratrici di interesse comunitario troviamo la nitticora (*Nycticorax nycticorax*), la sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), la schiribilla (*Porzana parva*), il combattente (*Philomachus pugnax*), l'avocetta (*Recurvirostra avocetta*). Anche tra gli uccelli svernanti si annoverano non poche specie di interesse conservazionistico, tra cui citiamo solo la garzetta (*Egretta garzetta*), la strolaga minore (*Gavia stellata*) e l'albanella reale (*Circus cyaneus*); doveroso citare che in periodo invernale la zona viene visitata, seppur molto raramente, da specie notevoli e scarsamente osservabili in territorio nazionale, tra cui l'aquila di mare (*Haliaeetus albicilla*) e l'aquila anatraia maggiore (*Aquila clanga*).

Anche la fauna non ornitica conserva delle peculiarità non indifferenti. Tra i Rettili va citata la presenza della testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*), in uno dei pochissimi ambiti in Veneto e in tutta l'Italia settentrionale; presente inoltre la testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), specie di importanza comunitaria, e non va certo sottovalutata la presenza della vipera (*Vipera aspis*), ofide scomparso ormai da quasi tutti i litorali del Veneto.

Tra i Mammiferi si ricorda la puzzola (*Mustela putorius*), specie in rarefazione in Regione.

Le valli da pesca e le altre zone umide permettono inoltre la presenza di molte altre specie animali; soprattutto l'avifauna ha modo di esprimere al meglio in questi ambienti le proprie caratteristiche di diversità.

Si ricorda che in periodo invernale l'area della Laguna di Caorle e Bibione è frequentata da oltre 20.000 esemplari di uccelli acquatici, cosa che le permetterebbe di essere inclusa tra le zone protette dalla Convenzione di Ramsar (convenzione internazionale per la conservazione della biodiversità nelle zone umide). Tra le specie svernanti che frequentano la zona delle valli di San Michele al Tagliamento ricordiamo: l'alzavola (*Anas crecca*), l'oca granaiola (*Anser fabalis*), l'airone cenerino (*Ardea cinerea*), l'airone bianco maggiore (*Casmerodius albus*). La presenza di zone umide favorisce inoltre la presenza di una comunità nidificante ricca e dotata anche di specie di interesse comunitario, come la sterna comune (*Sterna hirundo*) e il fraticello (*Sterna albifrons*). Risulta nidificante inoltre il forapaglie (*Acrocephalus schoenobaenus*), specie che in nord Italia si riproduce solo con un numero limitato di coppie.

Anche il fiume Tagliamento assolve un ruolo importante per il mantenimento del patrimonio faunistico locale, sia in quanto habitat per specie ittiche notevoli quali trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), ghiozzo padano (*Padogobius martensii*) e lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*), sia in quanto potenziale corridoio ecologico per diverse specie terrestri; si ricorda inoltre che alcune zone golenali ospitano il capriolo (*Capreolus capreolus*).

Ma le potenzialità faunistiche di San Michele al Tagliamento non si esprimono solo nei suoi peculiari biotopi litoranei e di foce e nelle sue zone umide siano esse vallive o fluviali; anche le campagne e i "micro-habitat" in essa ospitati possono mantenere le condizioni essenziali per la vita di alcune specie "rilevanti". Citiamo ad esempio la presenza in alcuni fossati dello spinarello (*Gasterosteus aculeatus*) o del tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*); si riporta inoltre la nidificazione in alcune zone dotate di vegetazione nemorale della poiana (*Buteo buteo*), rapace poco diffuso in periodo riproduttivo nella Provincia di Venezia.


4.4.3 Siti naturalistici

Il territorio comunale di San Michele al Tagliamento vede al suo interno molteplici aree di pregio naturalistico, istituite ai sensi della Direttiva Habitat e appartenenti alla Rete Natura 2000. Tali siti sono:

- ZSC IT3250033 – Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento;
- ZPS IT3250040 – Foce del Tagliamento;
- ZPS IT3250041 – Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione;
- ZSC IT3250044 – Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto Caomaggiore.

Le prime tre aree di pregio naturalistico appartengono al sotto raggruppamento delle Lagune venete orientali, litorali e foce del Tagliamento. Esso comprende un complesso insieme di siti localizzato all'estremità orientale della Regione Veneto, al confine con il Friuli Venezia- Giulia, un ricco mosaico di ambienti, con valli arginate, bacini idrici, canali e specchi lacustri e sistemi dunali antichi e recenti, con numerose bassure umide e acquitrini nonché piccole superfici agrarie.

All'interno del complesso ambientale si riconoscono tre grandi e importanti ambiti ecologici, con precise identità: la foce del Tagliamento, Vallevecchia e il grande complesso delle valli arginate di Caorle.



Inquadramento dei siti della Rete Natura 2000 di interesse per il territorio comunale (fonte: Regione Veneto)

L'importanza naturalistica della foce del Tagliamento risiede nella sua elevata biodiversità, le cui cause sono da ricercarsi sia nelle attuali caratteristiche fisiche sia nelle passate vicende climatiche che hanno favorito l'insediamento di specie tipicamente mediterranee a cui si uniscono specie a carattere orientale e specie demontane, che accrescono notevolmente il pregio della flora e contribuiscono a definire comunità e sistemi non riscontrabili altrove. La notevole originalità dell'area si esprime principalmente nel sistema delle dune stabilizzate: queste sono colonizzate in massima parte da una pineta d'impianto, arricchita dalla presenza di pino nero (*Pinus nigra*), con carattere eterotopico. La pineta mostra una tendenza verso la lecceta termofila (*Vincetoxico-Quercetum ilicis*) e il suo corteggio floristico risulta un'inusuale commistione tra elementi demontani, come l'erica, il ranno spinello (*Rhamnus saxatilis*), l'elleborine violacea (*Epipactis atropurpurea*) ed elementi termofili come la fillirea (*Phillyrea angustifolia*), il leccio (*Quercus ilex*) e il cisto rosso (*Cistus incanus*).

Ai margini del fiume, in terreni sufficientemente bassi da poter essere periodicamente sommersi dall'acqua subsalsa, si sviluppano praterie subalofile, dominate da alti giunchi, come il giunco marittimo (*Juncus maritimus*) o il giunco pungente (*J. acutus*).

I cordoni litoranei di Vallevecchia e le dune fossili presenti in alcuni ambiti delle valli di Bibione ospitano la tipica sequenza psammofila. Nell'area di Vallevecchia, in particolar modo, si esprime

meglio la sequenza legata alle prime dune mobili. Sono ancora riscontrabili lembi di cakileto (*Salsola kali-Cakiletum maritimae*); spostandosi verso l'entroterra, il cakileto è seguito dall'agropireto (*Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei*) e dall'ammofileto (*Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae*).

Più semplificato è il paesaggio vegetale delle valli, a causa dei continui interventi antropici di manutenzione ma non mancano elementi interessanti, in particolare legati all'ambito palustre. Il paesaggio delle valli è di tipo lacustre, con grandi specchi d'acqua, contornati da formazioni alofile o da fasce di canneto a cannuccia di palude (*Phragmites australis*). Accanto a queste figurano le paludi salmastre che colonizzano ampie superfici con comunità compatte dominate da grandi giunchi, come il giunco marittimo (*Juncus maritimus*) o il giunco pungente (*J. Acutus*), in aree quasi costantemente imbibite di acqua salata o salmastra.

In posizione più rialzata dove, quindi, i suoli sono soggetti a un parziale disseccamento estivo, si riscontrano le steppe salate, dove trovano il loro habitat le specie di *Limonium*.

La fauna presente è collegata all'estrema diversificazione ambientale e nel complesso sono rappresentate tutte le classi di vertebrati, con specie ittiche tipicamente lagunari come il ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrinii*), il ghiozzetto di Laguna (*Knipowitschia panizzae*) e il nono (*Aphanius fasciatus*), cui si accompagnano numerose specie oggetto di allevamento nelle valli. I rettili sono frequenti e tra questi l'area sembra rappresentare uno dei pochi siti veneti per la tartaruga di terra (*Testudo hermanni*).

La presenza di uccelli è notevolissima, con circa 200 specie segnalate, di cui molte nidificanti. Tra queste, figurano specie quali fratino (*Charadrius alexandrinus*), fraticello (*Sterna albifrons*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), fistione turco (*Netta rufina*), moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tarabusino (*Ixobrychus minutus*), airone rosso (*Ardea purpurea*), airone cenerino (*Ardea cinerea*), falco di palude (*Circus aeruginosus*), Migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*), moriglione (*Aythya ferina*), oca granaiola (*Anser fabalis*), oca lombardella (*Anser albifrons*), marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*) e cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*).

4.5 Paesaggio

Secondo il Documento per la Valorizzazione del Territorio Veneto (PTRC 2020), il Comune di San Michele al Tagliamento rientra all'interno dell'Ambito di paesaggio n. 11 "Bonifiche orientali dal Piave al Tagliamento", più in particolare nella Scheda di Ricognizione n. 30 "Bonifiche e lagune del Veneto Orientale". Quest'ultima Scheda descrive la realtà del Veneto Orientale analizzando il territorio compreso tra la fascia litoranea a sud e le arterie infrastrutturali che corrono lungo la linea che divide il territorio storicamente consolidato da quello di più recente bonifica a nord; si estende quindi dal fiume Tagliamento a est fino al fiume Sile ad ovest. È attraversata dai fiumi Livenza, Piave e Lemene.

I Comuni che vi appartengono sono (anche parzialmente): San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Fossalta di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Stino di Livenza, Torre di Mosto, Ceggia e San Donà di Piave.



Delimitazione della Scheda di Ricognizione n. 30 (Ambito di Paesaggio n. 11) (da PTRC)

Tutta l'area oggetto della ricognizione è caratterizzata da un'ampia presenza di corsi d'acqua, di origine naturale e artificiale, quest'ultimi legati all'attività di bonifica. I fiumi di maggiore importanza sono il Piave, il Tagliamento, corsi di origine alpina, il Livenza, alimentato da una fonte carsica pedemontana, ed il Lemene, fiume di risorgiva. Da segnalare sono anche il Canale Nicesolo e il Canale dei Lovi, corsi di grandi dimensioni, definiti anche canali lagunari in quanto attraversano ed alimentano le lagune di Caorle e Bibione.

Per quanto riguarda la vegetazione si segnala la presenza di alcune zone umide, in aree retrodunali, nella Laguna del Mort e in prossimità della foce del fiume Tagliamento, su cui si sviluppano aree a canneto e vegetazione alofila. Vegetazione simile si instaura anche all'interno delle lagune di Caorle e Bibione e nella palude delle Zumelle, dove la componente floristica consiste essenzialmente in alofite erbacee e suffruticose (cespugli).

Nel complesso risulta evidente la forte predominanza di seminativi e in parte minore di aree coltivate a frutteto; si evidenzia la presenza delle risaie del Quarto Bacino di Bibione, esempio di coltura storica legata all'ambiente di bonifica.

Il sistema insediativo nell'area oggetto della ricognizione distingue due zone nettamente diverse fra loro: la fascia costiera, densamente urbanizzata, e l'ampio territorio retrostante delle bonifiche recenti, scarsamente urbanizzato. Quest'ultimo si presenta prevalentemente come una porzione di piatta campagna, caratterizzata da un'agricoltura fortemente sviluppata. La parte della fascia litoranea, l'affermarsi dell'industria turistica e la conseguente crescita dei centri balneari hanno portato alla formazione di un sistema urbano continuo lungo tutto il suo sviluppo, anche se con alcune differenze, dovute soprattutto alla diversa specializzazione funzionale.

Il sistema infrastrutturale è essenzialmente costituito da un asse principale posto in direzione est-ovest, comprendente l'Autostrada A4 e la Strada Statale 14 "Triestina", da cui si dipartono a mo' di pettine gli assi di collegamento con le spiagge disposti questi con direzione nord-sud.

Rilevante è la rete di vie navigabili che attraversa il territorio: il Tagliamento, il Lemene, il Livenza, con i loro affluenti e con i canali costruiti nel tempo.

Le aree in cui è riscontrabile una certa rilevanza naturalistica sono le aree lagunari e le valli da pesca, le zone in cui si trovano ancora presenti lembi di dune fossili, come Vallevecchia, i corsi d'acqua, con le relative fasce di vegetazione riparia e le aree di foce nel Mare Adriatico.

La foce del Tagliamento, in particolare, presenta un mosaico ambientale vario costituito da sistemi dunosi recenti ed antichi, con numerose bassure umide ed acquitrini, connesse alle retrostanti valli arginate, ed ambienti di foce e boschetti igrofilii. La presenza contemporanea di specie tipiche del sistema alpino e di specie a prevalente distribuzione mediterranea è una caratteristica rilevante dell'ambiente di foce, qui resa unica dalla vicinanza dell'area orientale balcanica da cui derivano apporti floro-faunistici orientali che altrove non sussistono.

Complessivamente, il territorio, di recente formazione, presenta solo sporadicamente testimonianze di un antico passato. Con l'inizio del Novecento il territorio ha subito consistenti trasformazioni, rivolte per lo più a difendere il territorio dalle acque e a rendere coltivabili nuove superfici: sono stati costruiti argini per imbrigliare i corsi d'acqua, sono state bonificate lagune e paludi causa di malaria, sono stati distrutti i boschi che occupavano vaste aree per ricavarne terre per l'agricoltura. Con l'introduzione di macchine agricole sempre più efficienti si è giunti infine ad un paesaggio che si caratterizza per le grandi superfici, spianate e drenate senza fossi e scoline, e dove pertanto sono andate perdute anche le alberature lungo i corsi d'acqua. La storia degli abitati di queste terre è strettamente collegata alla presenza di importanti fiumi e bacini acquei che, se si esclude il periodo delle grandi bonifiche, non hanno subito grandi trasformazioni, come è invece avvenuto in altri territori con l'industrializzazione. La simbiosi tra l'uomo e le acque ha fortemente caratterizzato lo sviluppo del territorio e la vita dei suoi abitanti. In questo senso assumono forte significato, quali elementi di interesse storico-testimoniale, i manufatti idraulici, quali le idrovore costruite nella prima metà del Novecento, le conche di navigazione e i ponti mobili.



Veduta aerea sulle attività turistico-balneari di Bibione



Vista aerea sulla Laguna di Baseleghe



Vista aerea sulla Foce del Tagliamento

Nei siti di particolare interesse naturalistico delle Valli di Bibione e della foce Tagliamento la vulnerabilità è legata soprattutto all'alterazione della vegetazione dunale, alla frequentazione turistico-ricreativa e all'inquinamento delle acque. In particolare le principali vulnerabilità dell'area oggetto della ricognizione sono legate soprattutto alla fruizione e all'espansione degli insediamenti e delle infrastrutture sviluppatesi a seguito delle crescenti attività turistico-balneari; soprattutto dalla seconda metà del Novecento, infatti, lo sviluppo di una fiorente industria turistica ha pesantemente colonizzato questi tratti di costa causando la scomparsa di vaste aree naturali, la conversione ad uso balneare di spiagge e dune, l'interruzione delle dinamiche dunali spontanee e la fortissima espansione edilizia in corrispondenza dei maggiori centri balneari.

Gli obiettivi di riqualificazione dell'area oggetto della ricognizione sono orientati alla costruzione di un nuovo paesaggio della costa, connesso e integrato con i territori contermini, capace di coniugare la necessità di tutelare i lembi di naturalità ancora presenti con un nuovo concetto di sviluppo turistico.

Risulta prioritario pertanto intervenire sul riequilibrio dell'accessibilità e della fruizione dell'area costiera, sul recupero delle valenze naturalistiche, delle direttrici fluviali e dei sistemi delle zone umide, sulla riqualificazione e integrazione dell'edilizia rurale presente sul territorio.

4.5.1 Cenni storici

Diversi reperti archeologici accreditano l'ipotesi che il territorio fosse abitato al tempo della Roma dei Cesari, fatto non improbabile considerando la fertilità del suolo e la sua inclusione nell'"agro" di Concordia, nel tratto intermedio tra quella ricca città e l'ancor più importante colonia di Aquileia.

Il territorio era inoltre attraversato da una delle maggiori arterie del mondo romano: la via Annia, costruita nel 131 a.C. dal console T. Annio Rufo al fine di allacciare Roma con Aquileia, strada divenuta di primaria importanza soprattutto nell'età imperiale, essendo la via di terra più breve tra la capitale e l'Oriente.

Trovano quindi credito le fonti secondo le quali lungo il suo tracciato sarebbe stato fondato un villaggio, *Apicilia*, progenitore dell'attuale San Giorgio. Un secondo borgo si sarebbe formato più a valle, in prossimità di un guado sul Tagliamento – Cesarolo - mentre un terzo sarebbe sorto sul cordone litorale che separava dall'Adriatico l'area valliva-lagunare, allora molto più vasta di oggi, dunque Bibione.

Il mutamento del nome di *Apicilia* in San Giorgio sarebbe avvenuto con la costruzione della prima chiesa intitolata appunto a San Giorgio, risalente probabilmente ai primordi della comunità cristiana di Concordia, e testimoniata dal 1186. Dalla pieve sangiorgese furono suffraganee numerose cappelle: San Mauro, di cui si ha la prima notizia nel 1171, Pradis e Cesarolo, citata anch'essa nella bolla del 1186 e San Michele, di epoca più tarda, comparando solo nel 1357.

È rilevante il fatto che, con tale divisione anche giurisdizionale, per tutto il medioevo non si può trattare in modo unitario la storia comunale in quanto ciascuna "villa" formava un'entità autonoma rispetto alle altre.

Con il definitivo assoggettamento del Friuli alla Repubblica di Venezia (1420) la situazione mutò parzialmente: la Serenissima sottrasse il potere ai feudatari affidandolo a un "meriga", una specie di sindaco soggetto a podestà residenti in centri più importanti. I secoli di sudditanza al governo dogale non sono contrassegnati da eventi di particolare rilievo: erano comunque piccoli centri, abitati da agricoltori che coltivavano latifondi piuttosto trascurati dai nobili veneziani. In quei secoli l'area era anche infestata dalla malaria, oltre alla frequenza di carestie e alle irruenti piene del Tagliamento.

Le doti di laboriosità, pazienza e tenacia permisero però alle genti che si succedettero nell'abitare il territorio di migliorare lentamente le proprie condizioni. Comunque, al 1766 solo poco più di 2000 persone componevano la popolazione delle molte comunità del territorio: Baseleghe, Bevazzana, Bibione, Cesarolo, Malatesta, Pozzi, Prati Nuovi, San Giorgio al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Mauro e Villanova della Cartera.

I secoli della dominazione veneziana si contraddistinsero anche per la costruzione di numerose ville, fatte erigere dai nobili proprietari al centro delle loro tenute; gli eventi bellici non hanno consentito che le stesse giungessero ai giorni nostri.

Dopo l'improvvisa caduta della Repubblica di Venezia (1797), il territorio comunale divenne soggetto all'Austria per effetto del trattato di Campoformio e, poco dopo, al Regno d'Italia. Napoleone decretò un nuovo assetto amministrativo-territoriale dei territori posti sotto il suo scettro, per cui si ebbe l'istituzione del Comune di San Michele, aggregato al Distretto di Aquileia, facente parte del Dipartimento dell'Adriatico (l'attuale Città Metropolitana di Venezia). La scelta di San Michele come capoluogo fu determinata considerando sia la sua centralità rispetto al territorio, sia il suo avere una maggiore concentrazione di abitanti rispetto agli altri centri. Si sottolinea comunque che il Comune, in quell'epoca, non comprendeva tutto l'attuale territorio in quanto Cesarolo era aggregato al Comune di Lugugnana mentre Pradis, Baseleghe e Pineda (Bibione) appartenevano al territorio di Caorle.

Subentrato nel 1815 il Regno Lombardo-Veneto, in virtù delle decisioni del Congresso di Vienna, le autorità asburgiche effettuarono un rimpasto dell'assetto napoleonico: il distretto aquileiese fu trasferito al Friuli ma non San Michele, assegnato al distretto di Portogruaro. La dominazione austriaca ebbe risvolti positivi per San Michele poiché in quel periodo furono attuati i primi provvedimenti per cingere il Tagliamento con un'omogenea arginatura, tale da offrire ai centri abitati rivieraschi maggiori possibilità di sottrarsi alla furia devastatrice delle piene. Furono provvedimenti che influenzarono, collateralmente, la coltivazione delle terre più basse, influenzando lo sviluppo della popolazione che passò, dal 1832 al 1862, da 2764 a 4266 abitanti.

Negli anni che seguirono l'Unità d'Italia continuò lo sviluppo del paese ma, a tre anni dallo scoppio del primo conflitto mondiale, le operazioni militari lo colpirono direttamente: nel 1917 il Tagliamento fu la barriera naturale, scelta inizialmente per arginare il dilagare delle armate austriache dopo lo


sfondamento del fronte di Caporetto e, in seguito, linea utilizzata per ritardare l'avanzata del nemico, provocando ingenti danni al paese stesso.

Tra il primo e il secondo conflitto mondiale San Michele ebbe un vero e proprio boom di crescita: in quel periodo fu infatti attuata la bonifica, che rese immense paludi adatte all'agricoltura. Le nuove terre rivelarono una straordinaria fertilità e i nuovi appoderamenti portarono il Comune a raggiungere, nel 1929, l'attuale superficie, per la cessione da parte di Caorle di 5000 ettari comprendenti: Pradis, Pratinuovi, Baseleghe e Bibione.

I due attraversamenti del Tagliamento, per la ferrovia Venezia-Trieste e per la Strada Statale 14 "Triestina", furono purtroppo obiettivi di distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale: a conflitto concluso, San Michele non esisteva più, con quasi tutti gli edifici distrutti o gravemente lesionati. Nell'immediato dopoguerra il paese trovò le forze e le risorse necessarie per ricostruirsi un volto e nuova funzionalità, legata soprattutto alla meccanizzazione dell'agricoltura, allo sviluppo di attività artigianali e industriali e al successivo rigogliosissimo sviluppo di Bibione e del litorale.

4.5.2 Patrimonio archeologico

In base a un censimento eseguito dalla Provincia di Venezia sui siti archeologici e geostorici presenti in territorio provinciale, emerge la presenza di alcuni riferimenti storici nel territorio comunale.



Rinvenimenti archeologici nell'area di Bibione (fonte: Carta Archeologica del Veneto – volume IV)

Il primo sito, evidenziato anche nella Carta Archeologica della Regione Veneto (punto n. 1 – Baseleghe), è quello della Villa marittima del "Mutteron dei Frati", presso Bibione Pineda.

Le prime menzioni di scoperte archeologiche fortuite nel sito della Valgrande si hanno nel Settecento. In seguito furono intrapresi scavi a più riprese, diretti dall'allora Soprintendenza Archeologica del Veneto, tuttavia senza mai riuscire a indagare sistematicamente l'intero complesso inserendolo nel suo ambiente naturale antico e nel quadro delle floride attività economiche e commerciali di allora fino allo scavo condotto tra il 1991 e il 1994 ai piedi del Mutteron dei Frati, un rilievo sabbioso prospiciente la Val Grande in prossimità dell'antica linea di costa, il quale ha fatto emergere una grande villa signorile di epoca romana.

La villa è composta da sette stanze, tre delle quali pavimentate a mosaico; sono inoltre emersi frammenti di intonaco parietale affrescato, soglie in marmo, laterizi bollati, frammenti ceramici e una moneta. La residenza, risalente agli inizi del I sec. d.C., ha avuto continuità di vita fino al V sec. d.C.: probabilmente le funzioni erano anche di tipo commerciale, ragion per cui dovevano essere presenti anche zone adibite allo stoccaggio delle merci che giungevano via mare per essere distribuite nell'entroterra attraverso le vie d'acqua.

L'Istituto di Archeologia dell'Università di Ratisbona, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, ha concluso una prima campagna di scavi durata dal 21 marzo all'8 aprile 2022 presso un'area di circa 40 m² aperta a lato di un settore già parzialmente visibile della villa di epoca romana inserita all'interno dell'oasi naturalistica della Valgrande. Le indagini, realizzate anche grazie al sostegno e alla disponibilità dei proprietari e dell'affittuario della tenuta Valgrande, su concessione del Ministero della Cultura in stretto accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso, hanno restituito nuovi risultati soprattutto riguardo al periodo tardoantico, epoca in cui l'impianto residenziale non solo continuò ad essere abitato ma fu pure ingrandito.

Il team italo-tedesco, sotto la guida del prof. Dirk Steuernagel, ha individuato nuovi ambienti pertinenti al primo impianto della villa, databile agli inizi del I secolo d.C., e ad un ampliamento di epoca tardoantica.



Campagna archeologica condotta nel marzo 2022 (fonte: storiearcheostorie.com)

Il secondo sito, indicato all'interno della Carta Archeologica regionale con il numero 2, è un insediamento, scoperto attraverso un rinvenimento casuale risalente al 1883, a seguito di lavori di sistemazione non meglio precisati in Valle Caccia, a ovest del Mutteron dei Frati. Si rinvennero a una profondità di circa 50 cm i resti di una probabile villa rustica, con vani decorati da pavimenti musivi in bianco e nero. Tra i materiali raccolti figurano una moneta bronzea dell'imperatore Giuliano (360-363 d.C.), una di Flavio Vittore, alcuni frammenti di vasi in vetro, frammenti di una lastra di marmo, tegole e mattoni. La frequentazione della villa potrebbe essere continuata fino alla metà del IV sec. d.C..

Altre testimonianze archeologiche rinvenute lungo il litorale di Bibione e nelle immediate vicinanze confermerebbero gli antichi insediamenti, presenti già in epoca romana, delle "Insulae Bibiones", toponimo usato nelle fonti storiche, a partire dal secolo VIII, per indicare una serie di isole a ridosso della costa, verosimilmente in prossimità della foce del ramo scomparso del Tagliamento – tra il Mutteron dei Frati e Porto Baseleghe – poi saldatesi alla terraferma in conseguenza dell'evoluzione geomorfologica subita dall'area.

Un motivo di attrazione rispetto alla zona era probabilmente costituito anche da una fonte d'acqua termale, frequentata fino al V-VI sec. d.C., di cui sembra esserci traccia nell'area di bonifica del Quarto Bacino, molto vicino al pozzo di estrazione utilizzato per le attuali Terme di Bibione.

Strategico è anche l'insediamento di Porto Baseleghe, punto chiave nell'antichità per i traffici lagunari e di interscambio costa-entroterra, divenuto posto doganale veneziano forse già dal XII secolo, difeso e presidiato militarmente. Il toponimo, che fa riferimento al vocabolo greco *basilikè* da cui il latino *basilicae*, indicherebbe la presenza di edifici ad uso pubblico o privato, frequentati per culto o per svago e ritrovo. Viene ricordato per la prima volta nella forma *duas basilicas* in un documento dell'VIII secolo dal quale risultano in quel sito rustici e possedimenti donati al monastero femminile di Salto (nei dintorni di Cividale) dai fondatori longobardi. La cartografia cinquecentesca conferma la presenza, in prossimità della foce del Canale dei Lovi alla congiunzione con il Canale Lugugnana, di una chiesa e di un'osteria, probabilmente quanto rimaneva all'epoca del sito doganale veneziano attivo tra XIII e XIV secolo e dotato di una regolare guarnigione. Venuta meno questa funzione, Porto Baseleghe si è verosimilmente ridotto ad una borgata di pescatori fino all'abbandono, determinato da fenomeni di subsidenza e di innalzamento del livello marino che hanno portato all'ingressione dell'acqua del mare in terreni e abitazioni.

4.5.3 Patrimonio architettonico

All'interno del territorio comunale sono presenti alcuni elementi degni di nota, quali:

- Barchesse di Villa Mocenigo, Ivancich Biaggini: l'insieme di edifici è quanto rimane del complesso architettonico costruito tra XVI e XVII secolo dalla famiglia veneziana dei Mocenigo, costituito originariamente dalla villa padronale, da due barchesse e da un grande rustico aggiunto a fine Ottocento dai nuovi proprietari. Oggi il palazzo signorile non esiste più, ne resta appena qualche traccia, distrutto durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Le poche fotografie superstiti mostrano un edificio di volumetria modesta, sicuramente sorto nel Cinquecento, con linee e forme ispirate al Sansovino o comunque al linguaggio dell'architettura veneziana del XVI secolo. Rimangono le due barchesse ad uso agricolo, antistanti l'una all'altra e separate da una larga fascia verde, in condizioni molto precarie: scoperchiate, sbrecciate, prive di soffitti nei portici e negli interni, inclinate, con gli intonaci cadenti e le cornici dissestate. Sono due grandiosi corpi di fabbrica, di assoluto rilievo architettonico e artistico, attribuibili sicuramente ad un architetto della scuola di Baldassarre Longhena e concepiti probabilmente nella prima metà del XVII secolo con l'intento di incorniciare la villa, delimitando lo spazio nel quale essa sorgeva staccata dal resto.



Una delle due barchesse di Villa Mocenigo-Biaggini-Ivancich (fonte: comunesanmichele.it)

- Villa de Buoi: in via Marango, a San Michele, la Villa – oggi disabitata e in pessimo stato di conservazione – è disposta all'interno di un parco, un tempo assai più esteso. Il lungo edificio principale si sviluppa su tre piani, con l'impianto simmetrico e tripartito, considerato tipico delle ville venete. Risalente al XVIII secolo nel suo assetto originario, l'edificio, orientato con direttrice est-ovest, ha pianta rettangolare con corpo centrale sporgente verso la strada, affiancato da due terrazze porticate.
- Villa Braida: in frazione di San Filippo. Il complesso, di chiara matrice ottocentesca, è composto di spazi ed edifici assai articolati, raggruppabili in due aree adiacenti, ciascuna con ingresso indipendente: quella residenziale, immersa nel parco, e quella attualmente destinata ad azienda agricola, con scuderia annessa. È presente anche una cappella, che si trova isolata nella campagna a breve distanza dal complesso: sulla base dei caratteri stilistici, anche l'oratorio neogotico risale al XIX secolo.

Tra gli edifici religiosi presenti in territorio comunale, si citano invece:

- Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire: antica stazione di riposo e rifornimento per i soldati e i viaggiatori diretti ad Aquileia, la località di *Apicilia* divenne "San Giorgio" intorno all'XI secolo, quando si diffuse il culto del martire di Cappadocia, cui fu dedicata anche la pieve che si estendeva in origine su tutto il territorio che oggi è San Michele. Dell'edificio medievale si conservano poche notizie dalle quali si ricava che, alla fine del XVI secolo, la parrocchiale era povera, mal tenuta, e addirittura priva delle suppellettili indispensabili. L'edificio attuale fu costruito forse nel XVIII secolo in uno stile neoclassico. L'edificio è tutelato in base al D.Lgs. 42/2004.
- Oratorio dei Ss. Bellino e Mauro nella borgata di S. Mauretto: situato a poca distanza dal corso del fiume Tagliamento che nel 1678 lo distrusse con una rovinosa piena, l'oratorio si presenta oggi con l'aspetto assunto dopo la ricostruzione avvenuta nel 1800. La semplice facciata a capanna, nella quale si aprono la porta d'ingresso e due finestrelle quadrate, è

sovrastata da un piccolo campanile con copertura a cuspide. All'interno, vi è un unico altare, in marmo, proveniente dalla chiesa di S. Andrea di Portogruaro.

- Chiesa parrocchiale di S. Tommaso Apostolo – Villanova della Cartera: istituita in curazia nel 1652, la parrocchiale ha una facciata neoclassica dall'intonaco chiaro. Accanto alla chiesa sorge il semplice campanile quadrangolare in mattoni faccia a vista, poggiante su un basamento a scarpa.
- Oratorio di Santa Elisabetta: si trova all'interno del cimitero di San Michele.

I siti geostorici di rilievo comprendono:

- Faro di Punta Tagliamento: posto sulla riva destra della foce del Tagliamento, il faro è costituito da una torre cilindrica bianca alta 25 metri che emette una luce a lampi bianchi visibile a 15 miglia di distanza (circa 25 km). La struttura di segnalazione, di proprietà del demanio marittimo, è tutelata in base al D.Lgs. 42/2004.



Veduta del Faro di Bibione (fonte: bibione.com)


- Antica Cartiera a Villanova della Cartera: costruito lungo la roggia detta del Molino, l'edificio che per almeno un secolo ha funzionato come cartiera era già sorto in precedenza come molino ed è stato utilizzato anche in seguito per installarvi le turbine generatrici di corrente elettrica che lo hanno trasformato in vera e propria centrale. Del molino si ha notizia solo a partire dal XVII secolo ma il manufatto esisteva sicuramente molto prima; dai nomi dei mugnai riportati nei registri parrocchiali, si sa che l'attività molitoria è proseguita ininterrottamente dal 1622 agli anni '20 del Novecento.
- Casoni in Terzo Bacino: veri e propri esempi di "architettura spontanea", i Casoni del bacino di bonifica di Baseleghe sorgono in un'area aggregata al Comune di S. Michele al Tagliamento nel 1929, insieme ai bacini di Pradis e Prati Nuovi; in precedenza, il territorio in questione faceva parte del Comune di Caorle, i cui abitanti, tuttavia, hanno mantenuto i diritti di pesca fino alla riva destra del Tagliamento. I manufatti sono riuniti in piccoli nuclei identificati da toponimi strettamente legati all'ambiente di inserimento e formati da un minimo di 2 a un massimo di 5, 6 casoni, la cui proprietà era spesso di persone legate da vincoli di parentela. Il *casòn* di tipo caorloto nasce privo di pareti verticali di base, perciò con falde inclinate fino a terra (volumetria a capanna); ne esiste, però, una variante – chiamata *casòna* – con pareti verticali in legno e a volte in muratura, sorreggenti la copertura ed evidenti anche dall'esterno.

4.6 Inquinanti fisici

4.6.1 Rumore

Dallo studio effettuato per l'elaborazione del Piano di Classificazione Acustica, approvato con DCC 25/2000, emerge come il carico acustico sia concentrato principalmente sugli assi viari, che, tuttavia, rimangono fuori dai centri residenziali. Nei tracciati autoveicolari più frequentati, la situazione, risulta, in alcuni tratti compromessa. La vocazione agricola di gran parte del territorio contribuisce a mitigare gli effetti sull'impatto acustico, che in particolar modo durante la stagione estiva, è più consistente lungo l'asse nord-sud. Se da un lato il capoluogo non risente di un particolarmente intenso flusso turistico, la zona di Bibione deve sopportare un impatto consistente soprattutto nel tratto di via Baseleghe e sul primo tratto di Corso del Sole, strade queste di vero fulcro per lo smistamento di tutte le attività turistico-alberghiere del litorale.

In base al numero di infrastrutture principali che attraversano il territorio comunale e al loro livello di rumorosità, il Piano dei Trasporti del Veneto 2030, allegato alla DGR 1376/2019, attribuisce al Comune un livello di criticità media sia durante il periodo diurno che in quello notturno.



Livelli di criticità acustica diurni (a sinistra) e notturni (a destra) per il Comune di San Michele al Tagliamento
(fonte: Piano Regionale dei Trasporti 2030, Regione Veneto)


4.6.2 Emissioni luminose

Il Comune di San Michele al Tagliamento è provvisto di più di 8700 punti luce (dati aggiornati al 2010 - Relazione al Consiglio Regionale sul fenomeno dell'inquinamento luminoso nella Regione Veneto). Il risultato è emerso dalla compilazione di questionari dedicati distribuiti dalla Regione a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17, recante "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".

In data 6 maggio 2020 si è chiuso il bando di gara (aggiudicato) per l'affidamento e la gestione quindicennale dell'illuminazione pubblica di tutto il Comune previo adeguamento normativo ed efficientamento energetico. Quindi, per quanto riguarda lo stato di fatto circa le emissioni

luminose nell'area di progetto, la situazione presenta attualmente delle criticità di inquinamento luminoso e vi è un programma per risolverle nei prossimi anni.

In generale, nel Comune di San Michele al Tagliamento l'inquinamento luminoso presenta di un valore di brillantezza (o luminanza) che si attesta tra il 100% e il 300% rispetto a quello relativo alle condizioni ambientali naturali, valore nel complesso accettabile confrontando la situazione a livello regionale.



Mappa della luminanza totale rispetto la naturale (fonte: ARPAV)

4.6.3 Radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti – che rappresentano energia in grado di modificare la struttura della materia con cui interagiscono – hanno sorgenti appartenenti a due categorie principali. Le sorgenti naturali sono legate all'origine naturale terrestre ed extraterrestre, le cui principali componenti sono dovute ai prodotti di decadimento del radon, alla radiazione terrestre e ai raggi cosmici. Le sorgenti artificiali, invece, derivano da attività umane, quali la produzione di energia nucleare o di radioisotopi per uso medico, industriale e di ricerca. La causa principale di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti è costituita dal radon, gas radioattivo derivato dall'uranio le cui fonti primarie di immissione sono il suolo e alcuni materiali da costruzione.

Il livello di riferimento per l'esposizione al radon in ambienti residenziali, adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/2002 «Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90», è di 200 Bq/m³.


Per il Comune di San Michele al Tagliamento è stato stimato che solo lo 0,1% delle abitazioni superi il livello di riferimento. Pertanto il rischio associato alle emissioni di radon è praticamente nullo.

4.6.4 Radiazioni non ionizzanti

In quanto alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il territorio comunale risulta interessato dal passaggio di quattro linee elettriche ad alta tensione a 132 kV che si dipartono dalla vicina sottostazione di Latisana.

Queste linee attraversano comunque zone a bassa densità abitativa, ad eccezione della linea che attraversa il nucleo abitato di San Giorgio al Tagliamento.

Oltre alle linee elettriche, si segnalano numerose stazioni radio-base dislocate nel territorio comunale. La frazione di Bibione vede una densità elevata di queste stazioni.




Localizzazione delle stazioni radio base nel Comune di San Michele al Tagliamento (fonte: Geomap ARPAV)

4.7 Aspetti socioeconomici

4.7.1 Popolazione

Dall'unificazione del Regno d'Italia (1861), il Comune di San Michele al Tagliamento ha visto una lenta crescita di popolazione, passando da meno di 5.000 abitanti ad il suo massimo nell'anno 1951, quando al censimento si sono registrati 12.580 residenti. Questo chiaramente coincide con le operazioni di bonifica del territorio e il boom demografico diffusi in tutta Italia, in particolare in corrispondenza della zona più a Sud, che hanno permesso lo sviluppo insediativo del Comune.

Dal dopoguerra ad oggi l'evoluzione è stata piuttosto stazionaria, normalizzandosi a circa 12.000 abitanti.




Andamento della popolazione residente a Caorle (fonte: ISTAT, elaborazione tuttitalia.it)

Tra i vincoli strutturali che, in una certa misura, "penalizzano" il sistema paese Italia nel confronto posto con i partner dell'Unione Europea, vecchi e nuovi, quello demografico è certamente uno dei più gravosi. In termini tendenziali, infatti, l'Italia è uno dei paesi più longevi nel contesto europeo con

livelli di fecondità tra i più bassi, associati a livelli di sopravvivenza tra i più elevati. Nel campo della dinamica naturale si è registrata anche una fortissima contrazione dell'indice di fertilità femminile (connesso con l'innalzamento dell'età della prima gravidanza e con la riduzione del numero dei figli pro capite). Tale fenomeno è da considerarsi anche in relazione a quanto detto poc'anzi, ossia l'allungamento dell'età media. Tutto ciò si riflette nella composizione della popolazione, in particolare con la piramide dell'età, che, come avviene praticamente ovunque in Italia da diversi anni a questa parte, non presenta più una forma piramidale, appunto, ma la forma "a fungo". Questo implica che la maggior parte della popolazione appartiene alle classi d'età adulte, mentre le nuove generazioni (ricambio generazionale) sono sempre più ridotte in numero.

Il grafico a seguire, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a San Michele al Tagliamento per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Il Comune di San Michele segue le tendenze nazionali: infatti, all'inizio del 2022, la classe di età più rappresentata è quella dai 50 e 60 anni a cui appartiene il 17,3% della popolazione (1973 abitanti complessivi, di cui 987 uomini e 986 donne).


Anche gli ultra ottantenni sono ben rappresentati; a questa categoria appartengono 1.172 persone (quasi il 10% della popolazione totale), con una netta predominanza del genere femminile su quello maschile.

A concorrere alle tendenze demografiche di crescita del Comune è necessario considerare anche il flusso migratorio dai Paesi stranieri, il cui contributo non è trascurabile.

Per quanto riguarda la presenza di popolazione residente di origine straniera, questa si attesta a 1.288 al 01 gennaio 2021 (11% della popolazione complessiva). In questo caso, la popolazione di residenti stranieri è mediamente più giovane rispetto a quella italiana, mostrando una maggior

percentuale compresa nella classe di età dai 35 ai 39 anni (12,7% della popolazione straniera complessiva).

Le comunità straniere più numerose sono quella proveniente dall'Albania (213 abitanti – 16,5%), dalla Romania (203 abitanti – 15,8%) e dal Kosovo (77 abitanti – 6,0%) in ambito europeo. Da tenere in considerazione è anche la popolazione immigrata di origine africana, proveniente in particolare dal Marocco (63 abitanti – 4,9%) e di origine asiatica, rappresentata per la maggior parte dalla Cina (79 abitanti – 6,1%).



Flusso migratorio della popolazione nel Comune di San Michele al Tagliamento al 01/01/2022 riferita alla popolazione residente totale (fonte: Tuttitalia su dati ISTAT)

4.7.2 Turismo

Il principale motore dell'economia locale è prevalentemente dedicato al turismo. Infatti, gli esercizi commerciali e i servizi sono collocati soprattutto nell'area urbanizzata di Bibione e risultano, nella maggior parte dei casi, ad apertura stagionale.

In questo settore sono compresi i punti vendita al dettaglio, l'intrattenimento, la ristorazione e l'attività ricettiva con tutti i servizi di supporto connessi, quali agenzie immobiliari, turistiche e di tipo finanziario, accanto a strutture ricettive quali alberghi, campeggi e appartamenti.

Pur nel rispetto della legislazione nazionale e locale, tali aspetti generano, inevitabilmente, una serie d'impatto sull'ambiente, mediante la relazione causa-effetto che lega gli aspetti ambientali ai relativi potenziali impatti.

Uno degli aspetti che maggiormente influenza la qualità della vita dei residenti e dell'ambiente è senza dubbio la pressione turistica, che tiene conto dell'elevata concentrazione di persone in un determinato periodo (in particolar modo durante la stagione estiva) in uno spazio ben definito. La pressione turistica viene valutata attraverso il calcolo dell'Indice Medio di Pressione Turistica sulla Popolazione locale (I.M.P.T.P.), indice che viene calcolato dividendo il numero di presenze turistiche annuali per il numero di presenze relative ai residenti di Bibione. Poiché il turismo balneare si concentra praticamente tutto nel periodo estivo, le presenze fisse legate ai residenti sono valutate sui sei mesi da aprile a settembre, ovvero su 365/2 giorni.

Presenze fisse = N° residenti x 365 [residenti x gg.]

I.M.P.T.P. = Presenze turistiche / Presenze fisse [turisti / (residenti x gg.)]

ANNO	2018	2019	2020	2021
San Michele al Tagliamento				
Residenti Comune S.M.T.	11.857	11.822	11.706	11.686
Presenze Residenti Comune (n° residenti * 365 gg)	4.327.805	4.315.030	4.272.690	4.265.390
Presenze Turistiche	5.136.470	5.854.651	2.943.879	4.635.088


Presenze Totali	9.464.275	10.169.681	7.216.569	8.900.478
Bibione				
Residenti Bibione	2.790	2.791	2.745	2.731
Presenze Residenti Comune (n° residenti * 365 gg)	10.183.050	1.018.715	1.001.952	996.815
Presenze Turistiche	5.136.470	5.854.651	2.943.879	4.635.088
Presenze Totali	6.154.820	6.873.366	3.945.804	8.900.478
I.M.P.T.P. [tur/res]	5,0	5,7	2,9	4,6

Presenze totali negli anni 2018-2021 nel Comune di San Michele al Tagliamento e la località di Bibione

Interessante è notare come l'emergenza da COVID-19 abbia influenzato in maniera significativa la pressione turistica nel 2020, andando addirittura a dimezzare l'indice. Nel 2021 emerge un rilevante segnale di ripartenza che vede un rapido rialzo del valore considerato, avvicinandosi agli standard pre-pandemia.

Si riporta di seguito anche la suddivisione percentuale delle presenze turistiche straniere suddivise per Paese di provenienza, le quali, nel 2021, ammontano circa al 54% rispetto alle presenze complessive.

Dall'analisi emerge come vi sia una netta prevalenza dei paesi di lingua tedesca, quali Austria e Germania, che insieme ricoprono l'80% dei turisti stranieri. Il restante 20% circa è composto da visitatori provenienti per la maggior parte dall'est Europa. Queste due macro-aree di provenienza sono dettate soprattutto dalla prossimità territoriale con il comune in questione, ma anche da un legame storico.



Suddivisione percentuale per nazionalità delle presenze turistiche straniere (2021)

4.7.3 Trasporti e viabilità

Il Comune di San Michele al Tagliamento viene tagliato dalla Strada Statale 14 e dall'Autostrada A4, entrambe vie di collegamento che uniscono i due capoluoghi di Regione, Venezia e Trieste.

La SR74 collega il capoluogo comunale alla località balneare di Bibione e, tramite la SR74dir, a Lignano Sabbiadoro.

San Michele al Tagliamento si congiunge alle altre località balneari della costa veneta dell'Alto Adriatico, quali Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti tramite la SP42, detta "Jesolana".

Il collegamento tra i capoluoghi di Regione di Veneto e Friuli Venezia Giulia è segnato anche dal trasporto su rotaia, con la ferrovia Venezia-Trieste. Le stazioni ferroviarie più vicine al Comune sono quelle di Latisana-Lignano-Bibione e Portogruaro-Caorle.

Per quanto riguarda la mobilità locale, il Comune di San Michele Al Tagliamento ha approvato con DCC 17/1998 un proprio Piano Urbano del Traffico al fine di rispondere alle criticità derivanti dai flussi veicolari insistenti sul territorio. Di competenza comunale è inoltre la gestione dei parcheggi a pagamento e scambiatori. Il trasporto pubblico urbano è gestito da ATVO SpA e viene potenziato nel periodo estivo per raggiungere la spiaggia con lo scopo di limitare l'uso dei mezzi privati.

Come detto, l'accesso alla località balneare avviene in maniera obbligata da nord grazie alla SR74 di approccio a Bibione e via Pineda. La viabilità secondaria assume particolare importanza all'interno dell'abitato, diventando elemento di mobilità e qualità per le funzioni e l'attrattività del settore turistico durante i periodi estivi, divenendo componente strutturante dell'immagine e della qualità urbana di Bibione. La viabilità è organizzata secondo uno schema regolare prevalentemente ortogonale nella zona di Bibione centro; presso Bibione Pineda la rete è molto meno regolare. Buona è la dotazione di parcheggi e aree di sosta per camper.

Durante la stagione estiva, la zona centrale viene chiusa al traffico per dare vita ad una zona pedonale nelle ore serali (dalle 19:00 alle 23:00).


4.8 Rifiuti

L'annualità 2021, relativa al secondo anno dell'incidenza della pandemia COVID-19, presenta un set di dati ed indicatori che dimostra una ripresa rispetto all'anno 2020 imputabile all'andamento economico post pandemia con l'apertura delle attività produttive, commerciali, turistiche e scolastiche.

I dati rilevati nel 2021 si possono sintetizzare come segue:

- la produzione dei RU, pari a 2,272 milioni di t, ha avuto un aumento rispetto al 2020 del 2% imputabile alla ripresa economica e all'aumento delle presenze turistiche del Veneto, 50 milioni contro i 32 milioni del 2020. La produzione pro capite regionale aumenta del 1,7% rispetto all'anno precedente passando da 456 kg a 464 kg (1,27 kg/ab*giorno).
- la raccolta differenziata in Veneto nel 2021, calcolata secondo il metodo nazionale previsto dal DM 26/05/2016 e recepito in Veneto con DGR 336/2021, si attesta al 76,2%, sopra l'obiettivo del 65% previsto dal D.Lgs. 152/2006 per il 2012.

A livello di Bacino tutti i contesti superano la media nazionale (63% dato ISPRA disponibile al 2020) tranne Verona Città. Quest'ultimo bacino con quello di Padova Centro non ha ancora raggiunto l'obiettivo del 65% previsto dalla normativa nazionale. Solo 2 bacini su 12 superano anche l'obiettivo dell'84% previsto dal Piano Regionale per il 2030.



Distribuzione dei Comuni in base agli obiettivi di Raccolta Differenziata raggiunti nel 2021 (fonte: ARPAV)

Nel 2021 i Comuni che hanno superato l'obiettivo del 65% sono 544 (pari al 88% della popolazione), mentre 187 (pari al 29% della popolazione) hanno già raggiunto l'obiettivo previsto al 2030 dal Piano Regionale Rifiuti (84%). Sono 19 però i Comuni che restano ancora sotto l'obiettivo di legge.

Nel 2021 la gestione dei rifiuti urbani, in linea con le annualità precedenti sebbene risenta degli effetti della pandemia, resta caratterizzata da:

- un elevato quantitativo di rifiuti avviati a recupero di materia (organico, frazioni secche recuperabili - carta, vetro, plastica, legno, RAEE, spazzamento e ingombranti);
- una quota significativa di rifiuti avviati a trattamento meccanico e meccanico biologico per la produzione di CSS e Biostabilizzato da discarica e a termovalorizzazione;
- un ridotto conferimento in discarica del rifiuto residuo.

Il tasso di riciclaggio rappresenta lo strumento per verificare gli obiettivi previsti dall'art. 181 del D.Lgs. 152/2006. La Direttiva 851/2018/CE ha introdotto obiettivi di riciclaggio applicati all'intero ammontare dei rifiuti urbani e pertanto calcolabili con il metodo 4.


Il calcolo è stato effettuato associando, ad ogni singola frazione di rifiuti, le percentuali di scarto ricavate da analisi merceologiche eseguite direttamente dall'Osservatorio o da consorzi di filiera o da impianti e che sono riportate nell'aggiornamento del Piano Rifiuti approvato con DGR 988/2022.

Dall'elaborazione è emerso che il Veneto supera ampiamente gli obiettivi previsti dalla normativa, raggiungendo un tasso pari a 68,9%.


A livello regionale, il bacino territoriale di riferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti a San Michele al Tagliamento è quello di Venezia, composto da 45 Comuni appartenenti alla Provincia, a cui si aggiunge il Comune di Mogliano Veneto, per un bacino d'utenza complessivo di quasi 873 mila persone. Nell'intero bacino territoriale sono poco meno di 39 mila le utenze che hanno aderito al compostaggio domestico, con una produzione stimata di 7,5 mila tonnellate (8,5 kg/abitante anno).

In termini quantitativi, nel 2021 la quantità procapite di rifiuto urbano prodotto si è attestata a 1.492 kg; di questi, la frazione di rifiuto urbano residua è risultata pari a 546 kg per persona. Pertanto, la raccolta differenziata, calcolata secondo il metodo DGR 336/2021 (in recepimento del metodo nazionale previsto dal DM 26/05/2016) è risultata pari al 63,7%. I valori riportati, desunti dal Rapporto ARPAV "Rifiuti Urbani – Produzione e Gestione 2021" pubblicato nel novembre 2022.

È chiaro che i volumi e i quantitativi di rifiuto prodotti nel Comune risentono dei flussi turistici concentrati nel periodo estivo.



Quantità di rifiuto procapite prodotta nel 2021 a San Michele al Tagliamento (fonte: ARPAV)



Percentuale di raccolta differenziata relativa al 2021 a San Michele al Tagliamento (fonte: ARPAV)

4.8.1 Gestione dei rifiuti a San Michele al Tagliamento

Dal 2003 la gestione dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto e smaltimento) è affidata ad ASVO (Azienda Servizi Veneto Orientale). Nel territorio del Comune è presente un Ecoentro (in via Parenzo a Bibione).

La raccolta dei rifiuti all'interno del Comune di San Michele e a Bibione (zona residenti stabili e zona agricola degli Istriani) avviene tramite il servizio porta a porta, attivo dal 2008. Tale servizio, associato a continue iniziative di sensibilizzazione da parte del Comune e da tutti gli operatori del Polo Turistico di Bibione, ha consentito di ottenere un forte incremento in termini di percentuale di raccolta differenziata.


È necessario sottolineare che la produzione di rifiuti nel Comune è fortemente correlata con l'attività turistica e quindi legata alla stagionalità della stessa. Il valore di raccolta differenziata ha visto un aumento, in particolar modo negli ultimi dieci anni, dovuto in parte al consolidamento delle nuove

metodologie di raccolta differenziata implementate nel territorio di Bibione. Infatti, il conferimento della raccolta differenziata è stato facilitato grazie all'installazione di isole ecologiche collocate in un unico punto di conferimento nelle quali è possibile conferire il rifiuto misto (indifferenziato con umido), multi materiale, carta e cartone e solo su richiesta per alcune utenze viene rilasciato il bidone dell'umido con chiave.

Per quanto riguarda l'entroterra continua a raccolta differenziata porta a porta.


Il Comune, in collaborazione con ASVO e in sinergia con le organizzazioni aderenti al Sistema di Gestione Ambientale, è attivo sul territorio con una serie di iniziative di informazione e divulgazione di buone pratiche per una corretta gestione dei rifiuti rivolte a cittadini e turisti.

Nel grafico sono rappresentati i valori percentuali della raccolta differenziata negli ultimi anni. Per il 2021 il valore si attesta a 63,7% confermando il trend in miglioramento.



Andamento della raccolta differenziata (fonte: EMAS, elaborazione Proteco)

La figura seguente mostra la produzione pro-capite della frazione secca di rifiuti, scomposta in base all'origine della produzione, cioè tra residenti e turisti di Bibione. Si riscontra una leggera diminuzione nella produzione di rifiuti pro capite relativa ai turisti rispetto al 2020 e un trend in linea con il 2019, ossia in condizioni standard pre-pandemiche. La produzione pro capite relativa ai residenti rimane invece invariata.



Produzione pro capite di rifiuti - frazione secca - Residenti e turisti di Bibione (fonte: EMAS, elaborazione Proteco)

5 QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Di seguito vengono riportate le previsioni e le indicazioni stabilite con la pianificazione territoriale di diverso livello amministrativo, a partire da quella di area vasta per giungere a quella di contesto locale, allo scopo di rilevare le relazioni e la congruità della Variante proposta rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti.

L'approfondimento ha riguardato i seguenti strumenti urbanistici:

- a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), il Piano di Tutela delle Acque, la Rete Natura 2000 e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni;
- a livello provinciale: il Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM ex PTCP);
- a livello comunale: il Piano Regolatore Comunale, il Piano di Assetto del Territorio, il Piano Interventi del Comune di San Michele al Tagliamento, il Piano Particolareggiato dell'Arenile, il Piano di Classificazione Acustica, il Piano Regolatore delle Acque.

Di seguito, le descrizioni dei singoli strumenti di pianificazioni sono accorpate per ambito di applicazione, distinguendo quelli di carattere ambientale da quelli più propriamente di pianificazione di area vasta.

5.1 Pianificazione di area vasta

5.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

La Regione Veneto ha approvato, con DCR n. 62 del 30 giugno 2020, il nuovo PTRC. Questo strumento indirizza la pianificazione del territorio regionale considerando l'obiettivo comune europeo dello sviluppo sostenibile; per fare questo sono stati assunti tre punti fondamentali: tutela dei beni paesaggistici, cura dei paesaggi (categoria nella quale ricadono tutte le azioni da intraprendere per un miglioramento/consolidamento dell'ambiente) ed integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali.


La Tavola 01a "Uso del suolo – Terra" mostra le peculiarità del territorio di San Michele al Tagliamento e di quello limitrofo. Si vede come, soprattutto nella parte di Bibione, sia occupato foreste ad alto valore naturalistico, mentre praticamente tutto il territorio situato a nord ha vocazione agricola. Il comprensorio di bonifica e quello di laguna sono zone situate al di sotto del livello del mare.

La Tavola 01b "Uso del suolo – Acqua" indica le aree di maggiore pericolosità idraulica, che nella fattispecie corrispondono alle zone depresse di bonifica e ad alcuni lembi limitrofi al corso del Tagliamento. Tutta la zona di Bibione è sottoposta a vincolo idrogeologico.


Inoltre sono segnalati i siti con presenza di acque termali e/o geotermiche. Lo sviluppo del territorio è interessato dalla dorsale principale di adduzione di acqua potabile a partire dalla zona di Torrate (tra Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento – Provincia di Pordenone).

Nella Tavola 01c "Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico" sono evidenziate le superfici poste al di sotto del livello del mare per le quali è necessario il sollevamento meccanico per garantire il deflusso delle acque grazie agli impianti idrovori dislocati nel territorio.


In questa Tavola, poi, tutto il Comune viene considerato soggetto a pericolosità idraulica.



Estratto della Tavola 01a Uso del suolo - Terra (Legenda parziale) (fonte: PTRC)



Estratto della Tavola 01b Uso del suolo - Acqua (Legenda parziale) (fonte: PTRC)




Estratto della Tavola 01c Uso del suolo – Rischio idrogeologico e sismico (Legenda parziale) (fonte: PTRC)


La Tavola 02 “Biodiversità” evidenzia che la zona di Bibione è racchiusa da due aree nucleo riconosciute dalla Rete Ecologica Regionale (e che corrispondono in pratica ai siti della Rete Natura 2000 presenti nel Comune) in cui confluiscono diversi corridoi ecologici rappresentati dai canali delle valli e da quelli di bonifica. La biodiversità agraria è mediamente povera, dal momento che i fondi agricoli sono coltivati a poche varietà.

Nella metà più settentrionale del Comune la biodiversità agraria è leggermente più alta in virtù del mosaico degli appezzamenti meno estesi e occupati da coltivazioni eterogenee. In questa porzione di territorio sono inoltre indicate diverse superfici con funzione di corridoio ecologico.

Dato lo sviluppo turistico che Bibione ha sviluppato negli anni, sia per la fruizione della spiaggia che per i complessi termali, è stata presa visione della Tavola 05b “Sviluppo economico del turismo”. A ragione, la località di Bibione è stata inserita all’interno del sistema delle eccellenze turistiche del litoraneo veneto assieme a Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti. Viene evidenziata come detto, la vocazione a polo termale e l’ambito di turismo balneare, pur distinguendosi per servizi dalle altre località marittime.



Estratto della Tavola 02 Biodiversità (fonte: PTRC)



Estratto della Tavola 05b "Sviluppo economico e del turismo" (Legenda parziale) (fonte: PTRC)

La Tavola 3 “Energia e ambiente” mostra solamente il livello di inquinamento da NO_x (nella classe più bassa tra 0 e 10 µg/m³) e il tracciato dell’elettrodotto a maggior potenza (380 kV) a nord dell’Autostrada. Nella Tavola 4 “Mobilità” gli elementi notevoli evidenziano il sistema delle strade, con i tracciati principali esistenti o le ipotesi di nuove connessioni, il tracciato ferroviario e l’ambito della nautica da diporto.

Nelle restanti Tavole del PTRC non sono individuati elementi di interesse.

Si segnala solamente il fatto che, per la posizione geografica occupata dal Comune, il sistema delle politiche per la valorizzazione del territorio deve coordinarsi in maniera interregionale con le realtà situate sulla sponda sinistra del Tagliamento.

5.1.2 Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto (da PTRC)

Tale Documento, Allegato D al PTRC, rappresenta una vera e propria sezione dedicata alle considerazioni di carattere generale e alle disposizioni di base per la salvaguardia del paesaggio, e quindi del territorio, veneto. Tutte le considerazioni che vengono fatte e le azioni che vengono incentivate sono promosse allo sviluppo sostenibile, raccogliendo e facendo proprie tutte le politiche attuate dall’Unione Europea negli ultimi decenni.

Tra i punti di maggior interesse per la tutela del paesaggio si trovano: la tutela e la valorizzazione della risorsa suolo, contenendo l’impermeabilizzazione; la tutela e l’accrescimento della biodiversità, salvaguardando la continuità delle reti ecologiche e l’integrità, nonché la funzionalità, degli ecosistemi; una maggior qualità ambientale e insediativa, migliorando la qualità urbana ed edilizia.

Andando poi nello specifico, tutto il territorio regionale è stato suddiviso in quattordici ambiti di paesaggio, ciascuno dei quali viene descritto in maniera approfondita analizzando i caratteri salienti di tipo morfologico, ambientale, storico-culturale e i principali fattori di vulnerabilità.

L’Ambito di Paesaggio cui appartiene il Comune è il numero 11, denominato “Bonifiche Orientali dal Piave al Tagliamento”, di cui si è già discusso nel Capitolo dedicato al Paesaggio.

5.1.3 Piano Territoriale Generale Metropolitan (PTGM – ex PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia esercitava e coordinava la sua azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ed in particolare l’art. 1 comma 44, la Provincia di Venezia ha assunto la nuova denominazione di Città Metropolitana di Venezia e le prerogative di pianificazione territoriale vengono assunte in toto dal nuovo ente.

Con Delibera 03/2019 l’Amministrazione ha approvato il Piano Territoriale Generale Metropolitan (PTGM) della Città Metropolitana di Venezia, contenente tutti gli elaborati del previgente PTCP, attraverso il quale continua a promuovere azioni di valorizzazione del territorio, nell’ottica di uno “sviluppo durevole e sostenibile”.

Gli elaborati grafici, approvati con DGR 3359/2010, allegati al PTGM di Venezia, permettono di visualizzare in maniera sintetica e sistematica lo stato di fatto del territorio in relazione a determinati temi: Vincoli e pianificazione territoriale, Fragilità del territorio, Sistema insediativo e delle infrastrutture, Sistema ambientale e Paesaggio.

- Tavola 1-1 dei Vincoli e della Pianificazione territoriale

Analizzando la Tavola n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” si denota che i principali vincoli sono relativi in particolar modo all’area di Bibione.

La frazione è oggetto di tutela ai sensi del vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, mentre i vincoli ambientali derivano dalla presenza dei siti della Rete Natura 2000. Inoltre, alcune zone sono soggette a vincolo idrogeologico-forestale per il RD 3267/1923.

L’intero Comune è interessato da rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI.

- Tavola 2-1 Carta delle Fragilità

L’estratto evidenzia le fragilità territoriali del Comune, date dalla particolare collocazione geografica della zona. Essendo a stretto contatto con il fiume Tagliamento, il territorio risente in particolare di pericolosità idraulica (secondo il PAI) e importanti fenomeni di subsidenza, che risultano praticamente ubiquitari. Strettamente connessi con le dinamiche fluviali passate sono i paleoalvei, le cui tracce sono cartografate con apposito tematismo.

La zona di Bibione risente in particolare di vulnerabilità elevata degli acquiferi all’inquinamento.

Il rischio da mareggiate è sostanzialmente basso, con un tratto prospiciente a Pineda con grado moderato e un piccolo tratto concentrato nei pressi del Faro dove la vulnerabilità da mareggiate è molto elevata.

Per contro, viene riconosciuta la valenza di risorsa termale della zona.

- Tavola 3-1 Carta del sistema ambientale

I siti della Rete Natura 2000 che nel primo elaborato rappresentavano degli elementi di vincolo nella pianificazione territoriale, sono visti nella Carta del sistema ambientale come elementi fondamentali (nucleo) della Rete ecologica. A questi si aggiungono ulteriori siti di valenza naturalistica individuati dalla pianificazione metropolitana, le cui delimitazioni più estese li fanno configurare come una sorta di aree tampone rispetto ai siti ZSC e ZPS presenti.

Diffusi nel territorio sono i corridoi ecologici di vasta area e di livello provinciale, soprattutto nella porzione di entroterra a nord.

○ Tavola 4-1 Carta del sistema insediativo e infrastrutturale

Il sistema insediativo è eterogeneo e in una certa misura risponde alla particolare conformazione allungata del Comune.

Nella zona del capoluogo, oltre alle zone residenziali, si trovano aree a fruizione sportiva, turistica e sportiva del territorio rurale, mentre esigue sono le aree produttive.

Si segnalano le ipotesi progettuali di connessione viaria tra la SS14 e Bibione e la circonvallazione lato nord del capoluogo. Vi è anche una ipotesi di connessione ferroviaria per portarsi direttamente verso le spiagge.


La località di Bibione invece è contraddistinta da attività economiche e servizi; minoritari sono gli ambiti residenziali. Dal momento che la zona si trova confinata in corrispondenza della linea di costa, le vie di accesso alla località sono rappresentate dalla SR 74 proveniente da nord, da via Baseleghe che segue il limite meridionale della Val Grande e della Vallesina per raggiungere Bibione Pineda, e via mare dalla rotta metromare che collega Bibione stessa alle altre località balneari venete e friulane.

○ Tavola 5-1 Carta del Sistema del paesaggio

Il paesaggio del Comune è segnato dalla forte vocazione agricola che lo caratterizza. In particolare l'area lungo il confine comunale orientale, la cultura prevalente è la vigna.

A Bibione le particolarità paesaggistiche sono legate allo scenario agrario ("Orti delle colture tipiche") e a quello dell'ambiente naturale, con gli ambiti fluviale e lagunare su tutti.

Il faro di Bibione, il sistema archeologico in prossimità della Val Grande e i casoni delle valli rappresentano gli elementi storico-culturali principali.



LEGENDA

- Confine del PTCP
- Confine comunale

Aree soggette a tutela

- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004
- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004
- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua
- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Zone boscate
- Vincolo archeologico D.Lgs 42/2004
- Vincolo archeologico D.Lgs 42/2004
- Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004
- Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004
- Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 30.12.1923, n.3267
- Area protetta di interesse locale (L.R. 40/84 art.27)

Rete Natura 2000

- Sito di importanza comunitaria
- Zona di protezione speciale


Pianificazione di livello superiore

- Perimetro Ambito Autorità Portuale di Venezia - art.55
- Specchi acquei Demanio Marittimo Portuale
- Ambito di parco o per l'istituzione di parco naturale ed archeologico ed a tutela paesaggistica e ambiti naturalistici di livello regionale
- Piano di Area o di Settore vigente o adottato
- Zona umida
- Centro Storico (PTRC)
- Centro Storico (PTRC)
- Agro-centuriato
- Agro-centuriato
- Strada romana
- Sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera
- Area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.

Altri elementi

- Idrografia
- ▲ Aeroporto
- Elettrodotto


Estratto della Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del PTGM (Legenda parziale)



LEGENDA


- | | | | |
|-------|--|-------------|--|
| ●●●●● | Confine PTCP | — — — — — | Elettrodotto maggiore/uguale 380 KV - art. 34 |
| ●●●●● | Confine Comunale | — · — · — · | Elettrodotto maggiore/uguale 220 KV - art. 34 |
| ■ | Rischio da mareggiate - Vulnerabilità bassa - art. 16 | — · — · — · | Elettrodotto maggiore/uguale 132 KV - art. 34 |
| ■ | Rischio da mareggiate - Vulnerabilità moderata - art. 16 | ○ | Impianto di comunicazione elettronica radiotelevisiva - art. 34 |
| ■ | Rischio da mareggiate - Vulnerabilità elevata - art. 16 | ▲▲▲▲▲ | Area ad elevato prelievo idropotabile autonomo |
| ■ | Rischio da mareggiate - Vulnerabilità molto elevata - art. 16 | ■ | Risorsa idrotermale (isoterma 30 °C) - art. 33 |
| //// | Rilevanza del fenomeno della subsidenza da alta ad altissima (iscipsa 1 m slm) - art. 16 | ●●●●● | Sito di interesse nazionale Porto Marghera |
| ○ | Risorgiva | ■ | Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali - art. 16 |
| ● | Stabilimento a rischio di incidente rilevante - art. 17 | ■ | Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento (elevatissima, elevata e alta) - art. 30 |
| ■ | Area a rischio di incidente rilevante (sicuro impatto) - art. 17 | //// | Classe di salinità del suolo alta - art. 16 |
| ■ | Area a rischio di incidente rilevante (danno) - art. 17 | ■ | Area depressa - art. 16 |
| ■ | Sito inquinato | ■ | Pericolosità idraulica in riferimento ai P.P.A.I. adottati o ai P.A.I. approvati - art. 15 |
| ●●●●● | Sito potenzialmente inquinato | ■ | Area allagata negli ultimi 5-7 anni - art. 15 |
| ○ | Discarica | ■ | Paleovalve |
| ○ | Cava attiva - art. 32 | | |
| ○ | Cava abbandonata o dismessa - art. 32 | | |
| ■ | Depuratore pubblico | | |
| ○ | Opera di presa per pubblico acquedotto | | |

Estratto della Carta delle fragilità del PTGM



- Progetto "Il Passante verde" - Mitigazione Nuova Romea
- Accordo "Vallone Moranzani"
- Parco regionale (D.Lgs 42/2004 art. 142 - ex legge 431/85) - art. 20
- Riserva regionale (D.Lgs 42/2004 art. 142 - ex legge 431/85) - art. 20
- Sito di Interesse Comunitario (Direttiva Europea 92/43/CEE e 2009/147/CE) - art.22
- Ambito di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale (PTRC vigente, art. 34) - art. 21
- Area protetta di interesse locale (L.R. 40/84 art.27): Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei laghi di Cinto- art.21
- Zona di Protezione Speciale (Direttiva Europea 92/43/CEE e 2009/147/CE) - art.22
- Ambito per l'istituzione di Riserva Naturale Provinciale (PTRC vigente, art. 36) - art.21
- Segni ordinatori - art. 25
- Area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali (PTRC vigente, art. 35) - art. 23
- Area nucleo - art. 28
- Zona umida inclusa nell'elenco previsto dal DPR 13/03/1976, n. 448 (Valle Averta) - art. 26
- Corridolo ecologico di area vasta- art.28
- Golena
- Corridolo ecologico di livello provinciale - art.28
- Varco ambientale - art. 28

Estratto della Carta del Sistema ambientale del PTGM



LEGENDA

Sistema Insediativo

- ◆ Complesso di interesse provinciale - art.43
- ◆ Villa Veneta - art.43
- Centro storico di notevole importanza - art.42
- Centro storico di grande interesse - art.42
- Centro storico di medio interesse - art.42
- Residenza
- Servizi
- Attività Economiche
- Produttivo

Territorio rurale

- Area a fruizione ricreativa, turistica e sportiva del territorio rurale - art.40

viabilistico

- ◆◆◆ Ipotesi progettuale di connessione viaria - art.56
- Autostrada esistente - art.56
- Autostrada di progetto - art.56
- Casello autostradale di progetto - art.56
- Casello autostradale esistente - art.56
- Viabilità esistente - art.56
- Viabilità di progetto - art.56
- Ipotesi asse plurimodale P.R.U.S.S.T.(viabilità-ferrovia) art.56
- progetto passante verde


ciclabile

- Itinerario ciclabile principale di progetto - art.45

ferroviario

- ◆◆◆ Ipotesi di connessione ferroviaria - art.55
- Linea ferroviaria esistente - art.55

Estratto della Carta del sistema insediativo e infrastrutturale del PTGM (Legenda parziale)



LEGENDA

- Confine del PTCP
 - Confine comunale
- Paesaggio storico - culturale**
- Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna" Ecosistema della Laguna veneziana - D.M. 01.08.1985
 - Città costiere persistenti
 - Città lagunari
 - Città murate
 - Città fluviale
 - Paesaggio dei campi chiusi
 - Paesaggio intensivo della bonifica
 - Paesaggio rurale
 - Macchia boscata
 - Residui costieri
 - Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali
 - Paesaggio lagunare vallivo
- Paesaggio delle colture tipiche**
- Orti
 - Vigne
- Sistemi storico culturali**
- Sistema tracciati storici
 - Strade della centuriazione romana
 - Sistemi dei fiumi principali
 - ◆ Sito di interesse archeologico
- Elementi storico culturali**
- ★ Fortificazione
 - ⊗ Faro
 - ⊗ Mulino
 - ▲ Casone
 - ◆ Villa Veneta
 - Palladio - opere e/o interventi
 - ◆◆◆◆◆ Opera storica di difesa costiera
 - ◆◆◆◆◆ Opera storica - Serenissima
 - ◆◆◆◆◆ Opera storica - Serenissima - Lago della Piave

Estratto del Sistema del Paesaggio del PTGM

5.2 Pianificazione ambientale e tutele


5.2.1 Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per garantire il mantenimento a lungo termine a livello comunitario degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari.

La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), individuati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat come primo passaggio per l'istituzione dei veri e propri siti comunitari; al termine dell'iter i SIC acquisiscono lo status di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). A SIC e ZSC si affiancano le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione degli uccelli selvatici.

La zona di San Michele al Tagliamento si trova in prossimità dei seguenti siti della Rete Natura 2000:

- ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento": comprendente un'area di circa 4.386 ettari, che racchiude le aree vallive a nord di Bibione, alcune porzioni del territorio di Bibione stesso, le valli di Caorle e l'ambito del canale Cavrato e più a est l'area golenale del fiume Tagliamento nel suo tratto terminale e lo spazio compreso tra il fiume e l'abitato di Bibione. Vi è la presenza di un mosaico ambientale vario, costituito da sistemi dunosi antichi e recenti, con numerose bassure umide e acquitrini, valli arginate e ambienti di foce. Il sito è di particolare interesse naturalistico, data la molteplicità delle tipologie vegetazionali e la presenza di elementi floristici di indubbio valore.
- ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento": si individua la presenza di un mosaico ambientale vario, costituito da sistemi dunosi antichi e recenti. Elevato è l'interesse biogeografico, geomorfologico, ecologico, vegetazionale, faunistico, unica pineta litoranea a Pino nero.
- ZPS IT3250041 "Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione": vi è la presenza di un mosaico ambientale vario, costituito da sistemi dunari antichi e recenti, con numerose bassure umide e acquitrini, valli arginate e ambienti di foce. Il sito, di particolare interesse naturalistico, è l'unico sito veneto per *Testudo hermanni*, ed è inoltre importante per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna.
- ZSC IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto Caomaggiore": esso comprende una fascia profonda circa 10 m che si sviluppa in corrispondenza della roggia di Rosso, lungo il confine con il comune di Fossalta di Portogruaro, attraversando il tracciato autostradale ortogonalmente. Il sito è caratterizzato da corsi d'acqua di risorgiva, meandriiformi, con elevata valenza vegetazionale e faunistica, e con elementi di bosco planiziale. Le Cave di Cinto, di origine artificiale, sono importanti per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di uccelli acquatici.



Inquadramento dei siti della Rete Natura 2000 di interesse per il territorio comunale (fonte: Regione Veneto)

5.2.2 Piano di Tutela delle Acque (PTA)


Il D.Lgs. 152/2006 all'art. 121 definisce il "Piano di Tutela delle Acque" (PTA) come uno specifico piano di settore; tale Piano costituisce il principale strumento di pianificazione a scala di bacino idrografico, redatto dalle Regioni, per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico, nel quale deve essere definito l'insieme delle misure necessarie alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque ed al mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali diversificate.

Il Piano, dunque, contiene anche le azioni da adottare per le aree che richiedono misure specifiche di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, quali le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, le zone vulnerabili alla desertificazione, le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Per il PTA del Veneto, approvato con DCR 107 del 5 novembre 2009 e ss.mm.ii., il Comune di San Michele al Tagliamento è così caratterizzato:


- Zone omogenee di protezione degli acquiferi: da Bibione fino a Cesarolo il territorio rientra nella Zona costiera, mentre la porzione a nord di Cesarolo ricade nella Zona di pianura a bassa densità insediativa;
- Aree sensibili: le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso sono considerati aree sensibili (art. 12 NTA) e per tanto sono oggetto di tutela e di mantenimento e/o

miglioramento (e comunque non peggioramento) delle condizioni ambientali a buoni livelli (art. 8.1 NTA).



- Dettaglio delle aree sensibili nella zona di Bibione

- Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: la località di Bibione presenta una vulnerabilità intrinseca degli acquiferi stimata estremamente elevata. Nella restante porzione di entroterra del territorio comunale, la vulnerabilità intrinseca della falda è variabile: più alta a ridosso del Tagliamento e del Canale Cavrato, è stimata media nelle zone agrarie di bonifica e bassa in corrispondenza degli specchi lagunari.



Valutazione del grado di vulnerabilità degli acquiferi (da PTA)

- Zone vulnerabili da nitrati: tutto il Comune è escluso da zone vulnerabili in tal senso.

5.2.3 Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA)

A seguito del recepimento nella normativa nazionale della Direttiva Europea 2007/60/CE, l'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali, costituita in sostituzione e ad integrazione delle competenze delle Autorità di Bacino preesistenti, ha redatto un nuovo documento denominato Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), con la collaborazione di tutti gli enti territoriali coinvolti.

Tale Piano rappresenta un completo compendio delle conoscenze idrauliche territoriali e locali e riporta su cartografia tecnica regionale i risultati di nuove modellazioni idrauliche bidimensionali che indagano gli effetti di eventi eccezionali, con Tempi di ritorno pari a 30, 100 e 300 anni. Nella cartografia sono individuati i tiranti d'acqua (T_r) nelle aree soggette ad alluvione in relazione all'entità dell'evento alluvionale, cioè in base al tempo di ritorno che lo contraddistingue. A tale cartografia si accompagna una seconda serie di cartografie nella quale sono riportati i gradi di rischio per le aree soggette ad alluvione in base alla pericolosità intrinseca dell'evento (esemplificata dal tirante d'acqua) e agli elementi di valore esposti che insistono sulle suddette aree.

Il tirante idrico, considerato con un tempo di ritorno di 100 anni, presenta una grande varietà di stima. In generale, nelle zone più marginali del comune, a nord-est, a nord-ovest e a sud, nel cuore di Bibione, si ha un'altezza massima di 0,5 metri. La zona centrale, collocata ad ovest del centro di San Michele al Tagliamento, presenta un'altezza tra 1 e 1,5 metri, circondata da un "buffer" dove l'altezza varia tra 0,5 e 1 metro. Maggiore è l'altezza che si riscontra nelle zone più a sud del territorio comunale, con un'ampia zona centrale, ad uso prevalentemente agricolo, in cui l'altezza è stimata oltre i 2 metri. Oltre i 2 metri sono interessate anche le zone lungo il fiume Tagliamento e del canale dei Lovi, nei pressi della Laguna di Baseleghe e nella parte a nord dell'isola di Bibione.


Più nel dettaglio, nel territorio di Bibione, oltre i tiranti già citati, si segnala la presenza di una zona intermedia che separa l'area centrale da quella con altezza maggiore di 2 metri, caratterizzata da un'altezza tra 1 e 1,5 metri, stima che si ritrova anche ad est della parte terminale di Corso del Sole. Diffuse sono poi zone con altezza tra i 0,5 e 1 metro, distribuite in particolar modo lungo la costa, nella zona posta a nord e a sud del depuratore.

Rispetto alla pericolosità idraulica, il territorio comunale è stato ripartito praticamente in parti uguali tra zone a Pericolosità moderata P1 e zone a Pericolosità media P2, ad eccezione della zona del capoluogo comunale che risulta invece a Pericolosità elevata P3A e degli specchi d'acqua principali (fiume Tagliamento, Canale Cavrato, Canale Lugugnana e le Valli di Bibione) che invece sono classificati come Aree fluviali.


Per quanto riguarda il rischio idraulico, questo è stato valutato sulla base della pericolosità idraulica e della presenza antropica. In sintesi, per le aree agricole, dove la densità abitativa è ridotta, il rischio è stimato in grado R1 laddove il tirante idrico sia relativamente ridotto; il rischio sale al grado R2 per le aree agricole dove i tiranti idrici stimati sono generalmente superiori ai 50 cm rispetto al piano campagna (ossia le zone di bonifica del Terzo Bacino e di Prati Nuovi, le campagne nei pressi di Lugugnana e le zone a cavallo della linea ferroviaria Venezia-Trieste).

Per le aree urbane, dove la presenza antropica è logicamente più consistente, il rischio idraulico è come minimo stimato con grado R2 e si ritrova nel capoluogo e nelle frazioni di San Giorgio al Tagliamento, Pozzi, San Filippo, Cesarolo e Bibione). Il rischio è maggiore (grado R3) a Bevazzana, a Bibione presso Pineda in corrispondenza dei campeggi prospicienti il porto di Baseleghe e in alcuni punti circoscritti, e a sud di San Giorgio al Tagliamento (in questo caso


non vi è però tessuto insediativo). Proprio a San Giorgio al Tagliamento e nella zona di San Michele Vecchio il rischio assume grado R4.



Mapa del tirante idrico stimato per eventi alluvionali con Tempo di ritorno pari a 100 anni
(fonte: Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali)



Mappa della Pericolosità idraulica (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali)



Mapa del Rischio idraulico (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali)

5.3 Pianificazione locale

5.3.1 Piano di Assetto del territorio (PAT)

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), che costituisce la carta dell'autonomia urbanistica comunale, ha definito la strategia per rafforzare la presenza di San Michele al Tagliamento e di Bibione nel sistema produttivo e logistico dell'entroterra e del distretto turistico del Veneto Orientale, definendo, per ciascuno dei tre ambiti territoriali omogenei in cui è stato suddiviso il territorio comunale gli obiettivi strategici da perseguire e le condizioni di sostenibilità da assicurare.

Considerato parte costitutiva del Piano Regolatore Comunale, così come definito dall'art. 15 della LR 11/2004 e ss.mm.ii., esso persegue le finalità indicate dall'art. 2 della medesima legge garantendo, in particolare, lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il Comune di San Michele al Tagliamento è dotato dunque di PAT approvato dalla Conferenza di Servizi in data 03 Giugno 2016 e successivamente ratificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26/2016 del 07 Giugno 2016, con pubblicazione sul BUR n. 61 del 24/06/2016.

Il Piano individua quali valori fondamentali da tutelare e promuovere il sostegno all'agricoltura, la rigenerazione dei centri abitati, la trasformazione del turismo da evento litoraneo a fenomeno territoriale, utilizzando le vie d'acqua, il fiume Tagliamento, la Litoranea Veneta come dorsali del cambiamento, riducendo la pressione sul litorale ed ampliando l'offerta e la stagionalità turistica. Le azioni di piano sono le seguenti:

- difesa e riqualificazione della linea di costa;
- rigenerazione degli insediamenti litoranei di primo impianto;
- tutela e salvaguardia degli ambienti naturali e dei contesti di valore storico;
- rinaturalizzazione di aree di più recente bonifica di limitato valore agricolo;
- riqualificazione dei centri abitati.

Il Piano individua tra i suoi obiettivi la gestione del territorio orientata alla formazione di un unico distretto turistico, di rilevante pregio ambientale e di alta qualità residenziale, e con il fine di ottenere la certificazione ambientale EMAS per l'intero territorio comunale, migliorando il sistema di gestione ambientale.

Inoltre, il PAT punta ad incentivare un processo di trasformazione del turismo, affinché acquisti ruolo di traino per aspetti rilevanti della qualità della vita e dell'ambiente, attraverso azioni convergenti verso il marketing territoriale. Un PAT, dunque, che come filosofia fondativa abbia quella del marketing del luogo turistico, tramite l'attenzione ai mercati come parte integrante dello sviluppo del Piano, il marketing territoriale all'interno del processo concertativo – come risultato sinergico di interessi diversi.

5.3.2 Piano degli Interventi (PI)

Il primo comma dell'articolo 18 della LR 11/2004 precisa che: «Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito consiglio comunale.

Il Piano degli Interventi (PI) ha il compito di fissare azioni concrete, in un arco temporale che coincide con il mandato dell'amministrazione, utili ad attuare politiche urbane e territoriali di trasformazione e di tutela in coerenza con gli scenari strategici fissati nel PAT.

Al PI è riservata la programmazione e la realizzazione degli interventi possibili, compatibili con le risorse pubbliche e private disponibili. Infatti, il piano degli interventi deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. A sua volta il PI si attuerà attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

Gli indirizzi strategici del PI:

- Tutela e valorizzazione del fiume Tagliamento come corridoio ecologico e percorso di visitazione turistica, integrato con le attrezzature di supporto alla navigazione fluviale;
- Miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio agricolo, con incremento delle siepi, dei filari e delle macchie boscate e recupero degli edifici non più funzionali alla condizione del fondo o dismessi e degradati;
- Riqualificazione della SS14 come Strada Mercato e degli insediamenti produttivi esistenti, consentendone la rigenerazione edilizia e funzionale, integrando le funzioni esistenti con attività terziarie e di servizio.
- Rinnovo e rigenerazione del patrimonio immobiliare dell'entroterra e di Bibione per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e migliorare l'offerta delle strutture ricettive;
- Valorizzazione dell'Arco Verde comprendente le Valli di Bibione, gli Orti Istriani e la Foce Tagliamento, come grande cintura di rilievo ambientale e naturalistico che completa le aree di più intensa urbanizzazione di Bibione;
- Completamento del quadrante dei servizi pubblici a Bibione;
- Riqualificazione e potenziamento delle strutture ricettive nel quadrante degli alberghi.

In conformità a quanto previsto dall'art 18 della LR 11/2004, sono state approvate le seguenti Varianti al Piano degli Interventi:

- Variante n. 1: Allineamento fronti commerciali Bibione;
- Variante n. 2: Rettifica errore cartografico Malatesta, Acquedotto;
- Variante n. 3: Variante all'art. 6 comma 2 delle NTO - "Zone D";
- Variante n. 4: Variante alle NTO - zona dei residenti stabili;
- Variante n. 5: Localizzazione rotatoria Cesarolo SP-Via Malamocco;
- Variante n. 6: Localizzazione dell'Ecocentro entro l'ambito PIP del Capoluogo.

5.3.3 Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA)

Il Piano Particolareggiato dell'Arenile è stato adottato in data 28 dicembre 2021 e successivamente è stato approvato con DCC del 29 giugno 2021.

Il Piano Particolareggiato disciplina le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, nonché le modalità di intervento all'interno delle aree demaniali marittime, comprese quelle retrostanti l'arenile ma funzionali alla balneazione, nonché dalle aree private assoggettate dal PI e contenute nell'ambito territoriale proprio del Piano dell'Arenile.

5.3.4 Piano Comunale di Classificazione Acustica

Il Piano, approvato con DCC 25/2002, è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale n°21 del 10/05/1999, la quale all'art. 3 impone il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con il contenuto del piano di classificazione acustica.

Secondo la normativa i Comuni devono classificare il territorio in zone acustiche differenziate, individuate nell'ambito di 6 tipologie (dalle più protette a quelle esclusivamente industriali), per ognuna delle quali viene associato un limite diurno e uno notturno di rumorosità. Per la zonizzazione del territorio comunale, secondo tali criteri orientativi generali, vanno individuate aree omogenee differenziate in funzione delle prevalenti caratteristiche territoriali tra quelle definite nell'Allegato B, Tab.1 del DPCM del 14/11/1997.

Il Piano si compone di Tavole separate per località; il capoluogo San Michele e Bibione ricadono essenzialmente in Classe 4; alle frazioni di San Filippo, San Giorgio, Malafesta, Villanova della Cartera, Cesarolo, Marinella e Bevazzana è stata attribuita la Classe 3. Le Zone industriali di San Michele (lungo la SS14 "Triestina"), di Bevazzana e la fabbrica a Cesarolo rientrano invece in Classe 6.

5.3.5 Piano delle Acque

Con DCC 63/2020, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano delle Acque costituito dagli elaborati predisposti all'uopo dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

La redazione del Piano delle Acque scaturisce dall'analisi approfondita del territorio indagato, sia da un punto di vista geomorfologico ed idrografico, sia dal punto di vista amministrativo, normativo e programmatico, condotto mediante la documentazione e la cartografia esistente, i sopralluoghi, le indagini sul posto, le opportune verifiche idrauliche e l'analisi delle conoscenze pregresse messe a disposizione dal Consorzio, dai gestori e dagli Enti competenti.

In linea con quanto previsto dal PTCP, il Piano viene distinto in due livelli, caratterizzati da differenti gradi di dettaglio:

- un livello sovracomunale, inerente a uno studio a scala di bacino idraulico, con individuazione della rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua in gestioni ai Consorzi di Bonifica, ed ad altri soggetti pubblici, delle condotte principali della rete di drenaggio comunale, nonché delle principali affossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica, evidenziando i principali problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico;
- un livello comunale, che deve contenere l'individuazione delle principali competenze relativamente alla rete idraulica minore, l'individuazione delle criticità idrauliche dovute alle difficoltà di deflusso per carenze della rete minore, costituita da condotte per le acque bianche e fossi privati, le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale e linee guida per la realizzazione di interventi edificatori compatibili con l'assetto idraulico del territorio.

Il Comune di San Michele al Tagliamento, in ottemperanza del citato Piano Provinciale e nell'ottica di acquisire una esauriente conoscenza dell'assetto idraulico del territorio, delle relative modalità di scolo e delle criticità idrauliche che a diversa scala lo coinvolgono, ha sottoscritto nell'anno 2012

una convenzione con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per la redazione del Piano delle Acque Comunale (approvazione comunale del 21 del 02/02/2012).

Il lavoro è stato organizzato in due fasi operative, caratterizzate da crescente scala di dettaglio, entrambe accompagnate dalla predisposizione di un sistema informativo territoriale che raccolga ai vari livelli tutti i dati derivanti da ricerche, rilievi, elaborazioni, ipotesi progettuali e quanto altro definito all'interno del Piano.

Chiusa la prima fase di analisi ed inquadramento con DCC n. 62 del 12/03/2015, nell'ambito della quale già si anticipavano alcuni aspetti di dettaglio quali ad esempio le analisi riferite alla rete urbana di Cesarolo, i due Enti hanno sottoscritto in data 04/01/2016 un addendum alla citata convenzione, per avviare gli approfondimenti previsti dalla seconda fase operativa, che hanno incluso rilievi topografici, analisi idrauliche a moto vario, tarature, pianificazioni di interventi di riduzione delle criticità e stima parametrica dei costi.


Il Consorzio di Bonifica, quale Ente competente in materia idraulica per il territorio in esame, come previsto dallo stesso PTCP ha lavorato con personale dei propri uffici e con service tecnici per la predisposizione del Piano, disponendo di una visione complessiva dell'assetto idraulico del territorio ed essendo allo stesso tempo ente gestore di canali ed opere idrauliche, progettista ed attuatore di interventi di miglioramento dell'assetto idraulico, ente preposto al rilascio di pareri e concessioni in materia idraulica e non da ultimo soggetto protagonista nei casi di emergenza idraulica.

Il Comune, dal suo canto, ha fatto in modo che confluissero nel Piano delle Acque le conoscenze in possesso della Protezione Civile Comunale in merito alle reti idrauliche minori e a criticità localizzate, nonché le valenze di natura idraulico-ambientale emerse in fase di redazione del PAT, così da completare il quadro delle informazioni disponibili a diversa scala.


L'ente gestore del servizio idrico Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento (ora Livenza Tagliamento Acque) inoltre, dato che buona parte delle reti fognaria comunale è di tipo misto e convoglia pertanto anche portate di pioggia, ha partecipato alla redazione del Piano fornendo mappature relative alla rete fognaria.

La redazione del Piano è stata supportata dalla Città Metropolitana di Venezia, che pone quello della sicurezza idraulica tra i principali obiettivi della pianificazione territoriale e che monitora e co-finanzia la redazione dei Piani nel territorio provinciale. Il Piano affronta con opportune relazioni ed elaborati grafici la tematica della pericolosità idraulica e dei relativi interventi migliorativi analizzandoli a scala generale, rinviando per dettagli relativi alle analisi condotte agli elaborati specifici sviluppati nell'ambito della seconda fase operativa.

A seguire si riportano alcuni estratti esemplificativi tratti dagli elaborati costituenti il Piano delle Acque.



Estratto della Tavola 10b inerente ai Fattori di potenziale pericolosità idraulica (fonte: Piano delle Acque comunale)



Estratto della Tavola 10c inerente ai Fattori di potenziale pericolosità idraulica (fonte: Piano delle Acque comunale)

5.3.6 Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H

Con DCC n. 3 del 11/03/2014 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione e l'aggiornamento del Piano Comunale di Settore per disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile, ponti radio e per le trasmissioni in standard DVB-H sul territorio del Comune secondo le indicazioni ed i contenuti di cui alla Legge 36/2001 (Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Il Piano in oggetto si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB –H e persegue l'obiettivo di:

- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 , riguardante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz" e successive modifiche;
- perseguire l'uso razionale del territorio tutelando l'ambiente, il paesaggio ed i beni naturali in quanto non rinnovabili;
- localizzare le strutture per l'installazione di impianti fissi di telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle zone di Piano e delle aree maggiormente idonee (individuate nella Tavola 3 – Zonizzazione) al fine di garantire nel tempo un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, a parità di condizioni tra i diversi gestori, ha individuato nell'apposito elaborato cartografico Tavola 4 – Progetto le aree ed i siti puntuali destinati all'installazione degli impianti per la telefonia mobile, i ponti radio e per le trasmissioni in standard DVB-H nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In queste aree sarà consentita l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in questione.

Le aree di progetto individuate sono 16, distribuite su tutto il territorio comunale.

L'approvazione del Piano di cui trattasi non modifica in alcun modo la pianificazione urbanistica di livello superiore, gli indici di edificabilità, le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché le destinazioni d'uso e le modalità di attuazione.

6 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

6.1 Verifica di coerenza con il dimensionamento

La Variante n. 7 al PI individua e dettaglia le scelte strategiche definite dal PAT, ponendosi in coerenza e conformità con quest'ultimo.

La Variante comporta una riduzione del carico insediativo del PI di 351.181 mc, derivante dalla differenza tra la volumetria residua certificata dal PAT (1.346.000 mc) e quella localizzata dalla Variante n. 7 al PI (994.819 mc).


Sostanzialmente, mentre negli Ambiti Territoriali Omogenei dell'entroterra (ATO 1 e 2) la Variante si limita a rilocalizzare entro le Aree di Urbanizzazione Consolidata il carico insediativo prima localizzato altrove in molte aree di espansione non più confermate, entro l'ambito di Bibione restano a disposizione di ulteriori azioni (anche mediante Accordi di Pianificazione) circa 349.170 mc.

ATO	Popolazione insediata			Abitanti teorici aggiuntivi Variante 7 al PI		Abitanti e turisti teorici totali			Mc PRG vigente certificato da PAT	Mc previsti dalla variante 5 al PI	Mc aggiuntivi residui
	Residenti	Turisti equivalenti	Totale	Abitanti teorici aggiuntivi Variante 7 al PI	Turisti equivalenti aggiuntivi	Residenti teorici totali	Turisti equivalenti totali	Totale			
1	6.706	-	6.706	1.806	-	8.512	-	8.512	365.000	361.233	3.767
2	2.594	-	2.594	1.234	-	3.828	-	3.828	245.000	246.756	1.756
3	2.829	80.291	83.120	82	3.705	2.911	83.996	86.906	736.000	386.830	349.170
Totale	12.129	80.291	92.420	3.121	3.705	15.250	83.996	99.246	1.346.000	994.819	351.181

Il carico insediativo del Piano degli Interventi corrisponde a circa 3.121 abitanti teorici aggiuntivi e 3.705 turisti equivalenti aggiuntivi (15.250 abitanti teorici complessivi e 83.996 turisti equivalenti complessivi, corrispondenti ad un carico insediativo complessivo di 99.246 unità).

La dotazione degli Standard urbanistici, considerando solo gli abitanti teorici, ammonta a 44,5 mq/abitante (circa una volta e mezza il minimo di 30 mq/abitante fissato dall'art. 31 della LR 11/2004) mentre la dotazione aggiuntiva relativa al turismo ammonta a 17,4 mq/abitante (maggiore della dotazione minima di 15 mq/abitante fissata dall'art. 31 della LR 11/2004).

Complessivamente, con la Variante n. 7 al PI si stralciano previsioni insediative per circa 14,4 ettari, che vengono restituiti a zona agricola.




Inquadramento generale della Tavola di confronto tra il PI vigente e le modifiche introdotte con la Variante 7



Estratto A della Tavola di confronto tra il PI vigente e le modifiche introdotte con la Variante 7






















Estratto B della Tavola di confronto tra il PI vigente e le modifiche introdotte con la Variante 7



Estratto C della Tavola di confronto tra il PI vigente e le modifiche introdotte con la Variante 7



Estratto D della Tavola di confronto tra il PI vigente e le modifiche introdotte con la Variante 7

LEGENDA	
	Limite amministrativo del Comune
	Ambiti di Variante
	Modifiche di zonizzazione
	Obbligo di PUA confermato
	Obbligo di PUA modificato
	Riclassificazione Ambito soggetto a PUA
	Ambito di PUA Stralciato
	Nuovo obbligo di PUA
	Accordo di pianificazione
	Recepimento Accordo di programma
	Retrocessione in zona agricola
	Retrocessione in Zona F1
	Retrocessione in idrografia
	Da zona agricola a zona insediativa
	Nuovi lotti liberi
	Stralcio previsione di viabilità
	Previsione di viabilità
	Modifica grado di protezione
	Stralcio vincolo alberghiero
	Recepimento Deviazione Canale VII

Legenda della Tavola di confronto tra il PI vigente e le modifiche introdotte con la Variante 7

6.2 Metodologia di valutazione

Relativamente ai temi trattati, si osservano le Prescrizioni poste in essere dalla Commissione regionale VAS (Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica) nel Parere motivato n. 38 del 24 febbraio 2016, il quale si esprime positivamente in merito all'approvazione del PAT.

Il Parere citato detta, tra le altre, le seguenti Prescrizioni:

«sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento a condizione che, prima dell'approvazione del Piano, si ottemperi alle seguenti Prescrizioni:

[omissis]

2. L'articolo delle NTA n. 15 "Aree di riqualificazione e riconversione" commi 15-16, "Aree per il miglioramento della qualità urbana" commi 17-18, "Aree per il miglioramento della qualità territoriale" commi 19-24, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi

relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.»

In considerazione di quanto indicato, si procederà nei successivi paragrafi ad una precisa disamina delle modifiche cartografiche **introdotte con la Variante e per ogni categoria di queste ne viene verificata la coerenza con quanto già valutato in sede di Rapporto Ambientale del PAT.**

Una parte di queste modifiche, ovvero quelle che riguardano ambiti che il PAT indica come Azioni Strategiche, sarà esplicitata mediante puntuali Schede di Valutazione presentate al Capitolo 6.10:

- Aree di riqualificazione e riconversione
- Aree per il miglioramento della qualità urbana
- Aree per il miglioramento della qualità territoriale

Inoltre, si fa presente che per quanto riguarda la "**Viabilità di progetto di rilevanza strategica**", di cui all'articolo 16 delle NTA, il Parere della Commissione VAS la assoggetta a valutazione ambientale in fase progettuale.

Pur considerando che l'opera andrà valutata con apposita procedura, nel presente Rapporto Ambientale Preliminare si procederà comunque con la valutazione dell'infrastruttura viaria dal momento che la Variante al PI ne identifica precisamente il tracciato. In ogni caso, la valutazione dell'opera avverrà attraverso apposito Screening VIA, contestualmente al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'infrastruttura.

6.3 Valutazione alle modifiche della zonizzazione

La Variante opera una generale Riclassificazione delle Zone Territoriali Omogenee **comprese dentro il tessuto consolidato** in relazione ai parametri definiti dal DM 1444/68. All'interno di queste zone insediative si distinguono i lotti ancora da realizzare, gli ambiti in cui sono ancora vigenti strumenti urbanistici, quelli dove sono state realizzate le opere di urbanizzazione con interventi edilizi da completare.

In particolare, nelle Zone Territoriali Omogenee B, C1, D3.1-4 e D3.2 l'indice fondiario è distinto in primario e perequato, e si stabilisce un termine di validità delle previsioni relative ai "Lotti con Superficie Complessiva predefinita" di ulteriori cinque anni dall'entrata in vigore della Variante n. 7 al Piano degli Interventi, decorsi i quali si applica la disciplina di zona.

I termini temporali di validità si rendono necessari poiché si tratta di lotti localizzati da Varianti urbanistiche precedenti in cui non sono state applicate né le misure di perequazione urbanistica, né quelle relative al contributo straordinario, e tale condizione non può essere illimitata nel tempo.

VALUTAZIONE

Considerato che queste modifiche interessano aree già comprese nel consolidato, che nell'ambito delle riclassificazioni descritte viene rispettato il dimensionamento stabilito dal PAT per i singoli ATO, come valutato al precedente Capitolo 6.1, **si ritiene che i potenziali effetti di tali azioni siano già completamente valutate in sede di valutazione del PAT e pertanto le stesse non abbiano contenuto modificativo sulla sostenibilità ambientale dello strumento operativo della pianificazione locale (ossia del Piano degli Interventi).**


6.4 Valutazione alle modifiche agli ambiti dei Piani Urbanistici Attuativi

Si tratta di modifiche diverse ai perimetri dei Piani Attuativi, puntualmente valutati subito sotto.

TIPOLOGIA MODIFICA	VALUTAZIONE
Modifiche al perimetro di alcuni PUA confermati per consentire una migliore definizione delle opere di urbanizzazione corrispondenti alla previsione insediativa (per esempio due PUA a Villanova e un PUA a San Giorgio, per un totale di circa 6,5 ettari di aree interessate).	Considerato che queste modifiche non incidono sui parametri dei Piani Attuativi vigenti, tal l'altro già considerati nel RAP del PAT, ma si limitano alla sola modifica del perimetro, si ritiene che le stesse non abbiano contenuto modificativo sulla sostenibilità ambientale del documento di pianificazione.
Conferma delle previsioni degli ambiti soggetti a PUA prevalentemente localizzati nel Capoluogo, a Cesarolo e a Bevazzana, per un totale di circa 47,5 ettari.	Considerato che si tratta di una riconferma, si ritiene che non vengano meno i presupposti di sostenibilità ambientale, essendo tali previsioni già state valutate in sede di redazione del PAT.
Riclassificazione come Zone B o C1 di ambiti già soggetti a PUA localizzati in tutti i centri urbani del Comune, le cui previsioni sono state attuate, per un totale di circa 43,8 ettari.	Considerato che si tratta di mere riclassificazioni ai sensi del DM 1444/68, si ritiene che le stesse non abbiano contenuto modificativo sulla sostenibilità ambientale del documento di pianificazione.
Stralcio di un ambito soggetto a PUA localizzato a Cesarolo e riclassificazione come zona agricola, per circa 3,8 ettari.	Considerato che si tratta dello stralcio di una previsione insediativa, non si ravvisano potenziali effetti negativi significativi in quanto viene mantenuto lo stato attuale dei luoghi.
Nuovo ambito soggetto a PUA, per disciplinare la riqualificazione dell'area di Baseleghe fronte laguna, di circa 3,18 ettari, di cui 2,45 ettari riferiti alla previsione decaduta per incompatibilità con il PAT.	Si rinvia alla Scheda di valutazione di cui al successivo Cap. 6.10.10 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

6.5 Valutazione della retrocessione di previsioni insediative non compatibili con il PAT in Zona agricola, in Zona F1 e Idrografia

Si tratta della parte più rilevante delle modiche contenute nella Variante n. 7 al PI poiché vengono retrocesse aree interessate da previsioni insediative non compatibili con il PAT approvato per circa 265 ettari. Pertanto tali superfici sono state riclassificate come Zona agricola oppure, come quelle localizzate presso la località di Baseleghe, come Idrografia (6,50 ettari) o come Zone F1 (11,46 ettari). Le modifiche puntuali sono indicate nella Tavola allegata alle Relazione Programmatica RP.02 - Confronto tra il PI Vigente e la Variante n. 7 al PI e sinteticamente descritte nell'immagine successiva.



Retrocessione di previsioni insediative non compatibili con il PAT

TIPOLOGIA MODIFICA	VALUTAZIONE
Aree ad est di Bibione attualmente destinate a "Zone per il verde pubblico e/o di uso privato" e che il PAT ha dichiarato incompatibili. La Variante riclassifica queste aree in Zona agricola.	Poiché queste aree ricadono all'interno di ambiti per il miglioramento della qualità territoriale e ai sensi del Parere VAS sul PAT, tali previsioni vanno sottoposte a Verifica di Assoggettabilità e pertanto si rinvia alla Scheda di valutazione per gli Ambiti di Variante da 16 a 22 di cui al successivo Cap. 6.10.8 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Area a sud di Marinella nella quale il PI prevede una Zona F per la realizzazione di un'aviosuperficie.	Poiché queste aree ricadono all'interno di ambiti per il miglioramento della qualità territoriale e ai sensi del parere VAS sul PAT, tali previsioni vanno sottoposte a Verifica di Assoggettabilità e pertanto si rinvia alla Scheda di valutazione di cui al successivo Cap. 6.10.5 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Si tratta di aree interessate da previsioni insediative localizzate a Baseleghe che già il PAT ha dichiarato incompatibili. La Variante le riclassifica come Idrografia e Zona F1.	Poiché queste aree ricadono all'interno di ambiti per il miglioramento della qualità territoriale e ai sensi del parere VAS sul PAT, tali previsioni vanno sottoposte a Verifica di Assoggettabilità e pertanto si rinvia alla Scheda di valutazione di cui al successivo Cap. 6.10.10 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
L'ambito attualmente classificato a Zona F su cui il PI prevedeva aree destinata a campo da golf a sud di Marinella viene interamente riclassificato a Zona agricola.	Considerato che il PAT considera l'ambito già all'interno delle aree di connessione naturalistica, si ritiene la modifica coerente con gli obiettivi e le previsioni del PAT in quanto non si ravvisano potenziali effetti rispetto allo stato attuale.

6.6 Valutazione della localizzazione di previsioni insediative

Possiamo distinguere le nuove previsioni insediative in due gruppi:

- Nuovo Campus scolastico
- Modifiche non sostanziali alla perimetrazione dei limiti di Zona

TIPOLOGIA MODIFICA	VALUTAZIONE
Localizzazione del nuovo Campus a San Michele al Tagliamento (per circa 9,85 ettari). Si tratta di un ambito destinato alla realizzazione di strutture e servizi per l'istruzione.	La previsione si inserisce all'interno dell'ambito del "Parco campagna" previsto dal PAT e già valutato. Si tratta quindi di adeguare la cartografia del PI con questa previsione e pertanto si ritiene che la stessa non abbia contenuto modificativo sulla sostenibilità ambientale del documento di pianificazione, avendo già ricevuto Parere positivo la redazione del PAT stesso (Parere motivato

TIPOLOGIA MODIFICA	VALUTAZIONE
	della Commissione regionale VAS n. 38 del 24/02/2016).
Limitate modifiche ai limiti di Zona di tutti i centri urbani, per adeguarli alla morfologia dei luoghi, in conformità alle disposizioni del PAT (aree comprese entro Ambiti di Urbanizzazione Consolidata o di Edificazione diffusa) per circa 10,4 ettari.	Considerato che queste modifiche interessano Ambiti di Urbanizzazione Consolidata o di Edificazione diffusa e siccome viene rispettato il dimensionamento stabilito dal PAT per i singoli ATO, come visto al precedente Capitolo 6.1, si ritiene che i potenziali effetti di tali azioni siano già completamente valutate in sede di valutazione del PAT e pertanto le stesse non comportino potenziali effetti negativi significativi.



Localizzazione delle previsioni insediate

6.7 Valutazione delle modifiche alle previsioni della viabilità

Le modifiche sono di due tipologie:

TIPOLOGIA MODIFICA	VALUTAZIONE
Localizzazione del tracciato relativo al secondo accesso di Bibione, in conformità alle previsioni del PAT, con un tracciato che limita le	Poiché queste aree ricadono all'interno di ambiti per il miglioramento della qualità territoriale e ai sensi del Parere VAS sul PAT, tale previsione è

TIPOLOGIA MODIFICA	VALUTAZIONE
interferenze sul territorio agricolo (superficie interessata di circa 7,7 ettari).	da sottoporsi a Verifica di Assoggettabilità e pertanto si rinvia alla Scheda di valutazione per la viabilità del Secondo accesso di Bibione di cui al successivo Cap. 6.10.11 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Stralcio di due previsioni considerate non più compatibili con il PAT: una rettifica del tracciato di via Ippolito Nievo a Villanova e il collegamento tra via delle Nazioni e via Baseleghe a Bibione, attraverso il Bosco dell'Impero (circa 1,5 ettari).	Considerato che si tratta dello stralcio di previsioni non sostenibili dal punto di vista ambientali, non essendo stata rilevata la compatibilità con il PAT approvato, si ritiene che le modifiche non comportino effetti significativi rispetto alla situazione attuale e allo stato dei luoghi.

6.8 Ulteriori modifiche cartografiche

Si tratta di modifiche cartografiche circoscritte, che riguardano i temi descritti sotto.

TIPOLOGIA MODIFICA	VALUTAZIONE
Correzione di un errore materiale presente nella cartografia previgente che individuava con vincolo alberghiero un lotto a Bibione da sempre non interessato da tale attività ricettiva.	Poiché si tratta di correzione di errore materiale si ritiene che la modifica non comprometta la sostenibilità ambientale della pianificazione locale vigente.
Modifica ad un grado di protezione di un edificio storico testimoniale localizzato a Bibione.	Non si ravvisano potenziali effetti negativi significativi rispetto alla pianificazione vigente.
Recepimento cartografico dell'Accordo di Programma di data 15/02/2017, esecutivo con DGR 58 del 3/05/2017 denominato "Progetto strategico di interesse regionale - Riqualficazione e rilancio turistico di Bibione est", comprensivo del recepimento della deviazione del Canale VII.	Si tratta di mero recepimento di previsioni già valutate nell'ambito dell'Accordo di Programma citato.
Localizzazione di nuovi lotti entro gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata per un totale di circa 1 ettaro di Superficie fondiaria.	Considerato che si tratta di previsioni puntuali all'interno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidati, si ritiene che le modifiche non abbiano contenuto modificativo sulla sostenibilità ambientale del documento di pianificazione.

6.9 Valutazione delle modifiche alle NTO

Le modifiche alle NTO operano ai seguenti livelli:

- Allineamento delle definizioni edilizie ed urbanistiche al Regolamento Edilizio Tipo (RET) predisposto dalla Conferenza Stato-Regioni e recepimento del RET, ai sensi dell'art. 48ter della LR 11/2004. Sono state disapplicate dalle NTO tutte le disposizioni che contenute nel RET: tipi di intervento, disciplina degli interventi, destinazioni d'uso.
- Allineamento delle NTO con la nuova disciplina della perequazione urbanistica e del Credito Edilizio e con quella dei Vincoli, delle Fasce di rispetto, delle Fragilità e delle Invarianti, recependo la Legge sul commercio (LR 20/2012) e la Procedura SUAP per le attività produttive (LR 55/2012).
- Nuova disciplina urbanistica per le Aree di Urbanizzazione Consolidata, classificando i tessuti edilizi in relazione al loro stato di attuazione e ai parametri definiti dal DM 1444/1968, all'interno dei quali si distinguono:
 - i Lotti ancora da realizzare,
 - gli ambiti in cui sono ancora vigenti strumenti urbanistici,
 - quelli dove sono state realizzate le opere di urbanizzazione con interventi edilizi da completare.
- Nelle ZTO B, C1, D3.1-4 e D3.2 l'indice fondiario è distinto in primario e perequato, e si stabilisce un termine di validità delle previsioni relative ai "Lotti con Superficie Complessiva predefinita" di ulteriori cinque anni dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi modificato dalla Variante n. 7, decorsi i quali si applica la disciplina di zona. I termini temporali di validità si rendono necessari poiché si tratta di lotti localizzati da Varianti urbanistiche precedenti in cui non sono state applicate né le misure di perequazione urbanistica, né quelle relative al contributo straordinario, e tale condizione non può essere illimitata nel tempo.
- Nuova disciplina delle Zone agricole, recependo sia le Direttive e le Prescrizioni del PAT in conformità agli artt. 41-44 della LR 11/2004, sia quelle relative alle Fragilità, alle principali Invarianti ambientali, paesaggistiche e storico-monumentali.

VALUTAZIONE

La Variante in oggetto non fa null'altro che riorganizzare in maniera organica, coordinata e coerente con il PAT il quadro normativo di riferimento per il Piano degli Interventi, che allo stato vigente è dato dalla stratificazione composita di più strumenti di pianificazione locale (PRG; Variante parziale al PRG LR 61/1985 – San Michele al Tagliamento; Varianti generali al PRG Legge 1150/1942 – Bevazzana; LR 24/1985 – Variante adeguamento voto regionale – DGR 2009/2000). Le NTO del PI organizzano quindi i vari strumenti della pianificazione locale recependo inoltre le disposizioni della normativa vigente sovraordinata

La valutazione circa le modifiche alle NTO del PI (opportunamente editate per opportunità di trattazione) è riportata nel documento allegato al presente RAP.

Tuttavia, si rileva già in questa sede che l'art. 11 delle NTO fa riferimento alle Norme Tecniche del PAI dei bacini dei fiumi Tagliamento e Lemene, dispositivo normativo che è stato sostituito dalle NTA del PGRA 2021-2027, a seguito del primo aggiornamento del Piano medesimo. Quindi, si ritiene che l'art. 11 debba essere aggiornato come segue, sostituendo i riferimenti normativi, e di conseguenza debba essere aggiornata anche la cartografia relativa alle Fragilità (Tavole 13.1.0-8/b).

“Art. 11. Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni”

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata**.art.1 sono individuate le aree fluviali, nonché le aree esterne alle aree fluviali classificate in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché in funzione delle aree e degli elementi a rischio, nelle seguenti classi: P3 (Pericolosità elevata), P2 (Pericolosità media), P1 (Pericolosità moderata), in cui si applicano le Norme Tecniche di Attuazione Allegato V del PGRA, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 7 -15.
2. Fermo restando il rispetto di quanto sancito dalle Norme Tecniche di Attuazione Allegato V del PGRA, la quota di sicurezza idraulica prescritta per la realizzazione dei nuovi edifici non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi totali previsti dal PI e in tali casi l'aumento dell'altezza non rileva ai fini del rispetto del DM 1444/68 e del Codice Civile; per la conversione in Superficie Complessiva dell'eventuale volume totale non computato ai fini della sicurezza idraulica – poiché considerato aggiuntivo alle quantità previste dal PI - si utilizza l'altezza virtuale di 3,00 m”.

Analogamente, si ritiene che anche l'art. 12 debba essere riformulato come segue, in virtù delle prescrizioni previste dalle NTA del citato PGRA 2021-2027:

“Art. 12. Aree esondabili o a ristagno idrico”

1. Nelle «aree esondabili o a ristagno idrico» è sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati, mentre è vietata nelle aree fluviali e nelle aree soggette a Pericolosità P3A, P3B e P2 ai sensi dell'art. 15 delle NTA del PGRA 2021-2027. La realizzazione di piani interrati e seminterrati è consentita invece nelle aree a Pericolosità P1 nel rispetto dell'art. 15 delle NTA del PGRA 2021-2027. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico e infrastrutture devono essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,50 m sopra il piano campagna, stante comunque il rispetto di quanto stabilito dalle NTA del PGRA 2021-2027 agli artt. 7, 10, 11, 12, 13 e 14. Tale quota di sicurezza idraulica non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PGRA 2021-2027.
2. In ogni caso gli eventuali piani interrati o seminterrati dei nuovi edifici dovranno essere idraulicamente isolati rispetto alla rete fognaria, al sottosuolo, allo scoperto, alle strade circostanti, con adeguato sopralzo delle soglie di accesso al di sopra delle quote di possibile allagamento dei piani stradali. La loro previsione dovrà essere corredata da atto unilaterale d'obbligo in cui il committente si assume la responsabilità dell'opera in caso di danni e rinuncia ad eventuali richieste di indennizzo alle pubbliche amministrazioni. Per tutte le strutture esistenti che già utilizzino volumetrie sotto al piano campagna, sono necessarie adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare allagamenti nelle strutture interrate.

Pertanto, oltre alle considerazioni relative all'aggiornamento normativo riferito al PGRA, **non si rilevano effetti significativi conseguenti.**

6.10 Schede di valutazione

Si procede nel Capitolo ad una valutazione puntuale di quegli Ambiti di Variante al PI che modificano lo stato vigente e che, interessando in tutto o in parte i temi, gli obiettivi e le azioni del PAT approvato, devono essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità (come richiesto dalle Prescrizioni indicate nel Parere motivato della Commissione regionale VAS n. 38 del 24 febbraio 2016).

In conformità a questo criterio, vengono approfonditi gli Ambiti di Variante da sottoporre a più specifica valutazione (in numero di 25 più la viabilità di Secondo accesso a Bibione) mediante apposite schede, ognuna delle quali mostra l'Ambito di Variante, o più Ambiti di Variante per ragioni di prossimità spaziale, rispetto a:

- un inquadramento cartografico dalle Tavole del PAT;
- un estratto dello stato dello strumento urbanistico operativo vigente e dello stato di Variante del PI;
- un inquadramento con riferimento agli AUC ai sensi della LR 14/2017;
- un inquadramento relativo alla cartografia del PGRA 2021-2027 (nella fattispecie la Pericolosità idraulica);
- una descrizione delle modifiche introdotte;
- la verifica di coerenza delle modifiche rispetto al Quadro della pianificazione;
- una matrice di valutazione dei potenziali effetti ambientali.

Le Legende relative alle simbologie degli stralci cartografici mostrati nelle singole Schede di valutazione sono riportate in fondo al Rapporto Ambientale Preliminare al Capitolo 10.

Nella Tabella seguente si riassumono le Azioni del PAT e gli Ambiti di Variante cui fanno riferimento.

Art. 15 NTA PAT	Azioni del PAT soggette a Verifica di Assoggettabilità	Ambito di Variante (n.)
commi 15-16	Aree di riqualificazione e riconversione	4,5,6,7,8,9,10
commi 17-18	Aree per il miglioramento della qualità urbana	3,17,23
commi 19-24	Aree per il miglioramento della qualità territoriale	1,2,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25









La Tabella seguente sintetizza la tipologia di modifica apportata con la Variante n. 7 al PI in relazione a ciascun Ambito di Variante.

Ambito di Variante	Oggetto della modifica al PI
1	Riclassificazione da ZTO "Verde Privato" a ZTO "A" e "Pertinenza scoperta da tutelare"

Ambito di Variante	Oggetto della modifica al PI
2	Riclassificazione da ZTO "P-Aree per parcheggi" a ZTO "E"
3	Riclassificazione da ZTO "C1" a ZTO "D2"
4	Riclassificazione da ZTO "E" a "Pertinenza scoperta da tutelare"
5	Riclassificazione da ZTO "Fa – Aree per l'istruzione" a ZTO "E"
6, 7, 8, 9, 10	Riclassificazione da ZTO "E4 – Ambiti di edificazione diffusa" a ZTO "E"
11	Riclassificazione da "Aviosuperficie" a ZTO "E"
12	Riclassificazione da ZTO "Standard" a ZTO "E"
13	Riclassificazione da "Viabilità di progetto" a ZTO "D3.1.4"
14	Riclassificazione da ZTO "E" a ZTO "F"
15	Riclassificazione da ZTO "E4" a ZTO "E"
16	Riclassificazione da ZTO "F – Parco urbano" a ZTO F5 "Deposito sabbia"
17	Riclassificazione da ZTO "F" a ZTO "E"
18, 19, 20, 21, 22	Riclassificazione da ZTO "Bianca" e "Standard" in ZTO "E"
23	Riclassificazione da ZTO "F" di progetto a "F-sc" esistente
24	Riclassificazione da ZTO "Bianca" a "F" Parco vallivo
25	Nuovo obbligo di Strumento Attuativo

Nella sostanza, i 25 Ambiti di Variante oggetto di valutazione riguardano prevalentemente la riclassificazione di Zone Territoriali Omogenee, ad eccezione dell'inserimento di un perimetro di nuovo ambito PUA presso Bibione Pineda (Ambito di Variante 25) nell'area adiacente al porto turistico.

6.10.1 Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 1 e 2



Scala 1:5.000

Contenuti delle modifiche

- Ambito di Variante 1: localizzato nel contesto del complesso storico monumentale rappresentato dai manufatti edilizi di Villa Ivancich a nord del centro urbano di San Michele al Tagliamento.

Oggetto della modifica è la riclassificazione dell'ambito di pertinenza del complesso monumentale da Verde privato di piano a Zona Territoriale Omogenea "A".

- Ambito di Variante 2: localizzato ad ovest del complesso storico monumentale di Villa Ivancich. È un ambito rurale attualmente occupato da vegetazione rada nella quale la pianificazione urbanistica vigente individua la localizzazione di un parcheggio pubblico.








Venuta meno l'opportunità di localizzare in quel contesto l'area a parcheggio, con la Variante si propone la riclassificazione dell'area in Zona agricola.

Coerenza con il Quadro della pianificazione

PTRC	La modifica non è in contrasto con gli obiettivi definiti dal PTRC.	
PTGM	La modifica è in linea con gli obiettivi del PTGM.	
PGRA	Ambiti ricadenti in aree a Pericolosità idraulica P3A	
PAT	TAV 1	<p>"Centri storici" ai sensi della LR 80/1980</p> <p>Aree vincolate ai sensi dell'art.142 primo comma, lett c) del D.Lgs. 42/2004</p> <p>Edifici tutelati (art. 10 del D.Lgs. 42/2004) (Ambito 1)</p> <p>Adiacenze tutelate (art. 10 del D.Lgs. 42/2004) (Ambito 1)</p> <p>Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 (Ambito 2)</p> <p>Ambiti naturalistici di livello regionale (art.19 NTA del PTRC) (Ambito 1)</p> <p>Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI - P3 - Pericolo elevato</p>
	TAV 2	<p>Edifici con valore storico testimoniale (Ambito 1)</p> <p>Pertinenze scoperte da tutelare</p> <p>Grandi alberi (Ambito 1)</p> <p>Contesti figurativi (Ambito 2)</p>
	TAV 3	<p>Terreni idonei a condizione F – Area attualmente classificata P3 dal PAI del bacino del Tagliamento</p> <p>Area esondabile o a ristagno idrico</p>
	TAV 4	<p>Aree per il miglioramento della qualità territoriale</p> <p>Edifici con valore storico testimoniale (Ambito 1)</p> <p>Pertinenze scoperte da tutelare</p> <p>Grandi alberi (Ambito 1)</p> <p>Contesti figurativi (Ambito 2)</p>

Considerazioni sui potenziali effetti	
Le modifiche introdotte non alterano il contesto attuale, da una parte (Ambito 1) trattandosi di riclassificazione di ZTO, dall'altra (Ambito 2) poiché si mantiene lo stato dei luoghi.	
Atmosfera e Clima	<p>La proposta di riclassificazione in ZTO A del complesso di Villa Ivancich appone nella pianificazione operativa la tutela di "Pertinenza scoperta da tutelare". La modifica è anche pertinente in quanto le ZTO A sono le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.</p> <p>Relativamente alle Pertinenze scoperte da tutelare introdotte con questa Variante al PI, lo specifico articolato delle NTO (art. 20 comma 2 lett. e)) garantisce una forma di tutela che inibisce l'edificazione. Infatti: <i>"Entro le aree classificate come pertinenze scoperte da tutelare è vietata qualsiasi edificazione, fatta eccezione per la installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali depositi attrezzi, purché di altezza non superiore a ml. 2,50 e di superficie lorda non superiore a mq 5 e serre non industriali con superficie coperta non superiore al 3% dell'area destinata a verde privato vincolato, con un massimo di mq 150. Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo e arbustivo. È ammessa la demolizione e ricostruzione con ricomposizione dei volumi accessori e delle superfetazioni legittime in posizione diversa."</i></p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 lett. e) possono essere applicate nei limiti delle prescrizioni di cui all'art. 12 delle NTA del PGRA.</p> <p>Per quanto riguarda l'Ambito 2, lo stralcio del parcheggio non comporta potenziali effetti negativi significativi. Anzi, l'eliminazione di superfici potenzialmente impermeabilizzate consente il non depauperamento dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo e dal sottosuolo nell'area.</p> <p>Non si prevedono, a seguito dell'approvazione della Variante, potenziali effetti negativi sul contesto in grado di alterare lo stato dei luoghi e il quadro delle componenti ambientali, con particolare riguardo ai caratteri storico - paesaggistici.</p> <p>Dato che gli ambiti ricadono in zone soggette a Pericolosità P3A, devono essere osservate, in particolare per il contesto di Villa Ivancich, le prescrizioni di cui all'art. 12 delle NTA del PGRA.</p>
Ambiente idrico	
Suolo, sottosuolo	
Biodiversità	
Paesaggio	
Ambiente antropico	

6.10.2 Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante 3









Scala 1:5.000

Contenuto della modifica	
<ul style="list-style-type: none"> <u>Ambito di Variante 3</u>: riguarda l'area ad uso commerciale già presente lungo via Venudo SS14 "Triestina" in prossimità dell'incrocio con via Marango. <p>Si tratta di un'area interessata da un blocco edilizio occupato da attività commerciali con relative aree di sosta e di manovra. La Variante comporta la riclassificazione da ZTO C1 a D2 al fine di attribuire una destinazione congrua con gli usi attualmente in essere.</p>	
Coerenza con il Quadro della pianificazione	
PTRC	La modifica non è in contrasto con il PTRC.
PTGM	La modifica risulta coerente con gli obiettivi definiti dal PTGM.
PGRA	Ambito ricadente in zona a Pericolosità idraulica moderata P1
PAT	TAV 1 Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI del bacino del Tagliamento – P1 – Pericolo moderato
	TAV 2 Nessun elemento di incoerenza
	TAV 3 Terreni idonei a condizione A: aree di dosso fluviale, costituite in prevalenza da depositi sabbiosi, ma prossime o direttamente adiacenti agli argini del fiume Tagliamento Area esondabile o a ristagno idrico
	TAV 4 Aree per il miglioramento della qualità urbana
Considerazioni sugli effetti	
La modifica comporta una mera riclassificazione urbanistica, conformando le attività e gli usi presenti.	
Atmosfera e Clima	<p>Si tratta di un'area interessata da un blocco edilizio occupato da attività commerciali con relative aree di sosta e di manovra. La Variante comporta la riclassificazione da ZTO C1 a D2 al fine di attribuire una destinazione congrua con gli usi attualmente in essere.</p> <p>Infatti, le NTO del PI (art. 31 commi 1 e 2) specificano:</p> <p>"1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti commerciali esistenti o di nuova formazione in conformità a quanto previsto dalla LR 50/2012.</p> <p>Entro le Zone D2 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, medi centri commerciali, grandi strutture di vendita, attività direzionali, servizi alla persona, pubblici esercizi, autorimesse private, attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative..."</p> <p>La superficie interessata dalla riclassificazione è già ad oggi interamente occupata da fabbricati e di conseguenza non si prevedono alterazioni nelle componenti paesaggio e ambiente naturale.</p> <p>Per quanto riguarda il Consumo di suolo, la scelta appare in linea con i principi delineati dalla LR 50/2012 nonché con le recenti normative in materia di contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017). La volontà</p>
Ambiente idrico	
Suolo, sottosuolo	
Biodiversità	
Paesaggio	
Ambiente antropico	

	<p>è quella soddisfare la futura domanda di spazi commerciali, da parte degli operatori, concentrandola in poche aree, ben accessibili e con adeguati standard, in modo da contrastare la polverizzazione delle attività e il consumo di nuove aree periurbane da destinare a queste funzioni. Si tratta, in sostanza, di riqualificare la dotazione di strutture già esistenti, rifunzionalizzare aree degradate ed ottimizzare gli standard attraverso aree pertinenziali comuni.</p> <p>Inoltre, si precisa che eventuali modifiche alle tipologie insediate, alla configurazione e all'attuale quantità di superficie di vendita saranno oggetto di specifica valutazione ai sensi della citata LR 50/2012 e successivo Regolamento n° 1/2013.</p> <p>Infine, si ricorda il rispetto della normativa del PGRA (artt. 14 e 15 NTA).</p>
--	--






6.10.3 Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 4 e 5



Scala 1:10.000

<p>Contenuti delle modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ambito di Variante 4</u>: si colloca lungo via San Filippo in prossimità di Villa Braida. L'area in questione, pur essendo in prossimità dell'edificio di valore storico testimoniale di Villa Braida, non è soggetta a vincoli di carattere paesaggistico né ad altri vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata. <p>La Variante, considerando il contesto, classifica quest'area quale "Pertinenze scoperte da tutelare" al fine di rafforzare le caratteristiche di tutela del sito. Si mantiene altresì la destinazione d'uso della Zona agricola E.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ambito di Variante 5</u>: si colloca appena a sud di Villa Braida con accesso da via San Filippo. La pianificazione vigente prevede per quest'ambito una "Sottozona agricola per allevamento di cavalli e maneggio". <p>La Variante considera il venir meno della presenza dell'attività insediata e di conseguenza propone la restituzione a Zona agricola E.</p>	
<p>Coerenza con il Quadro della pianificazione</p>	
PTRC	La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal PTRC.
PTGM	La modifica è in linea con gli obiettivi definiti dal PTGM.
PGRA	Ambito 4 in zona a Pericolosità idraulica moderata P1 Ambito 5 in zona a Pericolosità idraulica moderata P1 e media P2
PAT	TAV 1 Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI del bacino del Lemene – P1 Pericolo moderato – area soggetta a scolo meccanico Allevamenti eccedenti l'autoconsumo (Ambito 5)
	TAV 2 Edifici con valore storico testimoniale Pertinenze scoperte da tutelare (Ambito 4)
	TAV 3 Terreni idonei a condizione D: aree a morfologia uniforme e costituite in prevalenza da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità (Ambito 4) Terreni idonei a condizione A: aree di dosso fluviale, costituite in prevalenza da depositi sabbiosi, ma prossime o direttamente adiacenti agli argini del fiume Tagliamento (Ambito 5)
	TAV 4 Edifici con valore storico testimoniale Pertinenze scoperte da tutelare (Ambito 4) Aree di riqualificazione e riconversione
<p>Considerazioni sui potenziali effetti</p> <p>Le modifiche mantengono inalterato l'attuale contesto.</p>	
Atmosfera e Clima	Viene mantenuto lo stato attuale dei luoghi. La nuova disciplina proposta per l'Ambito di Variante 4 consente un miglioramento per la componente paesaggistica grazie alla tutela introdotta con l'attribuzione della pertinenza scoperta da tutelare. Le altre componenti ambientali rimangono invariate.
Ambiente idrico	
Suolo, sottosuolo	
Biodiversità	
Paesaggio	
Ambiente antropico	

6.10.4 Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 6, 7, 8, 9 e 10



Scala 1:5.000

Contenuti delle modifiche

- Ambiti di Variante da 6 a 10: si collocano in prossimità di via Prati Nuovi a nord del Terzo Bacino. Si tratta di un piccolo agglomerato costituito da edifici rurali ormai dismessi che il PAT include tra le “Aree di riqualificazione e riconversione” fornendo le seguenti Direttive: “b) Centri aziendali, complessi produttivi e edifici rurali, che per la natura obsoleta delle strutture e l’evoluzione delle modalità di produzione del settore agricolo e della modificazione degli standard di vita sociale, sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale: il PI definisce le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento finalizzati al recupero degli edifici esistenti; dovranno essere tutelati di elementi di pregio architettonico, di valore storico testimoniale o di archeologia industriale. In relazione alla loro localizzazione, il PI potrà considerare le destinazioni d’uso ricettive alberghiere ed extralberghiere, le attività direzionali, il terziario diffuso, nonché le residenze”.

La Variante al PI in oggetto prevede la riclassificazione di Zona da “E4 – Ambiti di Edificazione diffusa” a Zona agricola E.

Coerenza con il Quadro della pianificazione








PTRC	La modifica è in linea con gli obiettivi definiti dal PTRC.	
PTGM	La modifica non è in contrasto con gli obiettivi definiti dal PTGM.	
PGRA	Ambiti in zone a Pericolosità idraulica media P2	
PAT	TAV 1	Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI del bacino del Lemene – P1 Pericolo moderato – area soggetta a scolo meccanico
	TAV 2	Edifici con valore storico testimoniale Ambiti di sensibilità paesaggistica
	TAV 3	Area idonea a condizione E: aree poste a quote pari o inferiori al livello medio del mare, intercluse da rilevati e costituite prevalentemente da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità con presenza di materiale organico; tassi di subsidenza a rilevanza da media a molto alta; frequenti allagamenti
	TAV 4	Edifici con valore storico testimoniale Ambiti di sensibilità paesaggistica Aree di riqualificazione e riconversione

Considerazioni sui potenziali effetti

La modifica non comporta effetti poiché si mantiene lo stato attuale dei luoghi.

Atmosfera e Clima	La modifica si traduce di fatto nell’eliminazione di aree potenzialmente edificabili. Questo si riflette nella conservazione dell’utilizzo agricolo delle aree in questione. Non si ravvisano potenziali effetti significativi diversi da quelli attualmente verificabili.
Ambiente idrico	
Suolo, sottosuolo	
Biodiversità	
Paesaggio	
Ambiente antropico	








6.10.5 Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante 11



Scala 1:20.000

Contenuto della modifica		
<ul style="list-style-type: none"> <u>Ambito di Variante 11</u>: collocato a ovest dell'abitato di Bevazzana. Si tratta di un'ampia area utilizzata da aviosuperficie per uso sportivo. <p>Il venir meno dell'attività ha comportato la scelta di riclassificare con la Variante l'area da Servizi "Aviosuperficie" a Zona Agricola E.</p>		
Coerenza con il Quadro della pianificazione		
PTRC	La modifica non è in contrasto con gli obiettivi definiti dal PTRC.	
PTGM	La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal PTGM.	
PGRA	Ambito in zona a Pericolosità idraulica moderata P2	
PAT	TAV 1	Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI del bacino del Tagliamento – P2 Pericolo medio
	TAV 2	Corridoio ecologico principale Permanenza morfologica della bonifica integrale
	TAV 3	Area idonea a condizione E: aree poste a quote pari o inferiori al livello medio del mare, intercluse da rilevati e costituite prevalentemente da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità con presenza di materiale organico; tassi di subsidenza a rilevanza da media a molto alta; frequenti allagamenti
	TAV 4	Corridoio ecologico principale Permanenza morfologica della bonifica integrale Viabilità di progetto di rilevanza strategica Aviosuperficie
Considerazioni sugli effetti		
La modifica non altera in maniera significativa il contesto esistente.		
Atmosfera e Clima	<p>La soppressione dell'area a Standard non incide negativamente sul dimensionamento delle Aree a Servizio del PI.</p> <p>La dismissione dell'attività di aviosuperficie consente il recupero della superficie utilizzata come pista di volo alla sua precedente utilizzazione agricola.</p> <p>Non si ravvisano potenziali effetti negativi significativi.</p>	
Ambiente idrico		
Suolo, sottosuolo		
Biodiversità		
Paesaggio		
Ambiente antropico		

6.10.6 Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante 12



Scala 1:5.000

Contenuto della modifica

- Ambito di Variante 12: si tratta di un ambito che per la sua strategicità di porta di accesso, e per la presenza di edifici e strutture incongrue, il PAT classifica come “Ambiti di miglioramento della qualità territoriale”. Per l’area in questione le Azioni strategiche del PAT sono le seguenti: “d) Porta del Sole: riqualificazione della soglia di accesso alla città balneare. Gli interventi di riqualificazione, anche mediante la localizzazione di strutture ricettive, funzioni di servizio e di residenza turistica, dovranno considerare prioritariamente le relazioni funzionali, visive, ambientali e di mobilità ciclopedonale con gli spazi aperti e l’habitat delle Valli di Bibione, il corridoio del Fiume Tagliamento, le adiacenti aree agricole integre degli Orti Istriani e il fronte compatto della città turistica.”

La Variante al PI riclassifica la destinazione di zona da area a Standard a Zona agricola E. Contestualmente vengono inseriti i “Coni visuali” atti a garantire le relazioni visive indicate tra le Azioni del PAT sopra riportate.

Coerenza con il Quadro della pianificazione







PTRC	La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal PTRC.	
PTGM	La modifica è coerente con gli obiettivi del PTGM.	
PGRA	Ambito in zona soggetta a Pericolosità idraulica media P2	
PAT	TAV 1	Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NTA del PTRC) Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI del bacino del Tagliamento P2 – Pericolo medio
	TAV 2	Aree di connessione naturalistica Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali
	TAV 3	Terreni idonei a condizione C: aree costituite in prevalenza da depositi limoso—argillosi a bassa permeabilità
	TAV 4	Area di connessione naturalistica Aree per il miglioramento della qualità territoriale

Considerazioni sui potenziali effetti

La modifica non interviene in maniera significativa sulla pianificazione vigente. Rimane lo stato dei luoghi attuale.

Atmosfera e Clima	La soppressione dell’area a Standard non incide negativamente sul dimensionamento delle Aree a servizi del PI. Il Paesaggio risulta beneficiare della modifica proposta. Infatti, la definizione dei coni visuali, e la retrocessione a ZTO E che di fatto rimuove la capacità edificatoria dell’area a Servizi, permette di salvaguardare il valore percettivo della visuale introdotta.
Ambiente idrico	
Suolo, sottosuolo	
Biodiversità	
Paesaggio	
Ambiente antropico	

6.10.7 Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 13, 14 e 15



Scala 1:5.000

Contenuti delle modifiche

- Ambito di Variante 13: si colloca nel centro urbano di Bibione. Si tratta di una riclassificazione di un piccolo tratto di viabilità di progetto collocato all'interno degli ambiti di miglioramento della qualità territoriale definiti dall'art. 15 delle NTA del PAT "Quadrante dei Residenti".

Allo stralcio della viabilità prevista segue la riclassificazione dell'Ambito in ZTO D3.1.4, zona urbana compatibile con il contesto residenziale.

- Ambito di Variante 14: riguarda un'area collocata all'incrocio tra corso del Sole e via Parenzo.

Con la Variante al PI si prevede la riclassificazione di quest'area strategica alle porte di Bibione da Zona agricola a Zona F destinata a parcheggio.

- Ambito di Variante 15: si colloca in ambito rurale ad est di Corso del Sole. La valutazione viene considerata poiché, pur trattandosi di una modifica limitata, rientra all'interno delle nuove linee di espansione dell'Ambito di miglioramento della qualità territoriale definito dall'art. 15 delle NTA del PAT "Quadrante dei Residenti".

La modifica prevede la riclassificazione di una piccola porzione di Zona E4 "Ambiti di Edificazione diffusa" in Zona agricola E.

Coerenza con il Quadro della pianificazione

PTRC	La modifica non è in contrasto con gli obiettivi definiti dal PTRC.	
PTGM	Non si rilevano elementi incoerenti rispetto agli obiettivi del PTGM.	
PGRA	Ambiti in zona a Pericolosità idraulica moderata P1	
PAT	TAV 1	Zone sottoposte a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923) (Ambiti 14 e 15) Zone di attenzione idraulica
	TAV 2	Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali (Ambiti 14 e 15) Aree agricole integre e di pregio (Ambito 14)
	TAV 3	Terreni idonei a condizione C: aree costituite in prevalenza da depositi limoso—argillosi a bassa permeabilità Aree esondabili o a ristagno idrico
	TAV 4	Aree per il miglioramento della qualità territoriale Aree agricole integre e di pregio (Ambito 14) Servizi di interesse comune di maggior rilevanza – Progetto: 95 Area parcheggio (Ambito 14)

Considerazioni sui potenziali effetti









Le modifiche introdotte dagli Ambiti 13 e 15 sono di modesta entità e non comportano effetti significativi rispetto allo stato attuale.

Per quanto riguarda l'Ambito 14, la modifica come da Variante è coerente con il PAT che nella Carta della Trasformabilità prevede in quell'area un'area a parcheggio di progetto. Si ritiene perciò che i potenziali effetti ambientali siano trascurabili, stante la valutazione di sostenibilità ambientale ricevuta dal PAT. Subito sotto si approfondiscono in ogni caso i potenziali impatti legati al solo Ambito di Variante 14.

Atmosfera e Clima	Non si ravvisano particolari effetti sulla componente in questione.
Ambiente idrico	<p>Il progetto del parcheggio dovrà essere conforme alla disciplina del PTA. L'intervento in sé è infatti ascrivibile alla fattispecie indicata dall'art. 39 comma 3 lett. b) delle NTA del PTA per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio.</p> <p>L'articolo in questione recita:</p> <p><i>Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio</i></p> <p><i>[omissis]</i></p> <p><i>3. Nei seguenti casi:</i></p> <p><i>[omissis]</i></p> <p><i>d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m², con esclusione di cave, miniere e ogni altra attività che comporti movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di opere e manufatti, come i cantieri di costruzione con movimento terra e gli impianti di lavorazione di inerti naturali;</i></p> <p><i>[omissis]</i></p> <p><i>le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle Tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali casi il recapito delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria.</i></p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>In fase di intervento edilizio dovranno essere soddisfatti i requisiti normativi stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque.</p>
Suolo, sottosuolo	In relazione all'occupazione di suolo, si evidenzia che l'intervento occupa superfici attualmente agricole.

	<p>La realizzazione dell'area a parcheggio comporta la perdita di una porzione di suolo e dei servizi ecosistemici correlati. Vista l'attuale utilizzazione dei suoli (agricoltura), i principali servizi ecosistemici che vengono interessati dalla modifica sono quelli della produzione agricola e della purificazione delle acque per trattenimento dei nutrienti. Soprattutto nel secondo caso, per limitare la riduzione del servizio ecosistemico si invita a inserire nel progetto quante più possibile superficie permeabili (grazie all'utilizzo ad esempio di betonelle drenanti) oppure di considerare come tipologia costruttiva quella dei cosiddetti <i>rain gardens</i>.</p> <p>L'intervento dovrà essere accompagnato da specifiche indagini geologiche e geotecniche e rispettare quanto indicato dalla normativa di riferimento (DPR 120/2017).</p> <p>A livello normativo la previsione non costituisce consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 (art. 12 comma 1 lett. c) "Lavori e opere pubbliche o di interesse pubblico").</p>
Biodiversità	<p>Non si individuano particolari situazioni di criticità legate alla perdita della superficie agricola.</p> <p>Visto il contesto residenziale e le pressioni antropiche esistenti, soprattutto in periodo estivo, la presenza di specie animali è poco probabile.</p>
Paesaggio	<p>La modifica non interessa aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004.</p>
Ambiente antropico	<p>L'Ambito 14 è situato in zona acustica coerente con le destinazioni previste e pertanto non si ravvisano effetti significativi.</p> <p>Per limitare l'inquinamento luminoso è consigliato l'uso delle migliori tecnologie disponibili sia per quanto riguarda la fonte di illuminazione che la conformazione del punto luce.</p> <p>L'Ambito è facilmente accessibile dalla viabilità esistente che risulta adeguata al carico insediativo potenzialmente atteso.</p> <p>Dal punto di vista della sicurezza idraulica, l'intervento relativo all'Ambito 14, dal momento che introduce un nuovo elemento di trasformazione del territorio, è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 14 delle NTA del PGRA 2021-2027 in quanto la cartografia lo individua in zone soggette a Pericolosità idraulica moderata P1.</p> <p>In conformità alle NTA del PGRA 2021-2027, è stato verificato il grado di Rischio idraulico attraverso l'utilizzo del software HEROLite (vers. 2.1.0.1), distribuito dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali. Dall'elaborazione è emerso un rischio stimato di grado R1; l'intervento è quindi compatibile e deve essere posto a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 50 cm sopra il piano campagna.</p>

6.10.8 Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22



Scala 1:25.000

Contenuti delle modifiche

Ambiti di Variante da 16 a 22: sono localizzati nella porzione est del territorio di Bibione e comprendono quella vasta area di territorio agricolo e boscato prossimo alla foce del fiume Tagliamento.

- Ambiti di Variante 17, 19, 20: corrispondono a “Zone per il verde pubblico e/o di uso privato”.

La Variante, in considerazione del contesto e in conformità con le Azioni del PAT, prevede la riclassificazione per la totalità di queste parti di territorio in Zona agricola E.

- Ambito di Variante 16: corrisponde ad una porzione di Zona a standard - Parco urbano della superficie pari a circa 2 ettari.

La Variante riclassifica la superficie dell’Ambito portandola a Zona F5 – Deposito di sabbia.

- Ambito di Variante 18: zona per lo sviluppo di “Portualità turistiche”.
- Ambito di Variante 21: la pianificazione pre-vigente indicava lo sviluppo di “Zone turistiche esistenti e di completamento e di “Area per parcheggi”.

Entrambe le previsioni sono decadute a seguito dell’entrata in vigore del PAT che ne ha dichiarato l’incompatibilità e pertanto allo stato sono zone non pianificate. La Variante, in considerazione del contesto e in conformità con le Azioni del PAT, prevede la riclassificazione per questi due ambiti in Zona agricola E

- Ambito di Variante 22: è “Zona per il verde pubblico e/o di uso privato”.









La Variante, in considerazione del contesto e in conformità con le Azioni del PAT, prevede la riclassificazione a Zona F.

Coerenza con il Quadro della pianificazione

PTRC	Le modifiche non collidono con gli obiettivi definiti dal PTRC.	
PTGM	Le modifiche sono in linea con gli obiettivi del PTGM.	
PGRA	Ambiti in zona a Pericolosità idraulica moderata P1, a Pericolosità media P2 e F Area fluviale	
PAT	TAV 1	<p>Aree vincolate ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) D.Lgs. 42/2004</p> <p>Territori coperti da boschi e foreste vincolati ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. g) D.Lgs. 42/2004</p> <p>Zone sottoposte a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923)</p> <p>Vincolo di destinazione forestale (artt. 14 e 15 LR 52/1978)</p> <p>Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale ai sensi della DGR 2673/2004</p> <p>Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NTA del PTRC)</p> <p>Zone umide (art. 21 NTA del PTRC)</p> <p>Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti Locali (art. 35 NTA del PTRC 1992)</p> <p>Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI del bacino del Tagliamento: P2 – Pericolo medio e Zone di attenzione idraulica</p>
	TAV 2	<p>Aree nucleo</p> <p>Biotopi</p> <p>Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali</p>

	TAV 3	Terreni idonei a condizione C: aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi litorali, talora a rischio di allagamento, per difficoltà di deflusso della rete di bonifica o per mareggiate
	TAV 4	Aree per il miglioramento della qualità territoriale Aree nucleo Biotopi Servizi di interesse comune di maggior rilevanza – Progetto: 92 Parchi extraurbani Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale (Turistico)
Considerazioni sugli effetti		
Nel complesso, le modifiche introdotte per gli Ambiti in questione non rappresentano fattori in grado di alterare in maniera significativa il contesto territoriale esistente.		
Atmosfera e Clima	<p>La riclassificazione delle aree in ZTO E preclude la possibilità di edificazione, a preservare l'identità e l'integrità ambientale e paesaggistica del contesto, che ospita tra l'altro due siti appartenenti alla Rete Natura 2000.</p> <p>Ai fini della sicurezza idraulica, devono essere osservate le disposizioni del PGRA 2021-2027 (artt. 13 e 14) in quanto gli Ambiti di Variante in questione sono localizzati prevalentemente in zone soggette a Pericolosità P1 e P2.</p> <p>In conformità alle NTA del PGRA 2021-2027, è stato verificato il grado di Rischio idraulico attraverso l'utilizzo del software HEROLite (vers. 2.1.0.1).</p> <p>Dall'elaborazione è emerso per tutti gli Ambiti un rischio stimato R1, ad eccezione dell'Ambito 19 (R1/R4). Tuttavia, per quest'ultimo Ambito si deve segnalare che il superamento del Rischio R2 deriva dal fatto che il bordo orientale della superficie dell'Ambito interessa la zona che l'ambiente di lavoro per il programma HEROLite cartografa in maniera approssimata attribuendo il Codice 511 – Corsi d'acqua, corrispondente nella cartografia del Rischio alle zone F – Area fluviale.</p> <p>Per quella che è la modifica proposta, ossia la riclassificazione in ZTO E Agricola, non si ravvisano situazioni di criticità dal punto di vista della sicurezza idraulica.</p> <p>Pertanto si ritiene che le modifiche proposte dalla Variante siano compatibili.</p>	
Ambiente idrico		
Suolo, sottosuolo		
Biodiversità		
Paesaggio		
Ambiente antropico		

6.10.9 Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante 23



Scala 1:5.000

Contenuto della modifica

- Ambito di Variante 23: interessa un'area prospiciente l'arenile collocata a sud degli insediamenti turistici di via Mascagni. L'ambito, seppur limitato, rientra nell'ambito di miglioramento della qualità urbana "Parco costiero" per il quale il PAT stabilisce le seguenti Azioni: "Parco costiero: rinaturalizzazione dell'habitat costiero, potenziamento o ricostituzione del sistema dunoso con la tipica vegetazione arbustiva ed erbacea con la possibilità di visitazione attraverso percorsi didattici con fondo naturale o su percorsi protetti in legno. Riqualficazione dei percorsi di relazione con l'arenile, delle aree di sosta, delle strutture ricreative e di servizio all'arenile correlate con le adiacenti strutture ricettive.

La Variante nella sostanza si limita a riclassificare la piccola porzione di area destinata alla sosta da ZTO "P - di Progetto" a ZTO "Fc – esistente".

Coerenza con il Quadro della pianificazione





PTRC	La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal PTRC.	
PTGM	La modifica non contrasta con la definizione del PTGM.	
PGRA	Ambito in zona soggetta a Pericolosità idraulica moderata P1	
PAT	TAV 1	Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004 Territori compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia ai sensi dell'art. 142 primo comma lett. a) D.Lgs. 42/2004 Zone sottoposte a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923)
	TAV 2	Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali
	TAV 3	Terreni idonei a condizione C: aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi litorali, talora a rischio di allagamento per difficoltà di deflusso della rete di bonifica o per mareggiate
	TAV 4	Aree per il miglioramento della qualità urbana

Considerazioni sui potenziali effetti

La modifica tratta la riclassificazione urbanistica della superficie interessata considerando lo stato attuale dei luoghi.

Atmosfera e Clima	Non si ravvisano potenziali effetti significativi stante la modifica in questione.
Ambiente idrico	
Suolo, sottosuolo	
Biodiversità	
Paesaggio	
Ambiente antropico	

6.10.10 Scheda di Valutazione per gli Ambiti di Variante 24 e 25



Scala 1:10.000

Contenuti delle modifiche

Gli Ambiti di Variante si collocano nei pressi di Bibione Pineda ed includono l'area del porto di Baseleghe e le aree lagunari costituite da velme, barene e spazi acquei prospicienti Vallesina. Si tratta di ambiti attualmente non pianificati a seguito della decadenza delle previsioni di Zona a Servizi speciali destinata a portualità turistica. La Variante va a ridestinare la "Zona bianca" non pianificata ad altre destinazioni e funzioni.

- Ambito di Variante 24: le aree più a nord e prossime a Vallesina rientrano all'interno della Zona F1.1 "Ambito naturale del parco di Vallesina". Con la Variante, quest'area viene sottoposta, oltre ai vincoli di legge, a nuove forme di tutela: un'estesa "Area nucleo" parzialmente interessata da "Contesto figurativo" mentre le parti emerse occupate da pineta rientrano nel "Verde di rispetto".

All'interno della Zona F1.1, ai sensi dell'art. 49 delle NTO è prevista la "Realizzazione di parchi naturali in cui è prescritta la conservazione degli habitat prioritari delle Aree nucleo, assicurando la tutela delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche, promuovendone la fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche e ricreative mediante adeguate forme di gestione".

Inoltre, ai sensi del comma 3 vengono ammesse le seguenti attività: "La Zona F1 costituisce "Ambito naturale" ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Allegato C alla DGR 128/2018 - Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi. Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017. Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il Comune, approvata dal Consiglio Comunale, che regoli l'accessibilità pubblica ai percorsi di visita naturalistica e alla fruizione dei beni paesaggistici, archeologici ed ambientali, assicurando che l'affluenza e la permanenza dei visitatori non arrechi danno, disturbo o alterazione all'habitat vegetazionale e faunistico.

- Ambito di Variante 25: vi era in essere una previsione che disciplinava le caratteristiche urbanistiche del porto turistico di Baseleghe e consentiva l'insediamento di volumi destinati a servizi generali, negozi, agenzie di noleggio, bar e ristoranti, club house, club nautici, attrezzature sportive, servizi di soccorso, alloggio, rimessaggio, impianti di rifornimento oltre ad una quantità legata ai posti barca di destinazione residenziale. Per l'attuazione si rinviava a specifico PUA. In particolare, le Azioni strategiche del PAT prevedono per questo ambito:

"b) Porto Baseleghe:

- riqualificazione del Water-Front;
- potenziamento delle strutture nautiche, formazione di un centro tecnico che riqualifichi le strutture di rimessaggio, potenziamento dell'area dei servizi di interesse comune; il potenziamento delle strutture nautiche non potrà superare il numero di posti barca stabilito dal PRG vigente.
- realizzazione di una piazza pubblica che riqualifichi l'affaccio di Bibione Pineda sulla Laguna e le Valli."

La modifica introdotta dalla Variante va a ridimensionare la previsione relativa alla portualità, individuando all'interno della Sottozona D.3.4 le sole aree relative al porto di Baseleghe. Questa destinazione consente la riqualificazione urbanistica delle strutture ricettive.

Nell'Ambito sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- Residenziale;
- Strutture ricettive alberghiere;
- Strutture ricettive complementari;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Attività artigianale artistica e di servizio;
- Attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative;
- Servizi e attività di interesse comune, opere di urbanizzazione secondaria in genere.

Sono assegnati specifici parametri come riportato al comma 5 dell'art. 39 delle NTO:

Scheda urbanistica n.	Superficie territoriale mq	Superficie fondiaria mq	Superficie viaria mq	Superficie minima a verde pubblico attrezzato mq	Superficie minima a parcheggio pubblico mq	Superficie Complessiva massima mq	Volume totale corrispondente mc	Abitanti teorici corrispondenti n.
13	31.840,00	24.040,00	-	6.000,00	1.800,00	7.960,00	23.880,00	239,00


Coerenza con il Quadro della pianificazione

PTRC	La modifica non è in contrasto con gli obiettivi definiti dal PTRC.	
PTGM	Coerenza con gli obiettivi definiti dal PTGM.	
PGRA	Ambiti in zone a Pericolosità idraulica media P2 e Area fluviale F	
PAT	TAV 1	<p>Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004</p> <p>Territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. a) D.Lgs. 42/2004</p> <p>Territori coperti da boschi e foreste vincolati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) D.Lgs. 42/2004</p> <p>Zone sottoposte a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923)</p> <p>Vincolo di destinazione forestale (artt. 14 e 15 LR 52/1978)</p> <p>Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale ai sensi della DGR 2673/2004</p> <p>Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NTA del PTRC)</p> <p>Zone umide (art. 21 NTA del PTRC)</p> <p>Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti Locali (art. 35 NTA del PTRC 1992)</p> <p>Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI del bacino del Tagliamento: P2 – Pericolo medio e F Ambito fluviale – Pericolo molto elevato</p>
	TAV 2	<p>Aree nucleo</p> <p>Aree di connessione naturalistica</p> <p>Biotopi</p>
	TAV 3	<p>Terreni idonei a condizione C: aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi litorali, talora a rischio di allagamento per difficoltà di deflusso della rete di bonifica o per mareggiate</p>

	TAV 4	<p>Aree per il miglioramento della qualità territoriale</p> <p>Servizi di interesse comune di maggior rilevanza – Progetto: 77 Porto turistico</p> <p>Aree nucleo</p> <p>Aree di connessione naturalistica</p> <p>Biotopi</p>
Considerazioni sui potenziali effetti		
<p>Le modifiche non alterano in maniera significativa il contesto ambientale attuale, soprattutto per quanto riguarda le aree ricadenti entro l'ambito lagunare e vallivo, che, essendo attribuite alla Zona F1.1, acquisiscono una forma di tutela tale per cui se ne prescrive la conservazione degli habitat prioritari delle aree nucleo.</p> <p>Per quanto riguarda la zona del porto di Baseleghe, la Variante riorganizza l'assetto insediativo esistente attraverso un PUA, localizzando l'edificabilità ammessa in un ambito attualmente antropizzato. Ciò avviene in conseguenza del fatto che la previsione previgente è risultata non compatibile con gli obiettivi e le azioni del PAT. Il PUA proposto dalla Variante riguarda pertanto una soluzione di riqualificazione dell'unico fronte aperto esistente a Bibione verso la laguna e attrezzato per la navigazione turistica da diporto. La proposta del PUA inoltre si configura come una previsione di miglioramento della qualità territoriale definita dal PAT. I potenziali effetti sono valutati a seguire per quest'ultima modifica (Ambito di Variante 25).</p>		
Atmosfera e Clima	<p>Si ritiene che l'apporto delle emissioni inquinanti possa essere contenuto entro quantità tali da non risultare aggravanti della situazione generale.</p> <p>Eventuali nuovi edifici all'interno dell'ambito dovranno essere realizzati applicando le migliori tecniche costruttive e/o prevedere adeguati impianti tecnologici per l'efficientamento energetico.</p>	
Ambiente idrico	<p>Dovrà essere prodotto un dettagliato studio di compatibilità idraulica che dimostri il sistema di gestione delle acque e le modalità di garanzia dell'invarianza idraulica del PUA. Il sistema di smaltimento della rete fognaria di progetto dovrà risultare adeguato a supportare lo scenario di sviluppo dell'area.</p>	
Suolo, sottosuolo	<p>In relazione all'occupazione di suolo, non si ravvisano significative alterazioni in quanto l'obbligo di PUA per l'Ambito 25 in questione interviene su superfici già antropizzate. In fase di realizzazione del PUA si possono prevedere comunque adeguate soluzioni per limitare l'impermeabilizzazione delle superfici (utilizzando betonelle drenanti nelle eventuali aree a parcheggio e/o ricorrendo ai cosiddetti rain gardens).</p> <p>Gli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche indagini geologiche e geotecniche e rispettare quanto indicato dalla normativa di riferimento (DPR 120/2017).</p> <p>Ai sensi della LR 14/2017 e ss.mm.ii. non risulta consumo di suolo.</p>	
Biodiversità	<p>Non si individuano particolari situazioni di criticità in quanto il contesto dell'Ambito 25 è già antropizzato.</p> <p>Per quanto riguarda le aree di cui all'Ambito di Variante 24, la classificazione in ZTO F1.1 garantisce la salvaguardia degli ambienti grazie al dispositivo normativo a tale zona collegato.</p> <p>Tuttavia, considerata la presenza dei siti della Rete Natura 2000, i futuri progetti dovranno essere accompagnati da una Valutazione di Incidenza</p>	





	<p>Ambientale (VIncA) che ne stabilisca gli effetti rispetto alle aree ZSC/ZPS ed eventuali mitigazioni.</p>
Paesaggio	<p>Le modifiche interessano aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (artt. 136 e 142); pertanto, dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione paesaggistica per poter realizzare gli interventi ammessi.</p> <p>Questi ultimi comunque consentono di introdurre qualità architettonica sia dei nuovi edifici insediabili sia degli spazi aperti con ricadute positive anche sulla qualità paesaggistica. Infatti, la riqualificazione di questo ambito di Bibione ovest consente la ridefinizione di un nuovo fronte acqueo di qualità che, migliora l'immagine complessiva del polo turistico, realizzando una piazza pubblica aperta sulla laguna di Baseleghe di almeno 6000 mq.</p>
Ambiente antropico	<p>Il porto di Baseleghe si trova in zona acustica coerente con le destinazioni previste e pertanto non si ravvisano effetti significativi rispetto ai nuovi eventuali interventi.</p> <p>Per limitare l'inquinamento luminoso è consigliato l'uso delle migliori tecnologie disponibili sia per quanto riguarda la fonte di illuminazione che la conformazione del punto luce.</p> <p>L'Ambito è facilmente accessibile dalla viabilità esistente.</p> <p>La riclassificazione delle aree oggetto di valutazione (degli Ambiti di Variante 24 e 25) permette la possibilità di riqualificare il contesto del porto e di fruire in maniera consapevole e sostenibile della risorsa ambientale con potenziali ricadute positive nella componente economica derivante da una nuova e innovativa offerta turistica.</p> <p>Ai fini della sicurezza idraulica è necessario che gli interventi ammessi siano conformi alle disposizioni del PGRA 2021-2027 (artt. 10 e 13). In conformità alle NTA del PGRA 2021-2027, è stato verificato il grado di Rischio idraulico attraverso l'utilizzo del software HEROLite (vers. 2.1.0.1). Dall'elaborazione è emerso complessivamente un rischio idraulico stimato di grado R3.</p> <p>Dal momento che gli Ambiti sono ricadenti in zona a Pericolosità idraulica media P2, è necessario adempiere a quanto stabilito dall'art. 13 delle NTA del PGRA, ovvero produrre una più approfondita analisi di carattere idraulico e/o all'occorrenza tramite una modellazione idraulica specifica.</p> <p>Il grado di Rischio risultante può essere confermato o meno previa l'analisi idraulica di cui sopra, e, di conseguenza, sarà possibile verificare se viene effettivamente superato il rischio specifico medio R2 ai fini della sicurezza idraulica. In caso di non superamento del rischio medio R2, ovvero di un rischio minore o uguale a R2, si potranno attuare gli interventi ammessi dalla Variante.</p>

6.10.11 Scheda di Valutazione per l'Ambito di Variante – Secondo accesso di Bibione







Key plan dell'ambito di valutazione relativo alla nuova viabilità di accesso a Bibione





Scala 1:25.000








Scala 1:25.000



Scala 1:25.000



Scala 1:25.000



Scala 1:25.000

Contenuto della modifica

- Secondo accesso a Bibione: si tratta di un'indicazione già presente tra le Azioni strategiche del PAT e che lo stesso individua in Tav. 4 della Trasformabilità con un tracciato diverso rispetto a quello introdotto con la Variante in oggetto. Si tratta di una soluzione viaria che consente di migliorare l'accessibilità veicolare ad uno dei centri più importanti del litorale della Venezia Orientale. La funzione di questo nuovo asse viario è quello di decongestionare l'ultimo tratto della SP74 via Pineda che durante il periodo estivo supporta importanti flussi veicolari determinati in particolare dagli arrivi turistici.

La Variante al PI riclassifica le aree interessate dal progetto della nuova viabilità di tipo extraurbano di accesso alla frazione di Bibione. La nuova bretella prende origine dall'attuale SP74 a nord dello svincolo con la località di Bevazzana, corre nel primo tratto per circa 2 km a ridosso della strada interpodereale in direzione sud-ovest, supera con un nuovo ponte il canale Lugugnana e prosegue fino ad intersecare con rotatoria via Valpelina. Dalla rotatoria prosegue percorrendo la viabilità esistente sino alla litoranea. L'ultimo tratto è costituito da un ponte e viadotto di circa 500 m che raccorda la nuova viabilità con via Baseleghe in prossimità del porto.

La Scheda di valutazione considera gli effetti della Variante rispetto alle componenti ambientali di interesse. Si precisa che il successivo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'opera (di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) sarà sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, rientrando nella fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Infatti, al comma 7 lettera h) di detto Allegato sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità VIA i progetti relativi a "Strade extraurbane secondarie non comprese nell'Allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'Allegato III".

Coerenza con il Quadro della pianificazione

PTRC	La modifica non è in contrasto con gli obiettivi definiti dal PTRC.	
PTGM	La modifica risulta in linea con gli obiettivi definiti dal PTGM.	
PGRA	Ambito in zona a Pericolosità idraulica media P2	
PAT	TAV 1	<p>Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004</p> <p>Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) D.Lgs. 42/2004</p> <p>Territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. a) D.Lgs. 42/2004</p> <p>Zone sottoposte a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923)</p> <p>Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale ai sensi della DGR 2673/2004</p> <p>Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NTA del PTRC)</p> <p>Zone umide (art. 21 NTA del PTRC)</p> <p>Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti Locali (art. 35 NTA del PTRC 1992)</p> <p>Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI del bacino del Tagliamento: P2 – Pericolo medio; F Ambito fluviale – Pericolo molto elevato; Zona di attenzione</p>

	TAV 2	<p>Corridoi ecologici principali Aree di connessione naturalistica Aree nucleo Biotopi Paleoalvei Permanenza morfologiche della bonifica Edifici con valore storico testimoniale</p>
	TAV 3	<p>Terreni idonei a condizione E: aree poste a quote pari o inferiori al livello medio del mare, intercluse da rilevati e costituite prevalentemente da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità con presenza di materiale organico; tassi di subsidenza a rilevanza da media a molto alta; frequenti allagamenti Terreni idonei a condizione C: aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi litorali, talora a rischio di allagamento per difficoltà di deflusso della rete di bonifica o per mareggiate</p>
	TAV 4	<p>Corridoi ecologici principali Aree di connessione naturalistica Aree nucleo Biotopi Paleoalvei Permanenza morfologiche della bonifica Edifici con valore storico testimoniale Viabilità di progetto di rilevanza strategica Aree per il miglioramento della qualità territoriale</p>
<p>Considerazioni sugli effetti</p>		
<p>In coerenza con il quadro della pianificazione del PAT approvato, l'Ambito di Variante, relativo al Secondo accesso di Bibione, ne dettaglia il tracciato. Perciò, la previsione in sé della nuova infrastruttura ha già trovato riscontro in termini di sostenibilità ambientale. Subito sotto vengono valutati i potenziali impatti derivanti dall'opera e vengono fornite alcune indicazioni per ridurre ulteriormente gli effetti.</p>		
<p>Atmosfera e Clima</p>	<p>L'emissione di sostanze inquinanti da parte del traffico veicolare rappresenta la principale causa di inquinamento atmosferico. In questo caso, il nuovo intervento ha l'obiettivo di rendere più efficiente l'accesso a Bibione mare, spostando parte del traffico che durante l'alta stagione si congestiona in prossimità di Corso del Sole e nel primo tratto di via Baseleghe interessando il tessuto abitato.</p> <p>La nuova viabilità porterà ad una riduzione presso le zone residenziali dei livelli di inquinanti atmosferici legati al traffico.</p> <p>Si ravvisa la necessità di inserire filari e/o siepi alberate di adeguato dimensionamento in relazione alla tipologia di strada come misura di mitigazione per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico. Tale misura svolgerà una funzione di mitigazione anche per altre componenti ambientali, come viene discusso di seguito.</p>	

Ambiente idrico	<p>Per quanto riguarda l'Ambiente idrico dovrà essere prodotto un dettagliato studio di compatibilità idraulica che dimostri il sistema di gestione delle acque e le modalità di garanzia dell'invarianza idraulica del sistema a seguito anche della modifica al deflusso delle acque.</p> <p>I potenziali impatti andranno mitigati attraverso l'adozione di adeguate soluzioni in fase di progettazione attuativa.</p>
Suolo, sottosuolo	<p>Il tracciato come da Variante corre per circa un terzo su viabilità esistente e per la parte rimanente su aree attualmente occupate da strade sterrate di tipo interpodereale. L'adeguamento della viabilità esistente permette di limitare l'impermeabilizzazione rispetto a quella prevedibile in osservanza del tracciato <i>ex novo</i> come indicato nella Tavola della Trasformabilità del PAT.</p> <p>Gli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche indagini geologiche e geotecniche e rispettare quanto indicato dalla normativa di riferimento (DPR 120/2017).</p> <p>I filari e/o siepi alberate a lato della nuova viabilità concorreranno a ridurre la perdita del servizio ecosistemico del suolo relativo alla purificazione delle acque.</p>
Biodiversità	<p>La valutazione circa i potenziali effetti sulla biodiversità deve tener conto di un aspetto fondamentale: il tracciato si sviluppa a breve distanza da due ambiti di elevata valenza ecologica, ossia le Valli di Bibione e il Canale dei Lovi, ricompresi nella perimetrazione dei siti della Rete Natura 2000 ZPS IT3250041 e ZSC IT3250033. Pertanto, la presenza di specie faunistiche, anche oggetto di salvaguardia e tutela, è molto probabile all'interno del contesto agricolo integro dove il tracciato si sviluppa, situato a metà tra i due siti citati.</p> <p>Per limitare i potenziali impatti è necessario che vengano previste adeguate misure di mitigazione.</p> <p>L'inserimento dei filari lungo la nuova strada avrà la funzione di limitare le lesioni o la morte da incidentalità di animali, in particolare dell'avifauna, poiché gli esemplari saranno costretti a sorvolare la strada ad una certa altezza, evitando il contatto diretto con i veicoli.</p> <p>Per quanto riguarda la fauna terrestre (Anfibi, Rettili e Mammiferi) si dovranno prevedere ecodotti in numero adeguato e opportunamente dimensionati e progettati, soprattutto entro il contesto agrario, in modo da evitare per quanto possibile che gli animali attraversino la strada e rimangano vittime di incidenti.</p> <p>Minori saranno gli effetti in corrispondenza dei ponti sul Canale Lugugnana presso Valpelina e presso Baseleghe in quanto la sopraelevazione della strada consente il mantenimento delle connessioni ecologiche legate al corso d'acqua e alla laguna.</p> <p>Il progetto dell'infrastruttura dovrà essere valutato in maniera più approfondita in sede di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA).</p>
Paesaggio	<p>Per quanto riguarda il sistema paesaggistico, l'ultimo tratto di tracciato insiste su aree interessate da vincoli paesaggistici (artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004). In fase di progettazione dovranno essere ricercate le migliori soluzioni per un corretto inserimento paesaggistico dell'opera oltre ad ottenere le autorizzazioni di legge.</p>

	<p>In quest'ottica possono essere visti i filari e/o le siepi alberate, in qualità di mitigazione della trasformazione del paesaggio e quindi della sua percezione.</p>
Ambiente antropico	<p>Rispetto al sistema antropico, sono diverse le considerazioni da fare per valutare i potenziali impatti legati all'infrastruttura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Inquinamento acustico: la deviazione di parte di traffico, in particolare pesante, sul nuovo tracciato di collegamento, comporterà una riduzione dell'impatto acustico generato dal transito di veicoli nelle zone centrali di Bibione per raggiungere la zona di Bibione Pineda/Baseleghe.• Inquinamento luminoso: il tracciato interessa gran parte di zone che allo stato attuale non sono interessate da sorgenti luminose (contesto agrario di bonifica). Il progetto dovrà prevedere l'installazione di pali per l'illuminazione della careggiata seguendo quanto previsto dalla vigente normativa in materia (LR 17/2009). Si indica, dunque, l'utilizzo d'impianti luminosi a basso impatto che rispettino quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia d'inquinamento luminoso ed in particolare osservando le Norme di Legge, del CEI e delle tabelle UNEL. Inoltre, la scelta di tali tecnologie, finalizzata a minimizzare i consumi energetici, limita il flusso "disperso", concausa dell'inquinamento luminoso, dell'invasività della luce e dell'impatto sull'ambiente dell'intervento, sia integrando formalmente gli impianti con il territorio in cui vengono inseriti, sia con la scelta di materiali contestuali all'ambiente, ottimizzando i costi di esercizio e di manutenzione.• Mobilità: l'intervento rappresenta una nuova porta di accesso sgravando la parte urbana di Bibione mare dal traffico di attraversamento e migliorando la mobilità complessiva cittadina, ed inoltre eliminando l'ipotesi, pur remota ma sempre possibile, che Bibione resti isolata a causa di impercorribilità (momentanea o prolungata) della SP74 nel tratto finale di accesso alla località.• Economia e società: l'intervento prevede importanti benefici per il comparto turistico locale con possibili ricadute in termini occupazionali e sociali. <p>Ai fini della sicurezza idraulica è necessario che l'intervento sia conforme alle disposizioni del PGRA 2021-2027 (art. 13); le aree cartografate come F – Aree fluviali non vengono interessate dall'opera in quanto gli specchi d'acqua vengono oltrepassati in sopraelevazione.</p> <p>In conformità alle NTA del PGRA 2021-2027, è stato verificato il grado di Rischio idraulico attraverso l'utilizzo del software HEROLite (vers. 2.1.0.1). Dall'elaborazione è emerso un rischio specifico medio di grado R1/R2.</p> <p>L'intervento è quindi compatibile nei confronti della sicurezza idraulica, ma devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 13.</p>

7 ANALISI DI COERENZA

L'analisi di coerenza, che accompagna lo svolgimento dell'intero processo di Valutazione Ambientale, assume un ruolo decisivo nel consolidamento degli obiettivi generali, nella definizione delle azioni proposte per il loro conseguimento, e nella valutazione della congruità complessiva del Piano rispetto al contesto di pianificazione, programmatico e normativo nel quale esso si inserisce.

La Variante n. 7 al PI del Comune di San Michele al Tagliamento si articola all'interno di un contesto strategico coerente e di un quadro di pianificazione - urbanistico e territoriale - consolidato, confluiti nell'assetto strutturale delineato dal PAT approvato.

Dal punto di vista normativo e della pianificazione vigente non si rilevano condizioni di non coerenza. Nell'attuazione degli interventi si raccomanda l'applicazione delle indicazioni riportate ai precedenti capitoli e nelle Schede di valutazione degli Ambiti.

La Variante, anche considerando le indicazioni sopra riportate, risulta conforme agli obiettivi, agli indirizzi e alle prescrizioni di tutela di livello sovraordinato.

7.1 Strategia comunitaria in materia di Sviluppo Sostenibile

In prima battuta si analizzano le relazioni intercorrenti tra il progetto e gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti a livello comunitario, sulla base di quanto contemplato dalla Nuova Strategia comunitaria in materia di Sviluppo Sostenibile (SSS), varata dalla Commissione Europea il 9 maggio 2006. Tale strategia, sinteticamente, definisce quale sostenibile uno sviluppo utile a soddisfare i bisogni dell'attuale generazione, senza che sia compromessa la capacità delle generazioni future di soddisfare i rispettivi. La strategia così enunciata costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche comunitarie, tra cui le Agende di Lisbona e di Göteborg.

La tabella di seguito riportata sintetizza le relazioni fra trasformazioni indotte e questioni relative allo sviluppo sostenibile.

Questioni ambientali rilevanti e connesse con gli obiettivi di sostenibilità ambientale			
	QUESTIONI AMBIENTALI RILEVANTI	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	EFFETTI RELATIVI ALL'ASSETTO PREVEDIBILE
Cambiamenti climatici	<ul style="list-style-type: none"> Aumento della desertificazione Riduzione del volume dei ghiacciai Modificazione del carattere e regime delle precipitazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Limitare l'uso di combustibili fossili Aumentare l'efficienza energetica Ridurre le emissioni di gas serra Incrementare la quota di energia prodotta da fonte rinnovabile 	<ul style="list-style-type: none"> Gli interventi previsti non comportano effetti negativi significativi rispetto alla componente ambientale analizzata
Atmosfera	<ul style="list-style-type: none"> Inquinamento in ambito urbano Inquinamento da industria Inquinamento indoor 	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre le emissioni di sostanze nocive (in particolare CO, NOX, PM10) Prevedere aree da destinarsi alla riforestazione per garantire un più ampio equilibrio ecologico (aumentare la capacità di assorbimento della CO2) Verificare e migliorare la qualità dell'aria indoor 	<ul style="list-style-type: none"> Gli interventi previsti non comportano effetti negativi significativi rispetto alla componente ambientale analizzata

Questioni ambientali rilevanti e connesse con gli obiettivi di sostenibilità ambientale			
	QUESTIONI AMBIENTALI RILEVANTI	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	EFFETTI RELATIVI ALL'ASSETTO PREVEDIBILE
Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> Pressione sullo stato quantitativo delle acque Criticità di bilancio idrico Impoverimento della disponibilità di risorse idriche Inquinamento delle acque sotterranee 	<ul style="list-style-type: none"> Preservare la disponibilità della risorsa idrica Creare bacini idrici da utilizzare come riserva idrica per i periodi di crisi e come bacini di laminazione delle piene nei momenti di piogge intense e fenomeni alluvionali Tutelare le acque da fenomeni di inquinamento da scarichi industriali, civili e agro-zootecnici. 	<ul style="list-style-type: none"> Gli interventi previsti non comportano effetti negativi significativi rispetto alla componente ambientale analizzata
Suolo e sottosuolo	<ul style="list-style-type: none"> Impermeabilizzazione dei suoli Rischio idrogeologico 	<ul style="list-style-type: none"> Limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e il deflusso delle acque Porre attenzione alle aree sottoposte a rischio idrogeologico, a rischio valanghe, a rischio sismico 	<ul style="list-style-type: none"> Gli interventi previsti non comportano effetti negativi significativi rispetto alla componente ambientale analizzata Si raccomanda di limitare quanto più l'impermeabilizzazione Ai fini della sicurezza idraulica si rimanda all'osservanza della normativa vigente (PGRA 2021-2027)
Biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> Frammentazione degli ecosistemi Peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protette Perdita di biodiversità 	<ul style="list-style-type: none"> Creare corridoi ecologici Migliorare lo stato di conservazione degli habitat Tutelare le specie protette 	<ul style="list-style-type: none"> Le modifiche introdotte non interferiscono in maniera significativa con i sistemi ecologico-ambientali del territorio
Rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> Produzione di rifiuti speciali Incremento della produzione di rifiuti urbani 	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre la produzione di rifiuti speciali (pericolosi e non) Ridurre la produzione di rifiuti urbani 	<ul style="list-style-type: none"> La gestione dei rifiuti non subirà alterazioni apprezzabili considerate le modifiche introdotte dalla Variante
Agenti fisici	<ul style="list-style-type: none"> Inquinamento acustico Inquinamento luminoso Radioattività e radon 	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre il livello di inquinamento acustico Frenare il costante aumento della brillantezza del cielo (inquinamento luminoso) Ridurre il livello di radiazioni, ionizzanti e non 	<ul style="list-style-type: none"> Gli interventi previsti non determinano effetti negativi significativi

7.2 Strategia nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030)

Nel 2015, l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato una risoluzione dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile", che rappresenta un programma d'azione per le persone, il pianeta, la prosperità, la pace e la partnership.

Tutti i Paesi sono chiamati a realizzare questo programma collaborando e adottando Piani al fine di rafforzare la resilienza delle popolazioni di fronte a sfide globali sempre più complesse.

L'elaborazione di Piani e Programmi per lo sviluppo sostenibile consentirà a tutti i livelli di governo - europeo, nazionale, regionale e locale – di procedere unitariamente ed in modo più efficace.

Lo sforzo unitario e congiunto dei governi ha come punto di riferimento 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, 169 target (traguardi) in cui essi si articolano e una serie di indicatori per la misurazione del loro livello. Obiettivi così alti e sfidanti che potranno essere raggiunti solo attraverso una condivisione diffusa.

Gli Obiettivi richiedono di essere articolati a livello territoriale, cioè calati nelle realtà dei singoli contesti nazionali, regionali e locali e adattati alle loro caratteristiche specifiche. Spetta alla governance adattarli ai singoli contesti e utilizzare strumenti efficaci per migliorare target e indicatori. I 17 Obiettivi rappresentano comunque mete molto concrete e rappresentano un linguaggio comune in cui ciascuno può riconoscersi.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile costituisce lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia. Essa prevede che le Regioni italiane approvino le proprie strategie di sviluppo sostenibile in attuazione e coerenza con gli obiettivi di quella nazionale, individuando le azioni che si intendono intraprendere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge un ruolo di coordinamento tramite un'apposita Cabina di Regia.

La Strategia Nazionale contiene scelte strategiche e obiettivi articolati in:

- 5 aree tematiche: Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership;
- 5 vettori trasversali di sostenibilità: 1) conoscenza comune, 2) monitoraggio e valutazione delle politiche, 3) partecipazione e partenariati, 4) educazione-sensibilizzazione-comunicazione, 5) efficienza della pubblica amministrazione-gestione risorse pubbliche.

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è pertanto concepita in attuazione e in coerenza con la Strategia Nazionale.

La Strategia Regionale mira ad individuare i principali strumenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale, nonché agli obiettivi e ai target contenuti nella Risoluzione "Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile" adottata nel 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il 12 maggio 2020, dopo un lungo percorso di confronto con la società civile e gli stakeholders, la Giunta regionale ha adottato la propria strategia con un approccio trasversale ai diversi temi, valorizzando le specificità, le capacità e le potenzialità delle comunità e dei territori veneti da mettere anche a disposizione dell'Italia. Il documento è stato approvato dal Consiglio regionale in data 20 luglio 2020 (DCR 80/2020).

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, oltre ad essere documento di programmazione regionale, costituisce riferimento per istituzioni, comunità territoriali, rappresentanze della società civile, imprese e cittadini al fine di creare una regione più inclusiva, attenta allo sviluppo economico compatibile con l'equilibrio sociale e ambientale.

La Strategia individua sei macroaree strategiche, tenuto conto dei punti di forza e delle criticità emersi, dei processi interni (programmazione, valutazione della performance e politiche di bilancio), dei processi di partecipazione.

Nella Strategia Regionale, gli Obiettivi sono inoltre inseriti e accorpati in un livello gerarchico superiore ossia nelle Macroaree strategiche regionali, le quali quindi ne combinano diversi in modo tale da definire una composita linea d'azione.

Rispetto agli interventi proposti, si ritiene che la coerenza del Piano vada analizzata e valutata considerando alcuni tra gli obiettivi proposti nell'Agenda 2030 e in particolare il n. 13 "Lotta contro il cambiamento climatico", che, secondo la strutturazione regionale, risultano inseriti nelle Macroaree strategiche contrassegnate dal numero 4 "Per un territorio attrattivo" e dal numero 5 "Per una riproduzione del capitale naturale".

	Azione coerente con l'obiettivo
	Azione parzialmente coerente con l'obiettivo
	Azione indifferente con l'obiettivo
	Azione non coerente con l'obiettivo

Agenda 2030	Grado di coerenza	Mitigazioni/Accorgimenti tecnici/Note
Obiettivo 7 – Energia pulita e accessibile		
<i>Ridurre i fattori di inquinamento dell'aria</i>		La previsione di secondo accesso a Bibione consente di decongestionare dal traffico di attraversamento della zona urbana dell'omonima località, riducendo i livelli di inquinamento traffico correlati
Obiettivo 11 – Città e comunità sostenibili		
<i>Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione</i>		In fase di attuazione degli interventi edilizi si raccomanda di limitare le superfici impermeabili.
Obiettivo 13 – Lotta contro il cambiamento climatico		
<i>Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza</i>		Garanzia dell'invarianza idraulica. Rispetto delle disposizioni del PGR 2021-2027.

8 ELENCO DELLE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

In riferimento ai principi di concertazione e partecipazione contenuti all'interno della Direttiva Comunitaria 2000/42/CE – e ai conseguenti atti normativi nazionali e regionali, in particolare D.Lgs. 4/2008, DGR 791/2009 e DGR 545/2022 – sono stati individuati i diversi soggetti che per propria competenza, o per campo d'intervento, risultano interessati allo scenario che verrà sviluppato dal Piano in fase di realizzazione.

ENTE	Indirizzo PEC
ARPAV	protocollo@pec.arpav.it
Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali	segreteria@distrettoalpiorientali.it alpiorientali@legalmail.it
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 4	protocollo.aulss4@pecveneto.it.
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale	consorzio@pec.bonificavenetorientale.it
LTA – Livenza Tagliamento Acque	info@pec.lta.it
ASVO – Ambiente Servizi Venezia Orientale	asvopec@legalmail.it
Provincia di Venezia, Politiche Ambientali	protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Regione del Veneto, Difesa del suolo	dip.difesasuoloforeste@pec.regione.veneto.it difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto	mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna	mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto	mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it

9 CONCLUSIONI

Le analisi svolte all'interno del Rapporto Ambientale Preliminare consentono di affermare che la Variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di San Michele al Tagliamento risulta complessivamente compatibile sia con i caratteri urbanistici e territoriali dell'area, sia in rapporto alle componenti ambientali investigate.

Infatti, la proposta della Variante al Piano prevede un modello di sviluppo territoriale complessivamente sostenibile, contemplando scelte strategiche condivisibili, in quanto non vanno ad interferire in modo negativo con gli elementi ambientali del territorio.

Inoltre, le previsioni di sviluppo insediativo turistico appaiono fortemente ridimensionate rispetto alla pianificazione vigente, riallocate in contesti strategici e accompagnandole ad azioni di riqualificazione complessive delle aree.

In generale, la Variante prevede l'assunzione di una serie di azioni idonee a conseguire un miglioramento generale del territorio comunale attraverso lo stralcio di previsioni insediative in ambiti rurali da una parte, il rafforzamento dei luoghi simbolo del polo turistico di Bibione e la risoluzione della criticità viaria di accesso a Bibione.


Alla luce di quanto esposto nel Rapporto Ambientale Preliminare, appurato che gli effetti sono per lo più trascurabili e che sono state definite adeguate mitigazioni e misure prescrittive, si può ritenere in ultima analisi che le modifiche introdotte dalla Variante in questione sono sostenibili e non comportano alterazioni significative dello stato attuale.

10 LEGENDE

○ Tavola 1 del PAT: Carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata

	Limite amministrativo del Comune		
VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI		ART. 5	
	Edifici tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n°42/2004	commi n° 3-5	
	Adiacenze tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n°42/2004	commi n° 3-5	
	Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art.45 del D.Lgs. 42/2004	comma n° 6	
	Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. n.42/2004	comma n° 7	
	Territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia ai sensi dell'art.142 primo comma lett.a) del D.Lgs. n.42/2004	comma n° 8	
	Linea di battigia - origine del vincolo dei 300 m	comma n° 8	
	Aree vincolate ai sensi dell'art.142 primo comma, lett c) del D.Lgs. n.42/2004	commi n° 9-10	
	Territori coperti da foreste e boschi vincolati ai sensi dell'art.142 primo comma, lett g) del D.Lgs. n°42/2004	commi n° 11-12	
	Proposta di vincolo paesaggistico per l'area «Piccola Maremma alla foce del Tagliamento»	commi n° 21-22	
Altri Vincoli			
	Ville Venete	commi n° 23,27	
	Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923	commi n° 28,29	
	Vincolo di destinazione forestale ai sensi degli artt.14 e 15 della L.R. n° 52 del 13/09/1978	commi n° 30,31	
	Siti di interesse comunitario ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004	comma n° 32	
	Zone di protezione speciale ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004	comma n° 33,34	
VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE		ART. 6	
	Ambiti naturalistici di livello regionale ai sensi dell'art.19 delle N. di A. del PTRC	comma n° 3	
	Zone umide ai sensi dell'art. 21 delle N.di A. del PTRC	commi n° 4,5	
	Centri storici	comma n° 6	
	Centri storici minori	comma n° 6	
	Aree di Tutela paesaggistica d'interesse regionale soggette a competenza degli enti locali ai sensi dell'art. 35 delle N.di A. del PTRC 1992	commi n° 7,8	
	Ambito del piani d'area - PALALVO	comma n° 9	
Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I. dell'AdB del Tagliamento commi n° 10,11			
	P1 - Pericolo moderato		F - Ambito fluviale - Pericolo molto elevato
	P2 - Pericolo medio		Zone di attenzione idraulica
	P3 - Pericolo elevato		
Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I. dell'AdB del Lemene			
	P1 - Pericolo moderato - area soggetta a scolo meccanico		P3 - Pericolo elevato
ALTRI VINCOLI ART. 7			
	Fasce di rispetto stradali		comma n° 5
	Fasce di rispetto ferroviarie		comma n° 6
	Fasce di rispetto cimiteriali		comma n° 7
	Fasce di rispetto dai depuratori		comma n° 8
	Fasce di rispetto dagli elettrodotti		commi n° 11,12
	Fasce di rispetto dai metanodotti		comma n° 13
	Fasce di servitù idraulica relativa all'idrografia pubblica		commi n° 14-16
	Zone di tutela relativa all'idrografia principale		commi n° 17-21
	Classificazione sismica (classe n° 3)		comma n° 24
	Classificazione sismica (classe n° 4)		comma n° 24
GENERATORI DI VINCOLO			
	Limite centri abitati		Allevamenti eccedenti l'autoconsumo
	Viabilità principale esistente		Elettrodotti
	Ferrovia		Metanodotti
	Cimiteri		Impianti di comunicazione
	Depuratori		


o Tavola 2 del PAT: Carta delle Invarianti

 Limite amministrativo del Comune


INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA

 Geositi ————  Laguna di Bibione
 Tagliamento romano

 Paleoalvei

 Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali

LE INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA


 Ambiti di sensibilità paesaggistica

 Contesti figurativi


 Coni visuali


 Filari e viali alberati

 Grandi alberi

 Rete degli itinerari di interesse naturalistico, paesaggistico e storico testimoniale

 Ambito dei casoni lagunari

 Casoni lagunari e strutture accessorie

 Aree agricole integre e di pregio

ART. 8

commi n° 1-5

commi n° 6-8

commi n° 9-11

ART. 9

commi n° 2-6

commi n° 7-9

commi n° 10-14

commi n° 15-19

commi n° 20-24

commi n° 25-26

commi n° 27-29

commi n° 30-33

commi n° 34-36

LE INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

 Area Nucleo

 Area di connessione naturalistica (Buffer zone)

 Corridoi ecologici principali

 Biotopi

 Fasce tampone


 Area di risorgiva

LE INVARIANTI DI NATURA STORICO-TESTIMONIALE


 Centri storici


 Centri storici minori

 Pertinenze scoperte da tutelare

 Edifici con valore storico testimoniale

 Manufatti dell'archeologia industriale

 Permanenze morfologiche della bonifica integrale

 Siti con ritrovamenti archeologici

LE INVARIANTI DI NATURA ARCHITETTONICA E AMBIENTALE

 Pertinenza edifici alberghieri

ART. 10

commi n° 2-4

commi n° 5-13

commi n° 14-18

commi n° 19-22

commi n° 23-25

commi n° 26,27

ART. 11

commi n° 3-18

commi n° 3-18

commi n° 19-23

commi n° 24-26

commi n° 27-29

commi n° 30,31

commi n° 32-35

ART. 12

commi n° 1-4


○ Tavola 3 del PAT: Carta delle Fragilità



Limite amministrativo del Comune


COMPATIBILITA' GEOLOGICA

ART. 13



Terreni idonei a condizione "A": aree di dosso fluviale, costituite in prevalenza da depositi sabbiosi, ma prossime o direttamente adiacenti agli argini del F. Tagliamento

commi n° 5-8



Terreni idonei a condizione "B": aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi e prossime a recettori idrici a rischio idraulico

commi n° 5-8



Terreni idonei a condizione "C": aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi litorali, talora a rischio di allagamento, per difficoltà di deflusso della rete di bonifica o per mareggiate

commi n° 5-8



Terreni idonei a condizione "D": aree a morfologia uniforme e costituite in prevalenza da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità

commi n° 5-8



Terreni idonei a condizione "E": aree poste a quote pari o inferiori al livello medio del mare, intercluse da rilevati e costituite prevalentemente da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità con presenza di materiale organico; tassi di subsidenza a rilevanza da media a molto alta; frequenti allagamenti

commi n° 5-8



Terreni idonei a condizione "F": area attualmente classificata P3 dal PAI del bacino del Tagliamento

commi n° 5-8



Terreni non idonei

comma n°9

AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

ART. 14



Area esondabile o a ristagno idrico

commi n° 1-4



Area soggetta a subsidenza di rilevanza molto alta

commi n° 5-8



Area soggetta ad erosione costiera

commi n° 9-13




Ex cave ripristinate con materiale di riporto

commi n° 14-17

o **Tavola 4 del PAT: Carta della Trasformabilità**



LE AZIONI STRATEGICHE




ART. 15



02 - Scuola materna	
03 - Scuola elementare	
04 - Scuola dell'obbligo	
08 - Campus scolastico	
09 - Chiesa	
16 - Centro culturale	
17 - Centro sociale	
18 - Sale riunioni, mostre etc...	
19 - Piazza pubblica	
25 - Luna Park	
27 - Case per anziani	
32 - Centro sanitario poliambulatoriale	
37 - Municipio	
38 - Delegazione comunale	
43 - Carabinieri	
63 - Impianti Idrici	
65 - Impianti en. elettrica	
67 - Impianti di depurazione	
71 - Alaggio imbarcazioni	
75 - Stazione di rifornimento	
77 - Porto turistico	
80 - Aviosuperficie	
82 - Area gioco bimbi	
83 - Giardino pubblico di quartiere	
84 - Impianti sportivi non agonistici	
85 - Impianti sportivi agonistici	
86 - Parco urbano	
87 - Campi da golf	
89 - Pisciene	
90 - Maneggio	
91 - Percorsi attrezzati	
92 - Parchi extraurbani	
95 - Area parcheggio	
97 - Sosta camper	
98 - Parcheggio scambiatore	
99 - Cimitero	


I VALORI E LE TUTELE




ARTT. 9-12



IL SISTEMA RELAZIONALE



ART.16



o Piano degli Interventi – Variante (scala 1:5000)

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

	Zone A - Centri Storici	Art.25
	Zone B	Art.26
	Zone B-RS	Art.26
	Zone C1	Art.27
	Lotti a superficie complessiva predefinita	Art.27
	Zone C1-RS	Art.27
	Zone C2	Art.28
	Zone D1.1	Art.29
	Zone D1.2	Art.30
	Zone D2	Art.31
	Zone D3.1.1	Art.33
	Fronti Commerciali	Art.33
	Zone D3.1.2	Art.34
	Zone D3.1.3	Art.35
	Zone D3.1.4	Art.36
	Zone D3.2	Art.37
	Zone D3.3	Art.38
	Zone D3.4	Art.39
	Zone D3.5	Art.40
	Zone D3.6	Art.41

	Attività produttive in zone improprie	Art.42
	Elementi di degrado	Art.43
	Verde Agricolo Periurbano	Art.44
	Zone E	Art.45
	Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale	Art.45
	Nucleo agricolo-residenziale	Art.45
	Aree agricole di pertinenza	Art.45
	Allevamenti zootecnici intensivi	Art.45
	Ambiti di edificazione diffusa	Art.47

SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE

	F1.1 - Ambito naturale del parco di Vallesina	Art.48
	F1.2 - Ambito naturale del parco di Valgrande	Art.48
	F1.3 - Ambito naturale del parco di Foce Tagliamento	Art.48
	F2 - Attrezzature sportive e ricreative	Art.48
	F3 - Ambito del parco litoraneo	Art.48
	F4 - Ambito del Campus	Art.48
	F5 - Ambito deposito sabbia	Art.48
	Sa: aree per l'istruzione	Art.50
	Sb: aree per attrezzature di interesse comune	Art.50
	Sc: aree per attrezzature a parco e lo sport	Artt.49-50
	P: aree per parcheggi	Artt.49-50

SISTEMA AMBIENTALE

	Ambiti degli spazi acquei e pertinenze a terra	Art.17
	Ambito dei casoni lagunari	Art.18
	Ambiti delle valli da pesca	Art.19
	Edifici tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n°42/2004	Art.20
	Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art.45 del D.Lgs. n.42/2004	Art.20
	Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. n.42/2004	Art.20
Aree vincolate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n. 42/2004		
	Territori costieri	
	Corsi d'acqua	
	Territori coperti da foreste e boschi	
	Ville Venete	Art.20
	Contesti figurativi	Art.20
	Coni visuali	Art.20
	Filari e viali alberati	Art.20
	Grandi alberi	Art.20
	Pertinenze scoperte da tutelare	Art.20
	Manufatti dell'archeologia industriale	Art.20
	Siti con ritrovamenti archeologici	Art.20
	Pertinenza edifici alberghieri	Art.20
	Aree attrezzate per strutture ricettive	Art.20

o Piano degli Interventi – Variante (scala 1:5000)

o PGRA 2021-2027 – Pericolosità idraulica

Edifici di valore storico testimoniale	Art.21
Grado di protezione 1	
Grado di protezione 2	
Grado di protezione 3	
Grado di protezione 4	
Grado di protezione 5	
Tutela dell'ambiente	
Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923	Art.22
Siti di interesse comunitario ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004	Art.22
Zone di protezione speciale ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004	Art.22
Area Nucleo	Art.22
Biotopi	Art.22
Zone di tutela relativa all'idrografia principale	Art.22
Fasce di rispetto	
Limite centri abitati	Art.23
Fasce di rispetto stradali	Art.23
Fasce di rispetto ferroviario	Art.23
Fasce di rispetto cimiteriali	Art.23
Fasce di rispetto dagli elettrodotti	Art.23
Fasce di rispetto dai depuratori	Art.23
Fasce di rispetto dai metanodotti	Art.23
Fasce di servizio idraulica relativa all'idrografia pubblica	Art.23
Limite idrografia	Art.23

MODALITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE		
	Piano attuativo vigente	Artt.4-5
	Obbligo di Piano Urbanistico Attuativo	Artt.4-5
	Comparto	Art.6
	Accordo di pianificazione	Art.8
	Accordo di Programma	Art.8
SISTEMA RELAZIONALE		
	Limite viabilità	Art.51
	Viabilità di progetto	Art.51
	Itinerari ciclopedonali esistenti	Art.51
	Piste Ciclabili	Art.51
	Impianti di comunicazione	Art.53
DISPOSIZIONI FINALI		
	Perimetro Piano dell'Arenile	Art.54
	Arenile	
	Fascia di 30 m di cui all'art.55 del codice della navigazione	

Legenda PGRA 2021-2027

Pericolosità idraulica	
	Area fluviale (F)
	Pericolosità idraulica elevata (P3b)
	Pericolosità idraulica elevata (P3a)
	Pericolosità idraulica media (P2)
	Pericolosità idraulica moderata (P1)
	Zone di Attenzione (AA)

11 ALLEGATI

Il presente RAP comprende i seguenti Allegati:

- Attestati di Rischio ai sensi del PGRA 2021-2027 per gli Ambiti di Variante;
- Valutazione delle NTO del Piano degli Interventi
(Avvertenza: le NTO sono state appositamente editate ai fini della valutazione; per comodità di consultazione sono stati omessi gli Allegati alle NTO).

▪ **Attestati di Rischio ai sensi del PGRA 2021-2027**

In conformità alle NTA del PGRA 2021-2027, è stato verificato per ciascuno degli Ambiti di Variante il grado di Rischio idraulico attraverso l'utilizzo del software HEROLite (vers. 2.1.0.1), distribuito dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

Nell'Attestato di Rischio prodotto dall'elaborazione, è possibile confrontare per ciascuno degli Ambiti di Variante il grado di Rischio idraulico risultante dalle modifiche proposte dalla Variante in oggetto, calcolato secondo le funzionalità e le potenzialità del programma, dopo aver attribuito il codice di copertura e di uso del suolo quanto più rispondente alla ZTO e alla destinazione urbanistica introdotta con le modifiche di Variante per ciascuno degli Ambiti.

Sono stati prodotti più Attestati di Rischio, anche accorpando diversi Ambiti, in modo tale da verificare il non superamento del rischio specifico medio R2 in maniera omogenea.

Gli Attestati di Rischio prodotti sono riportati integralmente al presente RAP in qualità di allegati.

Di seguito, invece, si riportano le tabelle di corrispondenza tra i poligoni progressivi presi in carico dal programma HEROLite e l'effettivo Ambito di Variante.

• **Attestato A) Ambiti di Variante che non superano il grado specifico medio R2**

Progressivo Attestato ID Poligono	Area (mq)	Ambito di Variante	Grado di Rischio risultante
1	10.373	3	R1
2	85.992	20	R1
3	346.625	18	R1
4	19.324	16	R1
5	536	13	R1
6	11.049	12	R2
7	325	15	R1
8	20.327	14	R1
9	2.576	23	R1
10	4.845	6	R1, R2
11	5.178	7	R2
12	2.112	9	R1, R2
13	1.963	10	R1, R2
14	1.663	8	R1, R2
15	34.837	5	R1
16	5.740	4	R1
17	416.729	11	R2
18	1.775	2	R1
19	341.967	17	R1
20	64.773	22	R1
21	119.687	21	R1

- **Attestato B) Ambiti di Variante che superano il grado specifico medio R2, ma per i quali non sussistono effetti negativi in termini di sicurezza idraulica stante le modifiche proposte**

Progressivo Attestato ID Poligono	Area (mq)	Ambito di Variante	Grado di Rischio risultante
1	107.080	19	R1, R4

- **Attestato C) Ambiti di Variante che superano il grado specifico medio R2**

Progressivo Attestato ID Poligono	Area (mq)	Ambito di Variante	Grado di Rischio risultante
1	105.708	24	R2, R3, R4
2	21.195	1	R3, R4
3	24.064	25	R3

- **Attestato D) Secondo accesso di Bibione**

Progressivo Attestato ID Poligono	Area (mq)	Ambito di Variante	Grado di Rischio risultante
1	4.499	Secondo accesso di Bibione - tronco sud/Baseleghe	R1, R2
2	48.805	Secondo accesso di Bibione - tronco nord	R1, R2
3	28.831	Secondo accesso di Bibione - tronco centrale	R1, R2

Attestato di rischio idraulico

Il sottoscritto ENRICO MUSACCHIO codice fiscale MSCNRC61A31H823P nella qualità di Professionista incaricato dello Studio Proteco Engineering srl del Comune di San Donà di Piave tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	10.373	<p>Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado</p> <p>Classi di rischio attuali: R2</p>	<p>Uso del suolo previsto: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati</p> <p>Classi di rischio previste: R1</p>
2	85.992	<p>Uso del suolo attuale: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti</p> <p>Boschi a prev. di pini mediterranei e cipressi, Sistemi colturali e particellari complessi</p> <p>Area a veg. boschiva e arbustiva in evoluzione</p> <p>Classi di rischio attuali: R1, R2</p>	<p>Uso del suolo previsto: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti</p> <p>Classi di rischio previste: R1</p>
3	346.625	<p>Uso del suolo attuale: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti</p> <p>Boschi a prev. di pini mediterranei e cipressi</p> <p>Classi di rischio attuali: R1</p>	<p>Uso del suolo previsto: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti</p> <p>Classi di rischio previste: R1</p>
4	19.324	<p>Uso del suolo attuale: Sistemi colturali e particellari complessi</p> <p>Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti</p> <p>Classi di rischio attuali: R1</p>	<p>Uso del suolo previsto: Zone per attrezzature collettive</p> <p>Classi di rischio previste: R1</p>

Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.



ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
5	536	Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio previste: R1
6	11.049	Uso del suolo attuale: Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio previste: R2
7	325	Uso del suolo attuale: Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio attuali: R1	Uso del suolo previsto: Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio previste: R1
8	20.327	Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Sistemi colturali e particellari complessi , Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Classi di rischio attuali: R2, R1	Uso del suolo previsto: Reti stradali secondarie Classi di rischio previste: R1
9	2.576	Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Aree verdi urbane Classi di rischio previste: R1
10	4.845	Uso del suolo attuale: Colture intensive Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Colture intensive Classi di rischio previste: R1, R2
11	5.178	Uso del suolo attuale: Colture intensive Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Colture intensive Classi di rischio previste: R2
12	2.112	Uso del suolo attuale: Colture intensive Classi di rischio attuali: R1, R2	Uso del suolo previsto: Colture intensive Classi di rischio previste: R2, R1
13	1.963	Uso del suolo attuale: Colture intensive Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Colture intensive Classi di rischio previste: R2, R1



ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
14	1.663	Uso del suolo attuale: Colture intensive Classi di rischio attuali: R2	Uso del suolo previsto: Colture intensive Classi di rischio previste: R2, R1
15	34.837	Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Colture intensive Classi di rischio attuali: R3, R2, R1	Uso del suolo previsto: Colture intensive Classi di rischio previste: R1
16	5.740	Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Colture intensive Classi di rischio attuali: R2, R1	Uso del suolo previsto: Colture intensive Classi di rischio previste: R1
17	416.729	Uso del suolo attuale: Colture intensive, Prati stabili (foraggiere permanenti) Classi di rischio attuali: R2, R1	Uso del suolo previsto: Colture intensive Classi di rischio previste: R2
18	1.775	Uso del suolo attuale: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Classi di rischio attuali: R2, R1	Uso del suolo previsto: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Classi di rischio previste: R1
19	341.967	Uso del suolo attuale: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti , Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio attuali: R1, R2	Uso del suolo previsto: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Classi di rischio previste: R1
20	64.773	Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Sistemi colturali e particellari complessi , Area a veg. boschiva e arbustiva in evoluzione Classi di rischio attuali: R2, R1	Uso del suolo previsto: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Classi di rischio previste: R1



ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
21	119.687	Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Sistemi colturali e particellari complessi , Area a veg. boschiva e arbustiva in evoluzione Classi di rischio attuali: R2, R1	Uso del suolo previsto: Aree verdi urbane Classi di rischio previste: R1

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico $\leq R2$

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROLite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0.


Data compilazione: 19/07/2023

Il tecnico
ENRICO MUSACCHIO




Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.



Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e5f0 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Attestato di rischio idraulico

Il sottoscritto ENRICO MUSACCHIO codice fiscale MSCNRC61A31H823P nella qualità di Professionista incaricato dello Studio Proteco Engineering srl del Comune di San Donà di Piave tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	107.080	Uso del suolo attuale: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Boschi a prev. di pini mediterranei e cipressi, Area a veg. boschiva e arbustiva in evoluzione Classi di rischio attuali: R4, R1	Uso del suolo previsto: Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti Classi di rischio previste: R1, R4

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati **non risultano** classificabili in classe di rischio idraulico $\leq R2$

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROLite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0.

Data compilazione: 19/07/2023

Il tecnico
ENRICO MUSACCHIO

Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.


Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.




Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.



Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Attestato di rischio idraulico

Il sottoscritto ENRICO MUSACCHIO codice fiscale MSCNRC61A31H823P nella qualità di Professionista incaricato dello Studio Proteco Engineering srl del Comune di San Donà di Piave tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	105.708	<p>Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Paludi interne, Lagune</p> <p>Classi di rischio attuali: R4, R3, R1</p>	<p>Uso del suolo previsto: Lagune</p> <p>Classi di rischio previste: R3, R2, R4</p>
2	21.195	<p>Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Aree prev. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti</p> <p>Classi di rischio attuali: R2, R1, R4</p>	<p>Uso del suolo previsto: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado</p> <p>Classi di rischio previste: R4, R3</p>
3	24.064	<p>Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Lagune</p> <p>Classi di rischio attuali: R3, R2</p>	<p>Uso del suolo previsto: Aree portuali</p> <p>Classi di rischio previste: R3</p>

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati **non risultano** classificabili in classe di rischio idraulico $\leq R2$

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROLite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0.

Data compilazione: 19/07/2023

Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Il tecnico
ENRICO MUSACCHIO

Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.


Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.




Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.



Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e5f0 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Attestato di rischio idraulico

Il sottoscritto ENRICO MUSACCHIO codice fiscale MSCNRC61A31H823P nella qualità di Professionista incaricato dello Studio Proteco Engineering srl del Comune di San Donà di Piave tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	4.499	Uso del suolo attuale: Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, Paludi interne Classi di rischio attuali: R3, R2, R1	Uso del suolo previsto: Reti stradali secondarie Classi di rischio previste: R2, R1
2	48.805	Uso del suolo attuale: Colture intensive, Prati stabili (foraggiere permanenti) Classi di rischio attuali: R1, R2	Uso del suolo previsto: Reti stradali secondarie Classi di rischio previste: R1, R2
3	28.831	Uso del suolo attuale: Colture intensive, Paludi interne Classi di rischio attuali: R1, R2	Uso del suolo previsto: Reti stradali secondarie Classi di rischio previste: R2, R1

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico $\leq R2$

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROLite versione 2.1.0.1 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0.

Data compilazione: 19/07/2023

Il tecnico
ENRICO MUSACCHIO

Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.


Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.




Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.



Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.1.0.1 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 04-04-2022 chiave d82c8d1619ad8176d665453cfb2e5f0 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

- **Valutazione delle NTO del Piano degli Interventi**

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Piano degli Interventi
Variante n. 7
ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11

Norme Tecniche Operative

Sommario

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1. Elementi costitutivi del P.I.....	2
Art. 2. Valore prescrittivo degli elementi costitutivi.....	3
Art. 3. Contenuti e campo di applicazione del P.I.....	3
TITOLO II° ATTUAZIONE DEL P.I.	4
Art. 4. Modalità e strumenti di attuazione.....	4
Art. 5. Contenuti e procedure dei PUA	4
Art. 6. Comparto.....	5
Art. 7. Intervento diretto.....	5
Art. 8. Perequazione urbanistica.....	5
Art. 9. Credito edilizio.....	6
TITOLO III° DISCIPLINA DEL TERRITORIO	7
CAPO I° Il sistema ambientale.....	7
Art. 10. Le penalità ai fini edificatori.....	7
Art. 11. Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI	7
Art. 12. Aree esondabili o a ristagno idrico	8
Art. 13. Aree con subsidenza di rilevanza molto alta.....	9
Art. 14. Area soggetta a erosione	9
Art. 15. Ex cave ripristinate con materiale di riporto.....	9
Art. 16. Paleoalvei, allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali.....	9
Art. 17. Ambiti degli spazi acquei e pertinenze a terra	10
Art. 18. Ambito dei casoni lagunari	10
Art. 19. Ambito delle valli da pesca.....	10
Art. 20. Tutela del paesaggio	11
Art. 21. Gradi di protezione	13
Art. 22. Tutela dell'ambiente	15
Art. 23. Fasce di rispetto	17
CAPO II° Zone Territoriali Omogenee	19
Art. 24. Norme comuni per le zone residenziali omogenee A, B, C1 e C2	19
Art. 25. Zone "A" - Centri Storici	19
Art. 26. Zone "B"	20
Art. 27. Zone "C1"	21
Art. 28. Zone "C2"	22

Art. 29. Zone "D1.1"	23
Art. 30. Zone "D1.2"	24
Art. 31. Zone "D2"	24
Art. 32. Norme comuni per le zone "D3.1"	25
Art. 33. Zone "D3.1.1"	26
Art. 34. Zone "D3.1.2"	27
Art. 35. Zone "D3.1.3"	27
Art. 36. Zone "D3.1.4"	28
Art. 37. Zone "D3.2"	29
Art. 38. Zone "D3.3"	29
Art. 39. Zone "D3.4"	30
Art. 40. Zone "D3.5"	31
Art. 41. Zone "D3.6"	32
Art. 42. Insediamenti produttivi in zona impropria	32
Art. 43. Manufatti incongrui ed elementi di degrado	32
Art. 44. Zone a verde agricolo periurbano.....	32
Art. 45. Disciplina delle zone agricole	33
Art. 46. Strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola	37
Art. 47. Edificabilità negli ambiti di Edificazione Diffusa.....	38
CAPO III° Servizi ed impianti di interesse comune	39
Art. 48. Zone F.....	39
Art. 49. Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive	40
Art. 50. Standard urbanistici, parcheggi pubblici e privati e servizi pubblici	41
CAPO IV° Il sistema relazionale	43
Art. 51. Prescrizioni generali e comuni	43
Art. 52. Impianti per la distribuzione dei carburanti.....	43
Art. 53. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	43
CAPO V° Disposizioni finali.....	45
Art. 54. Arenile ed aree concessionabili	45
Art. 55. Norme transitorie e finali.....	45

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Elementi costitutivi del P.I.

<p>1. Il Piano degli Interventi del Comune di San Michele al Tagliamento è costituito dai seguenti elaborati:</p> <p>a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale;</p> <p>b) Relazione Programmatica ed allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RP.01a - Elenco degli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio; - RP.01b - Individuazione degli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio; - RP.02 - Confronto tra il PI Vigente e la Variante n. 7 al PI; - RP.03 - Individuazione delle aree di trasformazione che consumano suolo. <p>c) Verifica del dimensionamento;</p> <p>d) Relazione agronomica;</p> <p>e) Norme Tecniche Operative;</p> <p>f) Allegati alle N.T.O.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N.T.O - Allegato 1: Repertorio degli accordi di pianificazione. - N.T.O - Allegato 2: Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale. - N.T.O - Allegato 3: Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni. Parte Prima: disciplina degli Interventi; Parte Seconda: repertorio degli elementi geometrici e costruttivi. - N.T.O - Allegato 4: Tavola delle aree concessionabili. <p>g) Elaborati grafici di progetto:</p> <p>P.I. intero territorio Comunale: n° 16 tavole in scala 1:5000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tav. 13.1.0/a Legenda - tav. 13.1.1/a Zonizzazione - Villanova della Cartera – Malafesta; - tav. 13.1.2/a Zonizzazione - San Mauro – San Giorgio al Tagliamento; - tav. 13.1.3/a Zonizzazione - San Michele al Tagliamento - San Filippo; - tav. 13.1.4/a Zonizzazione - Cesarolo - Marinella; - tav. 13.1.5/a Zonizzazione - Terzo Bacino; - tav. 13.1.6/a Zonizzazione - Bevazzana; - tav. 13.1.7/a Zonizzazione - Bibione Ovest; - tav. 13.1.8/a Zonizzazione - Bibione Est; - tav. 13.1.0/b Legenda - tav. 13.1.1/b Fragilità - Villanova della Cartera – Malafesta; - tav. 13.1.2/b Fragilità - San Mauro – San Giorgio al Tagliamento; - tav. 13.1.3/b Fragilità - San Michele al Tagliamento - San Filippo; - tav. 13.1.4/b Fragilità - Cesarolo - Marinella; - tav. 13.1.5/b Fragilità - Terzo Bacino; - tav. 13.1.6/b Fragilità - Bevazzana; - tav. 13.1.7/b Fragilità - Bibione Ovest; - tav. 13.1.8/b Fragilità - Bibione Est; <p>P.I. zone significative: n° 17 Tavole in scala 1:2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tav. 13.3.0 Legenda - tav. 13.3.1 Zonizzazione - Villanova della Cartera – Malafesta; - tav. 13.3.2 Zonizzazione - Malafesta; - tav. 13.3.3 Zonizzazione – San Mauro; - tav. 13.3.4 Zonizzazione – San Giorgio al Tagliamento; - tav. 13.3.5 Zonizzazione – San Michele al Tagliamento; 	<p>Non sussistono effetti ambientali significativi.</p> <p>L'art. 1 riporta l'elenco della documentazione che costituisce il Piano degli Interventi modificato come da Variante n. 7 oggetto di analisi.</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - tav. 13.3.6 Zonizzazione – San Michele al Tagliamento (Zona produttiva); - tav. 13.3.7 Zonizzazione – San Michele al Tagliamento – San Filippo; - tav. 13.3.8 Zonizzazione – Braida Santa Rosa; - tav. 13.3.9 Zonizzazione – Cesarolo; - tav. 13.3.10 Zonizzazione – Marinella; - tav. 13.3.11 Zonizzazione – Bevazzana; - tav. 13.3.12 Zonizzazione – Bibione - Val Grande; - tav. 13.3.13 Zonizzazione – Bibione - Baseleghe; - tav. 13.3.14 Zonizzazione – Bibione - Pineda; - tav. 13.3.15 Zonizzazione – Bibione - Via delle Nazioni; - tav. 13.3.16 Zonizzazione – Bibione - Corso del Sole; - tav. 13.3.17 Zonizzazione – Bibione - Lido dei Pini; <p>h) Regolamento per la gestione dei crediti edilizi con in seguente allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RC.01 - Mappa del valore immobiliare; <p>i) Registro dei crediti edilizi;</p> <p>j) Studio di Compatibilità idraulica e cartografia allegata;</p> <p>k) Rapporto Ambientale finalizzato alla Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;</p> <p>l) Valutazione di Incidenza Ambientale.</p>	
---	--

Art. 2. Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanno valore prescrittivo le tavole di progetto di cui al primo comma, lettera g) del precedente Art. 1 n° 13.1.1/a-13.1.8/a e 13.1.1/b-13.1.8/b in scala 1:5.000, n° 13.2.1-3 in scala 1:10000 e n° 13.3.1-17 in scala 1:2000. 2. Hanno inoltre valore prescrittivo i seguenti Allegati alle NTO di cui al primo comma lettera f) del precedente Art. 1: <ul style="list-style-type: none"> - Allegato 2 alle N.T.O: Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale. - Allegato 3: Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni. Parte Prima: Disciplina degli Interventi; Parte Seconda: Repertorio degli elementi geometrici e costruttivi. - Allegato 4: Tavola delle aree concessionabili. 	<p>Non sussistono effetti ambientali significativi.</p> <p>L'art. 2 sottolinea quali sono gli elaborati di cui all'elenco dell'art. 1 che implicano un valore prescrittivo rispetto alla zonizzazione e alla disciplina per specifiche tipologie di intervento (restauro paesistico ambientale, interventi sui Casoni, indicazioni sugli elementi geometrici e costruttivi da seguire)</p>
--	--

Art. 3. Contenuti e campo di applicazione del P.I.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente strumento urbanistico costituisce il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di San Michele al Tagliamento ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23 aprile 2004, n° 11. 2. Il campo di applicazione del P.I. è costituito dal territorio del comune di San Michele al Tagliamento, così come individuato nelle tavole di progetto di cui al primo comma, lettera g) del precedente Art. 1. 3. Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed ogni intervento che trasformi o modifichi l'assetto del territorio e dell'ambiente. 4. Le presenti norme, comprensive degli allegati di cui al primo comma, lettera f) del precedente Art. 1, prevalgono, in caso di contrasto, su qualsiasi norma del regolamento edilizio, del regolamento d'igiene, di altri regolamenti comunali. 	<p>Non sussistono effetti ambientali significativi, considerato il tema trattato (campo di applicazione del PI).</p>
---	--

TITOLO II° ATTUAZIONE DEL P.I.

Art. 4. Modalità e strumenti di attuazione

<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Piano degli Interventi si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi e interventi diretti. 2. Il comparto urbanistico, di cui all'art. 21 della L.R. 11/2004, è lo strumento per la realizzazione coordinata degli interventi previsti dal presente Piano degli Interventi e dai Piani Urbanistici Attuativi. 3. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono definiti dall'art. 19 della L.R. 11/2004 e possono essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata. 4. Gli strumenti di attuazione diretta, ai sensi del D.P.R. 380/01 sono: <ul style="list-style-type: none"> • permesso di costruire; • segnalazione certificata di inizio attività; • denuncia di inizio attività; • comunicazione inizio lavori; • comunicazione inizio lavori asseverata. 5. Il Piano urbanistico attuativo si applica obbligatoriamente negli ambiti e nelle zone del territorio comunale espressamente indicati dal presente Piano degli Interventi o da una Variante allo stesso. 6. Rispetto al PI i Piani Urbanistici Attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro e della propria superficie territoriale con il limite massimo del 10 per cento (deve essere sovrapponibile almeno il 90 per cento della superficie territoriale originaria e di quella variata) e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Tali modifiche non costituiscono variante al PI. La modifica di perimetro e superficie, nei limiti sopra descritti, purché adeguatamente motivata, può anche non essere dovuta a trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di PI. 7. I Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa pubblica e privata, qualora il soggetto proponente si impegni ad attuare interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica ed ambientale aggiuntivi rispetto a quelli corrispondenti al proprio campo di intervento, possono anche prevedere modifiche al PI, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali: <ol style="list-style-type: none"> a) la densità massima territoriale o fondiaria; b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria; c) l'altezza massima degli edifici; d) la lunghezza massima delle fronti. 8. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma precedente costituiscono variante al PI. 9. Possono essere approvate varianti ai PUA sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante medesima che riguardino i parametri tecnici di cui al precedente comma 7 lettere da a) a d), purché le medesime siano conformi alle disposizioni di zona del PI, non incidano sui criteri informativi del PUA e non aumentino il carico insediativo originario. Entro il periodo di validità del PUA e successivamente alla realizzazione e cessione al demanio comunale delle opere di urbanizzazione, le varianti al PUA potranno comportare limitate modifiche alle opere di urbanizzazione medesime necessarie per migliorarne la funzionalità locale. 	<p>La norma non comporta effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni stabilite dalla normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, DPR 380/2001).</p>
--	--

Art. 5. Contenuti e procedure dei PUA

<ol style="list-style-type: none"> 1. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati di cui all'art. 19, comma 2 della LR 11/2004, come integrato dal Regolamento Edilizio. 2. La convenzione di cui all'art. 19 della LR 11/2004, comma 2, lettera m) dovrà contenere la determinazione dei termini temporali per la realizzazione delle opere in esso previste, non superiori a 10 anni; prima della scadenza dei termini temporali la Giunta Comunale può prorogare la validità e l'efficacia dei PUA di iniziativa privata o congiunta pubblica e privata per un periodo non superiore a 5 anni. 3. Entro il periodo di validità dei PUA, le destinazioni d'uso e i tipi di intervento previsti sono quelli disciplinati dalle norme di attuazione dei singoli piani attuativi e dalle convenzioni allegate, che dovranno specificamente indicare le zone territoriali omogenee di riferimento che derivano dall'approvazione del piano. 	<p>Non si rilevano effetti ambientali significativi in quanto l'art. 5 contempla l'adeguamento alla normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004 e DPR 380/2001) per quanto riguarda i contenuti e le procedure relative ai PUA.</p>
--	---

<p>4. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi, le destinazioni d'uso, i tipi di intervento previsti nonché le carature e i parametri urbanistici sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica definita dal PI vigente in quel momento, e della zonizzazione contenuta nel PUA previgente per quanto compatibile con il PI, che potranno essere realizzate, nelle parti residue, secondo le disposizioni di cui al comma successivo.</p> <p>5. Se, entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi (PUA), sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste, secondo le modalità contenute nella convenzione allegata, ma gli interventi edilizi sui lotti non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo in parte, l'edificazione all'interno dei lotti potrà essere attuata attraverso intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire, SCIA, DIA, CIL, CILA, ecc.) secondo l'edificabilità e le disposizioni planivolumetriche previste dal PUA originario (anche se decaduto) qualora nella cartografia del PI sia riportato il perimetro del PUA a conferma delle originarie previsioni, ovvero secondo i parametri urbanistici definiti da idonea variante al PI. Al rilascio/presentazione dei titoli edilizi dovrà corrispondere il pagamento del contributo di costruzione (art. 16 DPR 380/2001 e successive modifiche) che verrà conteggiato applicando criteri ed eventuali scomputi analoghi a quelli previsti in vigore della convenzione urbanistica, ma sulla base del tariffario/tabelle vigenti all'atto di rilascio/presentazione del titolo edilizio. Se, entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi (PUA), non sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste secondo le modalità contenute nella convenzione allegata, gli interventi di nuova edificazione, nella parte rimasta inattuata, sono subordinati all'approvazione di un nuovo piano urbanistico attuativo.</p>	
---	--

Art. 6. Comparto

<p>1. Il comparto urbanistico è costituito dall'insieme degli immobili da trasformare appartenenti a più proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare e costituenti una unità minima d'intervento, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2004 e si realizza attraverso la costituzione di un Consorzio e la presentazione di un'unica istanza di Permesso di Costruire o DIA/SCIA.</p> <p>2. Nel caso nelle aree assoggettate a comparto urbanistico sia prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (compresa la cessione o il vincolo delle aree) è necessaria la stipula di una convenzione ovvero di un atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 19 della LR 11/2004, comma 2, lettera m).</p>	<p>Non si rilevano effetti ambientali significativi.</p> <p>L'art. 6 reca l'adeguamento alla normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004) dei Comparti urbanistici.</p>
---	---

Art. 7. Intervento diretto

<p>1. L'intervento diretto, come definito al precedente Art. 4 comma 4 si attua in tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto uno strumento urbanistico attuativo o individuato un comparto urbanistico. Nelle altre zone l'intervento diretto è consentito solo dopo l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo, o la costituzione del consorzio di comparto, salvo gli interventi di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/01 e quelli disciplinati dall'art. 18bis della LR 11/2004. Il titolo edilizio è comunque subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del titolo edilizio, in conformità all'art. 12 comma 2 D.P.R. 380/2001).</p>	<p>La norma non comporta effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni stabilite dalla normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, DPR 380/2001).</p>
---	--

Art. 8. Perequazione urbanistica

<p>1. Le aree appartenenti al sistema insediativo residenziale e produttivo sono considerate ambiti di perequazione urbanistica integrata, ai sensi dell'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAT.</p> <p>2. Disposizioni generali:</p> <p>a) L'urbanizzazione e l'edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04, e successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi.</p> <p>b) I proprietari degli immobili interessati, partecipano «pro-quota» all'edificazione, agli oneri di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione.</p> <p>c) Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi definiti dal PI o da idonea Variante.</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi in quanto trattasi di adeguamento alla normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004).</p>
--	---

- d) Gli accordi di pianificazione afferenti al Piano degli Interventi dovranno contenere una valutazione di congruità economico-finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell'interesse pubblico in relazione agli obiettivi strategici definiti dall'art. 3 comma 10 delle Norme di Attuazione del PAT e verificati mediante Valutazione Strategica Certificata (VSC).
- e) Si considera soddisfatto l'interesse pubblico se la quota relativa al beneficio pubblico non sia inferiore al 50% dell'incremento di valore complessivo. In ogni caso il beneficio pubblico dovrà essere considerato al netto degli oneri e delle opere di urbanizzazione previste dalla legge o dalle condizioni attuative prescritte dal PI, nonché degli interventi necessari ai fini della sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali o paesaggistiche, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera f).
- f) In alternativa, il soddisfacimento dell'interesse pubblico, previa verifica di coerenza con gli obiettivi strategici del PAT mediante Valutazione Strategica Certificata (VSC), può essere conseguito attraverso la cessione al patrimonio comunale di una quota non inferiore al 60% della superficie territoriale, oggetto di accordo di pianificazione (comprensiva delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed agli interventi di messa in sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali e paesaggistiche).

Art. 9. Credito edilizio

1. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta al proprietario di un immobile/avente titolo esclusivamente in base alle seguenti fattispecie:
 - a) a seguito di demolizione di manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, individuati negli elaborati cartografici del PRC, e alla completa rinaturalizzazione del suolo, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della LR 14/2019;
 - b) a seguito di demolizione di elementi di degrado individuati negli elaborati cartografici del PRC e di altri immobili incongrui in zona agricola, non più funzionali all'attività, ovvero a seguito di interventi di miglioramento della qualità urbana e di arredo urbano, di riordino della zona agricola e infine di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale, ai sensi dell'art. 36 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i.;
 - c) a seguito di cessione a titolo gratuito di aree e/o fabbricati sottoposti a vincolo di espropriazione per pubblica utilità o asserviti a vincolo di uso pubblico (compensazione urbanistica) o destinati alla creazione di parchi, di ambienti umidi, finalizzati alla naturalizzazione ed alla mitigazione idraulica ed alla realizzazione degli interventi volti alla tutela del territorio sotto il punto di vista del rischio idraulico, ai sensi dell'art. 37 della L.R.V. 11/2004.
2. La reiterazione dei vincoli finalizzati all'esproprio può essere compensata mediante credito edilizio, ai sensi dell'art. 34 comma 4 della L.R. 11/2004, secondo i parametri definiti nel Regolamento del Credito Edilizio, previa accettazione dei proprietari delle aree o degli aventi titolo.
3. Mediante specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, è ammessa la trasformazione in credito edilizio di una quota dello *jus aedificandi* già localizzato dai Piani Urbanistici Attuativi vigenti. Ai fini della Valutazione di congruità dell'interesse pubblico si assume la differenza tra i valori massimi forniti dall'OMI relativi alle nuove costruzioni residenziali riferite allo stato conservativo ottimo della zona OMI di atterraggio dello *jus aedificandi* e i valori minimi della zona OMI di decollo come definita nella mappa del valore immobiliare allegata al Regolamento per la gestione dei crediti edilizi.
4. È ammessa altresì la procedura di compensazione urbanistica per la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, che permetta ai soggetti che realizzano gli interventi d'interesse pubblico di recuperare adeguata capacità edificatoria nella forma del credito edilizio secondo i parametri definiti nel Regolamento del Credito Edilizio, considerando il valore delle aree da cedere o vincolare, il costo dell'intervento, e il valore attribuito al credito edilizio nella Zona OMI E3 suburbana/Cesarolo come definita nella mappa del valore immobiliare allegata al Regolamento per la gestione dei crediti edilizi.
5. I crediti edilizi sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi e sono liberamente commerciabili.
6. Il P.I. individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi mediante l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati.
7. Il Regolamento per la gestione dei Crediti Edilizi individua gli indici di trasformazione del credito edilizio in relazione alle modalità di formazione (demolizione di strutture edilizie o compensazione urbanistica) o alle zone OMI di utilizzo.

Non si ravvisano effetti ambientali significativi in quanto trattasi di adeguamento alla normativa vigente di natura sovraordinata (art. 36 LR 11/2004 e LR 14/2019).

TITOLO III° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO I° Il sistema ambientale

Sezione I^a Le fragilità

Art. 10. Le penalità ai fini edificatori

<p>1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, della sicurezza del territorio e delle relative opere infrastrutturali, il PI recepisce la classificazione dei terreni del territorio Comunale secondo le due classi relative alla compatibilità geologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Classe di compatibilità II: terreni idonei a condizione; – Classe di compatibilità III: terreni non idonei; <p>2. Gli interventi entro la Classe di compatibilità II – terreni idonei a condizione di tipo a), b), c) d), e) ed f) sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 13, commi 6, 7 e 8, delle Norme di Attuazione del PAT.</p> <p>3. Entro gli ambiti classificati come Classe di compatibilità III – terreni non idonei, è preclusa l’edificazione. È ammessa a realizzazione di reti infrastrutturali, servizi pubblici, parcheggi e opere di arredo solo nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeologiche e idrauliche dei siti, con l’esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l’adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico. Sono altresì consentiti gli interventi per la riduzione del rischio e le opere idrauliche di salvaguardia e di disinquinamento della risorsa idrica.</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi in quanto l’art. 10 definisce l’ammissibilità degli interventi in relazione alla classificazione di compatibilità geologica del territorio comunale.</p>
--	---

Art. 11. Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI

<p>1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell’Art. 1 sono individuate le aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento ai P.A.I., Piani Stralcio e Progetti di Piano approvati dalle seguenti Autorità di Bacino:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Tagliamento, Brenta-Bacchiglione, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2013 (G.U. serie generale n.97 del 28.04.2014): aree classificate P1 (aree a moderata pericolosità), P2 (aree a pericolosità media), P3 (aree a pericolosità elevata), F (ambito fluviale), zone di attenzione idraulica (individuate nell’ambito di competenza); – Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino interregionale del fiume Lemene Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00, adottato da Comitato Istituzionale con delibera n°1/2002 del 26.11.2002: aree classificate P1 (aree a moderata pericolosità soggette a scolo meccanico) e P3 (aree a pericolosità elevata). <p>2. Nelle aree classificate dai Piano stralcio di cui al precedente comma si applicano le corrispondenti Norme di attuazione.</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi in quanto trattasi di adeguamento alla normativa vigente di natura sovraordinata (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021-2027 – PGRA 2021-2027).</p> <p>Si rileva che Con Delibera n. 8 del 20/12/2019 della Conferenza Istituzionale permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, è stata formulata una disciplina di salvaguardia finalizzata a coordinare i contenuti conoscitivi e normativi dei PAI con le informazioni riportate nel PGRA.</p> <p>Nel dettaglio, con l’art. 2 della citata Delibera viene stabilito che, nelle aree cartografate dal PAI, la condizione di pericolosità per l’area oggetto di trasformazione è costituita dalla previsione del PGRA di una altezza idrica superiore al metro nello scenario a probabilità media di accadimento (Tr = 100 anni). In tali aree, tutti i progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni edilizie, oltre ad essere coerenti con i PAI devono altresì contenere una relazione tecnica che asseveri la compatibilità con le norme dei PAI e con la condizione di pericolosità idraulica riportata nel PGRA.</p> <p>Il primo ciclo di gestione del territorio in questi termini ha avuto validità per il periodo 2015-2021. La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del PGRA valido per il periodo 2021-2027, il quale è stato infine approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2022.</p> <p>Quindi, si ritiene che l’art. 11 debba essere aggiornato sostituendo i riferimenti normativi (con il testo riportato sotto) e di conseguenza debba essere aggiornata anche la cartografia relativa alle Fragilità (Tavole 13.1.0-8/b).</p>
--	--

	<p>“Art. 11. Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni”</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1art.1 sono individuate le aree fluviali, nonché le aree esterne alle aree fluviali classificate in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché in funzione delle aree e degli elementi a rischio, nelle seguenti classi: P3 (Pericolosità elevata), P2 (Pericolosità media), P1 (Pericolosità moderata), in cui si applicano le Norme Tecniche di Attuazione Allegato V del PGRA, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 7 -15.</i> <i>2. Fermo restando il rispetto di quanto sancito dalle Norme Tecniche di Attuazione Allegato V del PGRA, la quota di sicurezza idraulica prescritta per la realizzazione dei nuovi edifici non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi totali previsti dal PI e in tali casi l'aumento dell'altezza non rileva ai fini del rispetto del DM 1444/68 e del Codice Civile; per la conversione in Superficie Complessiva dell'eventuale volume totale non computato ai fini della sicurezza idraulica – poiché considerato aggiuntivo alle quantità previste dal PI - si utilizza l'altezza virtuale di 3,00 m”.</i>
--	---

Art. 12. Aree esondabili o a ristagno idrico

<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Nelle «aree esondabili o a ristagno idrico» è sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati e, al contrario, raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato di 40 cm rispetto al piano campagna. In ogni caso gli eventuali piani interrati o seminterrati dei nuovi edifici dovranno essere idraulicamente isolati rispetto alla rete fognaria, al sottosuolo, allo scoperto, alle strade circostanti, con adeguato sopralzo delle soglie di accesso al di sopra delle quote di possibile allagamento dei piani stradali. La loro previsione dovrà essere corredata da atto unilaterale d'obbligo in cui il committente si assume la responsabilità dell'opera in caso di danni e rinuncia ad eventuali richieste di indennizzo alle pubbliche amministrazioni. Per tutte le strutture esistenti che già utilizzino volumetrie sotto al piano campagna, sono necessarie adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare allagamenti nelle strutture interrate.</i> 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi in quanto l'art. 12 definisce alcune raccomandazioni/buone pratiche edilizie da seguire per la realizzazione degli edifici.</p> <p>Tuttavia, in recepimento del PGRA 2021-2027 approvato, dal momento che l'intero territorio comunale risulta cartografato rispetto alla Pericolosità idraulica, si ritiene conveniente innalzare la quota di imposta degli edifici a 50 cm sopra il piano campagna, essendo stato indicato tale valore come soglia minima di sopraelevazione già nelle zone a Pericolosità P1. Inoltre, la realizzazione di locali interrati o seminterrati è ammessa solamente ai sensi dell'art. 15 delle NTA del PGRA 2021-2027.</p> <p>Pertanto si ritiene che l'art. 12 debba essere riformulato come segue:</p> <p>“Art. 12. Aree esondabili o a ristagno idrico”</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Nelle «aree esondabili o a ristagno idrico» è sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati, mentre è vietata nelle aree fluviali e nelle aree soggette a Pericolosità P3A, P3B e P2 ai sensi dell'art. 15 delle NTA del PGRA 2021-2027. La realizzazione di piani interrati e seminterrati è consentita invece nelle aree a Pericolosità P1 nel rispetto dell'art. 15 delle NTA del PGRA 2021-2027. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico e infrastrutture devono essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,50 m sopra il piano campagna, stante comunque il rispetto di quanto stabilito dalle NTA del PGRA 2021-2027 agli artt. 7, 10, 11, 12, 13 e 14. Tale quota di sicurezza idraulica non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PGRA 2021-2027.</i> <i>2. In ogni caso gli eventuali piani interrati o seminterrati dei nuovi edifici dovranno essere idraulicamente isolati rispetto alla rete fognaria, al sottosuolo, allo scoperto, alle strade circostanti, con adeguato sopralzo delle soglie di accesso al</i>
---	--

	<p><i>di sopra delle quote di possibile allagamento dei piani stradali. La loro previsione dovrà essere corredata da atto unilaterale d'obbligo in cui il committente si assume la responsabilità dell'opera in caso di danni e rinuncia ad eventuali richieste di indennizzo alle pubbliche amministrazioni. Per tutte le strutture esistenti che già utilizzino volumetrie sotto al piano campagna, sono necessarie adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare allagamenti nelle strutture interrato.</i></p>
--	---

Art. 13. Aree con subsidenza di rilevanza molto alta

<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli interventi di nuova costruzione in queste aree devono essere preceduti da accurate indagini geologiche che tengano conto delle possibili e puntuali variazioni laterali di litologia che potrebbero provocare cedimenti differenziali, soprattutto in presenza di terreni comprimibili anche in presenza di limitati carichi d'esercizio. 2. In considerazione del marcato tasso di subsidenza, la progettazione dei sottoservizi (rete acquedottistica, fognature e altri servizi in genere) deve essere adeguata ad affrontare questo fenomeno. 3. Scoli, fossati, la rete idrografica minore e i manufatti idraulici in genere, oltre a un'adeguata progettazione, devono prevedere una puntuale manutenzione allo scopo di non subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica. 4. La realizzazione di nuove arterie stradali o ciclabili deve affrontare le problematiche connesse con questo fenomeno allo scopo di evitare successive alterazioni o comunque assestamenti del fondo. 5. Non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano campagna mediante l'asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a +2,00 m s.l.m, a eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallagamento o per interventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p>
--	---

Art. 14. Area soggetta a erosione

<ol style="list-style-type: none"> 1. Le strutture stagionali, amovibili e temporanee a uso turistico e/o balneare sono ammesse e potranno essere utilizzate, subordinatamente all'attivazione da parte del privato, anche tramite collegamento con la centrale operativa di PL, di idoneo sistema di monitoraggio e pre-allertamento. 2. Nelle aree perimetrate a rischio erosione sono ammessi gli interventi e le opere per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio; gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona; gli interventi urgenti e indifferibili delle Autorità di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni, a fronte di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p>
--	---

Art. 15. Ex cave ripristinate con materiale di riporto

<ol style="list-style-type: none"> 1. In queste aree è vietata la nuova edificazione; tutti gli interventi ammessi dalla disciplina di zona devono essere preceduti da idonee verifiche geologico-geotecniche puntuali, eventualmente allegate alla caratterizzazione ambientale dei siti, per la verifica dei materiali utilizzati per la colmata e le modalità della sistemazione stessa. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p>
--	---

Art. 16. Paleoalvei, allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali

<ol style="list-style-type: none"> 1. Negli elaborati grafici di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono individuati i paleoalvei e gli allineamenti di dune e paleodune naturali e artificiali, in conformità alle N di A del PAT, di cui è prescritta la conservazione. In particolare non è consentito l'abbassamento, la rimozione o l'interruzione dei residui dunali esistenti. 2. All'interno delle aree appartenenti al sistema insediativo comprendente gli <i>ambiti di urbanizzazione consolidata</i> e gli areali di trasformazione previsti dal PAT, come individuati negli elaborati grafici di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, gli interventi ammessi devono essere corredata da idonea relazione geologica che valuti l'incidenza dell'intervento medesimo sui residui dunali esistenti e indichi le modalità di conservazione, consolidamento e stabilizzazione, anche mediante idonei impianti vegetazionali. All'esterno delle aree appartenenti al sistema insediativo non sono consentiti interventi di nuova costruzione che interessino paleoalvei, dune e paleodune. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi. La conservazione di queste particolarità geologiche e geomorfologiche rappresenta un valore di sostenibilità.</p>
--	---

Sezione II^a Tutela del paesaggio e dell'ambiente

Art. 17. Ambiti degli spazi acquei e pertinenze a terra

<ol style="list-style-type: none"> 1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono individuati gli <i>Ambiti degli spazi acquei e pertinenze a terra appartenenti al demanio della navigazione interna</i> destinati ad ospitare i manufatti e le strutture collegate alle varie attività pertinenti all'utilizzazione delle superfici acquee, che comprendono i seguenti ambiti di intervento: <ul style="list-style-type: none"> • Ambiti di localizzazione, riorganizzazione e/o ampliamento cavane (CAV); • Ambiti di localizzazione, riorganizzazione e/o ampliamento dei nuclei di attracchi e ormeggi (OR); 2. La localizzazione degli ambiti cui al precedente comma 1, la tipologia e la disciplina degli interventi necessari al potenziamento e allo sviluppo della navigazione da diporto, di pesca professionale e commerciale sono definiti mediante la redazione del <i>Piano di Gestione del Demanio della Navigazione</i> ai sensi della D.G.R. n. 251 del 6 marzo 2018, in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato 3 alle N.T.O.: <i>Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni e sulle infrastrutture fluviali. Parte Prima: disciplina degli Interventi; Parte Seconda: repertorio degli elementi geometrici e costruttivi.</i> 3. All'interno delle fasce di rispetto stradale, in corrispondenza degli <i>Ambiti di localizzazione, riorganizzazione e/o ampliamento dei nuclei di attracchi e ormeggi</i>, in prossimità degli attracchi ed ormeggi potranno essere previste adeguate aree di sosta e parcheggio, realizzate evitando l'impermeabilizzazione del suolo ed equipaggiate con siepi campestri ed alberate. Per stabilizzare la superficie è ammesso il ricorso a soluzioni pavimentali che contemplino l'impiego di elementi grigliati compatibili con la semina di manti erbosi. 4. L'attuazione degli interventi, come disciplinati nel <i>Piano di Gestione del Demanio della Navigazione</i>, dovrà essere conforme alle procedure di assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione delle infrastrutture fluviali definite mediante idoneo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p>
--	---

Art. 18. Ambito dei casoni lagunari

<ol style="list-style-type: none"> 1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono individuati gli <i>ambiti dei casoni lagunari</i> nelle quali è prevalente la presenza di casoni in forma singola o aggregata che, con gli altri manufatti legati all'esercizio della pesca in laguna, costituiscono uno straordinario patrimonio demo-etno-antropologico. 2. Gli interventi nelle aree di cui al precedente comma 1 sono soggetti alle norme contenute nell'Allegato 3 alle N.T.O.: <i>Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni e sulle infrastrutture fluviali. Parte Prima: disciplina degli Interventi; Parte Seconda: repertorio degli elementi geometrici e costruttivi.</i> 3. All'interno delle fasce di rispetto stradale, in corrispondenza agli "<i>ambiti dei casoni lagunari</i>", o in adiacenza alle stesse, dovranno essere previste adeguate aree di sosta e parcheggio, realizzate evitando l'impermeabilizzazione del suolo ed equipaggiate con siepi campestri ed alberate. Per stabilizzare la superficie è ammesso il ricorso a soluzioni pavimentali che contemplino l'impiego di elementi grigliati compatibili con la semina di manti erbosi. 4. L'attuazione degli interventi come disciplinati nell'Allegato 3 alle N.T.O.: <i>Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni e sulle infrastrutture fluviali</i>, quando interessi spazi pubblici dovrà essere conforme al <i>Piano di Gestione del Demanio della Navigazione</i> ai sensi della D.G.R. n. 251 del 6 marzo 2018 e alle procedure di assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione delle infrastrutture fluviali definite mediante idoneo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p>
--	---

Art. 19. Ambito delle valli da pesca

<ol style="list-style-type: none"> 1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono individuati gli <i>ambiti delle valli da pesca</i> destinate alle attività di acquacoltura e itticultura. Ai fini della classificazione di zona gli ambiti delle valli da pesca sono equiparate alle zone agricole. Sono ammesse le attività di ittiturismo in conformità agli art. 9 e 10 della LR 28/2018 come modificata dalla LR 35/2013 secondo il piano ittituristico aziendale redatto in conformità alla Dgr 646/2014, nonché le strutture ricettive in ambienti naturali ai sensi dell'art. 27 ter della LR 11/2013. 2. Per gli edifici soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi previsti nel grado di protezione assegnato, per quelli non soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al successivo Art. 45 comma 16. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Il dispositivo recepisce la normativa sovraordinata di settore relativamente alla pesca e all'ittiturismo (LR 35/2013, DGR 646/2014). È recepita inoltre la DGR 993/2018 che disciplina la struttura ricettiva ascrivibile agli "alloggi galleggianti" entro ambienti naturali.</p>
--	--

3. Ciascun ambito delle valli da pesca di cui al precedente comma 1 costituisce “ambito naturale” ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Allegato C alla Dgr n. 993 del 6 luglio 2018 - Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata “alloggi galleggianti”. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 39/CR del 30 aprile 2018. Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il comune, approvata dal consiglio comunale, che regoli l’accessibilità pubblica ai percorsi di visitazione naturalistica e alla fruizione dei beni paesaggistici, archeologici ed ambientali, assicurando che l’affluenza e la permanenza dei visitatori non arrechi danno, disturbo o alterazione all’habitat vegetazionale e faunistico.
4. Si richiamano le norme di tutela del paesaggio e dell’ambiente di cui ai successivi Art. 20 e Art. 22.

Art. 20. Tutela del paesaggio

1. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell’Art. 1 sono riportati i seguenti vincoli paesaggistici:
 - a) Immobili vincolati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004:
 - Villa Mocenigo, ora Ivancich-Biaggini con vasto parco-annessi e connessi – DM09/04/1960 e DM 12/11/1984.
 - Viale prospettico di pioppi cipressini di Villa Mocenigo ora Ivancich-Biaggini.
 - Villa de Buoi – DM 07/08//2009.
 - Gli immobili comprendenti i resti di una villa romana – «Villa marittima» – DM 12/03/1994.
 - b) Immobili con più di 70 anni ai sensi delle modifiche all’art.10 del D.lgs. 42/2004, introdotte dalla Legge 106/2011 art.4 comma 1 lettera r):
 - Villa de Buoi (bene già soggetto a vincolo – DM 07/08/2009).
 - Cimitero di Villanova.
 - Chiesetta San Tommaso.
 - Chiesa Villanova.
 - Ex scuole elementari Malafesta.
 - Chiesa di Malafesta – Oratorio S. Antonio.
 - Chiesa SS. Bellino e Mauretto.
 - Cimitero di San Giorgio al Tagliamento.
 - Chiesa S. Giorgio.
 - Chiesetta Santa Sabbata.
 - Cimitero San Michele con chiesetta Dell’Agnolina.
 - Oratorio S. Filippo Neri.
 - Chiesa di San Nicolò Vescovo.
 - Chiesa di Bevazzana.
 - Chiesa di Baseleghe.
 - c) Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004. Negli elaborati grafici di progetto sono individuate le aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 42/2004, che comprendono le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
 - d) Aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004: Zona della foce del Tagliamento;
 - e) Aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004:
 - Territori costieri. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i territori costieri e lacuali, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettere a) e b).
 - Corsi d’acqua. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186, e il corrispondente elenco degli idronimi: 27109 - Cao Mozzo (Taglio); 27110 - Rio Lugugnana; 27113 - Fiume Tagliamento; 27116 - Roggia di Villanova. Si definisce come origine del vincolo l’unghia esterna dell’argine principale, o, in assenza di arginature, il limite dell’area demaniale. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

Non si ravvisano effetti ambientali significativi in quanto l’art. 20 recepisce gli elementi di pregio paesaggistico già riconosciuti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata (D.Lgs. 42/2004, LR 11/2004).

- Territori coperti da foreste e da boschi. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i territori coperti da foreste e da boschi, vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera g), nonché ai sensi della L.r. 52/78: Aree boscate site all'interno degli argini del Fiume Tagliamento, Aree boscate nell'ambito della Foce Tagliamento, Aree boscate nelle Valli di Bibione, Pineta di Bibione. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. È vietata qualsiasi riduzione di superficie forestale, salvo espressa preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 15 della L.r. 52/78.
- f) Ville Venete. Negli elaborati grafici di progetto sono individuate le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.r. 11/2004 la cui disciplina di tutela è definita dai gradi di protezione attribuiti, di cui al successivo Art. 21:
 - Villa De Buoi - Irvv 00001820.
 - Villa Braida - Irvv 00001821.
 - Barchesse di villa Mocenigo-Ivancich Biaggini - Irvv 00001824.
- 2. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i seguenti ambiti di tutela del paesaggio:
 - a) Contesti figurativi: Costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche e dei beni tutelati, concorrendo a definire quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità condivisa, valenza simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione. Sono vietati tutti gli interventi che possono alterare la percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti.
 - b) Coni visuali: è prescritta la conservazione dei singoli elementi strutturali e decorativi superstiti che compongono la vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e percettivo della vista medesima. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla rimozione degli elementi incongrui e di disturbo percettivo e d'integrazione con la struttura sintattica della vista secondo il principio della limitazione delle interferenze visive.
 - c) Filari e viali alberati. Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità dei filari e dei viali alberati; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli. Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità; in tal caso gli esemplari arborei devono essere sostituiti con altri della stessa specie, previa verifica dell'idoneità della specie medesima. In caso d'interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.
 - d) Grandi alberi. Sono vietati per un raggio di 10 m dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli. Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità. In particolare, nel caso delle formazioni vegetali di valore storico-culturale, queste, in caso di abbattimento, devono essere sostituite con altre della stessa specie. In caso d'interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.
 - e) Pertinenze scoperte da tutelare. Entro le aree classificate come pertinenze scoperte da tutelare è vietata qualsiasi edificazione, fatta eccezione per la installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali depositi attrezzi, purché di altezza non superiore a ml. 2,50 e di superficie lorda non superiore a mq 5 e serre non industriali con superficie coperta non superiore al 3% dell'area destinata a verde privato vincolato, con un massimo di mq 150. Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo e arbustivo. È ammessa la demolizione e ricostruzione con ricomposizione dei volumi accessori e delle superfetazioni legittime in posizione diversa.
 - f) Edifici di valore storico testimoniale. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono individuati gli edifici di valore storico-testimoniale. Gli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale dovranno essere conformi alle destinazioni d'uso e ai gradi di protezione assegnati negli elaborati grafici di progetto, come definiti nel successivo Art. 21.
 - g) Manufatti dell'archeologia industriale: È prescritta conservazione unitaria degli elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, costituenti un rapporto organico, dei manufatti nonché la conservazione dei singoli elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori tipologici e strutturali dei manufatti medesimi.

h) Siti archeologici:

Codice Carta Archeologica del Veneto	Località	Descrizione
1	Malafesta	Materiale sporadico
2	Baseleghe	Resti di villa romana

Ai fini di tutela delle aree a rischio archeologico, nelle quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza. Si richiama la normativa in merito all'obbligo di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in caso di Lavori Pubblici o equiparati e opere a scampo degli oneri di urbanizzazione, nonché quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs 42/2004 in relazione ai rinvenimenti fortuiti.

3. Pertinenze delle strutture ricettive alberghiere. In conformità all'art. 12, comma 4 delle N. di A. del PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i perimetri delle *pertinenze delle strutture ricettive alberghiere* che comprendono le strutture ed attrezzature alberghiere e le loro pertinenze fondiari, localizzate nell'ambito territoriale di Bibione, classificate dal PAT come invarianti di natura architettonica e ambientale, al fine di contrastare i processi di dismissione e cambio di destinazione d'uso che comportano l'impovertimento del tessuto produttivo, edilizio e sociale della costa turistica, riducendo l'attività di manutenzione degli spazi e del territorio, col degrado complessivo dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio architettonico. Entro gli ambiti delle attrezzature e strutture alberghiere e loro pertinenze fondiari sono ammesse unicamente le *Strutture ricettive alberghiere*, come definite e disciplinate dall'art. 24 della LR 14 giugno 2013 n. 11 e successive modificazioni.
4. Aree attrezzate per le strutture ricettive. In conformità all'art. 15, comma 18 delle N. di A. del PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i perimetri delle *Aree attrezzate per le strutture ricettive* entro le quali è ammessa la localizzazione di strutture e funzioni ricreative sportive di servizio alle strutture ricettive e all'arenile e di parcheggi esclusivamente interrati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, fatta salva la possibilità di realizzare garage interrati a servizio delle strutture ricettive esistenti nei limiti del 40% della superficie del lotto, nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - *Distanza minima dai confini del lotto* = ml. 5,00;
 - *Distanza minima dalle strade* = ml 5,00.
 - b) È ammessa la realizzazione di dehors in conformità alle disposizioni contenute nel "*Regolamento Dehors ed altre installazioni esterne*".
 - c) Almeno il 50% della superficie deve essere sistemata a verde non deve essere impermeabilizzata.

Art. 21. Gradi di protezione

1. Il PI disciplina gli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale secondo due modelli di intervento, in cui sono raggruppati i sei gradi di protezione:
 - a) *un modello restaurativo*, volto alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze del tessuto storico (gradi di protezione 1, 2, 3);
 - b) *un modello innovativo*, inteso alla trasformazione organica del tessuto storico attraverso interventi di correzione, restituzione di organismi ed elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unità immobiliari o fabbricati divenuti estranei al contesto del centro storico (gradi 4, 5 e 6).
2. Gli interventi così come di seguito definiti si applicano agli impegni edilizi ed alle relative pertinenze che si intendono identificate contestualmente al fabbricato stesso (aia, cortile, corte, rustici annessi, pozzi, portali, muro di recinzione, alberature, siepi ancorché non individuati come elementi puntuali lineari significativi). Le aree di pertinenza, così come sopra individuate, dei fabbricati vincolati con gradi di protezione 1, 2 e 3 non sono suscettibili di alcuna nuova edificazione.
3. Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiori escludono obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori. I gradi di protezione inferiori ammettono tutti gli interventi relativi ai gradi di protezione superiori. Gli interventi di ampliamento e demolizione con ricostruzione, laddove ammessi dal grado di protezione, devono rispettare la disciplina di zona in relazione alle distanze minima dalle strade, dagli edifici e dai confini.

La modifica non comporta effetti ambientali significativi.
L'articolo recepisce la normativa vigente di natura sovraordinata (LR 14/2019).

4. Gli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale possono prevedere il ricavo di più unità abitative, fino ad un massimo di tre per gli edifici localizzati in zona agricola, inoltre sono sempre ammesse anche in zona agricola, oltre alla residenza, le seguenti destinazioni d'uso: attività direzionali, pubblici esercizi, servizi alla persona e attività turistico ricettive.
5. I gradi di protezione, con l'indicazione dei caratteri dell'edificio protetto e del relativo tipo di intervento consentito, sono di seguito definiti:
6. Primo grado di protezione: edificio di notevole valore storico, architettonico e artistico, da conservare integralmente in ogni parte interna ed esterna. Tipo di intervento ammesso: *Restauro*, secondo le seguenti modalità:
 - a) L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originari, con la medesima destinazione d'uso o con una compatibile a quella originaria nel rispetto delle norme di zona. Ogni tipo di modificazione deve essere eseguita solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico.
 - b) Dovranno essere eliminate le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca più o meno recente e che non rivestano interesse o che contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
 - c) È ammessa l'installazione di servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione ed aerazione naturale.
 - d) Per rispettare lo stato di fatto, è ammessa un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,40; in ogni caso non sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l'uso abitativo dei locali in questione.
 - e) Debbono essere altresì conservati e ripristinati gli spazi liberi di pertinenza (orti, broli, giardini, parchi, ecc.) secondo i disegni originari.
7. Secondo grado di protezione: edifici di valore storico ed artistico e ambientale di cui interessi la conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia in quanto concorrono a determinare insieme il valore storico ambientale dell'edificio. Tipo di intervento ammesso: *Risanamento conservativo*, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) conservazione delle facciate esterne in interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo di rilievo (cornici, marcapiani, lesene, ecc.);
 - b) conservazione dell'impianto originario verticale e orizzontale (quest'ultimo nel caso di volte e di pregevoli solai in legno);
 - c) conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;
 - d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;
 - e) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, pozzi, esedre, muri, edicole, lapidi antiche, capitelli, nonché degli spazi scoperti pavimentati e/o sistemati ad orto e/o giardino;
 - f) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario;
 - g) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
 - h) la possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
 - i) possibilità di spostare ed integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;
 - j) possibilità di traslazione dei solai e tetti privi di caratteri architettonici, nella misura non eccedente i cm. 30;
 - k) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,40 nel caso non vengano traslati i solai; in caso non sia raggiungibile tale altezza minima, neppure applicando la precedente norma sulla traslazione dei solai, dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
 - l) obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca più o meno recente, che non rivestano interesse e/o contrastino con la comprensione storica dell'edificio;
 - m) rientra in questo tipo di intervento il ripristino tipologico o restauro restitutivo, ovvero l'intervento inteso al recupero delle tracce significative dell'impianto originario, stratificate da interventi successivi che hanno dato luogo a variazioni del sistema distributivo generale dell'organismo edilizio. È ammesso in questo caso, previa analisi storico-stratigrafica, la variazione dell'impianto dell'edificio, al fine del ripristino degli elementi o organismi originari.
8. Terzo grado di protezione. Edifici che rivestono un valore storico artistico in particolare per il loro rapporto con il contesto ambientale esistente, dei quali è prevista la conservazione di tutti gli elementi esterni e di quelli interni qualora rivestano valore architettonico (struttura portante, tipologia distributiva, ecc.). Tipo di intervento ammesso: *Ristrutturazione edilizia leggera*, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

<p>a) È prescritto il restauro di tutti gli elementi esterni ed interni morfologicamente rilevanti. Tali interventi richiedono un insieme sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio in parte diverso dal preesistente, ma senza variazione di volume e/o di superficie lorda.</p> <p>b) È pertanto consentita la ricomposizione dell'organismo costruttivo anche attraverso parziali demolizioni, ma nel rispetto della sagoma volumetrica preesistente.</p> <p>c) La nuova organizzazione ed utilizzazione degli spazi interni sono subordinate al rispetto degli elementi interni ed esterni soggetti alla conservazione.</p> <p>d) Vanno eliminate tutte le strutture di epoca più o meno recente che non rivestano interesse e/o contrastino con la comprensione storica dell'edificio restituendone, per quanto possibile, i caratteri originari (terrazzi, aggetti; tettoie, ecc.).</p> <p>9. <u>Quarto grado di protezione.</u> Edifici che rivestono un valore storico artistico e di cui si prevede la conservazione di tutti o parte degli elementi esterni. Tipo di intervento ammesso: <i>Ristrutturazione edilizia globale</i>, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <p>a) È prescritto il restauro delle strutture morfologicamente rilevanti (portici, dimensioni, posizione e ritmo delle aperture, caratteri architettonici e decorativi di valore); è consentito l'inserimento di nuovi organismi costruttivi. Tali interventi richiedono un insieme sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio in parte diverso dal preesistente.</p> <p>b) Sono consentiti aumenti volumetrici, al fine di ottenere il raggiungimento dei requisiti igienico sanitari minimi richiesti dal Regolamento Edilizio per i locali abitabili e agibili, per un massimo di 150 mc sempre nel rispetto della normativa della zona in cui ricadono, realizzabili attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sopraelevazioni, con traslazione di solai e/o di tetti (mantenendo andamenti ed inclinazioni di falda originari), con la possibilità di utilizzare un'altezza minima dei locali all'ultimo piano di ml. 2,40; nel caso di locali mansardati sono consentite altezze minime di ml. 1,80 e altezza media di ml. 2,40. – Ampliamenti in aderenza, che in ogni caso dovranno integrarsi con l'edilizia esistente sia nei caratteri formali, che nell'impiego dei materiali della tradizione locale, nel rispetto dei limiti di zona e la normativa vigente. <p>c) Vanno eliminate tutte le sovrastrutture di epoca più o meno recente che non rivestano interesse e/o contrastino con la comprensione storica dell'edificio restituendone, per quanto possibile, i caratteri originari (terrazzi, aggetti, tettoie, ecc.).</p> <p>10. <u>Quinto grado di protezione.</u> Riguarda gli edifici che, pur inseriti in un sistema insediativo ed ambientale significativo, in quanto già oggetto di interventi nel corso del tempo hanno ora forme non compatibili con la memoria storica dell'insediamento, oppure edifici privi di caratteri intrinseci meritevoli di conservazione. Tipo di intervento ammesso: <i>Demolizione con ricostruzione</i>, con le seguenti modalità:</p> <p>a) Il volume demolito è sempre recuperabile e ricostruibile qualora l'intervento di ricostruzione avvenga nel rispetto della disciplina di zona in relazione al rispetto delle distanze minime dalla strada, dai confini e dai fabbricati.</p> <p>b) Le autorizzazioni alla demolizione saranno rilasciate solo unitamente al rilascio del permesso di costruire relativo all'edificazione del nuovo fabbricato, sia nei caratteri formali, che nell'impiego dei materiali della tradizione locale.</p> <p>c) È prescritta la ricostruzione fedele degli elementi di pregio presenti nel fabbricato.</p> <p>11. <u>Sesto grado di protezione.</u> Riguarda edifici sostanzialmente modificati ovvero il cui avanzato stato di degrado sia tale da configurarli come manufatti incongrui. Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione. Nel caso di demolizione senza ricostruzione è ammesso il recupero del volume corrispondente come credito edilizio, in conformità ai parametri definiti nel Regolamento del Credito Edilizio ovvero in conformità all'art. 4 della LR 14/2014 previa idonea procedura di individuazione come manufatti incongrui.</p> <p>12. È facoltà del Consiglio Comunale, con idonea deliberazione, aumentare o diminuire di un grado la disciplina di protezione attribuita a ciascun edificio previa richiesta presentata dall'avente titolo corredata da specifica relazione tecnica che certifichi oltre alle caratteristiche storiche, tipologiche e documentali, lo stato di conservazione e l'idoneità statica dell'edificio medesimo.</p>	
--	--

Art. 22. Tutela dell'ambiente

<p>1. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i seguenti vincoli ambientali:</p> <p>a) <u>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico</u>, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3276. Vanno rispettate le prescrizioni di cui al decreto di vincolo.</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi in quanto l'art. 22 recepisce gli elementi di pregio ambientale e le aree sottoposte a vincolo già riconosciuti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata (RD 3267/1923, Rete Natura 2000, DPR 357/1997, LR 11/2004).</p>
---	---

- b) Siti di Interesse Comunitario. Negli elaborati grafici del PI sono individuati i perimetri dei Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: «Laguna di Caorle – foce del Tagliamento», «Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona SIC. Per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale dovrà essere verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.
- c) Zone di Protezione Speciale. Negli elaborati grafici del PI sono individuati i perimetri delle seguenti Zone di Protezione Speciale per le parti comprese all'interno del territorio comunale: «Foce del Tagliamento» e «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione». Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona ZPS. Per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale dovrà essere verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.
2. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i seguenti ambiti di tutela dell'ambiente:
- a) Aree nucleo. Aree appartenenti alla rete ecologica regionale e localizzate all'interno del territorio comunale, costituite dagli habitat compresi nei siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere compatibili con le misure di conservazione e la normativa dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.
- b) Biotopi. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate comprese entro gli ambiti dei biotopi. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti. Entro l'ambito del Piano Particolareggiato dell'arenile è ammessa la localizzazione di attività ricreative e sportive di servizio all'arenile.
- c) Zone di tutela relative all'idrografia principale. All'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione in conformità al PAT è individuata una zona di tutela relativa all'idrografia principale, ai sensi del comma 1 dell'art. 41 LR 11/2004, per una profondità di
- **ml. 100** dal limite demaniale del fiume Tagliamento;
 - **ml. 50** dal limite demaniale dei seguenti corsi d'acqua: Cao Mozzo (Taglio), Rio Lugugnana, Roggia di Villanova;
 - **ml. 30** dal limite demaniale di tutti i seguenti canali: Canale di arrivo Impianto Nuovo VI Bacino, di Macchina Imp San Mauro, di Raccordo, Fanghetto, di Scarico VI Bacino, Fossadello, Gorizia, Gradisca, Loregolo, Lugugnana, Lugugnana Abbandonato, Lugugnana Vecchia tr. 3, Lugugnana Vecchia tr. 4, Monfalcone, Principale, Principale Terreni Alti, Quarto, Reganazzo, Ricostruzione, San Filippo, Stroili, Taglio, Trasversale Quinto, Trieste, Vallesina, Zumelle.
- Per gli edifici esistenti entro le zone di tutela relative all'idrografia principale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all'esterno delle zone di tutela relative all'idrografia principale. Gli interventi di ampliamento saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'origine del vincolo, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. Gli interventi di nuova edificazione saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento del nuovo edificio rispetto all'allineamento del fronte degli edifici limitrofi esistenti verso l'origine del vincolo: i nuovi edifici dovranno in ogni caso rispettare una distanza minima di ml. 50,00 dal limite demaniale del Fiume Tagliamento, Cao Mozzo (Taglio), Rio Lugugnana, Roggia di Villanova, e ml 30,00 per i restanti canali. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello jus ædificandi corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni oggetto di demolizione senza ricostruzione ai sensi del precedente Art. 9.

Va corretto il riferimento normativo relativo al Vincolo idrogeologico, istituito ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.

Sezione III^a Fasce di rispetto

Art. 23. Fasce di rispetto

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:
 - a) Fasce di rispetto stradali. Sono individuate all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione nella misura indicata dall'art. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come modificato del D.P.R. 16 aprile 1993, n. 147. All'interno dei centri abitati le fasce di rispetto stradale individuate negli elaborati di progetto di cui al primo comma, lettera g) del precedente Art. 1 definiscono la distanza minima dalla strada da rispettare negli interventi nuova costruzione.
 - b) Fasce di rispetto ferroviarie: per una profondità di ml. 30 dai binari, ai sensi del DPR 753/1980.
 - c) Fasce di rispetto dai cimiteri: per una profondità massima di ml. 200; eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla base del parere dell'ULSS competente per territorio.
 - d) Fasce di rispetto dai depuratori: per una profondità di ml 100 dagli impianti di depurazione, ai sensi della D. 4 febbraio 1977, GU 21/02/1977.
 - e) Fasce di rispetto dagli elettrodotti. Le fasce di rispetto dagli elettrodotti sono individuate in conformità alla metodologia di calcolo definita dal Decreto 29 maggio 2008, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio 2008 in attuazione della legge-quadro 36/2001 sull'elettrosmog e del Dpcm 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
 - f) Fasce di rispetto dai metanodotti: per una profondità di ml. 10 a partire dall'asse della condotta.
 - g) Fasce di servitù idraulica.
2. All'interno delle fasce di rispetto stradali di cui al comma 1 lettera a) fuori dal centro abitato sono ammessi i soli interventi consentiti dagli articoli 16 e 17 del Codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, nonché la realizzazione delle pertinenze stradali, ai sensi dell'art. 24 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e art. 60-63 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). In particolare, fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale tutelati con specifici gradi di protezione di cui al precedente Art. 21, per le costruzioni ubicate nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Le distanze tra gli accessi ai fondi privati non possono essere inferiori per le strade provinciali a ml. 300 e per le strade statali a ml. 500. Nelle fasce di rispetto stradale comprese entro i centri abitati gli interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento, qualora ammessi dalla disciplina di zona, non devono sopravanzare rispetto all'origine del vincolo.
3. Nelle fasce di rispetto ferroviarie si applicano le disposizioni specifiche, in particolare inerenti edificazione, alberi, piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, di cui al DPR 753/1980.
4. Nelle fasce di rispetto dai cimiteri di cui al comma 1 lettera c), fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al testimoniale tutelati con specifici gradi di protezione di cui al precedente Art. 21, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934.
5. Nelle aree di cui al comma 1 lettera c), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.
6. Nelle fasce di rispetto dai depuratori, non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai depuratori ed agli impianti tecnologici pubblici. È consentito l'insediamento di aree a parco o a verde pubblico o a uso pubblico, con relative opere edilizie minori relative ad accessi, percorsi e vani tecnici.

La modifica non comporta effetti ambientali significativi, ma l'articolo si limita a recepire le disposizioni sovraordinate di settore.

7. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere; le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata negli elaborati grafici del PI relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.
8. All'interno della fascia di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 (G.U. 8.05.2008, n. 107, Suppl. Ordinario n.115).
9. Nelle fasce di servitù idraulica si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06. Tutti gli interventi all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 metri, lateralmente ai corsi d'acqua pubblici o in gestione al Consorzio di Bonifica, sono sottoposto alla valutazione del Consorzio di Bonifica competente.
10. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
11. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati grafici del PI hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalla pertinenza normativa.
12. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni oggetto di demolizione senza ricostruzione localizzati entro le fasce di rispetto, ai sensi del precedente Art. 9.

CAPO II° Zone Territoriali Omogenee

Art. 24. Norme comuni per le zone residenziali omogenee A, B, C1 e C2

<p>1. Entro le zone residenziali A, B, C1 e C2, con le limitazioni contenute nei successivi Art. 25 - Art. 28 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Residenziale; b) Strutture ricettive alberghiere; c) Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1:500 mq; d) Attività direzionali; e) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi); f) Attività artigianale artistica e di servizio; g) Attività artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici ed a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – il volume totale occupato dall'attività sia inferiore a 1000 mc e la Superficie Lorda minore di 250 mq, con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq/mq; – le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno; qualora le attività artigianali non siano localizzate in edifici a prevalente destinazione residenziale ma posti in edifici distinti, quest'ultimi debbono essere realizzati con caratteristiche costruttive civili e non industriali (es. prefabbricati industriali); – le attività non rientrino nell'elenco delle industrie insalubri, come definite dall'articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e comprese nell'elenco di cui al "D.M. Sanità 5 settembre 1994" e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti; – siano segnalati al Comune ed agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo; h) Attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative; i) Attività di gioco soggette alle disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati di cui all'art. 54 della LR n. 30 del 30 dicembre 2016 e s.m.i. j) Servizi e attività di interesse comune, opere di urbanizzazione secondaria in genere. <p>2. Entro le zone residenziali A e C1 sono individuate delle pertinenze scoperte da tutelare, in cui si applica la disciplina di tutela di cui al precedente Art. 19 comma 2 lettera e), pur continuando a far parte della superficie fondiaria.</p> <p>3. Nelle ZTO A, B, C1 e C2 di cui ai successivi articoli 25-28, in aggiunta agli indici di edificabilità previsti per le singole zone, allo <i>jus aedificandi</i> assegnato per i lotti a superficie complessiva predefinita, è ammessa la realizzazione dei seguenti superfici accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative nella misura di un mq di Superficie Accessoria per ogni dieci mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa; oltre sono computate come SA per la parte eccedente. b) Terrazze, logge e ballatoi nella misura massima del 20% della Superficie Utile, oltre sono computate come Superficie Accessoria per la parte eccedente. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, DGR 1322/2006, LR 14/2017, LR 14/2019).</p>
--	--

Art. 25. Zone "A" - Centri Storici

<p>1. Sono le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.</p> <p>2. Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j) del precedente Art. 24. Non sono ammesse le destinazioni di cui alla lettera g), del precedente Art. 24.</p> <p>3. Tipi di intervento ammessi: secondo quanto previsto dai gradi di protezione degli edifici, ovvero per quelli non soggetti a grado di protezione: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019, in conformità alla disciplina di zona di cui ai commi successivi.</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, DGR 1322/2006, LR 14/2017, LR 14/2019).</p>
--	--

<p>4. Nelle zone A, al fine di confermare l'assetto morfologicamente ordinato e unitario dei tessuti urbani consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, si applica la seguente disciplina di zona, in conformità all'art. 8 della LR 4/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Indice di copertura massimo</i> = 40% - <i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 10,00, in ogni caso l'altezza non potrà essere superiore all'altezza degli edifici circostanti di valore storico testimoniale, intendendo per altezza degli edifici circostanti l'altezza dell'edificio più alto posto sui lotti confinanti e adiacenti quello oggetto di intervento. - <i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00 - <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 6,00; - <i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 1,50; è ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto. - <i>Distanza minima dalle strade</i> = ml 5,00. <p>5. Negli elaborati grafici del PI sono individuati dei lotti con superficie complessiva predefinita, in cui ai fini dell'edificabilità per cinque anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PI la quantità di <i>jus edificandi</i> assegnata in relazione alla tipologia del lotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lotto di tipo A, fino ad un massimo di 260 mq di SC per lotto; - lotto di tipo B, fino ad un massimo di 200 mq di SC per lotto. <p>6. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PI le quantità di <i>jus edificandi</i> dei lotti con superficie complessiva predefinita di cui al comma precedente decadono, e relativamente alle corrispondenti superfici fondiariae si applicano le disposizioni relative agli indici di edificabilità primario e perequato di cui al successivo Art. 27 comma 3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso, come definiti dall'art. 13, comma 5, lettera a) della LR 14/2017.</p>	
--	--

Art. 26. Zone "B"

<p>1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.</p> <p>2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.</p> <p>3. È sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità fondiaria, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona:</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria primario</i> = 0,25 mq/mq di SC. Qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione è riconosciuto al medesimo un mq di <i>jus edificandi</i> aggiuntivo per ogni mq di intervento, fino ad un massimo di 0,25 mq/mq di SC aggiuntivi, non cumulabili con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria perequato</i> = 0,25 mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio di cui al precedente Art. 9.</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 40%</p> <p><i>Superficie del lotto minimo</i> = mq 400</p> <p><i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 12,50, ma comunque, ai fini del rispetto dell'articolo 8 del D.M. 1444/1968, l'altezza non potrà essere superiore all'altezza degli edifici circostanti intendendo per altezza degli edifici circostanti l'altezza dell'edificio più alto posto sui lotti confinanti e adiacenti quello oggetto di intervento.</p> <p><i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00</p> <p><i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00</p> <p><i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, DGR 1322/2006, LR 14/2017, LR 14/2019).</p>
---	--

<p><i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00. <p>4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.</p> <p>5. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, sono individuate le zone B-RS già disciplinate dal PP per i "residenti stabili a Bibione" entro le quali non sono ammessi alloggi con Superficie Utile residenziale inferiore a mq 70. Entro le zone B-RS non sono ammesse le destinazioni di cui alle lettere c) e g) del precedente Art. 24.</p>	
--	--

Art. 27. Zone "C1"

<p>1. Sono le parti di territorio dove la superficie coperta degli edifici esistenti è compresa tra il 7,5% e il 12,5% della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale è compresa tra 0,50 e 1,50 mc/mq.</p> <p>2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5, 6, 7 e 8 è sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità fondiaria, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona:</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria primario</i> = 0,167 mq/mq di SC. Qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione è riconosciuto al medesimo un mq di <i>jus ædificandi</i> aggiuntivo per ogni mq di intervento, fino ad un massimo di 0,167 mq/mq di SC aggiuntivi, non cumulabili con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria perequato</i> = 0,167 mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio di cui al precedente Art. 9.</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 30%</p> <p><i>Superficie del lotto minimo</i> = mq 600</p> <p><i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 7,50, ma comunque, ai fini del rispetto dell'articolo 8 del D.M. 1444/1968, l'altezza non potrà essere superiore all'altezza degli edifici circostanti intendendo per altezza degli edifici circostanti l'altezza dell'edificio più alto posto sui lotti confinanti e adiacenti quello oggetto di intervento.</p> <p><i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00</p> <p><i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00</p> <p><i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.</p> <p><i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00. <p>4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.</p> <p>5. Negli elaborati grafici del PI sono individuati dei lotti con superficie complessiva predefinita, in cui ai fini dell'edificabilità per cinque anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PI non si applicano gli indici di edificabilità primario e perequato, ma la quantità di <i>jus ædificandi</i> assegnata in relazione alla tipologia del lotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lotto di tipo A, fino ad un massimo di 260 mq di SC mc per lotto; - lotto di tipo B, fino ad un massimo di 200 mq di SC per lotto. <p>6. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PI le quantità di <i>jus ædificandi</i> dei lotti con superficie complessiva predefinita di cui al comma precedente decadono, e relativamente alle corrispondenti superfici fondiarie si</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, DGR 1322/2006, LR 14/2017, LR 14/2019).</p>
---	--

<p>applicano le disposizioni relative agli indici di edificabilità primario e perequato. Sono fatti salvi i procedimenti in corso, come definiti dall'art. 13, comma 5, lettera a) della LR 14/2017.</p> <p>7. Nelle zone C1 sono individuati i perimetri dei Piani Urbanistici vigenti entro i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 5 commi 3, 4 e 5.</p> <p>8. Entro le zone C1 sono individuate delle pertinenze scoperte da tutelare in cui è vietata qualsiasi edificazione. È ammesso il riconoscimento come credito edilizio dello <i>jus edificandi</i> corrispondente all'applicazione dell'<i>indice di edificabilità fondiaria primario</i> sull'area vincolata, previa trascrizione del vincolo medesimo.</p> <p>9. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, sono individuate le zone C1-RS già disciplinate dal PP per i "residenti stabili a Bibione" entro le quali non sono ammessi alloggi con Superficie Utile residenziale inferiore a mq 70.</p> <p>10. Entro le zone C1-RS non sono ammesse le destinazioni di cui alle lettere b), c), g) del precedente Art. 24.</p>	
--	--

Art. 28. Zone "C2"

<p>1. Sono le parti di territorio inedificate o dove la superficie coperta degli edifici esistenti è inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale è inferiore a 0,50 mc/mq.</p> <p>2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi. Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione sono subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, redatto in conformità a quanto prescritto dai precedenti Art. 4 e Art. 5 e nel rispetto delle prescrizioni relative alla dotazione dei servizi di cui al successivo Art. 50.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6 gli interventi devono rispettare la seguente disciplina di zona:</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 30%</p> <p><i>Superficie del lotto minimo</i> = mq 600</p> <p><i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 7,50, ma comunque, ai fini del rispetto dell'articolo 8 del D.M. 1444/1968, l'altezza non potrà essere superiore all'altezza degli edifici circostanti intendendo per altezza degli edifici circostanti l'altezza dell'edificio più alto posto sui lotti confinanti e adiacenti quello oggetto di intervento.</p> <p><i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00</p> <p><i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00</p> <p><i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.</p> <p><i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00. <p>4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.</p> <p>5. Nelle zone C2 sono individuati i perimetri dei Piani Urbanistici vigenti entro i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 5 commi 3, 4 e 5.</p> <p>6. Negli elaborati grafici del PI sono individuati gli ambiti disciplinati con scheda urbanistica, in cui ai fini dell'edificabilità per cinque anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PI si applicano le quantità di <i>jus edificandi</i> riportate nella successiva <i>Tabella 1 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone C2</i>:</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, DGR 1322/2006, LR 14/2017, LR 14/2019).</p>
--	--

Tabella 1 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone C2								
Scheda urbanistica n.	Superficie territoriale mq	Superficie fondiaria mq	Superficie viaria mq	Superficie minima a verde pubblico attrezzato mq	Superficie minima a parcheggio pubblico mq	Superficie Complessiva massima mq	Volume totale corrispondente mc	Abitanti teorici corrispondenti n.
1	6.107,00	4.217,00	900,00	500,00	490,00	1.629,00	4.886,00	33,00
2	16.042,00	12.322,00	1.140,00	1.926,00	654,00	4.278,00	12.834,00	86,00
3	12.202,00	9.030,80	1.220,20	1.463,00	488,00	3.254,00	9.762,00	65,00
4	6.666,00	4.919,40	666,60	810,00	270,00	1.778,00	5.333,00	36,00
5	16.865,00	10.985,00	3.180,00	2.025,00	675,00	4.497,00	13.492,00	90,00
6	101.375,00	60.000,00	13.375,00	25.000,00	3.000,00	20.000,00	60.000,00	400,00
7	7.126,00	5.225,00	761,00	855,00	285,00	1.900,00	5.701,00	38,00
8	21.956,00	14.615,00	2.961,00	2.596,00	1.784,00	7.319,00	21.956,00	146,00

7. Nella Tabella 1 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone C2 di cui al comma precedente sono prescrittive le quantità di superficie minima a verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico e di Superficie Complessiva massima, mentre le quantità relative alla superficie territoriale, fondiaria e viaria sono indicative.

Art. 29. Zone "D1.1"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti assimilati a quelli produttivi.
2. Entro le zone D1.1 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: attività produttive, attività direzionali e terziario diffuso. È ammessa l'abitazione del personale di custodia o degli imprenditori e per un massimo di mq. 200 di SC per ogni lotto di intervento.
3. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi. Entro gli ambiti soggetti a PUA gli interventi di sono subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, redatto in conformità a quanto prescritto dai precedenti Art. 4 e Art. 5 e nel rispetto delle prescrizioni relative alla dotazione dei servizi di cui al successivo Art. 50
4. Gli interventi devono rispettare la seguente disciplina di zona:
 - Indice di copertura massimo* = 60 %
 - Indice di edificabilità fondiaria massima* = 1 mq/mq
 - Superficie del lotto minimo* = mq 1.500
 - Altezza massima dei fabbricati* = ml. 12,00. Altezze diverse sono consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.
 - Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti* = pari all'altezza del fronte più alto del fabbricato, con un minimo di ml. 12,00;
 - Raggio Minimo* = ml 10,00.
 - Distanza minima dai confini del lotto* = ml. 6,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.
 - Distanza minima dalle strade* = nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 23 comma 1, lettera a); all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, la distanza minima dalle strade è di ml. 10,00.
 - Parcheggi*: all'interno del lotto deve altresì essere riservata a parcheggio un'area pari a 25 mq per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie lorda di pavimento.
 - Sistemazione dell'area scoperta*: il 25% della superficie fondiaria deve essere permeabile e almeno il 15% della superficie fondiaria del lotto deve essere sistemata a verde, con alberi di alto fusto, nella quantità minima di uno ogni 50,00 mq della superficie a verde. La piantumazione degli alberi dovrà essere effettuata entro i termini previsti per il rilascio del certificato di abitabilità.
5. Tutti gli interventi, sia quelli diretti, sia quelli soggetti a PUA devono rispettare delle prescrizioni relative alla dotazione dei servizi pubblici di cui al successivo Art. 50.

Non si riconoscono effetti ambientali significativi.

Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, DGR 1322/2006, LR 14/2017, LR 14/2019).

Art. 30. Zone "D1.2"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti di nuova formazione assimilati a quelli produttivi.
2. Entro le zone D1.2 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: attività produttive, attività commerciali legate alla nautica. È ammessa una sola abitazione per ciascun lotto, con una superficie strettamente necessaria alla conduzione dell'attività economica, a uso del personale di custodia o del titolare dell'impresa, non superiore a mq 200 di SC.
3. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi. Entro gli ambiti soggetti a PUA gli interventi sono subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla successiva *Tabella 2 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone D1.2*:

Tabella 2 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone D1.2							
Scheda urbanistica n.	Superficie territoriale mq	Superficie fondiaria mq	Superficie viaria mq	Superficie minima a verde pubblico attrezzato ed area boscata pubblica mq	Superficie minima a parcheggio pubblico mq	verde pubblico attrezzato ed area boscata pubblica %	parcheggio pubblico %
9	83.776,00	45.357,00	8.647,00	27.681,00	2.091,00	33,04%	2,50%
10	55.400,00	30.059,00	1.200,00	22.395,00	1.746,00	40,42%	3,15%
11	169.322,00	80.173,00	5.121,00	80.469,00	3.559,00	47,52%	2,10%

4. Nella *Tabella 2 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone D1.2* di cui al comma precedente sono prescrittive le quantità di superficie minima a verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico, mentre le quantità relative alla superficie territoriale, fondiaria e viaria sono indicative.

5. Gli interventi devono rispettare la seguente disciplina di zona:

Indice di copertura massimo = 50 %

Indice di edificabilità fondiaria massima = 0,8 mq/mq

Superficie del lotto minimo = mq 1.500

Altezza massima dei fabbricati = ml. 12,00. Altezze diverse sono consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.

Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = pari all'altezza del fronte più alto del fabbricato, con un minimo di ml. 12,00;

Raggio Minimo = ml 10,00.

Distanza minima dai confini del lotto = ml. 6,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.

Distanza minima dalle strade = nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 23 comma 1, lettera a); all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, la distanza minima dalle strade è di ml. 10,00.

Parcheggi: all'interno del lotto deve altresì essere riservata a parcheggio un'area pari a 25 mq per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie lorda di pavimento.

Sistemazione dell'area scoperta: il 25% della superficie fondiaria deve essere permeabile e almeno il 15% della superficie fondiaria del lotto deve essere sistemata a verde, con alberi di alto fusto, nella quantità minima di uno ogni 50,00 mq della superficie a verde. La piantumazione degli alberi dovrà essere effettuata entro i termini previsti per il rilascio del certificato di abitabilità.

Non si riconoscono effetti ambientali significativi.

Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, DGR 1322/2006, LR 14/2017, LR 14/2019).

Art. 31. Zone "D2"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti commerciali esistenti o di nuova formazione in conformità a quanto previsto dalla LR 50/2012.
2. Entro le zone D2 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, medi centri commerciali, grandi strutture di vendita, attività direzionali, attività artigianale artistica e di servizio, esercizi di

Non si riconoscono effetti ambientali significativi.

Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, DGR 1322/2006, LR 14/2017, LR 14/2019).

<p>somministrazione di alimenti e bevande, attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative. Sono altresì consentiti edifici adibiti ad uffici direttivi, a mense, l'assistenza ed il ristoro degli addetti in relazione alle esigenze delle attività, nonché i locali per la permanenza del personale di sorveglianza con una cubatura massima di mq 200 di SC per ogni lotto.</p> <p>3. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.</p> <p>4. Gli interventi devono rispettare la seguente disciplina di zona:</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 40 %</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria massima</i> = 1 mq/mq</p> <p><i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 12,00. Altezze diverse sono consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della attività commerciali.</p> <p><i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = pari all'altezza del fronte più alto del fabbricato, con un minimo di ml. 12,00;</p> <p><i>Raggio Minimo</i> = ml. 10,00.</p> <p><i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 6,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.</p> <p><i>Distanza minima dalle strade</i> = nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 23 comma 1, lettera a); all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, la distanza minima dalle strade è di ml. 10,00.</p> <p><i>Parcheggi</i>: all'interno del lotto deve altresì essere riservata a parcheggio un'area pari a 25 mq per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie lorda di pavimento.</p> <p><i>Sistemazione dell'area scoperta</i>: almeno il 15% della superficie fondiaria del lotto deve essere sistemata a verde, con alberi di alto fusto, nella quantità minima di uno ogni 50,00 mq della superficie a verde. La piantumazione degli alberi dovrà essere effettuata entro i termini previsti per il rilascio del certificato di abitabilità.</p> <p>5. Tutti gli interventi, sia quelli diretti, sia quelli soggetti a PUA devono rispettare delle prescrizioni relative alla dotazione dei servizi pubblici di cui al successivo Art. 50.</p>	
--	--

Art. 32. Norme comuni per le zone "D3.1"

<p>1. Entro le zone D3.1.1, D3.1.2, D3.1.3, D3.1.4, con le limitazioni di cui ai successivi Art. 33 - Art. 36, sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> Residenziale; Strutture ricettive alberghiere; Strutture ricettive complementari; Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1:500 mq; Attività direzionali; Attività artigianale artistica e di servizio; Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; Attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative; Attività di gioco soggette alle disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati di cui all'art. 54 della LR n. 30 del 30 dicembre 2016 e s.m.i. Servizi e attività di interesse comune, opere di urbanizzazione secondaria in genere. <p>2. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i perimetri delle strutture ed attrezzature alberghiere e le loro pertinenze fondiarie in cui si applica la disciplina di cui al precedente Art. 19 comma 3.</p> <p>3. Nelle superfici fondiarie vincolate con apposita convenzione a "case-albergo" è ammessa esclusivamente la destinazione d'uso a Residenza Turistico Alberghiera, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della LR 11/2013; in alternativa sono ammesse tutte le destinazioni di zona previo atto di svincolo approvato con delibera di consiglio comunale e corresponsione del contributo straordinario, ai sensi dell'art 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001, come modificato dalla L. 11 novembre 2014, n. 16.</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, LR 11/2013, DPR 380/2001, LR 30/2016, LR 14/2017, LR 14/2019).</p>
---	---

4. Nelle ZTO D3.1.1, D3.1.2, D3.1.3, D3.1.4 di cui ai successivi articoli 33-36, in aggiunta agli indici di edificabilità previsti per le singole zone, è ammessa la realizzazione dei seguenti superfici accessorie:
- autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative nella misura di un mq di Superficie Accessoria per ogni dieci mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa; oltre sono computate come SA per la parte eccedente.
 - Terrazze, logge e ballatoi nella misura massima del 20% della Superficie Utile, oltre sono computate come Superficie Accessoria per la parte eccedente.

Art. 33. Zone "D3.1.1"

- Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente alle strutture ricettive in ambiti di urbanizzazione consolidata a densità elevata con tipologie edilizie intensive.
- Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.
- È sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità fondiaria, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona:
 - Indice di edificabilità fondiaria primario* = **0,667** mq/mq di SC. Qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione è riconosciuto al medesimo un mq di *jus ædificandi* aggiuntivo per ogni mq di intervento, fino ad un massimo di **0,667** mq/mq di SC aggiuntivi, non cumulabili con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.
 - Indice di edificabilità fondiaria perequato* = **0,667** mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio di cui al precedente Art. 9.
 - Indice di copertura massimo* = 40%
 - Superficie del lotto minimo* = mq 600;
 - Altezza massima dei fabbricati* = ml. 25,00;
 - Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)* = ml. 6,00;
 - Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti* = ml. 10,00;
 - Distanza minima dai confini del lotto* = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.
 - Distanza minima dalle strade:* all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:
 - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00;
 - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50;
 - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00.
- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, oppure altezze superiori, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.
- Entro gli ambiti delimitati come "fronti commerciali" negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 è prescritta la conservazione degli allineamenti degli edifici esistenti lungo il fronte strada principale e per una profondità di ml. 20 lungo le strade laterali; sono vietati gli interventi edilizi in sopravanzamento rispetto al fronte esistente. Tale divieto costituisce specifica norma di tutela di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) della LR 14/2019.

Non si riconoscono effetti ambientali significativi.

Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 14/2019).

Art. 34. Zone "D3.1.2"

<p>1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente alle strutture ricettive in ambiti di urbanizzazione consolidata a densità intermedia con tipologie edilizie intensive.</p> <p>2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.</p> <p>3. È sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità fondiaria, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona:</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria primario</i> = 0,333 mq/mq di SC. Qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione è riconosciuto al medesimo un mq di <i>jus aedificandi</i> aggiuntivo per ogni mq di intervento, fino ad un massimo di 0,333 mq/mq di SC aggiuntivi, non cumulabili con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria perequato</i> = 0,333 mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio di cui al precedente Art. 9.</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 35%</p> <p><i>Superficie del lotto minimo</i> = mq 600;</p> <p><i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 25,00;</p> <p><i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00</p> <p><i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00</p> <p><i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.</p> <p><i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00. <p>4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, oppure altezze superiori, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 14/2019).</p>
---	---

Art. 35. Zone "D3.1.3"

<p>1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente alle strutture ricettive in ambiti di urbanizzazione consolidata a densità bassa con tipologie edilizie miste.</p> <p>2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.</p> <p>3. È sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità fondiaria, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona:</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria primario</i> = 0,222 mq/mq di SC. Qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione è riconosciuto al medesimo un mq di <i>jus aedificandi</i> aggiuntivo per ogni mq di intervento, fino ad un massimo di 0,222 mq/mq di SC aggiuntivi, non cumulabili con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria perequato</i> = 0,222 mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio di cui al precedente Art. 9.</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 35%</p> <p><i>Superficie del lotto minimo</i> = mq 600</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 14/2019).</p>
---	---

<p><i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 12,5. <i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00 <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00 <i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto. <i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00. <p>4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.</p>	
---	--

Art. 36. Zone "D3.1.4"

<p>1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente alle strutture ricettive in ambiti di urbanizzazione consolidata a densità bassa con tipologie edilizie estensive. 2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi. 3. È sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità fondiaria, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona:</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria primario</i> = 0,167 mq/mq di SC. Qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione è riconosciuto al medesimo un mq di <i>jus aedificandi</i> aggiuntivo per ogni mq di intervento, fino ad un massimo di 0,167 mq/mq di SC aggiuntivi, non cumulabili con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria perequato</i> = 0,167 mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio di cui al precedente Art. 9.</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 30% <i>Superficie del lotto minimo</i> = mq 400 <i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 6. <i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00 <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00 <i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto. <i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00. <p>4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 14/2019).</p>
---	---

Art. 37. Zone "D3.2"

<p>1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente alle strutture ricettive in ambiti di urbanizzazione consolidata a densità elevata con tipologie edilizie intensive.</p> <p>2. Destinazioni d'uso ammesse: strutture ricettive alberghiere.</p> <p>3. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.</p> <p>4. È sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità fondiaria, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona:</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria primario</i> = 0,667 mq/mq di SC. Qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione è riconosciuto al medesimo un mq di <i>jus aedificandi</i> aggiuntivo per ogni mq di intervento, fino ad un massimo di 0,667 mq/mq di SC aggiuntivi, non cumulabili con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.</p> <p><i>Indice di edificabilità fondiaria perequato</i> = 0,667 mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio di cui al precedente Art. 9.</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 40%</p> <p><i>Superficie del lotto minimo</i> = mq 600</p> <p><i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 25,00.</p> <p><i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00</p> <p><i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00</p> <p><i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.</p> <p><i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00. <p>5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, oppure altezze superiori, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.</p> <p>6. In aggiunta agli indici di edificabilità previsti per le singole zone, è ammessa la realizzazione di autorimesse o posti auto coperti a servizio delle attività ricettive alberghiere nella misura di un mq di Superficie Accessoria per ogni dieci mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per camera; oltre sono computate come SA per la parte aggiuntiva.</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 14/2019).</p>
---	---

Art. 38. Zone "D3.3"

<p>1. Sono le parti di territorio destinate alle strutture ricettive all'aperto, come definite dall'art. 26, commi 3 e 4 della LR 11/2013.</p> <p>2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.</p> <p>3. È sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità territoriale, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona</p> <p><i>L'indice di utilizzo territoriale</i> delle strutture ricettive all'aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale;</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 10%</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, LR 11/2013, DGR 1001/2014, LR 14/2019).</p>
--	--

<p><i>Superficie del lotto minimo</i> = mq 5000 <i>Altezza massima dei fabbricati</i> = i fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra (ml 6,50) ed un piano fuori terra (ml 3,00) limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico. <i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00 <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00 <i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto. <i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00. <p>4. Si richiamano le disposizioni di cui all'Allegato A alla Dgr n. 1001 del 17 giugno 2014 relativamente alla disciplina delle superfici e cubature delle unità minime abitative fisse e degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili. 5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche. 6. Nelle zone D3.3 sono individuati i perimetri dei Piani Urbanistici vigenti entro i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 5 commi 3, 4 e 5.</p>	
---	--

Art. 39. Zone "D3.4"

<p>1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente alla riqualificazione urbanistica delle strutture esistenti. Entro le zone D3.4 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, fatte salve le limitazioni o le ulteriori specifiche determinazioni di cui ai successivi commi 5 e 7:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Residenziale; b) Strutture ricettive alberghiere; c) Strutture ricettive complementari; d) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; e) Attività artigianale artistica e di servizio; f) Attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative; g) Servizi e attività di interesse comune, opere di urbanizzazione secondaria in genere. <p>2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi. Gli interventi di ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione sono subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, redatto in conformità a quanto prescritto dai precedenti Art. 4 e Art. 5 e nel rispetto delle prescrizioni relative alla dotazione dei servizi di cui al successivo Art. 50.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5, 6 e 7 e gli interventi devono rispettare la seguente disciplina di zona:</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 35% <i>Superficie del lotto minimo</i> = mq 800 <i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 18,50. <i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 10,00 <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00 <i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto. <i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; 	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi. Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, LR 14/2019).</p>
--	---

- Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00.
- 4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.
- 5. Negli elaborati grafici del PI sono individuati gli ambiti disciplinati con scheda urbanistica, in cui ai fini dell'edificabilità si applicano i parametri riportati nella successiva *Tabella 3 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone D3.4*:

Tabella 3 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone D3.4								
Scheda urbanistica n.	Superficie territoriale mq	Superficie fondiaria mq	Superficie viaria mq	Superficie minima a verde pubblico attrezzato mq	Superficie minima a parcheggio pubblico mq	Superficie Complessiva massima mq	Volume totale corrispondente mc	Abitanti teorici corrispondenti n.
12	41.830,00	3.000,00	-	38.500,00	330,00	2.200,00	6.600,00	44,00
13	31.840,00	24.040,00	-	6.000,00	1.800,00	7.960,00	23.880,00	239,00

- 6. Nella *Tabella 3 - Parametri urbanistici prescrittivi delle zone D3.4* di cui al comma precedente sono prescrittive le quantità di superficie minima a verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico, mentre le quantità relative alla superficie territoriale, fondiaria e viaria sono indicative.
- 7. Nelle zone D3.4 sono individuati i perimetri dei Piani Urbanistici, accordi di pianificazione e di programma vigenti entro i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 5 commi 3, 4 e 5.
- 8. In aggiunta agli indici di edificabilità previsti per le singole zone, è ammessa la realizzazione di autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative o delle strutture ricettive nella misura di un mq di Superficie Accessoria per ogni dieci mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa o camera; oltre sono computate come SA per la parte aggiuntiva.

Art. 40. Zone "D3.5"

- 1. Sono le parti di territorio destinate alle case per vacanze, ai sensi dell'art. 27, comma 2 lettera b) della LR 11/2013, esclusivamente nella forma di case per ferie, centro vacanze per ragazzi, ostello della gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, case per vacanze sociali, come definite nell'art. 2, comma 3, secondo alinea, dell'allegato A alla Dgr. N. 419 del 31 marzo 2015 - *Disposizioni attuative generali e comuni a alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, Bed & Breakfast*.
- 2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019, nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi:
 - Altezza massima dei fabbricati* = ml 12,50.
 - Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)* = ml. 6,00
 - Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti* = ml. 10,00
 - Distanza minima dai confini del lotto* = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.
 - Distanza minima dalle strade*: all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:
 - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00;
 - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50;
 - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00.

Non si riconoscono effetti ambientali significativi.
Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2013, DGR 419/2015, LR 14/2017, LR 14/2019).

Art. 41. Zone "D3.6"

<p>1. Sono le parti di territorio destinate alle strutture termali ed attrezzature annesse e strutture ricettive complementari.</p> <p>2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019, nel rispetto della seguente disciplina di zona:</p> <p><i>Indice di copertura massimo</i> = 35%</p> <p><i>Altezza massima dei fabbricati</i> = ml. 21,50.</p> <p><i>Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)</i> = ml. 6,00</p> <p><i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10,00</p> <p><i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.</p> <p><i>Distanza minima dalle strade:</i> all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00; - Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; - Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00. 	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 14/2019).</p>
---	---

Art. 42. Insediamenti produttivi in zona impropria

<p>1. All'interno delle Zone Territoriali Omogenee di cui al presente Titolo III sono stati individuati degli insediamenti produttivi esterni alle zone omogenee di tipo "D", classificati come insediamenti produttivi in zona impropria.</p> <p>2. Per gli interventi sugli insediamenti produttivi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni dell'art. 4 della LR 55/2012, fatto salvo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della medesima LR 55/2012.</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DPR 380/2001, LR 55/2012).</p>
--	---

Art. 43. Manufatti incongrui ed elementi di degrado

<p>1. Negli elaborati grafici di progetto del PI sono individuati i manufatti incongrui di cui all'art. 4 della LR 14/2019 e gli elementi di degrado che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del territorio.</p> <p>2. Sui manufatti incongrui sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della LR 14/2019. La demolizione dei manufatti incongrui e la rinaturalizzazione del suolo determina la formazione di credito edilizio secondo i parametri definiti dal Regolamento del Credito Edilizio, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della LR 14/2019.</p> <p>3. Per gli elementi di degrado non sono ammissibili interventi edilizi specifici, se non finalizzati alla rimozione delle stesse e alla riqualificazione dei siti. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dei volumi legittimi demoliti in conformità al precedente Art. 9.</p>	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 14/2019).</p>
--	---

Art. 44. Zone a verde agricolo periurbano

<p>1. Il P.I. individua negli elaborati grafici di progetto le zone a verde agricolo periurbano, appartenenti al sistema insediativo, come definito dal PAT, che non rientrano tra le zone di espansione residenziale o produttiva definite dalla presente variante al Piano degli Interventi.</p> <p>2. Tali aree, per la loro prossimità agli insediamenti residenziali, produttivi e alle infrastrutture, costituiscono ambiti di transizione e interconnessione tra le aree rurali, utilizzate ai fini della produzione agricola e le aree più intensamente urbanizzate.</p> <p>3. Nelle aree a verde agricolo periurbano gli interventi devono essere finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salvaguardare gli elementi di pregio ambientale presenti (siepi, filari, alberi isolati e macchie boscate); - Eliminare o ridurre i fattori di degrado e detrattori della qualità ambientale e insediativa; 	<p>Non si riconoscono effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, LR 14/2019, DPR 380/2001).</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - Favorire il mantenimento delle attività agricole con particolare riguardo per quelle tipiche e tradizionali, incentivando gli orti urbani e periurbani; - Integrare il verde urbano con le componenti rurali di maggior pregio ambientale e gli insediamenti con il sistema degli spazi pubblici che connettono le aree di bordo con quelle centrali; - Integrare le funzioni rurali e urbane con servizi pubblici ed attività finalizzate alla ricreazione, al tempo libero, allo sport, all'agriturismo. <p>4. Nelle aree a verde agricolo periurbano è ammessa la realizzazione di aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport di cui al successivo Art. 49 con l'esclusione dell'indice di fabbricabilità, nel rispetto dei parametri di cui al comma 7 e con le modalità precisate ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.</p> <p>5. Sugli immobili esistenti ricadenti in tali aree, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.</p>	
---	--

Art. 45. Disciplina delle zone agricole

<p>1. Il PI disciplina la parte di territorio comunale destinata all'uso agricolo e ne regola gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche e/o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali e antropici del territorio in conformità agli art. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 e alla disciplina del PAT vigente.</p> <p>2. Il PI individua negli elaborati di progetto in scala 1:5.000 e in scala 1:2.000, con apposita grafia, le seguenti parti del territorio agricolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone agricole; - Ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale; <p>3. Il PI per le aree individuate al comma precedente disciplina le destinazioni rivolte, all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, agli insediamenti abitativi rurali, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.</p> <p>4. Tutte le zone agricole sono considerate ambiti territoriali a sensibilità ambientale e paesaggistica, che comprendono il vasto sistema delle permanenze morfologiche della «Bonifica Integrale» (elementi infrastrutturali - strade, viabilità podereale e interpodereale, canali di scolo e irrigui - e manufatti edilizi) che rappresentano un quieto paesaggio agrario che placa il contrasto con la più intensa frammentazione degli spazi urbanizzati disposti lungo il CORRIDOIO V.</p> <p>5. Ai fini della tutela delle caratteristiche del paesaggio agrario devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonché le loro arginature; b) l'assetto viario podereale ed interpodereale: la viabilità carraia podereale ed interpodereale deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo; c) le emergenze naturalistiche lungo i corsi d'acqua; d) le formazioni boscate puntuali; e) le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali; f) i grandi alberi, le alberate formali ed informali; <p>6. Di norma nelle zone agricole non sono ammessi movimenti di terra che producano alterazioni permanenti del profilo dei suoli, fatti salvi quelli strettamente funzionali agli interventi consentiti ai sensi delle presenti norme e alle necessità derivanti dalla coltivazione dei fondi relative alla realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie più efficienti mediante impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.</p> <p>7. In tutto il territorio agricolo gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Gli <i>interventi di trasformazione fondiaria</i>, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, devono assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il risonamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero creando nuovi volumi d'invaso (vasche, stagni, ecc.) e devono assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie boscate, non inferiore alla superficie delle scoline soppresse, e fino al raggiungimento della soglia minima del 5% della superficie territoriale (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro, considerando 50 mq per unità arborea) considerando anche le dotazioni esistenti, secondo i parametri definiti nei <i>Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale</i> compresi nell'Allegato 2 alle NTO. Nel caso di superamento della soglia minima è ammessa la riduzione fino al 50% della parte eccedente.</p> <p>8. In tutto il territorio agricolo gli interventi di ristrutturazione edilizia anche parziale, ampliamento, nuova costruzione devono assicurare una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive pari a tre volte la superficie coperta oggetto d'intervento, fino al</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, LR 14/2019).</p>
---	---

raggiungimento della soglia minima del 5% (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro, considerando 50 mq per unità arborea) della superficie territoriale di intervento, considerando anche le dotazioni esistenti, determinate secondo le modalità previste nel Prospetto n.1: parametri di ricostruzione del verde agrario compresi nell'Allegato 2 alle N.T.O. Nel caso di superamento della soglia minima è ammessa la riduzione fino al 50% della parte eccedente.

9. Le essenze arboree e arbustive di cui ai precedenti commi dovranno essere scelte di norma tra quelle previste nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale*, ovvero contenute in un piano di recupero ambientale, e messe a dimora in relazione alle Unità Morfologiche ed alle Strutture Verdi tipiche del paesaggio locale. In particolare dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Prospetto n. 2 (Unità morfologiche), nonché nel Prospetto n. 3 (schemi tecnici di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi), compresi nell'Allegato 2 alle N.T.O.

10. La piantumazione delle essenze arboree e arbustive dovrà essere effettuata entro i termini di validità del titolo edilizio anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali, ovvero le aree messe a disposizione dal comune. Per gli interventi di trasformazione edilizia o fondiaria, localizzati in terreni con superficie maggiore di dieci ettari, è ammessa la piantumazione delle essenze arboree e/o arbustive secondo una successione temporale prevista in un piano di sistemazione aziendale. In ogni caso il completamento dell'opera di piantumazione dovrà avvenire entro tre anni dal rilascio del titolo autorizzativo e comunque prima del rilascio del certificato d'abitabilità/agibilità. La dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive di cui ai precedenti commi 7. e 8. dovrà essere garantita dal soggetto attuatore degli interventi mediante idonea convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel quale si impegna ad eseguire le piantumazioni prescritte e a mantenerle nel tempo.

11. Entro le zone agricole non è consentita l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio, che dovranno essere installate in corrispondenza dell'accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato, con dimensioni massime di mq. 1,50.

12. Entro le zone agricole sono individuate delle pertinenze scoperte da tutelare, in cui si applica la disciplina di tutela di cui al precedente Art. 19 comma 2 lettera e), pur continuando a far parte del fondo agricolo.

EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

13. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, quelli ammessi ai sensi della LR 10 agosto 2012, n. 28 – *Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario*, e s.m.i. nonché quelli di cui all'art. 8 della LR 14/2019.

14. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'Art. 45 della LR 11/2004.

15. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo. In tal senso, l'edificazione ricadente all'interno dei corridoi ecologici, dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 m. da edifici esistenti, e disposte preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.).

16. L'edificazione delle nuove abitazioni, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere realizzata in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) tipologia edilizia: edifici di tipo isolato od a schiera costituenti nuclei di due o tre unità con forma prevalentemente a parallelepipedo;
- b) aggregazioni: è consentita l'aggregazione di due o tre edifici purché allineati lungo un asse principale posto conformemente a quello degli edifici "storici" della zona in cui si realizza l'intervento;
- c) coperture: obbligatoriamente a due falde o padiglione con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato; pendenze ed aggetti devono essere di tipo tradizionale: non sono consigliati aggetti di copertura sulle facciate a timpano mentre sono consentiti lungo gli altri lati. Le cornici di gronda dovranno, in ogni caso, sporgere al massimo 50 centimetri. La mantellata dovrà essere realizzata esclusivamente in coppi, le grondaie in lamiera di rame o zincata con sezione semicircolare ed i pluviali con sezione circolare;
- d) materiali di finitura: muratura a faccia vista, intonaco con colore incorporato, a calce a fresco od a marmorino purché esclusivamente di colore tipico della zona quali rosso mattone, rosato chiaro, avorio chiaro, bianco;
- e) forature: devono essere dimensionate in modo da risultare in armonia con quelle tradizionali e soprattutto composte al fine di rispettare i rapporti tipici tra larghezza e altezza. I serramenti dovranno essere in legno compresi gli oscuri del tipo a libro o ad anta. Non sono consentite sia le persiane (avvolgibili) esterne sia i serramenti metallici o in materiale plastico; serramenti metallici potranno essere concessi per motivate ragioni tecniche esclusivamente su fori di dimensioni eccezionali e comunque dovranno essere o in alluminio elettrocolorato nero o testa di moro od in ferro verniciato con gli stessi colori;

Non si ravvisano effetti ambientali significativi.

Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, LR 28/2012, LR 14/2019, DPR 495/1992).

<p>f) <u>porticati</u>: è consentita la realizzazione di porticati purché la profondità non superi ml. 1,80. È vietato il tamponamento di porticati esistenti nel caso di edifici tutelati;</p> <p>g) <u>terrazze</u>: non è consentita la realizzazione di terrazze né di alcun altro genere di elementi a sbalzo (pensiline, tettoie, ecc.) ad eccezione di poggiali purché in sintonia con la tipologia dell'edificio;</p> <p>h) <u>recinzioni</u>: possono essere realizzate esclusivamente con zoccolatura in muratura e rete o inferriata metallica e siepe sempreverde, in armonia con il prospetto dei fabbricati;</p> <p>i) altezza massima: ml. 8,50;</p> <p>j) <u>distanza dalle strade</u>: nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992). La distanza minima dalla viabilità vicinale, interpodereale o comunque gravata di servitù di pubblico transito è di ml. 10,00;</p> <p>k) <u>distanza dai confini</u>: non inferiore a ml. 5,00;</p> <p>l) <u>distanza tra i fabbricati</u>: non inferiore a ml. 10,00;</p> <p>m) raggio minimo: ml. 6,00</p> <p>n) <u>distanza minima dai corsi d'acqua pubblici</u>: ml. 10,00 salvo deroga delle competenti Autorità. Per quanto concerne la distanza minima delle recinzioni, occorre attenersi a quanto disposto dall'art. 96 del R.D. 523/1904.</p> <p>17. La costruzione di nuove strutture agricolo-produttive, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere in conformità alle seguenti prescrizioni:</p> <p>a) tipologia e materiali: se realizzati in modo da far corpo unico con la parte residenziale essi devono essere realizzati con le medesime prescrizioni tipologiche della parte residenziale. È previsto l'uso di materiali diversi esclusivamente per i fabbricati da adibire alla gestione aziendale quali allevamenti zootecnici e depositi di macchinari e scorte, purché non facciano corpo unico con la residenza e comunque essi dovranno armoniosamente adattarsi alle caratteristiche dei fabbricati esistenti. In ogni caso sono prescritti per i tetti i colori tipici della zona circostante.</p> <p>b) altezza massima: ml. 8,50;</p> <p>c) <u>distanza dalle strade</u>: nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992). La distanza minima dalla viabilità vicinale, interpodereale o comunque gravata di servitù di pubblico transito è di ml. 10,00;</p> <p>d) <u>distanza dai confini</u>: non inferiore a ml. 5,00;</p> <p>e) <u>distanza tra i fabbricati</u>: non inferiore a ml. 10,00;</p> <p>f) distanza minima dai corsi d'acqua pubblici: ml. 10,00.</p> <p>18. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast e delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.</p>	
---	--

AMBITI DI INTEGRITÀ FONDIARIA, PAESISTICA E AMBIENTALE

<p>19. Negli elaborati di progetto del PI, sulla base dell'analisi delle caratteristiche tecnico-agronomiche dei suoli, della localizzazione degli ambiti delle aziende agricole, nonché degli ambiti di tutela ambientale e paesaggistica e dei contesti figurativi appartenenti ai coni visuali, sono stati definiti i perimetri degli «Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale». All'interno degli «Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale» definiti ai sensi dell'art. 43 comma 1 della LR 11/2004 non sono consentite nuove edificazioni, né la realizzazione di serre fisse. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È ammessa la loro demolizione con ricostruzione all'esterno degli ambiti di integrità. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello <i>jus edificandi</i> corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del precedente Art. 9. Non è ammessa la realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli.</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004).</p>
--	---

ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI INTENSIVI

<p>20. Gli allevamenti zootecnico intensivi sono individuati negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 e disciplinati in conformità alla D.G.R.V. n. 856 del 15 maggio 2012. In via ricognitiva, nell'Allegato alla Relazione agronomica, sono indicate le distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici intensivi.</p> <p>21. Per la determinazione delle distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, delle distanze minime da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati), ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 si richiamano le specifiche disposizioni vigenti in merito alle distanze di cui all'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 che individua, per le diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici cui fare riferimento per il riconoscimento della</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, DGR 856/2012, LR 14/2019, D.Lgs. 42/2004).</p>
---	---

<p>sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola, adeguando gli indici parametrici al limite massimo annuo ammesso di kg di azoto per ettaro.</p> <p>22. La costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, nonché l'ampliamento di quelli esistenti, deve essere realizzata secondo le prescrizioni di cui al precedente comma 17.</p> <p>23. Non sono ammessi nuovi allevamenti intensivi all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.</p>	
---	--

SERRE FISSE E SERRE TUNNEL A CAMPATA SINGOLA O MULTIPLA

<p>24. Nelle zone agricole, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 27. è consentita la realizzazione di serre e insediamenti orto-floricoli in conformità all'articolo 44 comma 6 della L.R. 11/2004, secondo le regole costruttive definite dalla D.G.R. n. 172 del 3 febbraio 2010 e dai corrispondenti allegati, nonché dalla D.G.R. n. 315 del 11 marzo 2014 - <i>Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione</i>, con le limitazioni di cui ai successivi commi e rispettando le seguenti distanze minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m. 5 dai confini di proprietà; - m. 10 dai fabbricati appartenenti ad altro fondo. <p>25. Le serre fisse senza strutture murarie fuori terra possono essere realizzate senza limitazione del rapporto di copertura.</p> <p>26. Le serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra possono raggiungere il limite di copertura pari al 50% della superficie fondiaria.</p> <p>27. Non sono ammesse serre fisse entro gli Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale.</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, DGR 172/2010, DGR 315/2014, LR 14/2019).</p>
---	---

MANUFATTI PER IL RICOVERO DI PICCOLI ANIMALI

<p>28. È ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, nella quantità massima di un edificio per lotto di proprietà anche se composto da più mappali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie lorda non superiore a mq 20,00. - Altezza massima di gronda non superiore a ml. 2,50. - Forma planivolumetrica compatta, preferibilmente rettangolare, evitando volumetrie articolate. - Copertura a falde inclinate tipo «capanna», con pendenza massima del 30%, evitando altre forme di coperture. - Le aperture dei fronti esterni devono riproporre forme, dimensioni e rapporti dimensionali tra larghezza e altezza, analoghi a quelli già presenti nella architettura rurale della zona. - Distanza dai confini non inferiore a ml 5,00. - Distanza dagli edifici non inferiore a ml. 6,00. - Non sono ammesse tettoie, pompeiane e altre pertinenze annesse. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, LR 14/2019).</p>
---	---

BOX E DI RECINZIONI PER IL RICOVERO DI EQUIDI

<p>1. È consentita la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. I recinti per la movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili e conformi alle caratteristiche tecnico-costruttive ed ai limiti temporali di utilizzo stabiliti dall'Allegato A alla DGR 30 dicembre 2019 n. 2024. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale.</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, LR 14/2019, DGR 2024/2019).</p>
--	--

Art. 46. Strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola

1. È ammesso il riutilizzo delle strutture agricole produttive esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola la cui cessata funzionalità alle esigenze dell'azienda agricola è dimostrata da idonea relazione agronomica, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Sono definite "strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola" le costruzioni legittimamente edificate in funzione dell'attività agricola sulla scorta delle previgenti disposizioni in materia di edificabilità delle zone agricole, che presentano i seguenti requisiti:
- alla data di adozione della presente Variante n. 7 al P.I. erano già in proprietà dell'avente titolo richiedente;
 - successivamente alla adozione presente Variante n. 7 al P.I. non sono stati oggetto di frazionamenti rispetto al fondo cui sono collegati;
 - hanno perduto in nesso funzionale concreto ed attuale con le esigenze dell'azienda agricola.
3. I requisiti di non funzionalità di cui alla lettera c) del comma 2, sono certificati mediante una perizia tecnico-agronomica, asseverata da un professionista abilitato, redatta secondo i criteri previsti dall'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) della L.R. 11/2004, nella quale, previo sopralluogo, il perito accerti che la costruzione ha perduto il nesso funzionale concreto ed attuale con le esigenze dell'azienda agricola. La suddetta perizia dovrà riportare:
- generalità:
 - dati proprietario/i (richiedente/i);
 - ubicazione: planimetria catastale con evidenziazione dei terreni dell'azienda;
 - descrizione azienda:
 - riparto reale della superficie (prato, seminativo, vigneto, ecc.);
 - indirizzo produttivo (viticolo, zootecnico, cerealicolo, ecc.);
 - parco macchine – attrezzi esistenti in azienda;
 - sintetica ma esauriente storia dell'azienda agricola (cessione terreni in affitto, vendita terreni, cambio indirizzo produttivo, ecc.) atta a motivare la richiesta;
 - fabbricati aziendali attuali:
 - descrizione con: planimetria indicante gli edifici, interessante anche un congruo intorno in scala 1:500;
 - per ciascun fabbricato rurale o parte: utilizzo attuale, superficie coperta e volume;
 - estremi dei titoli abilitativi;
 - documentazione fotografica esauriente.
4. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, non regolarmente assentito.
5. È ammesso il riutilizzo delle strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola localizzate in zona agricola, in conformità alle seguenti prescrizioni:
- all'interno del sedime esistente nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione avvenga senza demolizione o con demolizione parziale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
 - all'esterno del sedime esistente entro un raggio di ml. 200 dagli edifici esistenti, nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione preveda la demolizione totale delle strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola presenti e tali strutture siano localizzate entro fasce di rispetto o zone di tutela.
 - Le costruzioni riutilizzate a fini residenziali non potranno essere oggetto di successivi ampliamenti residenziali finché permane la destinazione d'uso agricola della zona di appartenenza.
 - Per l'intervento di recupero è prescritto un progetto unitario per ogni unità edilizia che potrà essere realizzato per stralci funzionali che dovranno essere espressamente individuati negli elaborati progettuali; dovrà far parte integrante di tali elaborati anche il progetto di definitiva sistemazione dell'area di pertinenza.
 - Non è ammessa l'edificazione di nuove strutture agricole produttive se non vi è variazione della consistenza del fondo stesso, del tipo o dell'entità delle colture praticate nell'azienda agricola nonché del tipo di conduzione della stessa; il tutto andrà opportunamente documentato a seguito di relazione agronomica.
6. Le strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola possono avere la destinazione residenziale nei limiti di cui ai successivi commi, se rispettano le distanze minime dagli allevamenti esistenti, altrimenti possono essere recuperati come spazi accessori o di servizio alla residenza. È ammesso altresì il loro utilizzo per attività agrituristiche e per strutture ricettive complementari, ai sensi dell'art. 27 della LR 11/2013. È inoltre ammesso il cambio d'uso in servizi alla persona, magazzini e depositi di materiale e attrezzature, anche di uso non agricolo. Sono escluse le destinazioni produttive e commerciali.

Non si ravvisano effetti ambientali significativi.

Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, LR 14/2019, LR 11/2013, DPR 380/2001).

7. Attraverso le modalità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sarà possibile il recupero in loco delle strutture esistenti con destinazione residenziale fino al limite massimo di 200 mq di SC. Nella sola modalità di cui alla lettera b), qualora le volumetrie recuperabili superino il limite di mq di SC è ammessa l'assegnazione del credito edilizio, per la sola superficie complessiva eccedente, secondo lo schema definito al precedente Art. 9.
8. Nel caso in cui il recupero della superficie complessiva avvenga attraverso intervento di ristrutturazione con demolizione (anche parziale), la ricostruzione dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche, compositive e formali di cui al precedente Art. 44 comma 16.
9. Il riutilizzo a fini non agricoli delle strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola è soggetto a contributo straordinario, ai sensi dell'art 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001, come modificato dalla L. 11 novembre 2014, n. 16, che dovrà essere corrisposto al comune prima del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 47. Edificabilità negli ambiti di Edificazione Diffusa

1. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono le aggregazioni edilizie in contesto periurbano e rurale.
2. Destinazioni d'uso previste: residenza, terziario diffuso, escluse le medie strutture di vendita.
3. Gli interventi devono rispettare la seguente disciplina di zona:
 - altezza massima:* ml. 7,50;
 - distanza dalle strade:* nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992). La distanza minima dalla viabilità vicinale, interpoderale o comunque gravata di servitù di pubblico transito è di ml. 10,00;
 - distanza dai confini:* non inferiore a ml. 5,00;
 - distanza tra i fabbricati:* non inferiore a ml. 10,00;
 - raggio minimo:* ml 6,00
 - distanza minima dai corsi d'acqua pubblici:* ml. 10,00 salvo deroga delle competenti Autorità. Per quanto concerne la distanza minima delle recinzioni, occorre attenersi a quanto disposto dall'art. 96 del R.D. 523/1904.
4. Per gli edifici residenziali esistenti compresi entro gli ambiti di edificazione diffusa sono ammessi i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, demolizione con recupero e ricostruzione del volume esistente, adeguamento igienico-sanitario, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.
5. Entro gli ambiti di edificazione diffusa sono stati individuati i «nuclei residenziali» di cui all'art. 13 comma 10 delle Norme di Attuazione del PAT. All'interno dei nuclei residenziali sono stati individuati dei «lotti con Superficie complessiva predefinita» di tipo B, in cui sono consentiti interventi di nuova edificazione fino ad un massimo di 200 mq di SC per lotto.
6. Entro gli ambiti di Edificazione diffusa il PI ha individuato le «aree agricole di pertinenza» che costituiscono «ambiti di localizzazione degli interventi edilizi» di cui all'art. 43 comma 2 della LR 11/2004, in cui è ammessa l'eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni d'uso, degli edifici oggetto di demolizione localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle golene e nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi, negli ambiti dei con visuali, negli ambiti territoriali di importanza paesaggistica e ambientale e nei corridoi ecologici, che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica, nella misura di 200 mq di SC per ogni superficie fondiaria corrispondente ad un lotto minimo di mq 800.
7. In tutti gli ambiti di cui al presente articolo il rilascio del permesso di costruire è condizionato alla verifica della dotazione delle principali opere di urbanizzazione primaria e all'allacciamento ai pubblici servizi a rete. L'esecuzione delle eventuali opere di urbanizzazione mancanti potrà essere regolata mediante permesso di costruire convenzionato, corredato da idoneo atto unilaterale d'obbligo.
8. In aggiunta agli indici di edificabilità previsti è ammessa la realizzazione di autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative nella misura di un mq di Superficie Accessoria per ogni dieci mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa; oltre sono computate come SA per la parte aggiuntiva.

Non si ravvisano effetti ambientali significativi.

Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, LR 14/2019, RD 523/1904, DPR 495/1992).

CAPO III° Servizi ed impianti di interesse comune

Art. 48. Zone F

<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, ai sensi del DM 1444/1968 art. 2, come integrato dall'art. 31 della LR 11/2004. In relazione alla loro destinazione sono suddivise in: <ul style="list-style-type: none"> – F1.1 - Ambito naturale del parco di Vallesina; – F1.2 - Ambito naturale del parco di Valgrande; – F1.3 - Ambito naturale del parco di Foce Tagliamento; – F2 - Attrezzature sportive e ricreative; – F3 - Ambito del parco litoraneo; – F4 - Ambito del Campus; – F5 - Ambito deposito di sabbia. 2. Le sottozone F1 sono destinate alla realizzazione di parchi naturali in cui è prescritta la conservazione degli habitat prioritari delle aree nucleo, assicurando la tutela delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche, promuovendone la fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche e ricreative mediante adeguate forme di gestione. 3. Ciascuna delle sottozone F1 di cui al precedente comma 1 costituisce “ambito naturale” ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Allegato C alla Dgr n. 128 del 7 febbraio 2018 - Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017. Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il comune, approvata dal consiglio comunale, che regoli l’accessibilità pubblica ai percorsi di visitazione naturalistica e alla fruizione dei beni paesaggistici, archeologici ed ambientali, assicurando che l’affluenza e la permanenza dei visitatori non arrechi danno, disturbo o alterazione all’habitat vegetazionale e faunistico. 4. Entro le sottozone F1 per gli edifici soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi previsti nel grado di protezione assegnato, per quelli non soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al precedente Art. 45 comma 16. 5. Entro le sottozone F2 è ammessa la localizzazione di attività sportive e ricreative. Per gli edifici soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi previsti nel grado di protezione assegnato, per quelli non soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al successivo Art. 49 comma 7. Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il comune, approvata dal consiglio comunale, con i contenuti di cui al successivo Art. 49 comma 8 lettera B). 6. Entro le sottozone F3, costituenti l’ambito del parco litoraneo, è prescritta la tutela dei biotopi e dei residui dunali esistenti mediante interventi di conservazione, consolidamento e stabilizzazione mediante idonei impianti vegetazionali. È ammessa la localizzazione di attività ricreative e sportive di servizio all’arenile e di strutture a supporto della balneazione in misura non superiore al 10% della superficie territoriale di intervento e un <i>Indice di fabbricabilità territoriale massimo</i> di 0,0015 mq/mq di SC nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al successivo Art. 49 comma 7. 7. Entro le sottozone F4 è ammessa la realizzazione di strutture e servizi per l’istruzione secondo i parametri di cui al successivo Art. 49 comma 6. 8. Entro le zone F5 sono ammesse le attività di accumulo temporaneo di biomasse spiaggiate rimosse dall’arenile e di deposito temporaneo della sabbia durante interventi di manutenzione e ripascimento della spiaggia. 9. Le zone F possono essere attuate da soggetti pubblici o privati; qualora gli interventi siano attuati da soggetti privati, gli interventi medesimi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il comune, approvata dal consiglio comunale, con i contenuti di cui al successivo Art. 49 comma 8 lettera B). 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004, LR 11/2013, DGR 128/2018).</p>
---	---

Art. 49. Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive

<p>1. Le aree classificate dal P.I. come spazi pubblici o riservati alle attività collettive sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come definite dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 come modificato dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i.</p> <p>2. Tali aree costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde e parcheggio di cui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come integrato dall'art. 31 della L. R. 11/2004.</p> <p>3. In tali aree sono ammessi altresì gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico diverse da quelle classificate come opere di urbanizzazione ai sensi del primo comma del presente articolo, che tuttavia non potranno essere computate ai fini della dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio di cui al secondo comma del presente articolo.</p> <p>4. Le aree e gli edifici di cui al presente articolo saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali, ubicando in modo opportuno le aree per parcheggio di automobili.</p> <p>5. In relazione alla loro utilizzazione sono così classificati: Fa) Aree per l'istruzione; Fb) Aree per attrezzature di interesse comune; Fc) Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport; P) Aree per parcheggi.</p> <p>6. Per le aree classificate come Fa) ed Fb) sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, secondo i seguenti parametri: <i>Indice di fabbricabilità fondiaria massimo</i> = 1 mq/mq. di SC; <i>Rapporto di copertura massimo</i> = 35 %; <i>Altezza massima dei fabbricati</i> = PT + due piani abitabili (ml. 10,00), ad eccezione di chiese e campanili, per i quali valgono le determinazioni dei singoli progetti attuativi; <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10.00; <i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso del confinante; la costruzione a confine è sempre ammessa ai sensi del Codice Civile. <i>Distanza minima dalla strada</i> = ml. 5,00.</p> <p>7. Per le aree classificate come Fc) sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, secondo i seguenti parametri: <i>Indice di fabbricabilità fondiaria massimo</i> = 0,1 mq/mq. di SC; <i>Rapporto di copertura massimo</i> = 10 %; <i>Altezza massima dei fabbricati</i> = secondo esigenze le tecniche degli impianti <i>Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</i> = ml. 10.00; <i>Distanza minima dai confini del lotto</i> = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso del confinante; la costruzione a confine è sempre ammessa ai sensi del Codice Civile. <i>Distanza minima dalla strada</i> = ml. 5,00;</p> <p>8. Tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico possono venire realizzate e gestiti: A) come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente; B) come impianto in uso pubblico; tale ipotesi/fattispecie si configura quando il comune non procedendo direttamente all'acquisizione ed utilizzazione dell'area, affida la loro realizzazione e/o gestione, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano, ad associazioni sportive o simili o a privati, a condizione che venga stipulata con il Comune una convenzione nella quale siano definiti: a) le modalità tecniche di realizzazione e utilizzo dell'area, con particolare riferimento alla gestione dell'opera/impianto e alla organizzazione delle attività, comprensive delle eventuali attività complementari di ristorazione; b) le modalità di esercizio delle opere/impianti, con particolare riferimento all'accessibilità da parte dei cittadini; c) la durata della convenzione; d) le garanzie reali o finanziarie o entrambe e/o tutte le garanzie (compreso l'eventuale trasferimento dei rischi nell'ipotesi di PPP). e) Le modalità di tutela di cui la PA deve disporre in caso di inadempimenti parziali o totali alle clausole contrattuali per fatto e colpa del contraente.</p>	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (DM 1444/1968, LR 11/2004).</p>
---	---

<p>C) Opere realizzate dall'ente ed affidate in concessione la gestione a soggetto privato.</p> <p>9. La convenzione di cui al precedente comma è approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale.</p> <p>10. Nelle tavole di progetto del PI la distinzione tra Aree per l'istruzione (Fa), Aree per attrezzature di interesse comune (Fb), Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport (Fc) e parcheggi (P) è indicativa, come la definizione delle singole destinazioni d'uso all'interno delle rispettive classi, sarà determinata precisamente in sede di attuazione mediante l'approvazione del progetto definitivo.</p>	
--	--

Art. 50. Standard urbanistici, parcheggi pubblici e privati e servizi pubblici

<ol style="list-style-type: none"> 1. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori a: <ol style="list-style-type: none"> a) Relativamente alla residenza m² 30 per abitante teorico; b) Relativamente all'industria e artigianato, m² 10 ogni 100 m² di superficie territoriale delle singole zone; c) Relativamente al commercio e direzionale, m² 100 ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento; d) Relativamente alle attività ricettive e al turismo, m² 15 ogni 100 m³, oppure m² 10 ogni 100 m², nel caso di insediamenti all'aperto. 2. Le dotazioni di cui al precedente comma 1 devono essere assicurate in sede di PUA, per le aree di nuova formazione, mentre per i PUA e gli interventi entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata si applica il disposto di cui ai successivi commi 3, 9, 11 e 13 3. Allo scopo di evitare la polverizzazione e dispersione dei servizi pubblici il PI definisce le seguenti soglie minime di aree di urbanizzazione primaria da rispettare nel dimensionamento dei PUA e degli interventi, potendo procedere alla monetizzazione o compensazione nel caso di dimensioni insufficienti a garantirne l'idoneità funzionale, in relazione al contesto e al tipo d'intervento: <ul style="list-style-type: none"> - 5 mq/abitante per le aree destinate a parcheggio, con un minimo di mq 250; - 15 mq/abitante per le aree destinate a verde attrezzato, con un minimo di mq 1000. 4. In presenza di destinazioni d'uso miste, lo strumento urbanistico attuativo dovrà indicare il volume, ovvero la superficie lorda di pavimento prevista in relazione alle aree a servizi pubblici contenute nel PUA, ed attribuite (anche in quota parte) alle diverse superfici fondiarie previste, oltre la quale la localizzazione di ulteriori superfici commerciali, direzionali e turistiche sarà subordinata alla realizzazione delle corrispondenti aree standard all'interno del campo di intervento. 5. Le aree per servizi di cui ai commi precedenti dovranno essere accessibili, fruibili, dotate di adeguatezza tecnologica e semplicità ed economicità di gestione. Non potranno essere computate come dotazione di aree per servizi negli insediamenti residenziali, gli spazi verdi che soddisfano mere esigenze di arredo (aiuole, percorsi, ecc.) e non consentono la loro fruibilità da parte della collettività. 6. Negli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione - qualora non si configurino come ristrutturazione edilizia - nuova costruzione di edifici destinati ad attività residenziali, e ricettive alberghiere, nonché nei cambio di destinazione d'uso relativi alle medesime attività, è obbligatorio ricavare appositi spazi a parcheggio ad uso privato negli edifici, e nelle pertinenze degli stessi, nella misura non inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi della costruzione oggetto di intervento (non computandosi le parti destinate a parcheggio, rimessa o garage), con un minimo di un posto auto per ogni camera nel caso delle attività ricettive alberghiere. Tale rapporto può essere assicurato anche mediante convenzionamento di aree pubbliche o private che non riducano le dotazioni minime obbligatorie di cui ai precedenti commi. 7. Negli interventi di cui al comma precedente, destinati ad attività residenziali, almeno il 30% dell'area a parcheggio ad uso privato dev'essere destinata a posto auto coperto o garage, con un minimo di mq. 15,00 per ogni nuovo alloggio. Anche per i nuovi alloggi, ricavati attraverso il frazionamento di edifici esistenti in più unità immobiliari, deve essere garantito un posto macchina di almeno mq 15,00, per ogni nuova unità abitativa. L'obbligo di garantire il garage o il posto auto coperto per ogni nuovo alloggio non si applica agli interventi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso che comportano l'aumento del numero di abitazioni nelle Z.T.O. D1, D2 e D3; in questi casi è sufficiente l'individuazione, nell'ambito dell'area scoperta di pertinenza, di un posto auto di almeno mq. 12,50 per ogni nuovo alloggio. 8. Negli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione - qualora non si configurino come ristrutturazione edilizia - nuova costruzione, cambio di destinazione di edifici destinati ad attività artigianali, industriali ed agroindustriali, nonché depositi commerciali per i quali non è prevista l'apertura al pubblico, all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area pari a 25 mq per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie lorda di pavimento. 	<p>L'articolo non comporta effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 11/2004, LR 14/2019).</p>
---	--

9. Negli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione - qualora non si configurino come ristrutturazione edilizia - nuova costruzione, cambio di destinazione d'uso, la quantità minima di superficie destinata a servizi pubblici per i complessi commerciali, il terziario diffuso, le attività direzionali non può essere inferiore:
- a) nelle zone A, B, C1, C2, D1, D2, D3 ad esclusione delle aree o soggette a P.U.A. vigente o di progetto, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento dell'intero complesso, fatto salvo quanto previsto al comma successivo per gli esercizi di vicinato localizzati in zona A;
 - b) nelle zone A, B, C1, C2, D1, D2, D3 limitatamente alle aree soggette a P.U.A. vigente o di progetto, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento dell'intero complesso, fatto salvo quanto previsto al comma successivo per gli esercizi di vicinato localizzati in zona A.
10. Entro la zona A la dotazione di parcheggi per gli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq 250 non è richiesta, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera b) della LR 50/2012.
11. Nelle strutture alberghiere oltre a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, dovrà essere assicurata la dotazione minima di superficie destinata a servizi pubblici di cui al precedente comma 9 solo per gli spazi aperti al pubblico non strettamente connessi con l'attività alberghiera (ristoranti, sale convegni, bar, etc.).
12. Almeno la metà della superficie di cui al precedente comma 9 deve essere destinata a parcheggio; tale rapporto può essere conseguito anche mediante vincolo di destinazione di aree private. La dotazione di servizi pubblici prevista dal presente comma è ridotta del 50% per le medie strutture commerciali in cui sono poste in vendita le tipologie di prodotti elencate al comma 4 dell'art 5 del RR 21 giugno 2013, n 1, (ovvero mobili, autoveicoli, motoveicoli, nautica, materiali edili, legnami).
13. Per le zone A, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati a uso pubblico, possono essere definite da apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali, i sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della LR 50/2012.
14. Qualora si debbano insediare in zone territoriali omogenee diverse dalle zone A, grandi strutture di vendita, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera g), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50, la dotazione di parcheggi pubblici o a uso pubblico devono avere comunque una superficie minima complessiva non inferiore a quanto prescritto al comma 4 dell'art. 5 del RR 21 giugno 2013, n.1.
15. Quando non risultasse possibile garantire le quantità minime di parcheggio ad uso pubblico e privato e di servizi pubblici, di cui ai precedenti commi, negli interventi di ampliamento e/o cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o frazionamento di edifici esistenti in più unità immobiliari, senza compromettere gravemente l'integrità strutturale e/o funzionale dell'edificio oggetto d'intervento, ovvero sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione regionale ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3 della LR 11/2004, il Comune può concedere la monetizzazione degli stessi, sulla base dei costi reali di realizzazione.
16. È facoltà del comune disciplinare l'uso di aree di proprietà privata da adibire a servizi pubblici con apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 della LR 11/2004.

CAPO IV° Il sistema relazionale

Art. 51. Prescrizioni generali e comuni

<ol style="list-style-type: none"> 1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, sono individuate i seguenti tipi di viabilità pubblica esistente e di progetto, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada: <i>A</i> – Autostrade; <i>C</i> - Strade extraurbane secondarie; <i>F</i> - Strade locali, nonché strade vicinali; <i>F-bis</i> – Itinerari ciclopedonali. 2. Nuovi percorsi viari potranno essere realizzati recuperando tracciati di strade, sentieri, viottoli e simili, già presenti sul territorio. 3. La sistemazione dei tracciati stradali di qualsiasi tipo e la realizzazione delle sedi viarie, e di ogni relativo manufatto, per tipi di materiali utilizzati e per metodi di impiego, deve essere compatibile con la morfologia del territorio investito ed in particolare, qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità e lo richieda, le sedi viarie devono essere affiancate da filari, semplici o multipli, di esemplari arborei appartenenti a specie autoctone o tradizionali. 4. Di norma la realizzazione degli itinerari ciclopedonali e delle piste ciclabili non deve comportare il tombamento di canali, collettori, fossi e simili; i loro tracciati sono definiti recuperando tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili. 5. Per la progettazione e la realizzazione delle strade si richiama quanto previsto dal DM 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade). 6. Per la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili si richiama quanto previsto dalla L. 28 giugno 1991 n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane), e nel D.M.LL.PP. 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) e s.m.i. 	<p>L'articolo non comporta effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata.</p>
---	---

Art. 52. Impianti per la distribuzione dei carburanti

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel territorio comunale potranno essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti o potranno essere previsti trasferimenti o potenziamenti degli esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 497 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni, 2. Si richiama quanto previsto dall'art. 24 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e art. 60-63 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) in merito alla realizzazione delle pertinenze stradali. 	<p>L'articolo non comporta effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata.</p>
---	---

Art. 53. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

<ol style="list-style-type: none"> 1. Le installazioni di cui al presente articolo nonché altre installazioni di antenne assimilabili ad esse dovranno essere collocate preferibilmente in aree già compromesse dal punto di vista urbanistico edilizio quali aree produttive o comunque in zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici già esistenti (tralicci, torri piezometriche, impianti di depurazione, ecc.). 2. Siti diversi potranno essere ritenuti idonei solo in presenza di adeguate motivazioni, tenuto conto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. 3. Nel rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentata adeguata documentazione che attesti il valore massimo di campo prodotto dall'impianto previsto, nonché l'interferenza con altri sistemi radianti preesistenti, nonché disposizioni ed indirizzi Regionali. 4. Le installazioni oggetto del presente articolo sono vietate nei siti sensibili quali: scuole, asili, case di cura e per anziani, parchi ed aree per il gioco. 5. Il sito dovrà, in ogni caso, essere scelto verificando eventuali effetti cumulativi dovuti ad impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche. 	<p>L'articolo non comporta effetti ambientali significativi.</p> <p>Il tema trattato dall'articolo è altresì regolato dal Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con DCC n. 3 del 11 marzo 2014</p>
---	--

6. Dovrà essere presentato il nulla-osta preventivo dell'ARPAV e dell'ISPELS che ispirandosi al principio di massima cautela realizzeranno e/o valuteranno uno studio modellistico del campo elettromagnetico prodotto dalla stazione radio base presso tutti gli edifici entro un raggio di circa m 300, in condizioni di massimo traffico telefonico e di massimo potenziamento della stazione radio base, individuando esplicitamente le eventuali posizioni "critiche" (superiori alla metà delle misure di cautela poste dal D.M. 381/98), a cui seguiranno accertamenti strumentali successivi. In caso di più radio basi o di altri impianti di radiofrequenza e comunque entro 300 m dall'eventuale nuovo posizionamento deve essere valutato il contributo di "fondo" in condizioni di massima espansione ed eventuali rilievi sperimentali dovranno essere eseguiti sia con sonda a banda larga di campo magnetico, sia con analizzatori di spettro.

CAPO V° Disposizioni finali

Art. 54. Arenile ed aree concessionabili

<ol style="list-style-type: none"> 1. Il PI individua l'ambito dell'arenile soggetto a Piano Particolareggiato, redatto ai sensi ai sensi dell'art. 47 della L.R. 4.11.2002, n. 33, con i contenuti di cui all'Allegato S/1 e con le procedure di cui all'art. 18 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e ss.mm.ii. Tale ambito comprende le aree demaniali marittime retrostanti l'arenile funzionali alla balneazione, nonché altre aree private morfologicamente appartenenti all'arenile medesimo. 2. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, è individuata la linea demaniale e la relativa fascia di 30 metri di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione, propedeutica al raggiungimento delle intese con l'autorità marittima. 3. Nell'allegato 4 alle NTO sono individuate inoltre le aree demaniali marittime retrostanti l'arenile non funzionali alla balneazione ed assoggettate alla disciplina del Piano degli Interventi, ai sensi del comma 2, lettera a) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33, che comprendono le concessioni demaniali esistenti e le nuove aree concessionabili dopo l'entrata in vigore del Piano degli Interventi, la cui esatta localizzazione e dimensione sarà determinata in sede di rilascio delle concessioni secondo le modalità di cui al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo. 	<p>L'articolo non comporta effetti ambientali significativi.</p> <p>Vengono recepite le disposizioni della normativa vigente di natura sovraordinata (LR 33/2002, LR 11/2004).</p>
---	--

Art. 55. Norme transitorie e finali

<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di non corrispondenza tra le indicazioni contenute negli elaborati grafici a scala diversa prevale la scala di maggior dettaglio. 2. In caso di non corrispondenza tra le indicazioni contenute degli elaborati grafici e le Norme Tecniche di Attuazione prevalgono quest'ultime. 3. Ai sensi dell'art. 18, comma 7 della legge urbanistica regionale n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della LR 11/2004. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33 della LR 11/2004. 4. L'approvazione del presente Piano degli Interventi comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. 5. Dalla data dell'adozione del Piano degli Interventi si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della LR 11/2004. 6. Per la conversione in Superficie Complessiva dello <i>jus ædificandi</i> attribuito come Volume edificabile nella pianificazione attuativa vigente o in itinere, ovvero negli accordi di pianificazione, si considera un'altezza virtuale di 3,00: 1,00 mq di SC = 3,00 mc di V. 	<p>Non si ravvisano effetti ambientali significativi in quanto si recepiscono le disposizioni di cui alla normativa vigente sovraordinata (LR 11/2004, LR 14/2019).</p>
---	---

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Piano degli Interventi
Variante n. 7
ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11

Norme Tecniche Operative

ALLEGATO 1 ALLE NTO: Repertorio degli Accordi
di Pianificazione

VALUTAZIONE

Per comodità di trattazione si omette il testo dell'Allegato in questione.
Non si ravvisano effetti ambientali significativi.

ALLEGATO 2 ALLE NTO: Sussidi Operativi relativi agli
interventi di restauro paesistico e
ambientale

VALUTAZIONE

Per comodità di trattazione si omette il testo dell'Allegato in questione.
Non si ravvisano effetti ambientali significativi.
Gli interventi descritti nell'allegato sono funzionali a mitigare i potenziali effetti di natura ecologico-ambientale e paesaggistica.

ALLEGATO 3 ALLE NTO: Sussidi Operativi relativi agli interventi sui Casoni e sulle infrastrutture fluviali

VALUTAZIONE

Per comodità di trattazione si omette il testo dell'Allegato in questione.

Non si ravvisano effetti ambientali significativi. Gli interventi descritti nell'allegato sono funzionali al recupero edilizio dei Casoni, quale tipologia edilizia dall'elevato valore etno-antropologico, e alla fruizione sostenibile degli specchi acquei della laguna.

Tuttavia, si sottolinea che gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto delle disposizioni ai sensi delle NTA del PGRA 2021-2027.

ALLEGATO 4 ALLE NTO: Tavole 1-4 delle Aree concessionabili

VALUTAZIONE

Per comodità di trattazione si omettono le Tavole che compongono l'Allegato in questione.

Non si ravvisano effetti ambientali significativi.